

Dipartimento di Scienze Politiche

**Cattedra di Diritto
dell'informazione
e della comunicazione
(c.p.)**

**LA VIOLENZA INFORMATICA SUI MINORI:
QUADRO NORMATIVO TRA TUTELA
E STRATEGIE D'INTERVENTO**

RELATORE

CHIAR.MO PROF. Pietro Santo Leopoldo Falletta

CANDIDATO

Laura Marini

MATR. 624102

CORRELATORE

PROF. Giovanni Rizzoni

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Indice

Introduzione

Capitolo 1. I rischi per i minori sul web	<i>pag. 11</i>
1.1 <i>Cyberbullismo e pedopornografia online, un quadro generale</i>	<i>pag. 16</i>
1.1.2 <i>Gambling e sexting, nel mondo delle dipendenze virtuali</i>	<i>pag. 25</i>
1.1.3 <i>Immagini distorte dal mondo virtuale: le istigazioni ed i minori</i>	<i>pag. 31</i>
1.2 <i>Tutela dell'immagine e Privacy: quello che i minori non sanno</i>	<i>pag. 35</i>
Capitolo 2. Cyberbullismo: il bug educativo della rete	<i>pag. 46</i>
2.1 <i>Le carenze del sistema normativo italiano</i>	<i>pag. 53</i>
2.1.1 <i>Il ruolo della scuola nella tutela del minore</i>	<i>pag. 55</i>
2.1.2 <i>D.l. 93/2013: un tentativo normativo</i>	<i>pag. 63</i>
2.1.3 <i>Il Codice di Autoregolamentazione. Dalla tutela dei diritti e della sicurezza in rete, alla non responsabilità degli Internet Service Provider</i>	<i>pag. 71</i>
2.1.4 <i>Un impegno che continua: le più recenti proposte di legge</i>	<i>pag. 79</i>
2.2 <i>L'approccio dell'Unione e del Consiglio d'Europa</i>	<i>pag. 73</i>
2.2.1 <i>Il Forum 2013 e le normative di riferimento</i>	<i>pag. 84</i>
2.2.2 <i>L'EC3 e le strategie per un Internet migliore</i>	<i>pag. 89</i>
2.2.3 <i>Libri Verdi e il Safer Internet Program</i>	<i>pag. 94</i>
2.2.4 <i>Il Progetto Daphne, il tema della continuità nel contrasto agli abusi</i>	<i>pag. 99</i>
2.3 <i>Considerazioni riguardo i limiti del sistema organizzativo internazionale in fatto di tutela dei minori su Internet</i>	<i>pag. 102</i>
2.3.1 <i>La tutela della privacy e dell'accesso dei minori ai servizi della rete</i>	<i>pag. 104</i>
2.3.2 <i>Il caso Google-ViviDown e la (non) responsabilità del Provider</i>	<i>pag. 113</i>
2.3.3 <i>Possibili strategie di intervento per una più efficace protezione della rete</i>	<i>pag. 124</i>

Capitolo 3. Le derive virtuali della pedopornografia	pag. 130
3.1 La legislazione sovranazionale	pag. 147
3.1.1 Il Consiglio d'Europa e lo "spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza" dell'UE	pag. 150
3.1.2 Le comunicazioni dell'UE: orientamento e cooperazione	pag. 157
3.2 Il fondamentale ruolo dell'Italia nel contrasto alla pedopornografia	pag. 161
3.2.1 Il perfezionamento del codice penale e l'istituzione del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia su Internet	pag. 167
3.2.2 Il dopo "Lanzarote"	pag. 173
3.3 Fattispecie penali in materia di pornografia, adescamento e detenzione di materiale pornografico "anche" virtuale	pag. 177
3.3.1 L'art. 600-ter	pag. 178
3.3.2 L'art. 600-quater	pag. 184
3.3.3 L'art. 600-quater 1	pag. 187
3.3.4 L'art. 609-undecies	pag. 190
3.3.5 L'art. 414-bis	pag. 195
Conclusioni	pag. 198
Bibliografia	pag. 208
Giurisprudenza	pag. 215

Introduzione

Da più parti della società si leva la denuncia ai reati di violenza informatica perpetrati a danno dei minori, spesso demonizzando *tout court* il delicatissimo rapporto che intercorre tra questi soggetti e la rete nel suo insieme. Ed in effetti, preoccupazioni emergono per le notevoli dimensioni che stanno assumendo questi fenomeni, per gli strumenti informatici impiegati nel commetterli che ricoprono caratteristiche sempre più sofisticate, per l'abbassamento della soglia dell'età nella quale si comincia a delinquere.

La transnazionalità, l'alto livello tecnologico dei mezzi usati e i numerosi contesti criminali hanno sensibilizzato l'ONU, il Consiglio dell'UE ed i sistemi nazionali nel cercare nuove strade per arginare i fenomeni, colpendo specificatamente il circuito informativo.

La scelta di analizzare il cyberbullismo e la pedopornografia virtuale, nell'ambito di un'ormai purtroppo estesa casistica di *cybercrime*, discende preliminarmente dalla volontà di sottolineare quanto l'aspetto "non reale" di questi reati sia tragicamente calato nella sfera quotidiana dei minori, nella sua configurazione tangibile ed emotiva, più di quanto si pensi, con ripercussioni preoccupanti sulla formazione e sviluppo degli stessi.

Per altro verso, lo studio di questi fenomeni da un punto di vista giuridico, sottolineando gli strumenti di contrasto messi a punto fino ad oggi, e quelli ancora in fase di sviluppo, si ritiene rappresenti un utile bagaglio per fissare il punto sullo stato della giustizia dopo l'avvento di Internet e delle nuove tecnologie. Si è tenuto conto del progressivo adeguamento dei sistemi giuridici anche agli aspetti più tecnici delle nuove tecnologie e dei costanti sviluppi informatici e telematici,

considerato nello specifico l'impatto degli stessi sul sistema penale e sugli assetti di cooperazione internazionale in materia.

Tra la miriade di alternative che la rete offre oggi ai minori, i servizi di *social networking* giocano un ruolo importante, anzi, per meglio dire, il ruolo *più* importante. E' innegabile che soprattutto gli adolescenti abbiano reso questi strumenti imprescindibili per la formazione, lo sviluppo e la gestione delle loro reti sociali, così come della stessa conoscenza e affermazione del sé. D'altro canto, i recenti dati della Commissione Europea parlano chiaro e riportano uno scenario molto affollato, composto dal 77% di ragazzi tra i 13 e i 16 anni, che, in accordo con le *policies* dei più noti siti, gestiscono un profilo su un *social network*. Quello che sconcerta è che si evidenzia anche un considerevole 38% tra i bambini europei di 9 e 12 anni, i quali pur potendo lecitamente navigare su Internet non posseggono l'età giusta per iscriversi o gestire personalmente una pagina. Appare lecito chiedersi allora se questo sia il risultato di uno scarso controllo operato da parte delle istituzioni educative, se invece il problema risieda nell'assetto sociale e culturale della società odierna, o ancora se sia la stessa rete a meritare di essere demonizzata perché potenzialmente molto pericolosa.

Alla luce di quanto esposto, e proprio in questo senso, analizzato il profondo radicamento di questi mezzi nella vita comune, e dato per assodato che le potenzialità invece siano sotto gli occhi di tutti, si riterrà assolutamente necessario, lungo tutta la stesura del lavoro, un più efficace sistema di sensibilizzazione e alfabetizzazione verso i rischi che possono essere causati da un utilizzo sconsiderato o semplicemente "leggero" di questi strumenti. Partire da questo assunto non significa voler asserire che i c.d. "nativi digitali" siano sprovvisti nell'approcciarsi alle nuove tecnologie, ma sostenere anzi, che date le notevoli capacità tecniche, le conoscenze e la curiosità con le quali si muovo all'interno di Internet, sia

necessario innalzare il livello di consapevolezza rispetto al dispiegarsi delle proprie azioni in rete.

In questo marasma di comunicazioni e di informazioni facilmente accessibili che entusiasmano i minori non si può dimenticare che il pericolo non risiede però solo in un uso poco cosciente dei mezzi di comunicazione, ma che nel contempo i “soggetti più deboli” potrebbero diventare facile preda di varie forme di criminalità, organizzata o meno, che sfruttano a proprio vantaggio alcune caratteristiche che la rete fornisce, quali per certi versi la profondità e l’ampiezza della diffusione dei propri messaggi o ancora la garanzia dell’anonimato. Oltre alla privacy si ritiene di fondamentale necessità tutelare anche la sicurezza dei minori che utilizzano la rete, fornendo intuitivi strumenti di segnalazione di contenuti indesiderati, al fine di riconfermare profondamente la dignità che meritano.

Rispetto dei diritti dei minori significa però garantire agli stessi anche un’equità formale e sostanziale nell’accesso agli strumenti digitali, accorciando lo scarto che intercorre tra la più gran parte dei giovani definiti “always on” e quelli che invece pagano il prezzo di essere fuori dai circuiti della rete. E’ l’annoso problema di un Paese a due velocità ricomprendente pure il *digital divide*, che rischia di penalizzare un’importante fetta della popolazione generando uno scenario di futuri analfabeti di dinamiche tecnologiche.

Anche il sistema scolastico si rende responsabile di una scarsa formazione dei minori rispetto alle prerogative della rete, a causa della limitatezza dei fondi per la predisposizione di appositi strumenti e per l’alfabetizzazione degli stessi docenti, che spesso si ritrovano impreparati a dover fronteggiare strascichi di episodi di violenze nati sulla rete nelle stesse aule.

Gli stessi genitori, vittime anche loro, come riportato dai dati, di una cattiva conoscenza dei meccanismi della rete, si barcameno seguendo soluzioni all'interno di un ventaglio di possibilità ricercando un'ipotetica strategia vincente che permetta di proteggere i propri figli dai rischi, anche a costo di essere eccessivamente castranti. Si evidenzierà come si ritiene necessario che si indaghino anche i bisogni e le motivazioni che stanno dietro all'utilizzo di questi strumenti da parte dei più giovani, nel cercare di proporre un modello educativo critico teso a promuovere il senso di responsabilità, il rispetto di sé e degli altri, della legalità.

Nel primo capitolo si affronterà una panoramica di quelli che sono i principali rischi per i minori quando agiscono e si relazionano sulla rete. In particolar modo, preoccupanti, pure in termini numerici, appaiono i fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo online e dall'uso compulsivo di messaggistica per fini prettamente sessuali. Il numero di minori, spinti dal divertimento o dalle emozioni che un certo tipo di trasgressioni possono suscitare, è straordinariamente alto al punto da generare cifre, come si avrà modo di appurare leggendo il lavoro, da capogiro.

Le analisi e le riflessioni emerse su questi temi portano alla luce un utilizzo di Internet non consono rispetto all'età degli utilizzatori, che spesso si imbattono in contenuti che ne turbano il buon senso, come emerge frequentemente dalle statistiche. Per chiunque navighi, la violenza e i contenuti inappropriati sono comunque l'insidia nella quale è più facile incappare. Anche frequentando siti di informazione, o quelli esplicitamente ludici, capita di incontrare sovente, senza filtri né particolari avvertenze, foto, immagini e addirittura video violenti facilmente accessibili a tutti i bambini che navigano abitualmente senza la supervisione degli adulti.

A partire da questo punto si sviluppa infatti l'analisi sulle varie forme di istigazioni che si verificano in rete; si può notare che il più delle volte i soggetti di sesso maschile vengono sollecitati a confrontarsi con immagini particolarmente violente, mentre quelli di sesso femminile si sono imbattute spesso in pagine che esaltano un grado estremo di magrezza. Sul punto verrà trattata una proposta di legge presentata recentemente che avrebbe voluto introdurre nel codice penale interno la previsione di un reato assimilabile all'istigazione al suicidio per chi incita ad anoressia e bulimia. Normalmente l'attività operata per contrastare il propagarsi di questi contenuti è l'oscuramento, poiché purtroppo, date le caratteristiche di Internet, un'eliminazione totale risulta essere pressoché impossibile.

Ancora si è ritenuto importante concentrarsi, vista l'attualità del tema, sulla tutela dell'immagine dei minori sulla rete. Sensibile è il numero di minori (più di 1 bambino su 10) che rivelano di aver trovato online proprie foto private, e nei casi più seri foto personali che lo mettevano in serio imbarazzo. Eppure il problema non riguarda esclusivamente la violazione della privacy, che pure pare essere importante, il rischio risiede esso stesso nell'immissione in rete di foto ritraenti minori che in qualunque momento possono entrare nella sfera di interesse di malintenzionati senza scrupoli intenzionati ad adescarli. La stessa Convenzione di New York del 1989, come ripreso recentemente sul punto da recente pronuncia giudiziaria, ha sancito il divieto di qualsiasi tipo di interferenza nella sfera privata del minore, a maggior ragione qualora l'intento sia di lederne la dignità. L'interesse da parte delle istituzioni di innalzare il grado e il livello di tutela è certamente massimo; appare infatti encomiabile, tra le altre, l'iniziativa proposta dal Garante della Privacy con l'intento di controllare il livello di riservatezza dei principali siti Internet e delle applicazioni più diffuse tra i giovani.

Nel secondo capitolo si è posta l'attenzione sul cyberbullismo, termine che indica un fenomeno caratterizzato da atteggiamenti di violenza ripetuti e sistematici attuati mediante la rete. L'effetto di queste condotte viene amplificato dalla connessione costante con il mezzo attraverso il quale le stesse si propagano, aumentando la preoccupazione della vittima, spesso minorenne, che si sente, ed effettivamente lo è, minacciata senza sosta.

L'attenzione sul tema negli ultimi anni è stata massima, e si è evoluta compatibilmente con l'oscillazione dei dati statistici; si è cercato di sottolineare l'impianto normativo nazionale e sovranazionale posto in essere per fronteggiare questo pericolo. Il risultato raggiunto, ad oggi, è che non si può rubricare il cyberbullismo sotto un unico reato, eppure nelle recenti proposte di legge si sente sempre più radicata l'urgenza di trovare delle misure appropriate. Ad ogni modo, tramite l'equiparazione ad altre fattispecie già presenti nell'ordinamento interno, chi si assume atteggiamenti distruttivi sulla rete, chi insomma agisce come un bullo, non resta in linea teorica impunito.

Cresce il numero delle denunce, dei ragazzi che dichiarano di aver subito molestie o di conoscere qualcuno che le ha subite, e purtroppo la recente cronaca ha portato alla ribalta anche casi di suicidio tra i giovanissimi. Si è tenuto a sottolineare in questo lavoro l'importanza che rivestono le ultime proposte di legge sul tema, in particolare la n. 1261, approvata dal Senato lo scorso 20 Maggio, che punta a colmare il vuoto legislativo e a rafforzare l'educazione in materia tramite un processo di formazione continua nelle scuole ed il ricorso a tavoli interministeriali. L'intento è quello di fare di Internet prima ancora che un luogo di incontro, il quale troppo spesso degenera in scontro, un approdo di umanità e dignità.

A livello comunitario, invece, il progetto Daphne, più volte rifinanziato, ha raccolto un buon numero di consensi. Con l'intento di prevenire e combattere ogni forma di violenza operata anche nei confronti dei minori sia all'interno della sfera pubblica che di quella privata. Sono nate da questo lodevole progetto reti multidisciplinari, azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici promosse da apposite ONG che hanno avuto modo di sperimentare una rafforzata cooperazione ed incentivi, assistenza, incoraggiamento nel proseguire il proprio operato. Particolare importanza è stata riposta anche nella redazione di guide contenenti le *best practices* in materia, e allo sviluppo di specifici programmi di sostegno per le vittime e le categorie più a rischio in genere. Imprescindibile appare essere ancora una volta lo sforzo da approfondire nel promuovere la creazione di reti che coinvolgano a vario titolo i maggiori attori coinvolti sul tema.

Anche in questo caso il ruolo ricoperto da scuola e genitori è senza dubbio di fondamentale importanza, per quanto riguarda il piano del supporto, quello dell'alfabetizzazione, ed ancora, affatto trascurabile, quello della responsabilità che gli adulti stessi sono chiamati ad assumersi nell'educare e nel vigilare sui comportamenti dei minori.

Considerato l'elevato tasso di giovani coinvolti nel fenomeno, che anche da questa prospettiva appare per ora più teorizzato che affrontato, non si è voluto prescindere dall'affrontare una critica di alcuni aspetti delle *policies* dei maggiori siti web frequentati dai giovani dai quali ogni giorno partono un numero imprecisato di pettegolezzi, minacce, denigrazioni, attacchi diretti in forma anonima. L'aspetto più saliente sul quale ci si soffermerà è quello relativo al controllo dell'età minima per l'iscrizione, che è a tutt'oggi carente, mettendo i minori in condizione di utilizzare uno strumento estremamente pericoloso pur senza essere legalmente nella posizione per farlo. Non mancheranno poi critiche generali sui livelli

scarsissimi di privacy, che solo apparentemente tutelano i soggetti più deboli.

Nel solco dell'esigenza di alfabetizzazione per tutte le fasce di età si pongono numerosi rimedi proposti anche dal Ministero della Giustizia, come per esempio la creazione di un dizionario in rete dei crimini virtuali relativi per la più gran parte a condotte riconducibili nell'orbita del cyberbullismo. All'interno di questo prezioso strumento, oltre ad essere fornita la definizione e la spiegazione del termine ricercato, si evidenzia anche se tali azioni violano le norme giuridiche disciplinate dal nostro ordinamento.

Anche gli ISP sono invitati a essere ancora più attivi per la tutela dei minori, tramite l'applicazione generalizzata ed inquadrata di codici di condotta, per permettere di garantire strumenti all'avanguardia tesi ad un'autoregolamentazione veramente adeguata alla rapida evoluzione del mondo digitale. Inoltre, nel combattere genericamente qualsiasi *cybercrime* che coinvolga i più giovani, l'UE incoraggia i fornitori di servizi Internet a promuovere l'introduzione all'interno dei loro statuti della tutela dei minori.

Il terzo capitolo, infine, ha voluto indagare gli svariati aspetti che compongono i reati di abuso sui minori. Fenomeno che pure ha assunto nel tempo dimensioni preoccupanti, agevolate dalla velocità e dalla voracità con cui Internet trasmette e scambia contenuti. I contenuti in questione riguardano giovani minori degli anni 18, comprendendo anche bambini che ancora non hanno raggiunto l'età della pubertà, per finire nelle reti di uno sporco commercio o di aberranti pratiche. L'Unione Europea, con la Decisione Quadro 2004/68/GAI, ha aperto la strada per il recepimento di una serie di misure stringenti a tutela dei minori all'interno dei singoli Stati membri. Il processo di assimilazione di

cooperazione di giudiziaria e di polizia penale da parte dell'Italia, nello specifico, è stato puntuale e preciso. Il codice interno ha subito stringenti modifiche, anche a seguito della ratifica nel 2012 della Convenzione di Lanzarote, con l'introduzione di nuovi reati quali il *grooming*, o adescamento informatico, la prostituzione e la pornografia minorile, la detenzione di materiale pedopornografico e la pornografia virtuale. Inoltre è stato previsto l'innalzamento a 18 anni del limite per appellarsi al principio dell'ignoranza dell'età della persona offesa, oltre ad un generale inasprimento delle pene.

Per opera della legge n. 38/2006 sono stati istituiti due utilissimi organismi istituzionali (il CNCPO e L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile) dedicati alla lotta agli abusi sui minori, che quotidianamente ricevono segnalazioni da privati e dalle autorità, e lavorano sulla rete per stanare i luoghi all'interno dei quali si annidano i pericoli. Questi luoghi il più delle volte sono i *forum*, le *chat line*, le *communities* in genere, dove adulti sotto mentite spoglie possono agire indisturbati e contattare con estrema facilità un minorenne. Di certo però l'aumento del numero degli arresti, segno del buon funzionamento delle istituzioni di polizia, non è un dato comunque rassicurante, anzi al contrario è la testimonianza che il problema esiste e deve essere affrontato.

Anche in questo caso, lo si ripete, il passo che precede la tutela non può che essere quello della presa di coscienza, dell'informazione, e della sensibilizzazione degli adulti e degli stessi minori rispetto alla drammaticità dei rischi dei quali possono capitare involontariamente vittime. Al di là di ogni sterile retorica è necessario comprendere questo barbaro fenomeno nella sua complessità, nonché analizzare soluzioni concrete che possano confluire in un piano di interventi coerente ed integrato per contrastare efficacemente le violenze sessuali.

Per concludere, le sfide per un Internet più sicuro sono nuove e crescenti, e pur propendendo per una rete libera e senza restrizione alcuna, le soluzioni non possono essere rimandate o disattese. La tanto estesa diffusione delle tecnologie più recenti, ha indotto il mondo intero ad assecondare un'espansione ancora più forte delle reti informatiche che, se da un lato sta conducendo l'umanità a migliori livelli di interazione sociale, dall'altro rischia di creare sconforti e di trasformare le persone in vittime di efferati abusi da parte di chi li commette.

L'importanza crescente destinata alla tutela deve assumere, concludendo, contorni sempre più incisivi, come si sottolineerà in tutto il lavoro alla luce anche di quanto affermato dai giudici della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1661/2015: “Oggi lo strumento telematico è diventato di uso comune anche per i minori. Si usa il computer, il tablet, lo smartphone, per raggiungere gli amici, ma anche per studiare, per giocare, per tenersi informati. I *social network*, che piaccia o no, costituiscono una forma di socializzazione che si è affiancata, quando non li ha patologicamente sostituiti, ai tradizionali strumenti con cui si allacciavano e si intrattenevano i rapporti interpersonali. Ciò porta, evidentemente, alla conclusione che la violenza che arriva attraverso il computer, raggiungendo, ad esempio, il bambino all'ora in cui è nella propria stanza a giocare con gli amichetti, può essere anche più subdola e pericolosa di quella cui può essere esposto a scuola, in palestra, per strada o tra la gente. In tali ultimi casi, infatti, un bambino è sottoposto ad una vigilanza e ad una protezione familiare e sociale che inevitabilmente, invece, si allenta – e può intervenire, come nei casi che ci occupano, solo successivamente ai fatti in un ambito di controllo ex post dell'operato dei figli – quando il minore è nel chiuso della sua stanza, apparentemente al sicuro dalle insidie degli estranei.”

Capitolo 1.

I rischi per i minori sul web

Negli ultimi vent'anni, l'avvento di Internet ha modificato e sta tutt'ora condizionando l'organizzazione sociale, la vita lavorativa e i rapporti interpersonali di oltre 3 miliardi di persone ¹. Tale è infatti il numero di utenti che, in forma diretta o indiretta, accedono alla rete quotidianamente o vi sono collegati in qualche modo. Fino alla fine degli anni '90, specialmente in Europa, la rete era un vero territorio nuovo, le opportunità erano tante, i condizionamenti commerciali limitati e la maggiore dispersività ed i costi di accesso elevati, lo rendevano un prodotto appannaggio prevalentemente di aziende e privati disposti a spendere canoni non popolari. La dispersività ed il costo non favorivano quindi l'accesso dei giovani, non almeno in forma massiva. I minori erano ancora più lontani dall'uso del web, poiché le famiglie erano solo in minima parte connesse a Internet. Internet, in poche parole, non era uno strumento di marketing rivolto ai giovani, dei quali ancora il mercato non aveva studiato le potenzialità né ritagliato quindi servizi su misura per loro.

I luoghi d'esposizione maggiore, ovvero le *chatline* e i *forum*, erano pochi e nessuno particolarmente popolare. Nessun *social network* prevaleva sull'altro e in realtà la parola *social network*, in quella fase, neppure

¹ Report Digital, Social & Mobile 2015: “La popolazione mondiale è passata da 7 a 7.2 miliardi di persone, e il numero di utenti internet attivi ha superato i 3 miliardi di utenti – erano 2.5 miliardi 12 mesi fa (con una penetrazione che ha raggiunto il 42% dell'intera popolazione mondiale). Gli account attivi sui social media sono oggi più di 2 miliardi (penetrazione 29%), questo significa che rispetto a 12 mesi fa è cresciuta del 12%. Se osserviamo i dati relativi al mobile, è interessante notare come a fronte di un incremento della diffusione del 5% di utenti mobile, sia cresciuto invece del 23% il numero di persone che usano attivamente social media dai propri smartphone (313 milioni di persone in più)”

esisteva. Tutti i siti web che fornivano possibilità di chat erano facilmente monitorabili, costringevano perlopiù ad un'iscrizione ed in alcuni casi occorreva anche pagare per fruire del servizio. Quasi tutto il materiale dedicato ai soli adulti, i sistemi di interazione sociale virtuale, i motori di ricerca e persino i servizi di posta elettronica, non avevano una dimensione di massa ².

L'accesso quasi gratuito alla rete, la diffusione prima dei PC, poi dei *netbook* e poi degli *smarthphone*, è andata di pari passo col sorgere di prodotti interamente dedicati alla socializzazione. Vi è stata una prima diffusione di *Google*, che ha oscurato e successivamente fagocitato i motori di ricerca precedenti. E' nato poi *Facebook*, inizialmente considerato dagli utenti un prodotto quasi inutile e successivamente rilanciato e diventato il *social network* per eccellenza. Questi due siti, prodotti del web, portali, gestori della rete, sono, a tutt'oggi, di fatto, i monopolisti dell'accesso dei giovani e dei minori su Internet. Fanno da contorno altre realtà importanti, perlopiù quasi tutte collegate o inglobate dalle prime due, *Twitter* e *Youtube* fra tutte. Sostanzialmente a partire dagli anni 2000 tutto è cambiato, e tutti, in particolar modo i giovani, hanno profondamente apprezzato le potenzialità di Internet ³.

² Josè van Dijck, *The culture of connectivity. A critical history of social media*, Oxford University Press, 2013, p. 9: "Such history is needed to understand how the intricate constellation of platforms profoundly affects our experience of online sociality. In a short period of time, services like *Facebook*, YouTube and many others have come to deeply penetrate our daily habits of communication and creative production. While most sites started out as amateur-driven community platforms, half a decade later they have turned into large corporations that do not just facilitate user connectedness, but have become global information and data mining companies extracting and exploiting user connectivity"

³ Il processo evolutivo del rapporto tecnologico tra uomo e PC viene precisamente descritto come *ubiquitous computing*, prefigurato per la prima volta da Mark Weiser, ricercatore della Scuola di Palo Alto, il quale intende, come si legge in Adam Greenfield, *Everyware. The dawning age of ubiquitous computing*, New Riders, 2010, pp. 11-15: "[...] Weiser developed the idea of an "invisible" computing, a computing that "does not live on a personal device of any sort, but is in the woodwork everywhere". What Weiser was describing would be nothing less than computing without computers. [...] In this context, "ubiquitous" meant not merely "in

Ma un altro volto dei nativi digitali è rappresentato da coloro i quali sono fuori dai circuiti della rete; è il delicato problema del *digital divide*, minaccia all'inclusione sociale ⁴. Precisamente i “disconnessi” sarebbero 452.000, ed è una condizione scaturita principalmente da fattori direttamente collegati con il reddito familiare ⁵. Quello che rileva in questo caso è uno scenario di futuri analfabeti delle dinamiche delle nuove tecnologie, e completamente tagliati fuori da una rilevante fetta di incentivi per migliorare le proprie *performance* e ampliare le proprie conoscenze. Difatti, si legge ancora nell'indagine, “tra quelli che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi, ben il 72,7% ha vissuto negli ultimi 12 mesi almeno tre diverse esperienze culturali significative, come ad esempio leggere un libro, andare ad un museo, a teatro o al cinema o assistere ad un evento sportivo. Tra i “disconnessi” questo dato scende drasticamente al 38,8%.”. La situazione non migliora neppure con riferimento agli istituti scolastici ⁶, per i quali molto spesso Internet è

every place” but also “in every thing”, [...] all those efforts define the next computing as one that is “mobile” or “wearable” or “connected” or “situated”

⁴ F. Di Spirito, P. Ortoleva, C. Ottaviano, *Tra previsioni e profezie: trent'anni di pronostici sul futuro della comunicazione*, (a cura di) Giovanni Cesareo, *Lo strabismo telematico*, UTET, 1996, p. 9: “Si pensa sempre che quando esiste una tecnologia, quest'ultima verrà usata e, di conseguenza, produrrà alcuni effetti, senza badare al grado di inclusione sociale dei soggetti. Questa consequenzialità è assolutamente ideologica, perché, poi, nei fatti, molto spesso così non è. Molti studiosi cui credo sia da attribuire la responsabilità, si sono uniformati a questa ideologia e lo hanno fatto in modo particolare, a volte, perché, naturalmente, a coloro i quali producono queste tecnologie, ovviamente, conviene che certe conseguenze siano previste.”

⁵ Ricerca Istat per Save The Children – *I nativi digitali conoscono davvero il loro ambiente?*, 2015: “Sono l'11,5% dei ragazzi che vivono in Italia tra gli 11 e i 17 anni, con una percentuale più elevata nel Sud e nelle Isole (17,4%, 270.000). La presenza di adolescenti disconnessi è maggiore nelle famiglie che dichiarano di vivere in condizioni economiche “assolutamente insufficienti” (22,7%) o con “risorse scarse” (14,2%), mentre è estremamente ridotta in quelle che dichiarano di vivere in condizioni economiche “ottime o adeguate” (6,5%). Disconnessi da Internet, ma anche da altre opportunità educative e culturali, che li allontanano ancora di più dai loro coetanei: tra coloro che non hanno mai usato Internet sono 269.000 i ragazzi che non hanno letto nemmeno un libro nell'ultimo anno e 187.000 di loro non sono neppure mai andati al cinema nello stesso periodo.”

⁶ Ricerca commissionata dal Moige – *La dieta mediatica dei nostri figli*, 2013: “[...] La maggior parte degli istituti, infatti, non è dotata di computer e i programmi di insegnamento non prevedevano lezioni regolari in cui se ne facesse uso. Anche l'accesso a Internet è spesso limitato, sia in termini di disponibilità di postazioni che di tempo, inoltre non sempre avviene in presenza di insegnanti con una preparazione specifica in materia. Nella quasi totalità delle

un'utopia, sia dal punto di vista delle strutture che, dato ancor più allarmante, da quello della formazione del personale docente, causando un'ulteriore diminuzione di possibilità arricchenti per i giovani. Eppure, la “Carta dei diritti dei minori in rete”⁷, prevede all'art. 1 c. 2 che “al fanciullo deve essere assicurato l'uso dei mezzi di comunicazione idonei a sostenere il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità”.

Eppure, è all'interno dei portali di cui si è detto che i minori hanno trovato modo di esercitare la maggior parte delle proprie attività sul web, ed è sempre lì che corrono la maggior parte dei pericoli generati dalla rete. Il traslare, il “vivere” parte del quotidiano, spesso gran parte, all'interno di un *social network*, ha infatti portato alla nascita di nuovi pericoli. Si tratta sovente di rischi “tradizionali”, che nella loro manifestazione virtuale si sono acuiti, o modificati, assumendo spesso nomi e definizioni nuove e presentandosi in forme sovente complesse da combattere.

I principali, fra tutti, riguardano il fenomeno della pedopornografia *online* e quello del cyberbullismo, ma non si devono trascurare fattispecie come il *gambling*, o ludomania, la dipendenza da sesso (nella sua accezione virtuale e nelle ultime frontiere dilaganti del *sexting*, l'invio di messaggi di testo o fotografici con contenuto esplicitamente erotico). Esistono poi

scuole (98%) gli studenti si connettono a Internet nei laboratori di informatica, mediamente una volta la settimana per un periodo di tempo compreso tra i 45 e i 60 minuti.”

⁷ La Carta dei Diritti dei Minori in rete, è stata approvata nel 2004 dal Consiglio Nazionale degli Utenti, organismo che esprime pareri e formula proposte all'AGCOM, al Parlamento, al Governo, e a tutti gli organismi pubblici e privati, ed è composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Particolare attenzione ai fini del presente lavoro merita di essere attribuita all'art. 4 – *Educazione e formazione*, nel quale si prescrive al comma 2 che “il fanciullo ha diritto ad essere educato all'uso consapevole e critico dei mezzi di comunicazione, compreso Internet. L'uso di Internet deve costituire strumento ordinario di istruzione, mezzo di comunicazione e occasione di apprendimento e di crescita culturale”

portali che istigano alla violenza, alla dipendenza da droghe, al dimagrimento eccessivo, alla bulimia, all'autolesionismo, al satanismo e al razzismo. Ad essi si associano i rischi dovuti alla violazione della privacy e alla tutela dell'immagine dei minori sui *social network* e la necessità di ulteriori sistemi di controllo dell'età, su tutti, per l'accesso a servizi dedicati ai soli adulti ⁸.

Il proliferare di iniziative informatiche legali o meno, ma largamente frequentate da minori, ha quasi disorientato i sistemi normativi delle nazioni, i quali erano standardizzati al contrasto di fenomeni che prendevano forma nella vita reale, ed hanno dovuto adeguarsi (processo non ancora completato) agli stessi fenomeni in formato virtuale ⁹.

Per comprendere la difficoltà nel poter fronteggiare i reati contro i minori che vengono commessi sul web (o che da esso comunque prendono il via), ci si deve concentrare sulla possibilità di anonimato che questo garantisce agli utenti. Ogni forma di verifica dell'identità, infatti, può essere elusa su Internet. Quasi tutti gli utenti si muovono con una certa sicurezza e si comportano con una maggior disinvoltura rispetto a come farebbero nella vita reale. La mancata possibilità di identificare in forma certa l'interlocutore, quindi, ha moltiplicato le possibilità di interazione tra adulti e minorenni. E' evidente che tali possibilità di interazione e di

⁸ Marco Faccioli, *Minori nella rete. Analisi e riflessioni sui giovani e giovanissimi navigatori nei lati oscuri del web*, Cendon Book, 2015

⁹ Sul punto si veda la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, del 21/4/2015 n. 16616: "La Difesa ha introdotto infatti la tesi non scevra di suggestioni secondo cui in ogni caso, per i sempre più ricorrenti fenomeni di violenza sessuale che si siano realizzati con l'utilizzo di strumenti virtuali, quali il computer, il tablet, lo smartphone, non potrebbe non avere un valore pregnante, ai fini della valutazione della minore gravità, la circostanza che tra il reo e la vittima non ci sia stato contatto fisico. Il rilievo, come si diceva, è suggestivo e presenta anche profili di fondatezza. E' evidente infatti, che per quanto invasiva della propria sfera sessuale, per la vittima sia fisicamente meno devastante la soggezione ad una violenza "virtuale" che reale. Va, tuttavia, sottolineato che ciò vale esclusivamente sul piano fisico. Orbene, l'elemento della fisicità del rapporto, va senz'altro tenuto nel debito conto, ma non è aprioristicamente dirimente ai fini del riconoscimento della minore gravità, né in un senso né in un altro."

dissimulazione della propria identità sono difficili da individuare e contrastare ed ogni misura normativa nazionale o internazionale non può non essere supportata da adeguate misure di prevenzione, e da sistemi tecnici atti a individuare in modo semplice chi si renda responsabile di un reato sul web ¹⁰.

Nelle pagine che seguono si cercherà pertanto di prendere in esame tutte le principali realtà che mettono a rischio la sicurezza dei minori in rete. Ed inoltre due interi capitoli saranno dedicati al cyberbullismo ed alla pedopornografia, in modo da inquadrare con più precisione questi fenomeni particolarmente recenti e sentiti, e definire un quadro di misure utili ad informare, alfabetizzare e tutelare i giovani, le famiglie e i docenti affinché promuovano, prima di tutto, un uso più consapevole di Internet fin dalla scuola primaria.

1.1 Cyberbullismo e pedopornografia online, un quadro generale

Volendo lasciare ai capitoli successivi la trattazione analitica di pedopornografia *online* e cyberbullismo, si ritiene utile perlomeno un'analisi degli argomenti sotto il profilo del pericolo che tali realtà rappresentano per i minori nella rete, più che dal punto di vista delle dinamiche specifiche in cui queste si manifestano.

Vi è un sentimento crescente di paura da più parti per la vita condotta in rete dai ragazzi. Ogni anno vengono arrestate decine di persone accusate a vario titolo di aver molestato o abusato di minori adescati attraverso canali virtuali. Le polizie mondiali monitorano in modo continuo milioni

¹⁰ Silvia Bisi, *Internet e anonimato: riflessioni in tema di libertà e controllo*, Ultima Books, 2015, p. 6: “Uno degli argomenti utilizzati contro la possibilità di mantenere l’anonimato online è rappresentato dalla necessità di perseguire gli autori dei reati commessi attraverso Internet. [...] Davanti all’esigenza di porre fine all’utilizzo della rete per sfruttare i minori, l’importanza dell’anonimato e dei valori che vi sono sottesi sembra cedere inevitabilmente il passo a forme di identificazione, monitoraggio e registrazione sempre più invasive.”

di siti web sospettati di diffondere materiale pedopornografico o *social network* frequentati abitualmente da adulti che hanno come obiettivo quello di contattare minorenni. Inoltre, come rivela un'indagine condotta dal "Moige", con la collaborazione della Polizia Postale, "nel 2014 sono aumentate, tra i minori, le vittime di cyberbullismo e si potrebbe stimare un volume reale di casi "5-6 volte" superiore rispetto a quelli denunciati"¹¹.

Il bullismo virtuale, in verità, non risparmia né i giovani né gli adulti. Sono perlopiù i minori ad esserne vittime, ma non mancano i casi di adulti, come gli insegnanti, che diventano il bersaglio di gruppi di giovanissimi bulli. Per capire meglio le ripercussioni in termini sociali del fenomeno, potrà essere utile riportarne una classificazione proposta da Nancy Willard, direttrice del "Centre for safe and responsible Internet use"¹², autorità riconosciuta in campo internazionale.

Secondo la studiosa, esistono diversi tipi di cyberbullismo, diverse sfumature con le quali si configura l'abuso che ne deriva. Si parte dal *flaming*, che prevede l'uso di messaggi *online* violenti e volgari, perlopiù mediante l'utilizzo di *forum* di discussione, per arrivare all'*harassment*, le molestie, fatte di invii ripetuti di messaggi di insulto. Ci possono essere accezioni di denigrazione, mediante pettegolezzi e voci diffuse in rete allo scopo di screditare la vittima agli occhi degli altri. Ci sono poi i casi di sostituzione di persona, nei quali l'aggressione alla vittima avviene sotto mentite spoglie attribuendole spesse volte comportamenti screditanti la sua reputazione. Si possono configurare situazioni in cui avvengono rivelazioni, dove si pubblicano fatti, immagini o dettagli privati e imbarazzanti della vittima, spesso con l'inganno (*trickery*), diffondendo

¹¹ Ricerca commissionata dal Moige – *cit.*, 2013

¹² Il "Centro" (CSRIU) è un'organizzazione online che promuove l'educazione alla sicurezza su Internet per i minori. E' nato nel 2004, per opera della stessa Willard, come strumento e risorse per giovani e famiglie.

cioè dati ottenuti in via confidenziale o in forma non legale. All'interno di queste pratiche possono esserne incluse altre, come la volontà di esclusione, allo scopo di allontanare una persona dal proprio gruppo sociale per provocare in loro un sentimento di esclusione, e la persecuzione, il ripetersi cioè delle molestie nel tempo allo scopo di intimorire la vittima ¹³ .

E' evidente che alla luce di queste dinamiche, i pericoli in rete per un minore siano insidiosi e numerosi, dal momento che chiunque può trovarsi, nell'ambito di una normale navigazione sul web, in condizione di subire un abuso, attraverso qualsiasi canale di comunicazione, o addirittura, e spesso si tende a sottovalutarlo, attraverso programmi di *file sharing*. In tutti i contesti di accesso a Internet si può diventare vittime e questo è più che sufficiente per sedimentare le preoccupazioni della scuola e delle famiglie, che sono estremamente fondate, ma spesso, allo stesso tempo, altrettanto generiche, poiché manca quasi del tutto una formazione all'uso sicuro della rete anche da parte degli adulti ¹⁴ .


Alla luce di quanto è stato sin qui sostenuto, non sorprenderà leggere che i giovani utilizzano la rete in modo libero ma nella quasi totale inconsapevolezza dei pericoli che vi si annidano. I genitori, genericamente gli educatori, non appaiono pronti a fronteggiare il problema, spesso non essendo loro stessi alfabetizzati nell'uso corretto di Internet. In linea di massima la ricerca ha mostrato che scuola e famiglia si limitano a una vigilanza passiva sulle attività dei loro figli in rete, mostrando picchi di maggior preoccupazione solo in presenza di vicende che balzano agli onori della cronaca. Sette genitori su dieci hanno fiducia incondizionata su ciò che i loro figli fanno su Internet e tale fiducia corrisponde alla sensazione che gli stessi ragazzi hanno, ovvero quella che

¹³ Nancy Willard, *Cyberbullying and cyberthreats. Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress*, Research Press Publisher, 2007

¹⁴ Ricerca Moige e Trend Micro – *Per un Internet sicuro*, 2011

gli adulti continuo in modo passivo su un uso corretto della rete da parte loro. La tendenza delle famiglie è quella di disciplinare la “quantità” dell’uso di internet, organizzando tempi e strumenti d’accesso alla rete, senza pensare alla “qualità” della navigazione dei minori, mediante l’uso, ad esempio, di adeguate misure di *parental control*.

Difatti, le preoccupazioni che maggiormente affliggono i genitori riguardano il rischio che i propri figli si imbattano in siti dal contenuto non adatto ai minori (83%), segue la paura di contatti con sconosciuti (55%), trascurando tutta una serie di rischi altrettanto gravi e preoccupanti dei quali i minori sono vittime che non vengono presi in considerazione in nessuna statistica relativa al fenomeno, in ultimo poi la preoccupazione ricade su che il proprio computer possa essere infettato da virus (39%).



Sommando i dati mostrati dal grafico a quelli riportati lo scenario non pare essere dei migliori. Il controllo appare essere perlopiù generico, oltre che inadatto. Ancor di più se si pensa che solo tre adulti su 10 hanno consapevolezza di come gestire la propria immagine e la propria *privacy* sul web e all’interno dei *social*.

Vi è una accettazione, si potrebbe azzardare, “passiva” del fatto che ormai sia prassi consolidata che tutti scambino materiali personali su Internet e che questo rappresenti la normalità. Dalla ricerca emerge inoltre che, chiaramente, con l’aumentare dell’età dei giovani anche la quantità di dati scambiati aumenta. L’inconsapevolezza degli adulti riguarda anche quante e quali informazioni i propri figli pubblicano in rete. L’81% dei ragazzi tra i 14 e 16 anni infatti diffonde in rete con disinvoltura le foto personali, quelle familiari, l’istituto in cui studia, gli eventi ai quali partecipa, i luoghi che frequenta o visita e con chi.

Tutto questo è indubbiamente materiale utile a chi intende avvicinare un minore in rete, e rappresenta in parte la via più facile per alimentare l’allarme sociale legato alla pedopornografia. Se da un lato, come si vedrà nei capitoli successivi, il bullismo virtuale gioca sull’anonimato ¹⁵, spesso rimanendo confinato alla rete, e altrettanto spesso vede i giovani sia nel ruolo delle vittime che in quello dei carnefici, la pedopornografia vede sempre una asimmetria anagrafica tra chi molesta e chi subisce la violenza ¹⁶. Il contesto nel quale si insinua il fenomeno infatti, come nel

¹⁵ Nancy Willard, *op. cit.*, Research Press Publisher, 2007, pp. 79-80: “When using information and communication technologies, people perceives themselves to be anonymous, or they can take specific steps to establish the condition of anonymity. [...] People are not totally invisible or anonymous when they use information and communications technologies. In most case, they leave “cyberfootprints” whenever they go. [...] Establishing an account with an anonymous username enhance visibility.”

¹⁶ Appare comunque chiaro che l’asimmetria si debba considerare anche relativamente al “potere” di coercizione o seduzione che un adulto esercita su un minore. Sul punto, infatti, si veda la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, dell’8/7/2004 n. 29662: “Il bene giuridico protetto dalla norma è dunque composito, giacché fino a quattordici anni non riguarda la libertà sessuale del minore, ma la tutela dell’integrità fisico - psichica dello stesso nella prospettiva di un corretto sviluppo della sfera sessuale, mentre dopo tale periodo e fino a sedici anni il minore diviene tendenzialmente titolare di un diritto alla “libertà sessuale” nel senso di pretendere che altri non aggrediscano la propria persona con atti sessuali indesiderati con la limitazione derivante dall’irrelevanza del consenso prestato in determinate situazioni in ragione del peculiare rapporto fra soggetto attivo e passivo del reato, della sua giovane età e della soggezione anche morale in cui trovasi il minore in confronto con determinate persone e dell’influenza che le stesse possono esercitare su di lui in relazione alla fiducia del minore, la quale può agevolare il consenso o, comunque, impedirne un rifiuto. [...] Ed invero, esplicitando dette icastiche affermazioni di un chiaro autore, questa minore possibilità di libera scelta discende dal presentarsi di occasioni frequenti di stretto contatto, dall’instaurarsi nel minore di

caso precedente si basa sul tentativo di anonimato e riservatezza da parte del soggetto adulto, ma è decisamente più subdolo da rilevare.

Pedofili e cyberbulli, ma anche tutte le persone che operano dietro le altre realtà citate in precedenza, possono infatti carpire informazioni con facilità, utili ad avvicinare la vittima potenziale dei loro abusi conquistandone la fiducia proprio grazie alle informazioni che il minore ha pubblicato in rete.

Nel subdolo mondo della pedopornografia *online*, ad esempio, e si avrà modo di specificarlo meglio, si annidano soggetti che regolarmente costruiscono una immagine virtuale di sé non corrispondente a quella reale. L'obiettivo è evidente: individuare una vittima potenziale, studiarne abitudini e personalità mediante il materiale pubblicato e gli interessi professati, contattarla, fingersene interessato ed amico, guadagnarne la fiducia ed in questo modo circuirlo. Si tratta quasi sempre di passaggi dai quali gli adulti sono esclusi o dei quali le famiglie non hanno alcuna consapevolezza. Se infatti le famiglie hanno, come sottolineato, una scarsa coscienza dei problemi e pericoli specifici della rete, i giovani utilizzano lo strumento telematico in modo molto più approfondito e con maggior abilità rispetto agli adulti ¹⁷. E' quindi evidente che anche la scarsa capacità d'utilizzo legata a un *gap* generazionale, impedisca agli

uno speciale rapporto di fiducia, dal particolare carisma dell'adulto, che svolge quelle funzioni, "mitizzato" dal minore in modo da poter dipendere da questi o, comunque, di accondiscendere alle sue richieste per assecondarlo o per tema di reazioni."

¹⁷ Da una ricerca del 2012 commissionata da McAfee, azienda leader nel settore della cyber sicurezza, condotta in Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi e Italia su 200 genitori di adolescenti e 200 teenager di età compresa tra i 13 e i 17 anni in ogni nazione risulta che: "il 47,5% minimizza la finestra del browser quando un genitore entra nella stanza (in Italia lo fa il 54%); il 38,8% cancella la cronologia del proprio browser; il 28,7% ammette di visualizzare contenuti fuori da casa; il 28% nasconde o elimina contenuti video non appropriati; il 17,7% dei ragazzi ha creato un indirizzo di posta elettronica privato sconosciuto ai propri genitori (che serve non solo a mandare mail ma anche a partecipare a chat, forum o iscriversi ai social media)."

adulti di conoscere e comprendere a fondo le abitudini virtuali dei loro figli.

La scuola ha peraltro, è bene ribadirlo, limiti simili. Dotata di strumenti spesso non adatti al progresso tecnologico, ricorrente ancora oggi a metodologie educative non sempre digitalizzate e informatizzate, finisce per non essere abbastanza rapida nel cogliere le sfumature e le modificazioni dei comportamenti dei giovani. La quasi totale mancanza di formazione dei docenti all'uso della rete e degli strumenti che ne consentono l'accesso, fa il paio alla medesima carenza in capo alle famiglie, col risultato che la stessa società subisce modificazioni dai comportamenti virtuali, con sfumature che spesso sfuggono anche agli studi sociologici, o che psicologia e pedagogia colgono con un certo ritardo.

In questo contesto si muovono fenomeni come cyberbullismo e pedopornografia, che oscillano tra un qualche grado di preoccupazione e più o meno efficaci strumenti di tutela.

Nel primo caso gli attori sono quasi sempre giovani, che oltre all'anonimato garantito in parte dalla rete, sfruttano lo strumento telematico per tutte le potenzialità che esso fornisce. Risulta quindi spesso difficile per gli inquirenti riuscire a risalire ai responsabili dei reati e agli abusi perpetrati dai cyberbulli. Nel secondo caso invece, pedofili e molestatori sono adulti, mossi però da un desiderio patologico, spesso perfettamente conoscitori delle tecniche per nascondere la propria presenza in rete, per scambiare materiale in modo anonimo, per mascherare la propria identità. Si muovono anch'essi più velocemente delle istituzioni di controllo, che spesso sono lente nell'individuare e perseguire il fenomeno. Vi è da una parte una grande difficoltà di denunciarlo, da parte del minore, che normalmente, una volta caduto nella

trappola ingigantita dalla rete, ha una grande riluttanza a parlarne con un adulto.

Quando ciò succede, o quando le famiglie scoprono anche accidentalmente che un minore è coinvolto in molestie di vario grado, la denuncia può cadere nel vuoto, per un limite tecnico nell'individuare il responsabile (non sempre ciò è possibile per la conformazione stessa di Internet) o per un limite umano nell'esaminare un caso specifico ¹⁸. Alle denunce relative alle molestie di vario grado e gravità, si aggiungono infatti tutte quelle inerenti i crimini commessi in rete, dalle frodi informatiche ¹⁹ fino a quelli per diffamazione ²⁰, i reati segnalati alle autorità sono migliaia ogni giorno ²¹.

In seno comunque a cyberbullismo e pedofilia in rete, reati particolarmente insidiosi e gravi, è importante individuare alcuni campi d'intervento che possano limitare i pericoli che i minori corrono.

¹⁸ Report Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, 2014: "Crescono i reati connessi all'utilizzo del web e a rischiare sono soprattutto i minori. Sono circa ottomila le persone denunciate dalla Polizia nel 2014 per reati connessi all'utilizzo illecito dei *social network*, di cui 4.998 per il furto di identità digitale, 2.705 per diffamazione online e 76 casi di cyberstalking. Nell'ultimo anno, 38 persone sono state arrestate e 428 denunciate per adescamento online di minori, produzione, diffusione e commercializzazione di materiale pedopornografico su internet; di queste, 229 sono le denunce per il solo reato di adescamento, delle quali 155 relative ad approcci avvenuti sui *social network*."

¹⁹ Art. 640-ter c.p., c. 1: "Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni"

²⁰ Art. 595 c.p., c. 3: "Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516"

²¹ Marco Betzu, *Regolare Internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Giappichelli editore, 2012, pp. 26-27: "Tralasciando la misurazione del grado di tale ineffettività, il punto critico di ogni normativa o intervento che miri a perseguire una tutela nel cyberspazio sembrerebbe proprio la sua capacità di incidere sui rapporti che vivono nella Rete. Si dice in questo senso che la "aterritorialità" della Rete inciderebbe in negativo sulla capacità dei poteri territoriali di rendere effettive le regole a difesa dei diritti dei cittadini. Internet apparentemente rompe i confini degli Stati-nazione poiché la trasmissione delle comunicazioni, in questo caso, così come la loro violazione, è indipendente da un'allocatione fisica stabile."

In particolare, alla luce di quanto detto, sarà utile implementare ogni tipo di iniziativa inerente l'alfabetizzazione di famiglie, insegnanti e studenti, ed anche la più ampia diffusione e utilizzo di tecniche di controllo della navigazione, con appositi software che limitino l'accesso a determinate risorse da parte dei minori.

Appare altresì indispensabile un rafforzamento dei sistemi di tutela di immagine e privacy da parte dei principali soggetti che forniscono accesso ai servizi Internet. Come si vedrà nei capitoli dedicati a questi temi, la stessa legislazione internazionale non è univoca. Alla condanna unanime ai reati connessi alle molestie in genere, fa seguito un non sempre armonico adeguamento internazionale in termini di collaborazione nel contrasto ai fenomeni. Vi sono Paesi nei quali alcuni reati sono perseguiti con molta difficoltà o non lo sono affatto, sono presenti limiti di collaborazione internazionale fra le Autorità di controllo o fra gli stessi Provider. Vi sono differenze normative spesso importanti nel trattamento dei dati personali, nella stessa definizione di "maggiore età", rilevante ai fini della valutazione del punto di partenza per la prestazione del consenso sessuale, e nella penalizzazione di certi reati. Gli stessi *social network* si appellano ed operano in nazioni ove la legislazione in merito sia meno restrittiva, poiché necessitano di coinvolgere il maggior numero di utenti con norme di gestione interne non troppo limitanti.

Accade così che *Twitter* o *Facebook*, pur manifestando pubblicamente l'intenzione di perseguire e bloccare i molestatori mediante appositi "bottoni", finiscano con l'essere i principali veicoli ove certi reati vengano perpetrati. La questione è statistica (catalizzano la maggior parte dei giovani, è normale che abbiano quindi un alto numero di reati commessi al loro interno) ma anche commerciale.

I *social* si basano sulla condivisione pubblica di informazioni, vivono del bisogno di scambiare dati fra gli utenti. Limitare questa libertà significherebbe da un lato limitare la stessa libertà del web, e sicuramente non pare essere una soluzione lodevole, e ledere un vantaggio commerciale con conseguente perdita di introiti. Prima ancora che con un tentativo di normazione riconosciuto su più livelli, sicuramente una misura indispensabile, dovrebbe intervenire un cambiamento di prospettive legate all'uso della rete e delle sue potenzialità in modo corretto e serenamente fruibile dagli stessi soggetti più deboli.

1.1.2 *Gambling e sexting, nel mondo delle dipendenze virtuali*

Così come avviene per bullismo e pedofilia, che hanno avuto modo di insinuarsi nella rete e complicare le proprie dinamiche diventando “cyber”, anche le dipendenze “tradizionali” presenti nella vita reale, si sono traslate, in modo complesso, in quella virtuale.

In particolare il gioco d'azzardo e il mercato del sesso, cronologicamente risalenti quasi agli albori della rete, hanno trovato su Internet un modo veloce per diffondersi, essere immediatamente accessibili a tutti, senza peraltro che i gestori si pongano troppi scrupoli relativamente all'età dei soggetti coinvolti nei servizi offerti.

Per poter definire con precisione quale siano i pericoli che questi mercati generano sui minori, si ritiene doveroso spiegare brevemente cosa si intenda con il concetto di “dipendenza”²². Con lo sviluppo tecnologico, infatti, le dipendenze tradizionali hanno trovato posto anche sul web, e se per alcune è fondamentale la presenza “fisica”, reale, dell'oggetto dal

²² UTET, *Grande dizionario enciclopedico* – Voce: Dipendenza, Vol. VI, p. 698: “Particolare situazione relazionale in cui ciascuno dei due elementi si colloca in posizione antagonista e asimmetrica rispetto all'altro; più precisamente, colui che dipende sente il bisogno di appoggiarsi a qualcuno o a qualcosa nelle varie situazioni che la vita quotidiana gli presenta.”

quale si dipende, impedendo quindi, la relativa mancanza, una diffusione virtuale, per altre, come quelle che si vanno ad affrontare in questo paragrafo, il mondo virtuale ha rappresentato un terreno molto fertile.

Sono state studiate e si sono sviluppate dipendenze specifiche per la rete. Vi è un quadro più generale di dipendenze da “tecnologia”, come nel caso di quelle relative agli strumenti di comunicazione virtuale o più genericamente a Internet ²³. Accade sempre più spesso che il bisogno di ripetere i rituali diventi una necessità improcrastinabile e impedisca ai soggetti di svolgere tutte le altre attività quotidiane alla ricerca del piacere generato dalla ripetitività compulsiva del gesto. Difatti, in sostanza, il soggetto tende a riproporre compulsivamente un gesto, finendo col sensibilizzarsi di fronte allo stimolo, necessitando quindi di una sollecitazione sempre più forte per provare lo stesso piacere. Nella dipendenza da sesso si finisce col non trovare più piacere cercando stimoli sempre più estremi, in quella da gioco si crea un vortice con ripercussioni economiche e sociali imprevedibili, si scommettono cifre sempre più elevate e si gioca in modo continuo e ininterrotto.

Molti soggetti, soprattutto i minori, sono connessi alla rete in modo continuo, e tale disponibilità non ha fatto altro che alimentare un circolo

²³ Roberto Fusco, *Media e culture. Il pubblico dei nuovi media è dipendente da Internet*, Narcissus, 2015, pp. 15-16: “E’ interessante valutare, ai fini di questa argomentazione, che l’uso compulsivo tipico di un individuo che cade nelle dipendenze si può appunto attribuire a difficoltà/debolezze che l’individuo stesso avrebbe nella dimensione reale. Con Internet si può sentire più “forte”, più “libero”, per instaurare dei legami simmetrici senza dover accedere al mondo reale perché questo succeda. [...] E’ stata tuttavia evidenziata una nuova sindrome, o patologia, l’Internet Addiction Disorder (IAD), ovvero un disturbo da dipendenza da Internet, che pare avere caratteristiche tipiche della dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti. Le patologie più frequenti sembrano essere: information overloading addiction, shopping compulsivo in rete, online gambling, il trading online compulsivo, la chat dipendenza, la dipendenza da cybersesso.”

vizioso, di fatto intensificando il bisogno dei giovani di essere costantemente *online* ²⁴ per saziare i propri stimoli.

Dal momento però che le dipendenze in sé comportano un certo grado di perdita della consapevolezza rispetto a ciò che avviene nel mondo circostante, i soggetti che ne sono affetti tendono a trascurare le altre importanti attività quotidiane in favore del soddisfacimento del loro rituale. Si calcola che solo in Italia il “6% degli studenti sia dipendente da Internet” ²⁵ . Gli effetti possono essere preoccupanti. Si è infatti rilevato che la dipendenza dal mezzo elettronico genera una serie di spiacevoli conseguenze, che vanno dallo scarso rendimento scolastico all’insonnia, dalla difficoltà di concentrazione all’irritabilità, fino ad arrivare ai problemi relazionali.

²⁴Ricerca di Telefono Azzurro e Doxa – *Osservatorio adolescenti: pensieri, emozioni e comportamenti dei ragazzi di oggi*, 2014: “Nativi digitali, vivono in case hi-tech, le loro camere da letto sono stazioni ad alto contenuto tecnologico. Gli adolescenti di oggi sono *always on*, per ascoltare musica o radio (61%), per guardare video (60,2%), per fare ricerche per la scuola e i compiti (58,3%) per curiosare e navigare nel web (57,3%), per fare acquisti (22%), comprando online giochi (34,6% dei ragazzi), accessori di moda (22,3% delle ragazze), ma anche libri (17,6% delle ragazze). Ma a essere prioritario è il poter essere sempre in contatto con gli amici, fondamentale per l’89,7% dei ragazzi, attraverso Whatsapp e Facebook (li utilizza rispettivamente l’89,8% e l’82,3% degli intervistati).”

²⁵ Federico Tonioni, *Psicopatologia web-mediata: Dipendenza da Internet e nuovi fenomeni dissociativi*, Springer, 2013, cit. p. 28, poi si veda p. 29: “Come abbiamo potuto vedere, un’evidenza del fenomeno è la difficoltà di inquadrarlo a livello diagnostico, ma è altrettanto evidente che tale fenomeno esiste, e in un futuro prossimo potrebbe diventare un problema socialmente esteso. Proprio per tale motivo, già oggi vengono impiegate numerose risorse e fondi pubblici per la realizzazione di progetti di ricerca e d’intervento a livello sia nazionale, sia europeo, sia internazionale, aventi lo scopo di conoscere a fondo il fenomeno e la sua incidenza/prevalenza nella popolazione, nonché quello di prevenire il disturbo soprattutto tra gli adolescenti e i giovani adulti.”

Infatti, le dipendenze dal mondo virtuale, di qualunque tipo esse siano, richiedono percorso terapeutici di disintossicazione. L’interruzione dei rituali, la riscoperta di altre attività sociali che allontanano dal percorso compulsivo, l’allontanamento dall’oggetto fonte di dipendenza, sono diventate pratiche che prima si pensava essere rivolte solo alle dipendenze “canoniche”. Sono ormai presenti nei principali ospedali europei centri appositi dedicati anche ai giovani che non riescono a disconnettersi mai dal web e vi sono numerosi studi sulle nuove frontiere di tali patologie, poiché le sfaccettature di Internet determinano evoluzioni continue nelle dinamiche di funzionamento di queste problematiche.

Quelle da pornografia/sexo e dal gioco appaiono, all'interno di questo quadro, come le dipendenze più significative. L'enorme disponibilità non filtrata di materiale per adulti presente sul web e reperibile con una semplice ricerca sui motori principali, trasla il problema di questo specifico bisogno compulsivo dal generico mondo degli utenti web, a quello dei minori, i quali ne sono largamente affascinati. Da un lato, va detto, l'interattività del mezzo virtuale ha consentito la proliferazione di sistemi che permettono lo scambio e la diffusione di materiale per adulti anche fra i minori, dall'altro, però, ciò non è corrisposto da una maggiore educazione sessuale, e da una più accurata conoscenza di propri diritti e privacy da parte degli stessi. Grazie al web il sesso è infatti diventato un mercato fiorente ad accesso universale. E come un qualunque altro oggetto del mercato questo viene consumato quasi inconsapevolmente.

Nell'ottica della dipendenza, il sovrabbondante mercato pornografico ha quindi favorito, insieme a quello correlato ad altre mode, lo sviluppo di modelli distorti di sessualità. Modelli considerati patologici (le cd. parafilie) sono oggi ampiamente diffusi fra i giovani senza che questi ultimi ne abbiano consapevolezza, dal momento che gli stessi media ne sottostimano le implicazioni, spesso promuovendoli ²⁶.

Unitamente alla pornografia sul web, che può generare in sé una seria dipendenza, si è fatto strada fra i giovanissimi il fenomeno del *sexting* ²⁷, che, come già si è detto, consiste nello scambio di *files* personali di natura sessualmente esplicita (siano essi testi, foto o video) mediante messaggi,

²⁶ Saverio Abbruzzese, *Minori e sessualità. Vecchi tabù e nuovi diritti*, Franco Angeli, 2012, p. 27 e ss.

²⁷ Marco Faccioli, *op. cit.*, Cendon Book, 2015, pp. 73-74: "Divenuto negli ultimi anni una vera e propria moda fra i giovani e giovanissimi (ma non solo), il fenomeno ha assunto le caratteristiche di cosiddetta viralità (come si è soliti dire in rete per tutto ciò che si diffonde con notevole rapidità) anche grazie al fatto di unire in un unico connubio quelli che sono due *leitmotiv* assoluti delle nuove generazioni tecnologizzate: il piacere per il sesso (anche se sarebbe meglio dire, come si spiegherà a breve, per le "situazioni erotiche" in genere), e l'impetuosa attività messaggistica, calcolabile, per singolo utente, in centinaia, se non addirittura migliaia, di invii al giorno."

chat, posta elettronica. Le conseguenze sono spesso che tali *files*, inviati ad una sola persona di fiducia oppure a una stretta cerchia si diffondano sul web in modo incontrollato, generando non pochi problemi ai soggetti coinvolti. E la cronaca internazionale attuale, purtroppo, lo racconta.

Questo fenomeno, oltre a essere strettamente correlato con le dipendenze del mondo virtuale, è legato a doppio filo anche con il cyberbullismo, dal momento che spesse volte l'invio operato di *files* di questo tipo può dare corso a ricatti o molestie nel momento in cui tali contenuti si diffondono sulla rete. Anche questa è una pratica che non riguarda solo gli adolescenti, ma ai fini del presente lavoro è bene rilevare che nella stragrande maggioranza dei casi al *sexting* sono dediti i minori dagli 11 ai 13 anni ²⁸, fattore che ha ovvie implicazioni, una volta che le foto siano penetrate all'interno del contesto virtuale oppure direttamente inviate ad un adulto, anche per quanto attiene alla pedopornografia ed al reato di adescamento informatico. D'altro canto le occasioni di incontro sono tali e tante da non poter essere tutte arginate o filtrate, rendendo quindi indispensabile una buona prevenzione e formazione a discapito di una impossibile limitazione d'accesso ai minori.

Tutti questi fenomeni, aumentati esponenzialmente con la stretta dipendenza dei minori dalla rete, hanno, come già sottolineato, ricadute sociali, oltre a implicazioni personali e psicologiche rilevanti. Si ritiene, inoltre, che gli esempi citati e le diramazioni dei fenomeni fin qui

²⁸ Indagine di Eurispes e Telefono Azzurro – *I nuovi fenomeni del sexting e del cyberbullismo*, 2013: “Oltre 1 adolescente su 4 (25,9%) afferma di aver ricevuto sms/mms/video a sfondo sessuale; al 73,7%, al contrario, non è mai capitato. Il fenomeno ha subito un aumento sorprendente: dal 10,2% del 2011 al 25,9%. Ad inviare i messaggi sono principalmente amici (38,6%), partner (27,1%) e sconosciuti (22,7%). Il 12,3% degli adolescenti ammette infine di aver inviato sms/mms/video a sfondo sessuale. Le reazioni dei ragazzi al sexting: tra divertimento e indifferenza. Le reazioni degli adolescenti alla ricezione di invio o filmati a sfondo pornografico (*sexting*) sono prevalentemente positive. Il 30,1% dice che gli ha fatto piacere, il 29,1% che lo ha divertito. Le reazioni negative ammontano complessivamente al 23,1%: il 10,7% si è sentito infastidito, il 6,6% imbarazzato, il 2,9% spaventato ed il 2,9% angosciato. Il 16% è invece rimasto indifferente.”

elencati, dimostrano da un lato che la necessità di accesso a Internet e ai sistemi di comunicazione è così forte da superare il pudore e i pericoli dell'esposizione della propria immagine a sconosciuti e dall'altra il minore, specialmente l'adolescente, non ha consapevolezza di sé né del valore della propria privacy.

Come accennato in precedenza tra le insidie della rete afferenti ai minori si annovera anche la tematica del *gambling*, letteralmente “scommettere”. Il fenomeno è preoccupante sotto vari aspetti, *in primis* per la ragione che il gioco d'azzardo pubblico sia vietato ai minori ²⁹. “L' 8% dei bambini tra i 7 e gli 11 anni gioca a soldi *online*. Il 15,3% scommette soldi offline: solo il 74,1% dichiara di non averlo mai fatto. Giocano a soldi online e offline anche, rispettivamente, il 12% e il 27% dei ragazzi tra i 12 e i 18 anni. I maschi sono i più a rischio dipendenza e, in generale, a un adolescente su quattro tra quelli che giocano capita a volte di perdere molti soldi. ³⁰”

Altre preoccupazioni meritano di essere sollevate relativamente agli strumenti di protezione o prevenzione, pochi, o nulli, che i genitori mettono in atto sui propri computer per impedire, o quanto meno rendere più difficoltoso, l'accesso a questi siti. Ancora, e comunque pure un dato non trascurabile, la perdita economica ingenerata non solo dall'assidua frequentazione di spazi di scommesse e giochi virtuali, ma anche dal fatto che questi sono aperti a tutte le ore del giorno e comodamente raggiungibili dalla propria scrivania o dal proprio telefono.

²⁹ Legge n. 111 del 15/7/2011 – *Conversione in legge, con modificazioni, del DL 98/11 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*, art. 24, c. 20: “E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto”

³⁰ Marco Faccioli, *op. cit.*, Cendon Book, 2015, *cit.* p. 59, ancora p. 59: “L'Italia registra un 2,5% degli adolescenti con una vera e propria “malattia del gioco”. In tutta Italia il fenomeno interessa circa il 47% degli studenti delle superiori, quasi un ragazzo su due.”

La Commissione Europea ³¹ ha adottato recentemente una raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo in rete, in considerazione anche dell'entità dell'abuso di questi da parte dei minori, e nell'ottica di garantire che questo resti una forma di intrattenimento e non sfoci in una dipendenza. Oltre a prescrizioni relative a informazioni basilari sui siti web che forniscono l'accesso, alla previsione di campagne di sensibilizzazione sui rischi collegati con questo fenomeno e alla predisposizione di sistemi di identificazione e registrazione più rigidi, si legge al capo IV che “nessun minore dovrebbe poter giocare su un sito Internet di gioco d'azzardo o avere un conto di gioco”. Gli Stati membri dovrebbero garantire, inoltre, che l'operatore disponga di strumenti adatti a verificare l'età del soggetto durante l'essenziale procedura di registrazione, ed incoraggiare all'interno degli stessi siti nei quali si scommette, l'utilizzo di *link* che rimandino a programmi di controllo parentale.

In conclusione, si ritiene ancora una volta anche sotto questo aspetto, che qualunque norma regoli il gioco di azzardo *online*, e più in particolare l'accesso dei minori a questo settore, sia insufficiente a contrastare realmente il fenomeno se non supportata da un'adeguata formazione ed informazione dei giovani sui rischi ed i pericoli connaturati nell'adozione di queste condotte, e dalle dipendenze in genere.

1.1.3 Immagini distorte dal mondo virtuale: le istigazioni ed i minori

Proprio per la loro giovane età, i minori, in forma più o meno determinante, sono influenzabili dagli esempi ricevuti dal mondo circostante. Come più volte sottolineato nei paragrafi precedenti, il mondo

³¹ Racc. 14/7/2014, n. 2014/478/UE – *Sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d'azzardo on line e per la prevenzione dell'accesso dei minori ai giochi d'azzardo on line (Testo rilevante ai fini del SEE)*

“circostante” di un minore, oggi, è rappresentato, per una importante parte, dalla virtualità. Sul web si portano avanti le amicizie, si comunica in maniera così fitta e complessa da poter sostenere che gran parte dei rapporti personali, almeno per i giovanissimi, e la stessa affermazione di se stessi, dipendano dai *social network*.

Internet, quindi, si fa portatrice di valori, mode, etica, esempi, correnti. E si tratta di linee guida seguite in modo scrupoloso dagli adolescenti. Se i principali *social* sono dei “contenitori” dotati di una sorta di codice etico, nello specifico le *policies* di cui si dirà, che tende a scoraggiare la diffusione di esempi negativi o distorti verso i minori, non si può fare la medesima affermazione per quanto riguarda il resto indiscriminato del web.

Con questo meccanismo Internet ha fatto nascere nuove pseudo religioni, sette, associazioni illegali promuoventi qualunque tipo di iniziativa, stimolato mode estreme, persino animato rivoluzioni, guerre, rivendicato attentati, o spinto sull’acceleratore dell’odio ³². Se a questo meccanismo si unisce una quasi totale mancanza di punti di riferimento certi fra i giovani, si comprenderà quali pericoli queste iniziative possano rappresentare per i minori e per tutti i soggetti la cui personalità sia in formazione, in crescita.

Apparentemente tutti rispondono allo stesso meccanismo: far breccia sulla tendenza dei giovanissimi ad essere influenzati, orientati. Giocano sulla

³² Benjamin Baez, *Affirmative, Hate Speech, Tenure: Narrative About Race and Law in the Academy*, Routledge, 2013, p. 36: “Hate speech was constituted as juridical, as the elaboration of injury and rights. Within this juridical framework, of course, divergent claims were asserted. [...] The power of hate speech is not necessarily in the physical, psychological, or societal manifestations of linguistic injury, or in the threats to democracy or individual groups rights; rather, the power of hate speech lies in the hidden but coercive process of language, which constitute human subjectivity, knowledge, and social practices in ways that serve particular political interests.”

crescente mancanza di valori e sull'incapacità delle istituzioni di fornire esempi positivi da seguire.

Nel caso, ad esempio, dei siti web che istigano all'anoressia, viene promossa la cultura della magrezza estrema, come obiettivo da raggiungere ad ogni costo, senza un limite, fino ad arrivare, non raramente, alla morte. In modo simile si comportano i siti web che invece promuovono in modo martellante la bulimia. Nello specifico, in Italia, forze politiche *bipartisan* hanno paragonato questi due fenomeni ad una forma di istigazione al suicidio, proprio perché i giovanissimi coinvolti vengono trascinati in un meccanismo che in moltissimi casi ha portato a conseguenze fatali. Non ha infatti mancato di suscitare grande fermento tra l'opinione pubblica una proposta di legge del 2014³³ che suggerisce l'introduzione nel codice penale dell'articolo 580-*bis*³⁴, quale diretta declinazione dell'art. 580 c.p., con previsioni specifiche per chi incita ad anoressia e bulimia, considerando appunto, tale condotta, come una forma di "istigazione al suicidio". La proposta includerebbe quindi pene carcerarie e multe elevatissime per i responsabili dei siti web che promuovano tali pratiche. La ragione di tale proposta risiede nelle dimensioni spaventose del fenomeno; si calcola, infatti, che in Italia oltre 2 milioni di adolescenti tra i 12 e i 15 anni soffra di disturbi alimentari. Si

³³ Proposta di legge n. 2472 del 19/6/2014– *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare*

³⁴ *Ibidem*, art. 1: "Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 580-*bis*. – (*Istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare*). – Chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, istiga esplicitamente a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare l'anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare, o ne agevola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con una sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona minore di anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e di una sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000».

è pertanto ritenuto doveroso anche scoraggiare l'operato di certi siti web per arginarne gli effetti devastanti della malattia ³⁵ .

Per tornare ancora al citato articolo 580 c.p. ³⁶, esso parla per l'appunto del più circostanziato reato di "istigazione al suicidio", pratica non così infrequente. I confini della condotta si estendono, recita il c. 2, "nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio". Il fenomeno è da ricollegarsi in parte anche al cyberbullismo ed ad atti persecutori gravi che possono indurre una persona a togliersi la vita (definito *bullycide* ³⁷). Sono numerosi i casi di minori indotti al suicidio a seguito di violenze, molestie o persecuzioni subite tramite l'ausilio web.

Non vanno trascurati in questa chiave altri siti web, normalmente gestiti da soggetti fanatici, tutti accessibili anche dai minori in tutto il mondo, dove si proponga l'incitamento all'odio e alla violenza. Le iniziative di contrasto a questo genere di siti web sono regolate da leggi già esistenti, e normalmente l'attività che viene operata è l'oscuramento immediato di certi contenuti. E' però pur vero che i materiali sono tali e così numerosi da rendere impossibile una eliminazione completa, poiché i contenuti ricompaiono immediatamente dopo e sono ripetuti e replicati su milioni di pagine Internet.

³⁵ Rapporto Eurispes e Moige – *Anoressia, bulimia e altri disturbi del comportamento alimentare*, 2014

³⁶ Art. 580 c.p., c.1: "Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima"

³⁷ Il termine è stato coniato da Neill Marr, Tim Field, *Bullycide: Death at Playtime. An exposé of child suicide causing by bullying*, Wessex Press, 2001, p. 21: "Some cases of suicide are attributable to the victim having been bullied, either in person or via social media. The connection came to prominence during the highly publicised teenage suicides in the USA in the latter part of 2010, but had been used less widely before"

Lo strumento telematico in quest’ottica è evidentemente estremamente potente e trasmette un messaggio non diverso da quello che si può ricevere nella vita reale. Cambia tuttavia la velocità e l’interazione globale consente quindi a un concetto, o un valore negativo, di raggiungere più soggetti in un istante. Ancora una volta il pericolo per gli utenti, a maggior ragione se minorenni, non può essere arginato solo con la repressione, ma appare anche in questo caso fondamentale l’opera di prevenzione. Occorre fornire strumenti ai giovani per riconoscere e evitare certi pericoli, rifondando anche la scala etica e dei valori che nel veloce mondo della competizione globale sembra essere passata in second’ordine.

1.2 Tutela dell’immagine e Privacy: quello che i minori non sanno

La legge n. 633/1941 ³⁸ dispone, all’art. 96, che il ritratto di una persona non possa essere “esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”. Nel caso del minore è indubbio che questo consenso, inteso in senso ampio come consenso alla diffusione dell’immagine o anche allo sfruttamento economico della stessa, costituisca esercizio della potestà genitoriale (o del tutore), non essendo il minore ancora in grado di poterlo esprimere validamente in maniera autonoma ³⁹. Nella legge sul diritto d’autore il ritratto non può comunque essere messo in commercio o esposto quando questo rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona.

³⁸ Legge 22/4/1941 n. 633 – *Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*

³⁹ Deroghe a questa misura di massima sono espresse dalla legge n. 633/1941 all’art. 108: “L’autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano”, o ancora ex art. 97: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”

Spesse volte, poi, accade che le immagini riguardanti un minore siano necessarie al fine dello svolgimento di attività meramente informative ⁴⁰, attività che comunque soggiacciono alla previsione dell'art. 1 del D.lgs. 169/2003 ⁴¹, la quale esprime che “chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”. Inoltre particolari adempimenti sono richiesti a chi decide di sfruttare l'immagine di una persona, nel caso di specie di un minore, tra cui la necessità che, successivamente al consenso, vada sempre sottoposta e acquisita l'informazione preventiva sulle modalità di trattamento e le finalità di utilizzo dell'immagine ⁴².

Inoltre, il “Codice deontologico” dell'attività giornalistica ⁴³, prevede all'art. 7, c. 3 che “il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e

⁴⁰ L'attività giornalistica, proprio per la sua natura, contempla però alcune deroghe rispetto alla legge generale. La prima deroga è data dal fatto che il trattamento dei dati per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato di cui agli articoli 23 e 26 del Codice. La seconda deroga, contemplata dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, sancisce una forma semplificata di informazione preventiva, che impone al giornalista di rendere note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta “salvo che”, ex art. 2, “ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa”

⁴¹ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali*

Si veda anche l'art. 2, c. 1: “Il presente testo unico, di seguito denominato “codice”, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”

⁴² D.lgs. 169/2003, art. 13: “1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile”

⁴³ Provvedimento del Garante del 29/7/1998 n. 179 – *Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica*

fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso»⁴⁴. A tal proposito un breve accenno merita la appena citata “Carta di Treviso”⁴⁴, che rappresenta, da un lato, una guida preziosa ed indispensabile per i giornalisti che divulgano notizie sui minori, dall’altro, un codice di condotta che può dar luogo anche a responsabilità disciplinare per gli stessi. In considerazione dello sviluppo delle nuove tecnologie, la stessa “Carta” è stata modificata e riadattata, in ultimo nel 2006, quando è stata prevista la necessità di attivare azioni specifiche per una rigorosa conoscenza e osservanza delle regole informatiche e dei codici di autoregolamentazione. Infatti, questa modifica ha previsto che “tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo”⁴⁵. E’ inoltre necessario che, come dice sempre il Garante, proprio in considerazione della ricca fonte di dati qual è la rete, i giornalisti che utilizzano notizie, fotografie e dati personali tratti dai *social network* verifichino le informazioni raccolte per esercitare

⁴⁴ La Carta di Treviso viene firmata nel 1990 dall’ Ordine nazionale dei giornalisti, da Telefono Azzurro e dalla Federazione nazionale della stampa italiana, con l’intento di salvaguardare il diritto di cronaca ponendo però primariamente l’accento sulla responsabilità che tutti gli strumenti di informazione hanno rispetto alla creazione di una società che rispetti a pieno l’immagine dei minori. Nel 2012 è stato siglato, ad opera dei tre importanti firmatari, un Protocollo d’intesa per la promozione e la diffusione della stessa “Carta”. All’art. 1, c. 1 si legge: “Con il presente accordo Ordine, Federazione e Telefono Azzurro si impegnano a collaborare, ciascuno per quanto di propria competenza, al fine di definire linee di indirizzo e metodologie di intervento condivise e di individuare azioni da realizzarsi in comune nell’ambito della tutela del bambino e dell’adolescente nel mondo dell’informazione, unendo sinergicamente le rispettive risorse.”

⁴⁵ Deliberazione del Garante del 26/10/2006 n. 49 – *Aggiornamento della Carta di Treviso*

con correttezza il diritto di cronaca e non cadere in un uso indiscriminato dettato dalla facile accessibilità ai dati ⁴⁶ .

Per fare un esempio in merito, si pensi al caso shock verificatosi su *Facebook* nel 2010 con la creazione di un gruppo dal titolo: “Giochiamo al tiro a bersaglio con i bambini down”. Molti media, vista la gravità della notizia, riportarono la triste immagine che capeggiava sull'*homepage* del gruppo, in cui v'era ritratto un primissimo piano di un bambino down in tenera età, riconoscibile, con la scritta “scemo” in stampatello sulla fronte ed una didascalia: “E’ l’unica fine che meritano questi parassiti”. L’Autorità Garante ha invitato i mezzi di informazione che avevano inteso documentare questo grave episodio, così come anche i gruppi di reazione attivi su Internet, a non rendere in alcun modo ancora riconoscibile il bambino oggetto dello sfregio, avendo l’accortezza di oscurarne adeguatamente il volto.

Merita di essere citato anche il caso della recente pronuncia del Giudice di Pace di Foggia (2011), il quale ha condannato per lesione del diritto all’immagine, accogliendo la richiesta di risarcimento per danno morale, un adulto per aver pubblicato, senza il consenso dei genitori, le foto di un minore loro figlio. Il comportamento tenuto dall'individuo, che ha pubblicato su *Facebook* anche le generalità dello stesso, attraverso il ben noto sistema di *tagging*, è idoneo a violare le norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, in particolare di lesione della normativa a tutela dei minori, come sancito dalla Convenzione di New York del 1989, ove all’art. 16 è scritto il divieto “di interferenze arbitrarie o illegali nella sua (*del minore*) vita privata” . Benché quelle stesse immagini non fossero in grado di ledere la dignità dell’infante, ma proprio in considerazione del fatto che l’interesse superiore del fanciullo deve essere una “considerazione preminente”, il Giudice di Pace di Foggia ha concluso

⁴⁶ News-letter 19 maggio 2009, n.323 – *Informazione scorretta al tempo di Facebook*

affermando che il consenso allo scatto fotografico, nel caso di specie i genitori avevano acconsentito a farsi scattare le foto durante il ricevimento, non implica necessariamente la susseguente autorizzazione alla pubblicazione della foto che ritrae il minore, né vale come scriminante dell'illecito di violazione del diritto all'immagine del minore stesso ⁴⁷.

Il Garante della Privacy ha recentemente introdotto, nell'ambito del "Privacy Sweep 2015" ⁴⁸, lo "Sweep Day". L'iniziativa promuove l'intento di dedicare, letteralmente, un giorno intero ad un'indagine a tappeto del web per quanto riguarda il livello di privacy dei giovani internauti, insistendo in particolar modo sui principali siti Internet e sulle applicazioni più diffuse tra i minori. Gli elementi da indagare sono molteplici, dalla trasparenza alla raccolta di dati riguardanti i minori, alla protezione della privacy, ed ancora le autorizzazioni richieste in fase di *download*. Non ultimo, l'obiettivo della sensibilizzazione collegata con quella risorsa, che si professa essere utilissima in questo lavoro, dell'alfabetizzazione digitale.

⁴⁷ Si intende rimarcare, poi, dal momento che sono sempre più gli istituti scolastici che utilizzano la rete per informare sulle attività da questi messe in atto, e non è raro imbattersi anche nella pubblicazione di foto riguardanti i minori, la portata del fenomeno. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 169/2003 per il trattamento dei dati personali, la pubblicazione è ammessa soltanto, previo consenso espresso dei genitori operante solo per le scuole private non paritarie, e non per le scuole statali in quanto enti pubblici operanti per fini istituzionali, che sono quelli di educazione e formazione degli allievi sul sito istituzionale della scuola. Non è invece mai permessa, pure se è stato preventivamente prestato il consenso, la pubblicazione delle stesse sui *social network*.

⁴⁸ Iniziativa promossa dal Global Privacy Enforcement Network, un gruppo di regolatori della privacy la cui missione è di migliorare la cooperazione in materia di esecuzione delle norme transfrontaliere che influiscono sulla privacy. Questa organizzazione è nata sulla spinta delle raccomandazioni emanate dall'Ocse a partire dal 2007 in materia di privacy in rete.

I dati della stessa iniziativa raccolti nel 2014 hanno portato a questi risultati: "75% of apps requested one or more permissions, 59% of apps caused concerns for sweepers with respect to pre-installation privacy communications, 43% of apps failed to tailor privacy communications to a small screen according to sweepers. Many popular and successful apps are embracing the potential to build user trust, and avoid concerns, by providing clear, easy to read and timely explanations regarding exactly what information they will collect and how they will use it; while others are missing that opportunity by failing to provide even the most basic privacy information."

La preoccupazione del Garante non appare affatto infondata, dal momento che, oltretutto, vi sono due tipi di problematiche che interessano specificatamente la tutela dell'immagine dei minori sul web. Una relativa al rispetto della normativa italiana nei siti web ospitati presso Provider che operano sul territorio nazionale, l'altra relativa alla difficoltà di estendere tale normativa al contesto internazionale, in particolar modo al di fuori dell'UE. Si ripropone a tal proposito un'annosa questione già citata in precedenza, e che non si mancherà di approfondire anche nei capitoli successivi, e cioè che Internet è costruita sul principio della libertà di pubblicare qualunque contenuto, e nasce dalla collaborazione di diversi Provider, che mediante appositi "nodi" (il riferimento è ai c.d. *point of presence*), forniscono accesso a tutti gli angoli della terra. Ed ognuno di questi "nodi" è di proprietà di un Provider diverso, dislocato in una diversa nazione e rispondente a leggi e norme differenti dalle altre. Sulla rete vige il principio per cui un sito web risponda alla legislazione del Paese ove è fisicamente ospitato⁴⁹; da questo deriva che sia i siti web più utilizzati dai minori, che quelli che invece vogliono evitare di essere sottoposti a controlli eccessivi da parte delle autorità, operano da nazioni con normative non troppo restrittive, finendo col proporre regole sulla privacy a volte poco tutelanti, per favorire un maggior profitto economico e finanziario.

⁴⁹ Mauro Romani, Dimitris Liakopoulos, *La globalizzazione telematica. Regolamentazioni e normative nel diritto internazionale e comunitario*, Giuffrè Editore, 2013, pp. 69-70: "Nella determinazione del concetto di stabilimento vengono pertanto esclusi sia il luogo fisico dove sono stati situati i mezzi tecnici necessari per essere presenti nel cyberspazio, sia il luogo virtuale attraverso il quale si interagisce con i clienti. [...] In sostanza, la Direttiva pone a carico di ogni Stato membro l'impegno a controllare i servizi prestati per via elettronica dai soggetti stabiliti nel proprio territorio garantendo, attraverso tale serio controllo all'origine, una piena tutela a tutti i cittadini della comunità. La logica che informa l'adozione del "principio del Paese di stabilimento" e del "principio del mutuo riconoscimento", è legata soprattutto alla difficoltà, e nel contempo alla necessità, di armonizzare le numerose differenze di normativa tra i Paesi membri."

E se i “big della rete” sono stati accusati a più riprese di operare all’estero per pagare meno tasse nei Paesi ove erogano i servizi ⁵⁰, altri portali, come quelli ad esempio dai quali partono attività notoriamente illegali (software pirata, materiali per adulti con immagini raffiguranti minori, siti contenenti proclami terroristici) scelgono nazioni conniventi, sorde alle richieste delle polizie internazionali e lente nel bloccare contenuti di questo tipo e perseguirne i responsabili. In questo scenario l’articolata normativa italiana per la tutela dell’immagine dei minori finisce per presentare dei limiti insormontabili, scontrandosi con la realtà internazionale.

Se infatti i minori sono estremamente tutelati sul territorio nazionale, continue sono le violazioni, come detto, sul campo estero. E non sempre si tratta di violazioni dolose, ma pur sempre estremamente pericolose. Basti pensare al sistema di condivisione dei *files* messo a disposizione dai principali *social*.

Se si prende in esame il comportamento di *Facebook* al riguardo, si noterà che i suoi gestori hanno implementato un ottimo strumento di tutela della riservatezza delle immagini pubblicate, ma tale strumento non ha regole impositive, lasciando all’utente la libertà su come gestire i contenuti sensibili. E questo genera, indipendentemente dal consenso ricavato dai soggetti ritratti nelle fotografie, un’immediata disponibilità dei contenuti ad un numero imprecisato di persone, tanto maggiore quanto minore

⁵⁰ Il riferimento è, tra gli altri, al Progetto BEPS dell’Ocse, un piano di azione internazionale condiviso dai più importanti Paesi a livello mondiale, finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale internazionale, attuata per la più gran parte dei casi da grandi multinazionali che sfruttano lacune ed asimmetrie normative, e così riescono ad eludere quasi totalmente i vari sistemi fiscali spostando profitti in Paesi a bassa fiscalità o in veri e propri paradisi fiscali. In relazione alla natura politica del progetto, giova osservare che lo stesso ha mosso i propri passi anche in relazione alla necessità di sostenere un modello sociale equo, soprattutto con riguardo ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in via di transizione, danneggiati da consistenti perdite di gettito fiscale.

saranno i livelli di restrizione della privacy impostati dall'utente sul proprio profilo.

Questo concetto vale sia che l'utente sia un minore sia che si tratti di un adulto. Sono spesso anche gli adulti a pubblicare dettagli della loro vita privata, immagini e video di minori, non sempre quelli sotto la loro tutela, e materiale sensibile, senza curarsi affatto delle conseguenze che la diffusione di tale materiale può avere ⁵¹. Pertanto, si ritiene, è sconsigliabile pubblicare fotografie dei propri figli minorenni, e questo per vari motivi; anzitutto per la pervasività del mezzo, che pone l'infante nella condizione, inconsapevole, di trovarsi potenzialmente esposto ad un considerevole numero di pericoli. Un pericolo reale e fondato è quello collegato alla frequente condotta criminosa, introdotta nell'ordinamento interno dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote, e di cui si dirà, di utilizzare tecniche di fotomontaggio, a partire da foto ritraenti bambini reali, per confezionare materiale pedopornografico di vario genere da far circolare sulla rete. Ancora, questo semplice e apparentemente innocuo meccanismo, potrebbe consentire ad un utente malintenzionato di costruirsi un profilo completo della potenziale vittima, conoscendone in partenza già il nome, il volto, e, a seconda dell'età, anche le abitudini.

Questo assetto vale per la pedofilia, per le vittime di cyberbulli, ma anche per le vittime di campagne pubblicitarie aggressive ⁵², consentendo infatti

⁵¹ Marco Faccioli, *op.cit.*, Cendon Books, 2015, p. 44: “La privacy, è considerata importante, ma poco più di un ragazzo su tre ha dichiarato di aver letto le condizioni di servizio. Grammo destino delle norme a tutela della riservatezza è quello di essere poste a tutela (anche) di soggetti che quotidianamente pubblicizzano sui *social network*, e quindi gridandolo al mondo intero, ogni genere e tipo di dato (anche sensibile o sensibilissimo) riguardante la propria o l'altrui persona.”

⁵² *Id.*, p. 47: “Se prima la profilazione del potenziale cliente avveniva a mezzo di sondaggi, tessere raccolte punti, questionari sui prodotti, interviste fuori dai centri commerciali, etc., oggi è il cliente stesso che fornisce (a costo zero) una perfetta profilazione dei propri gusti e tendenze. Un trend che coinvolge soprattutto i minori, statisticamente più propensi a postare sistematicamente in rete, o sulla vetrina dei *social network*, ogni singolo aspetto della loro vita, e quindi anche della loro propensione al consumo. Le aziende, detto metaforicamente, oggi non hanno che da allungare le mani e raccogliere i frutti direttamente dal web.”

a qualunque azienda desideri reclamizzare un prodotto di farlo solo nei confronti di utenti che sa già essere interessati a quel prodotto. Oppure si pensi a ciò che succede quando un minore, iscritto al portale, diventi noto per un fatto di cronaca che lo vede purtroppo quale vittima; si potrebbe parlare a tal proposito di “necroframa”⁵³, un effetto virale, di circolazione di immagini, che non fa altro che continuare a propagare informazioni riservate.

Non si intende però stigmatizzare esclusivamente *Facebook*, dove, è vero, si trovano innumerevoli esempi di violazione dell’immagine a danno dei minori, quasi sempre per responsabilità dei minori stessi, che oltre a non conoscere la normativa che li tutela, la violano per primi senza curarsi minimamente delle conseguenze che tale condotta possa avere per la loro stessa immagine e per quella degli altri. *Facebook*, si diceva, non è chiaramente l’unico portale dove accade questo, ma il risultato che si genera parrebbe essere una sorta di antitesi tra il sistema normativo italiano, molto tutelante e completo, e la realtà dei *social network*, di tutti i *social network*, dove la privacy, di fatto, non esiste.

Per quanto gli enti preposti facciano per arginare il fenomeno, il risultato è quasi sempre fallimentare. Si scontra con il desiderio incontrollato dei giovani di essere in rete, di esporsi, essere accettati, far parte di un gruppo. Per tutte le problematiche trattate in questo lavoro, il legislatore si troverà quindi sempre di fronte al duplice problema di collaborare con le altre nazioni per una normativa quanto più possibile unificata, nel tentativo di non “imbavagliare” la rete al punto da renderla controllata, censurata⁵⁴.

⁵³ Giovanni Arduino, Loredana Lipperini, *Morti di fama. Iperconnessi e sradicati tra le maglie del web*, Corbaccio, 2013

⁵⁴ Eva Lievens, *Protecting children in the digital era: the use of alternative regulatory instruments*, Martinus Nijhoff Publishers, 2010, p. 163: “If not, you might in fact have many declarations of principles, strategies for action and any conventions that protect children and

L'obiettivo, che è il punto di partenza di tutte le conferenze nazionali e internazionali che trattino questo genere di problemi, appare però realisticamente irrealizzabile. E' infatti evidente che ci si scontri con più volontà e poteri, tutti contrastanti fra loro che impediscono di fatto una vera collaborazione internazionale di contrasto a questi fenomeni e i risultati, spesso insufficienti, si ottengono solo dopo anni di intense trattative fra nazioni e fra economie diverse.

L'unico modo convincente per agire, sarebbe quello di vincere anche i contrasti interni, ed insegnare ai giovani a tutelare da sé la propria immagine. Si tratterebbe di uno sforzo educativo notevole, che risolverebbe il problema dal basso, attraverso adeguate campagne di sensibilizzazione, testimonianze personali di minori che hanno avuto problemi derivanti dall'abuso della loro immagine, formazione dei docenti e delle famiglie. Probabilmente passa proprio da qui una parte della risoluzione del problema.

Per concludere, la doverosa necessità delle istituzioni di tutelare i minori, si scontra ad esempio con la necessità, meno nobile, degli stessi *social* di divulgare informazioni a tutti i costi, e di guadagnare dai dati personali degli utenti. Il bisogno di interrompere le attività illegali in rete però si ritiene debba essere obiettivo preminente rispetto a qualsiasi altra iniziativa.

A tal proposito lodevole pare l'iniziativa del Consiglio d'Europa, che ha adottato una "Guida dei diritti umani per gli utenti di Internet"⁵⁵, al fine di aiutare tutti gli internauti, anche i minori, a conoscere e comprendere

adolescents , but to incur in the absolute anarchy when you approach to the problem of content regulation in sailing network and the liability of suppliers of telematics services. Get , in conclusion , a real balance between the rights of minors and ensure the equal protection of the freedom of expression and information through the media remains the daunting objective that the international community should undertake to pursue."

⁵⁵ Raccomandazione CM/REC (2014)*4 – *Guida ai diritti umani per gli utenti di Internet*

meglio i propri diritti *online*. Ai giovani e ai bambini viene riconosciuto il diritto di poter esprimere liberamente il proprio pensiero, e che lo stesso sia effettivamente preso in considerazione dalla società, viene riconosciuto il diritto di esigere che le informazioni che si ricercano siano trasmesse con l'impiego di un linguaggio adeguato alla propria età. Ancora, viene avvertita la coscienza dei più piccoli a porre particolare attenzione ai contenuti che si intendono condividere su Internet, perché “peuvent être accessibles dans le monde entier et peuvent nuire à votre dignité, à votre sécurité et à votre vie privée, ou qu'ils peuvent avoir des répercussions négatives pour vous ou pour vos droits, aujourd'hui ou plus tard dans votre vie ⁵⁶”.

Viene ribadito nel testo il concetto più importante, fin'ora ancora inespresso, che sarebbe opportuno che i minori abituali frequentatori della rete conoscessero. Anzi meglio, sarebbe necessario capirne fino in fondo la radicalità, e che gli stessi ne esigessero il rispetto. Il riferimento è alla speciale protezione che attiene alle specifiche caratteristiche psico-fisiche e morali che contraddistinguono la minore età, ed il diritto ad essere educati riguardo a tale potentissimo strumento ⁵⁷.

⁵⁶ *Id.*, capitolo *Enfants et jeunes*, punto 3

⁵⁷ *Ibidem*, punto 5: “vous devriez bénéficier d'une protection spéciale contre les atteintes à votre bien-être physique, mental et moral, en particulier contre l'exploitation et les abus sexuels sur internet et d'autres formes de cybercriminalité. En particulier, vous avez le droit à l'éducation pour vous protéger de ces dangers”

Capitolo 2.

Cyberbullismo: il bug educativo della rete

Per affrontare con più coscienza la trattazione del tema, e approfondirne realmente la portata, anche emotiva, ritengo sia utile far cominciare a parlare chi, sebbene indirettamente, una violenza del genere l'ha vissuta:

“Alla mia amica è capitata questa cosa del video, qua alle superiori. Che un ragazzo aveva scaricato un video porno da Internet mettendo voci in giro che era lei. Che però non era vero. E lei si sentiva, cioè, aveva paura di venire a scuola perché tutti lo sapevano e quindi le ridevano dietro e alla fine si sentiva a disagio a venire a scuola, però alla fine si è risolto.”

D:“come?”

R: “che alla fine è andata su dal preside, solo che lui non poteva fare niente, cioè, ne aveva parlato anche con i suoi genitori perché non era la prima volta che le capitava, solo che alla fine è riuscita a parlare con i suoi genitori e lo hanno denunciato. Perché si sentiva a disagio e non ce la faceva più.”⁵⁸”

Parlare di persecutori che scelgono e si accaniscono sulle proprie vittime è un concetto che fa già rabbrivire di per sé; se poi sotto a queste maschere si annidano dei minorenni lo scenario è ancora più raccapricciante. Uno scenario dal quale però, purtroppo, non si può prescindere prendendo in considerazione il caso del cyberbullismo.

Lo stralcio di intervista riportato, effettuato nell'ambito di un progetto di promozione sulla conoscenza e l'approfondimento del fenomeno ad opera

⁵⁸ Intervista tratta da: Maria Luisa Genta, Antonella Brighi, Annalisa Guarini, *Bullismo elettronico. Fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie*, Carocci, 2012, p. 95

dei minori in una scuola italiana, porta all'attenzione le caratteristiche principali di queste vessazioni: la fattispecie che l'atto venga operato attraverso il mezzo virtuale, sia in modalità online (sistemi di messaggistica istantanea, *social network*, siti internet, video pubblicati in rete) che offline (il comune uso di SMS, magari utilizzando un altro numero per non essere immediatamente rintracciati, oppure telefonate), e che tramite lo stesso venga anche propagato con la diffusione di "voci" discriminatorie nei confronti dell'altro soggetto, che queste condotte siano volontarie e costantemente replicate (in via autonoma o semplicemente propagandole in rete e rendendo quindi i contenuti sempre a disposizione degli utenti) con la possibilità di estendersi anche oltre i confini scolastici e annidandosi nella rete con una persistente difficoltà ad essere scardinate, generando un condizionamento più profondo nel sentire della vittima.

Altro aspetto da considerare a tal proposito riguarda anche l'intenzionalità legata all'atto aggressivo: poiché la responsabilità di nuocere a qualcuno va estesa o ancora deve essere condivisa tra chi perpetra nella condotta. Per ciò che attiene all'importante profilo della tutela che deve essere riconosciuta e garantita ai giovani utenti rileva sicuramente la posizione del dirigente scolastico, quella che il sistema scolastico occupa nella gerarchia educativa, e il ruolo che i docenti ricoprono nella vita degli studenti, ed infine il ruolo della famiglia, tanto nell'educazione all'approccio al mondo della rete dei cd. nativi digitali, disincentivando pratiche illegali e mettendo in guardia dai pericoli insiti nella rete, quanto al supporto da garantire ai figli vittime di episodi di bullismo.

Il *cyberbullo*⁵⁹ è l'equivalente in Internet del bullo che agisce nel mondo reale, trovando divertente ridicolizzare e importunare gli altri attraverso l'utilizzo di un linguaggio volgare, imbrogliando, deridendo i *newbie*

⁵⁹ Maria Luisa Genta, Antonella Brighi, Annalisa Guarini, *Cyberbullismo. Ricerche e strategie di intervento*, Franco Angeli, 2013

(neofiti della rete), formando gang e pertanto agendo in gruppo, molestando un preciso obiettivo. Si fa forte dell'anonimato che gli fornisce la rete (se di anonimato tout court si può parlare), amplificando l'effetto disinibitorio dei suoi atteggiamenti. Varie sono le definizioni ⁶⁰ che vengono attribuite ad un teppista mediatico: il *greifer* (guastafeste), lo *snert* (adolescente maleducato ed egoista), *cheese player* (sfruttatore di bug dei videogiochi), *twink* (seccatore), il *cyberbullo*, appunto. Per quanto questi possa apparire ad una prima analisi come un semplice aguzzino senza scrupoli, o un banale delinquente, il suo comportamento è stato più volte classificato da psicologi e sociologi i quali ne hanno anche definito il profilo in quanto vittima di un sistema educativo lacunoso o di una famiglia violenta, disattenta o assente.

Caratteristica fondamentale affinché si qualifichi in modo netto un fenomeno di bullismo deve essere comunque l'esecuzione di questi attacchi in modo reiterato, invasivo e sistematico.

Possono essere presenti i cosiddetti *bystander* ⁶¹, cioè degli spettatori. Anche in questo caso l'esecuzione di un atto di prevaricazione attraverso il mezzo Internet aumenta lo spazio psicologico dell'indifferenza (non volendo arrivare a qualificarlo come divertimento) dal momento che è impossibile percepire direttamente la sofferenza e l'umiliazione provocata; quasi sempre questo meccanismo indotto dall'utilizzo del mezzo tecnologico aumenta l'intensità dell'azione. La figura dello spettatore appare tutt'altro che secondaria. In qualsiasi sistema educativo un comportamento scorretto viene scoraggiato dall'isolamento del soggetto che lo pone in essere. E' evidente quindi che, il ruolo di questi soggetti, non è certo quello di condanna ma spesso di condivisione del

⁶⁰ Lereya S.T., Winsper C., Heron J., Lewis G., Gunnell D., Fisher H. L., Wolke, *Being bullied during childhood and the prospective pathways to self-harm in late adolescence*, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, June, 52, 6, 608-618

⁶¹ Maura Manca, Loredana Petrone, *La rete del bullismo – il bullismo nella rete*, Alpes, 2014

sadico divertimento. E' compito delle istituzioni portare in minoranza la posizione del *cyberbullo* educando alla condanna, anche virtuale, delle condotte di quest'ultimo, sanzionando gli spettatori (che potremmo semplicemente individuare anche solo nei "mi piace" di un *social network*) al pari dell'offensore.

Perché esista un *cyberbullo* deve necessariamente essere presente la *cybervittima* ⁶², che invece vive una situazione più angosciante di quella che interessa una vittima di bullismo tradizionale, in parte perché non sempre conosce il proprio aggressore (una ricerca del 2010 condotta da due studiosi americani ⁶³ stimava questo dato attorno ad un già allarmante 69%), e molto di più perché è costantemente esposta alla minaccia, che non si conclude rifugiandosi in un luogo sicuro, ma che anzi vede nel web un alleato distruttivo, che si caratterizza per pervasività, replicabilità pressoché illimitata e che qualifica tutti gli utenti come *always on* ⁶⁴, ovvero costantemente interconnessi.

A tal proposito, è interessante apprendere quanto emerge da un'analisi del 2014 ⁶⁵ condotta dalla "Società Italiana di Pediatria" sulle "abitudini di consumo e lo stile di vita" di ragazzi di età compresa tra i 13 e i 14 anni. Il risultato non sarà certo sorprendente ma, come mostrato dai grafici seguenti, fotografa in maniera chiara uno spaccato delle modalità di fruizione di Internet da parte dei giovani, costringendo a valutare anche tutte le problematiche collegate a un tale uso della rete.

⁶² Maria Luisa Genta, Antonella Brighi, Annalisa Guarini, cit., Franco Angeli, 2013


⁶³ Ybarra M. L., Mitchell K. J., *Online aggressor/targets, aggressors and targets: A comparison of associated youth characteristics*, Journal of Child Psychology & Psychiatry, 45, 1308-1316

⁶⁴ Giovanni Arduino, Loredana Lipperini, *Morti di fama*, Corbaccio, 2013


⁶⁵ *Generazione "I like"*, Indagine condotta e curata dal Dr. Mario Tucci, 2014.

Come si legge dall'articolo relativo alla trattazione dei risultati l'indagine è stata effettuata su un "campione nazionale rappresentativo di 2107 studenti (1073 maschi – 1034 femmine) frequentanti la classe terza media inferiore. Campione multistadio stratificato a quantità proporzionate (sulla popolazione in target di età), secondo un disegno fattoriale che ha considerato la distribuzione per area geografica (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole) e, all'interno di ogni singola area, la distribuzione per ampiezza demografica dei comuni"


Utilizzo di Internet da parte degli adolescenti



Utilizzo giornaliero di Internet da parte degli adolescenti



Possibilità di collegarsi a Internet tramite telefonino



I minori campione utilizzano attivamente più di tre *social network*: il 75% ha dichiarato di possedere un profilo *Facebook*, l'81% utilizza quotidianamente WhatsApp, il 42% è iscritto a Instagram, solo il 23% si trova su *Twitter*. Da non sottovalutare è anche l'utilizzo di Ask.fm (tristemente noto per casi di ribalta sul cyberbullismo), il 30% dei maschi ed il 37% delle femmine lo utilizza in maniera regolare. Da questi dati emergerebbe quindi che l'utilizzo maggiore compiuto dai bambini e dagli adolescenti della rete sembra essere fatto per mantenersi in contatto con i propri coetanei ⁶⁶, qualificandosi a tutti gli effetti come un mezzo di comunicazione alternativo alle relazioni faccia a faccia: l'81% chatta online, ed il 74,9% mantiene aggiornato il proprio profilo su un *social network*. Il 67,6% afferma di parlare in rete esclusivamente con persone che conosce e che comunque fanno parte della propria cerchia di amici o conoscenti. Eppure un considerevole 30% circa, composto in percentuale in maggioranza da ragazzi, dichiara di parlare anche con sconosciuti, e ancora che la maggior parte dei rispondenti ritiene che gli sconosciuti con i quali entra in contatto in rete siano sinceri riguardo a caratteristiche personali come possono essere ad esempio l'età oppure il sesso.

Un dato da sommare a quanto appena sottolineato è che, con la diffusione di Internet anche sui dispositivi di telefonia mobile, i bambini italiani cominciano ad entrare in profonda confidenza col mezzo a partire dagli 8 anni, con una media stimata attorno ai 12 anni, e coloro che, collocandosi nel *range* di queste età possiede già un proprio telefono cellulare, lo tiene con sé per circa 12 ore al giorno, buona parte delle quali passate ad interagire online. Un dato ancora più rilevante è che il 92% lo utilizza anche durante l'orario scolastico.

⁶⁶ *Ibidem*, p. 2: "Internet per le potenzialità e la molteplicità di forme attraverso le quali si esprime è difficilmente "sintetizzabile". Nel caso degli adolescenti, però, le cose cambiano in quanto, salvo altri utilizzi sporadici, Internet è essenzialmente "*Social network*". Non a caso il balzo in avanti (datato 2008) è pressoché coincidente con l'esplosione di *Facebook*"

Un uso errato o superficiale di queste tecnologie rappresenta sicuramente un forte rischio di incorrere non soltanto in quelle che vengono definite le *new addictions*⁶⁷, cioè tutte quelle forme di dipendenza spostatesi dalla vita reale alla rete, ma anche di restare vittima di cyberprepotenze. Le prime considerazioni derivanti dall'analisi dei dati riportati finora debbono necessariamente riguardare la frequenza, o anche l'incoscienza, con la quale le nuove generazioni si rapportano con la comunicazione virtuale. Se, nella vita reale, dare confidenza agli sconosciuti per certi versi pare essere ancora un tabù, poiché solo in specifici contesti è "lecito" fare amicizia, il mondo virtuale pare avere eliminato queste barriere sociali. La mancata certa identificazione dell'interlocutore consente a quest'ultimo di assumere qualunque veste; veste che corrisponde normalmente a quella appartenente ad una figura interessante ed appetibile nello specifico contesto fittizio. Ed ecco che il 30% dei ragazzi intervistati dichiara di parlare con, possiamo dirlo, perfetti sconosciuti, modificando in molti casi anch'essi la propria reale identità al servizio di un "gioco di ruolo" sociale⁶⁸ estremamente pericoloso. Fin tanto che le identità rimangono nascoste il cyberbullo trova poco spazio, e qualunque azione trova comunque poca ridondanza quale fenomeno limitato nello spazio e nel tempo. Un insulto, anche reiterato, ha possibili soluzioni, poiché nella peggiore delle ipotesi l'utente può modificare la propria identità virtuale, il proprio *alias*, nascondendo l'identità reale, poiché sconosciuta, quasi sempre tutelata. L'azione del cyberbullo invece trova spazio molto più ampio nei contesti nei quali l'identità della vittima è manifesta, a prescindere dal fatto che lo sia quella de persecutore.

⁶⁷ Cesare Guerreschi, *New Addictions. Le nuove dipendenze*, San Paolo edizioni, 2005

⁶⁸ *Generazione "I like"*, Dr Mario Tucci, 2014, p. 3.

Tra i comportamenti a rischio - rivolti a sconosciuti - meritano di essere segnalati: "Dare il numero di telefono lo fa/lo ha fatto il 19,1%; Inviare una fotografia lo fa/lo ha fatto il 16,8%; Accettare proposte di sesso on-line lo fa/lo ha fatto il 5,2%; Rivelare la scuola che si frequenta lo fa/lo ha fatto il 24,7%; Farsi vedere in webcam lo fa/lo ha fatto il 14,8% Incontrarsi con l'interlocutore lo fa/lo ha fatto il 11,6%"

Quanto più il network è “pubblico”, “social”, tanto più si trovano spettatori e vittime da vessare.

Un dato della ricerca che fortunatamente conforta è la presenza di un considerevole 81.4% assolutamente consapevole del fatto che “Internet possa essere molto pericoloso”.

Come per tutti i casi nei quali si perpetrì una violenza, gli effetti dell’indisturbato operare del cyberbullo sono gli stessi che si osservano in contesti “reali”. La vittima spesso non riesce a reagire, solo in rari casi denuncia quanto subito, spesso ha ripercussioni psicofisiche tali da essere indotta a gesti estremi, persino al suicidio. L’OMS rileva da uno studio del 2014 ⁶⁹, che la terza causa di morte tra i giovani (età compresa tra i 10 e i 19 anni), dopo incidenti stradali e AIDS, sia il suicidio (e di alcuni casi tra i più noti si dirà in seguito). Una parte del lavoro ha portato a rilevare, con un buon margine di certezza, come parte dei suicidi derivi da fenomeni di vessazione e cyberbullismo, qualificando i ragazzi come “supereroi fragili”.

Le considerazioni fin qui fatte, supportate dai dati, confermano che l’impegno normativo debba riguardare necessariamente tutti i soggetti coinvolti nei fenomeni educativi, evidenziano la necessità finora più volte sottolineata dalle istituzioni di agire in modo coeso, al di fuori dei confini nazionali (poiché la rete è di per sé priva di confini), con norme e soluzioni condivise e certe.

2.1 Le carenze del sistema normativo italiano

In questo paragrafo si indagheranno le principali tappe normative relative al fenomeno del cyberbullismo. Si partirà con un’analisi delle Direttive

⁶⁹ WHO/FWC/MCA/14.05, in: who.int/adolescent/second-decade

emanate dal Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni nel 2007, relative alla promozione di azioni mirate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno violento nella dimensione scolastica, attraverso il coordinamento tra più livelli istituzionali ed organizzativi interni allo stesso istituto. Non sorprenda la scelta di analizzare da questo documento perché l'assunto di base è che la tutela da azioni denigratorie compiute tra minori, oppure in danno di un minore, non possa prescindere da una formazione adeguata da ricavarsi all'interno dell'istituto scolastico. Iniziando da una strutturata formazione del corpo docente per riconoscere e fronteggiare emergenze di questo tipo, e che sia anche in grado di sviluppare in maniera empatica un rapporto coi ragazzi per metterli in guardia dai rischi presenti nella rete e dalle conseguenze delle loro azioni. Ancora, nel 2007, importante è stata la previsione riguardante le materie legate all'utilizzo di dispositivi tecnologici all'interno delle aule e degli spazi comuni, durante le ore di lezione e non.

Verrà poi analizzato il D.l. 93/2013, convertito in legge 119/2013, che si occupa della definizione del reato di stalking, e vi ricollega anche la nozione di cyberbullismo quale atto persecutorio, ex art. 612-bis c.p.. Si tenterà di porre particolare rilevanza sulla previsione normativa dell'aumento di un terzo della pena per coloro che commettono questi reati attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, pronuncia che sembra quindi confermare la radicalità della portata lesiva dei nuovi strumenti medialità e della rete. E ancora, sull'imputabilità del reato a seconda che chi commette l'azione sia maggiorenne o minorenni. Oltre, poi, come conferma di quanto si sostiene, sul concorso di responsabilità della scuola e dei genitori del minore che commette un reato di cyberbullismo. Anche in questo caso risulta evidente come la formazione di un ragazzo passi sia per la dimensione familiare, sebbene le modalità siano ineluttabilmente cambiate nel corso degli anni nella tradizione italiana, sia per l'istituto

scolastico. Si ritiene quindi che senza un'adeguata conoscenza del fenomeno anche tra le famiglie, il cui compito fondamentale è quello di educare, informare e tutelare i giovani, non si possa fare prevenzione ed intervenire nelle problematiche che affliggono i ragazzi.

All'inizio del 2014 il vice Ministro Catricalà proponeva una bozza per un Codice di Autoregolamentazione sul cyberbullismo. Il Ministero dello Sviluppo Economico, valutata l'urgenza e la necessità di intervenire tempestivamente in caso di fenomeni evidenti e pericolosi di bullismo in rete, ha individuato nel "Codice" la soluzione che prevede una presa di responsabilità dei provider aderenti. Poiché è ampiamente sancito dalla Corte di Cassazione, che i provider non sono responsabili dei contenuti pubblicati dai rispettivi utenti, né sono obbligati a vigilare su di essi, il "Codice" tenta, mediante l'autoresponsabilità di rendere più efficiente il sistema di rilevamento degli abusi con la collaborazione degli aderenti. Si tratterà, quindi, della legislazione relativa agli ISP, e si delineeranno brevemente vantaggi e limiti della disciplina.

Ancora, sono da tenere in considerazione alcune proposte di legge che propongono soluzioni nel tentativo di innovare normativamente il fenomeno. Il tema del cyberbullismo è ancora fortemente sentito dalle istituzioni e tali iniziative, seppur rimaste a tutt'oggi parzialmente inattuato, meritano di essere considerate dal momento che rappresentano una larghissima fetta dell'interesse sociale rispetto ad un fenomeno preoccupante.

2.1.1 Il ruolo della scuola nella tutela del minore.

La Direttiva Ministeriale n.16 del 5 Febbraio del 2007 rappresenta un primo passo nella definizione delle "linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al fenomeno del bullismo".

La prima parte del documento è destinata alla descrizione del fenomeno nelle scuole e al di fuori di esse ⁷⁰; viene ribadita la garanzia costituzionale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche orientata a favorire la promozione di interventi attraverso progetti educativi e formativi, e la centralità assoluta dell'istituto scolastico quale "terminale su cui convergono tensioni e dinamiche che hanno origine complessa nel nostro sistema sociale, ivi compreso il fenomeno del bullismo". Appare evidente quindi la necessità di rafforzare e determinare azioni di sistema da ricondurre nel più ampio ambito di attività generali e complesse anche nel micro-contesto scolastico, partendo dallo studio delle materie curricolari che fornisca agli studenti validi strumenti di decodifica della realtà, dalla valorizzazione del ruolo degli insegnanti, dei dirigenti scolastici, del personale tecnico e di quello ausiliario mettendo anche a disposizione di queste figure risorse e strumenti di supporto nello svolgimento del proprio compito in un rapporto di stretta collaborazione con le agenzie educative e le istituzioni territoriali improntate ad un'azione sinergica di contrasto delle pratiche e dello sviluppo delle azioni interistituzionali da far convergere all'interno della scuola.

La seconda parte, invece, descrive gli elementi di prevenzione, intervento, e sanzione ⁷¹, del fenomeno proposti dal Ministro Fioroni, sempre restando nell'ambito scolastico. Successivamente all'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 Giugno 1998, n. 249) ^{72,73} è stato possibile superare il precedente modello sanzionatorio

⁷⁰ Direttiva Ministeriale n. 16, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*, 5/2/2007, Premessa: espressioni del fenomeno dentro e fuori la scuola

⁷¹ Maurizio Ascione, *Bullismo. Tutela giuridica alla luce della Direttiva Ministeriale n. 16/2007*, Halley Editrice, 2007

⁷² A quasi 10 anni di distanza si è ritenuto opportuno integrare (con il D.P.R. 235/07) lo "Statuto" tenute in considerazioni le rappresentanze degli studenti e dei genitori, relative anche alla diffusione di fenomeni di violenza talvolta gravissimi nelle comunità scolastiche, come il bullismo

di natura esclusivamente repressiva e punitiva ispirandosi invece a un nuovo sistema educativo basato anche su comportamenti attivi di natura riparatoria – risarcitoria ⁷⁴, che tende quindi verso una responsabilizzazione del ragazzo all'interno della comunità scolastica prima ancora che verso la sua punizione, disponendo come misura ultima ed estrema l'allontanamento dello studente per un massimo di 15 giorni dalla struttura. Queste disposizioni si applicano in tutti gli avvenimenti che caratterizzano la quotidianità all'interno degli istituti scolastici e pertanto anche alle fattispecie che riguardano il bullismo, qualificando quindi anche l'azione dei dirigenti scolastici rispetto ad alcune azioni di violenza.

A livello nazionale, poi, viene affidata ai dirigenti scolastici, ai genitori e al personale ATA ⁷⁵ la responsabilità di trovare spazi all'interno dei quali

⁷³ Zbigniew Formella, Alessandro Ricci, *Bullismo e dintorni. Le relazioni disagiate nella scuola*, Franco Angeli, 2010, pp. 97-98: “Nei tre anni che intercorrono dall'uscita delle “Linee generali” vengono emanate altre direttive significative. Alcune hanno l'obiettivo di contrastare il fenomeno attraverso modalità più “repressive” e di maggior “contenimento” e corresponsabilità educativa, come il D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235, recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 Giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto degli studenti e delle Studentesse nella scuola secondaria. In esso si indicano le principali sanzioni per gli studenti che infrangono le regole della scuola e le modalità con cui devono essere erogate, messe in discussione, decise; sottolinea la necessità di ispirarsi a principi di rieducazione e ricomposizione dei conflitti; introduce la possibilità di sospendere fino al termine dell'anno scolastico coloro che svolgono atti particolarmente gravi per l'incolumità delle persone. Introduce il “Patto educativo di corresponsabilità”, che all'atto dell'iscrizione ogni scuola dovrà sottoporre ai genitori per una condivisione dei diritti e doveri di scuola, studenti e famiglie. Dispone che ad inizio anno scolastico si dedichi un tempo specifico per iniziative di accoglienza e di conoscenza del Patto, nonché del regolamento scolastico”

⁷⁴ D.P.R. 24/6/1998 n. 249, art. 4: “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica”

⁷⁵ Raccomandazione espressa dalla Commissione Nazionale “Bullismo a Scuola”, istituita presso il MIUR: “Ai Dirigenti scolastici, ai docenti e al personale ATA, nonché ai genitori, è affidata la responsabilità di trovare spazi e risorse per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso una efficace collaborazione nell'azione educativa, volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica e della famiglia”

La costituzione di un'apposita Commissione Bullismo fa parte di un progetto più ampio di prevenzione primaria, che ha avuto luogo nel 2007. Questa, è sorta in seno alla Commissione Legalità, e continua ad operare al suo interno. Il primo atto emanato è stata la Direttiva *Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo* del

affrontare la delicata tematica del bullismo e della violenza coinvolgendo in modo attivo i giovani in rapporto all'età. E' inoltre previsto, quale strumento di maggiore tutela per le potenziali vittime, che verrà proposta come prioritaria all'interno della contrattazione sindacale, un'attività di formazione di tutto il personale operante nella struttura scolastica di contrasto al bullismo.

Particolarmente utile viene ritenuta la collaborazione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e quello dell'Interno per affrontare il tema sia da un punto di vista repressivo che preventivo, ed anche l'azione combinata con il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni che è istituzionalmente impegnato nel monitoraggio della rete anche per contrastare episodi relativi a reati perpetrati nella web in genere, e chiaramente pure connessi col fenomeno del propagarsi della violenza tra giovani, oltre allo studio di servizi posti in essere per la protezione dei terminali scolastici da un utilizzo illegittimo ad opera degli studenti.

Presso ciascun Ufficio scolastico regionale vengono istituiti degli Osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo ⁷⁶ mediante

5/2/2008, la quale invitava gli istituti scolastici ad intervenire con previsioni sanzionatorie, riguardo a fattispecie di violenza, nei propri regolamenti

⁷⁶ La presa di coscienza del problema del bullismo a livello nazionale, disegna un progetto articolato poi a livello regionale e provinciale, consistente nell'attivazione di questi "Osservatori", nell'attivazione di un numero verde, e di un sito Internet istituzionale (www.smontailbullo.it), dove si legge: "Le strategie operative che saranno adottate dagli osservatori si articolano in quattro livelli: a) prevenzione e lotta al bullismo, attuate attraverso l'attivo coinvolgimento di tutte le componenti delle realtà scolastiche e attraverso programmi di intervento rispondenti alle particolari esigenze degli specifici contesti territoriali, b) promozione di percorsi di educazione alla legalità attraverso attività curricolari ed extracurricolari, c) monitoraggio costante del fenomeno del bullismo, d) monitoraggio e verifica in itinere e conclusiva delle attività svolte dai vari soggetti coinvolti, anche attraverso la raccolta di valutazioni sulle attività svolte e proposte alla prosecuzione delle stesse, provenienti dalle scuole".

L'Osservatorio regionale permanente del Lazio è stato istituito con D.D.G. prot. 3194 del 04/04/2007, è presieduto dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio e coordinato dal Dirigente dell'Ufficio VI dell'Ufficio Scolastico Regionale. Consta di una segreteria tecnico-operativa, con compiti amministrativi e di raccordo, un comitato scientifico e di due gruppi di lavoro formati dai rappresentanti delle diverse istituzioni locali. L'Osservatorio lavora in stretta connessione con le amministrazioni centrali e periferiche e le agenzie deputate.

fondi disposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, i quali osservatori hanno il compito di agire come centri “polifunzionali” al servizio delle istituzioni scolastiche valorizzando il patrimonio di buone pratiche radicato nel territorio, e sviluppato grazie all’impegno delle scuole e di altre istituzioni locali e associazioni, rilevando e monitorando in modo costante il fenomeno, oltre che la promozione dello sviluppo di questo patrimonio con il coinvolgimento dei soggetti già attivi su questi temi, e al supporto dedicato alle istituzioni scolastiche derivante dalla competenza di una *task force* di esperti. E’ prevista anche un’azione concorde con il Comitato “TV e Minori” ⁷⁷ per istituire una tavola rotonda di confronto rispetto alle possibili strategie da intraprendere con le principali emittenti televisive a diffusione nazionale e regionale. Il raccordo di tutti i soggetti coinvolti verrà operato da un portale istituzionale, nel quale oltre ai risultati di volta in volta raggiunti dovranno essere condotte anche delle verifiche in itinere e conclusive delle attività svolte dai vari soggetti coinvolti. Si prevede anche l’attivazione di un numero verde nazionale al quale rivolgersi per segnalare casi oppure situazioni critiche, o ancora per ricevere sostegno.

La Direttiva Ministeriale n. 16 non trascura assolutamente il fenomeno di violenza del cyberbullismo, certamente meno recente degli atti di bullismo tradizionali, ma rispetto a quanto già detto non meno lesivo. La

⁷⁷ Dal sito www.comitatotv&minori.it si legge: “Nel 1993 la FRT - Federazione Radio Televisioni - associazione che comprende 150 televisioni locali, le reti Mediaset e alcuni provider di canali tematici insieme a 21 associazioni di utenti, consumatori, insegnanti e genitori interessate alla tutela dei diritti dell’infanzia, hanno sottoscritto un Codice di autoregolamentazione. In esso sono esplicitate alcune regole cui devono attenersi le televisioni sottoscrittrici al fine di assicurare il rispetto dei diritti e delle esigenze di un armonico sviluppo della personalità dei minori. Il Codice, che al momento della sua sottoscrizione rappresentava l’unico del suo genere in Europa, richiama principi e norme dell’ordinamento nazionale ed internazionale e li assume come parte integrante”.

L’Italia, in questo contesto, risulta essere un buon esempio di autoregolamentazione, difatti, è fondamentale il “Codice di Autoregolamentazione Tv e minori” del 2002, ed anche la Delibera 51/13/CSP, la quale prevede che i fornitori di servizi *on demand*, nell’impedire che i minori possano avvicinarsi a contenuti altamente nocivi, implementino forme di *parental control* sui dispositivi

definizione che ne viene data è quella corretta di un tipo di prevaricazione indiretta che riguarda una “serie di dicerie sul conto della vittima, l’esclusione dal gruppo dei pari, l’isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità” operate con particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche. Viene riconosciuta tutta la pericolosità del fenomeno che “non consente a chi la subisce di sfuggire o nascondersi e coinvolge un numero sempre più ampio di vittime”, oltre ad essere “in costante aumento” e senza, al tempo in cui si scriveva, un contesto definito ⁷⁸.

Quello che appare rilevante dalla Direttiva, oltre ai mezzi proposti, oltre alla convergenza nel contrasto del fenomeno di più entità istituzionali, alla presa di coscienza della gravità di queste azioni anche da un punto di vista normativo e non soltanto da un punto di vista educativo ed etico o anche morale, è che i nuovi mezzi hanno dato la possibilità a chiunque di registrare immagini e di divulgarle e pertanto non è più sufficiente educare all’utilizzo della tecnologia prescindendo da un’operazione di formazione per ciò che attiene alla decodifica delle immagini in una misura costruttiva, al rispetto della protezione dei dati personali e della privacy, e ancora al rispetto delle regole.

In particolare queste due ultime fattispecie vengono racchiuse nella Direttiva n. 104 del 30 Novembre 2007 ⁷⁹, dove nei CONSIDERATO primo e terzo si esplicitano rispettivamente che il diritto alla protezione dei dati personali gode di apposite tutele specifiche (“Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, e dal D.lgs. 33/2013, cd. T.U. per la trasparenza nelle pubbliche

⁷⁸ Direttiva Ministeriale n. 16, *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo*, 5/2/2007, Premessa: espressioni del fenomeno dentro e fuori la scuola

⁷⁹ Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104, *Direttiva sull’uso dei videofonini a scuola*, 30/11/2007

amministrazioni) volte ad assicurare che il trattamento di questi dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciute dall'ordinamento, e che per gli Studenti e le Studentesse il rispetto alla riservatezza è sancito dall'art. 2, c. 2, del già citato D.P.R. 249/1998. Ancora nell'ottavo CONSIDERATO dopo essere già stata sottolineata la presa di coscienza rispetto al costante utilizzo da parte dei giovani di queste apparecchiature, si afferma come questo utilizzo sia finalizzato anche allo scopo di "carpire" dati in formato audio, video, o immagine che riproducono filmati o fotografie riconducibili a persone (studenti, insegnanti, personale). Tali dati si configurano come "dati personali"⁸⁰ ed in alcuni casi "sensibili"⁸¹, si sottolinea che la loro acquisizione spesse volte non è destinata ad un fine didattico, ed invece che la loro divulgazione spesse volte è destinata ad oltrepassare i confini della struttura scolastica giungendo al pubblico indistinto della rete. Alla luce di quanto affermato, la Direttiva sancisce che chi dispone, utilizza, e invia i dati personali raccolti deve rispettare gli specifici obblighi previsti a tutela dei terzi dalla comune disciplina in campo civile e penale (in particolare, art. 10 c.c. "abuso dell'immagine altrui", art. 96 e 97 l. 633/1941 sul diritto d'autore, rispetto del principio del *neminem laedere* ex art. 2043 c.c. riguardo fattispecie penali sancite dagli artt. 528, 594 e 600-ter c.p.), evitando ad esempio di riprendere persone in atteggiamenti o pose che possano lederne la dignità o astenendosi dal divulgare immagini a terzi senza che la persona ripresa ne sia a conoscenza (art. 13

⁸⁰ Definizione tratta da www.garantedellaprivacy.it : "Sono dati personali, le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc."

⁸¹ *Ibidem*, "i dati sensibili, sono quelli che possono rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale". Nello specifico, gli ultimi due vengono definiti come "dati supersensibili", e l'accesso a questi è consentito solo nei casi in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 D.lgs. 196/2003

e 23 del predetto Codice). Tali fattispecie non si applicano nel caso di immagini raccolte per “uso personale”. E’ previsto per gli studenti che non rispettano gli obblighi di preventiva informazione sanciti dalla presente Direttiva una sanzione amministrativa come punizione per la rispettiva violazione e l’intervento del Garante.

La Direttiva 15 Marzo 2007 ⁸² impone invece l’obbligo, come ormai avviene in tutti i Paesi dell’Unione Europea, anche per l’Italia del divieto dell’uso del telefono cellulare a scuola durante le ore di lezione, impegnando le istituzioni scolastiche a regolamentarne l’uso all’interno della struttura scolastica, stanti anche i doveri degli studenti previsti dall’art. 3 ex D.P.R. 249/1998.

Dallo studio combinato di queste tre Direttive l’impegno che se ne può ricavare in tema di tutela dei minori rispetto al più ampio fenomeno non solo del bullismo ma proprio della sua declinazione cyber è indubbio. Un utilizzo controllato, limitato, adeguato delle tecnologie all’interno degli istituti scolastici potrebbe già qualificarsi come deterrente all’inizio di operazioni illegali, in quanto luogo nel quale i giovani passano buona parte della propria giornata, dove vengono in contatto tra loro e stabiliscono relazioni, e che fa parte del proprio bagaglio nel progetto educativo. E’ però necessario un controllo reale e coscienzioso, con intenti non tanto intimidatori quanto più educativi. Un controllo operato inoltre anche a partire dal rispetto della circolare n. 362/1998 ⁸³, la quale impone il divieto di utilizzo del telefono cellulare da parte del personale docente, e che sia efficace, teso ad inibire comportamenti scorretti ed immorali, e ad educare al rispetto delle regole come formazione di una gioventù responsabile quale anche cittadina digitale.

⁸² Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n.30, *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica*, 15/3/2007

⁸³ Circolare Ministeriale n. 362, *Uso del telefono cellulare nelle scuole*, 25/8/1998

2.1.2 D.l. 93/2013: un tentativo normativo

Il D.l. 93/2013, convertito nella legge 119/2013 ⁸⁴, recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province” voluto dal Governo Letta, ha inasprito le pene per il reato di *stalking*, e introdotto previsioni normative relative al femminicidio ed al cyberbullismo, prevedendo un aggravamento ordinario della pena di un terzo per i reati commessi “attraverso strumenti informatici o telematici”.

Nonostante gli sforzi di *Facebook*, e degli altri *social network* per cercare di arginare sulle proprie piattaforme fenomeni dalle derive pericolose, le statistiche dimostrano che fenomeni di cyberbullismo e cyberstalking nella rete sono ancora tristemente famosi. Soprattutto una ricerca condotta da “Ipos” per “Save The Children Onlus Italia” ⁸⁵ nel 2013 per comprendere l’uso della rete da parte dei giovanissimi dimostra che il 50% dei ragazzi intervistati naviga per almeno 4 ore al giorno, e che il 20% invece lo fa dalle 5 alle 10 ore al giorno. Il fenomeno del cyberbullismo viene percepito in maniera pesante ed ingombrante dai giovanissimi, che riconoscono che episodi di violenza tra compagni e amici siano sempre esistiti ma che l’utilizzo di Internet e del cellulare aggravino in maniera sensibile la situazione e rendano ancora più difficile per le vittime affrontare il problema perché per l’83% gli episodi di bullismo virtuali sono molto più dolorosi di quelli reali, il 73% dei ragazzi riconosce che non ci sono limiti rispetto a quello che si può fare e dire, il 57% ha paura invece del fatto che i maltrattamenti possano avvenire senza sosta e ovunque, e addirittura per il 55% di loro il pericolo

⁸⁴ Attuata sulla base delle indicazioni provenienti dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11/5/2011, ratificata con l. n. 77/2013

⁸⁵ Ipsos Public Affairs, *Safer Internet Day Study – il cyberbullismo per Save The Children*, 2013

maggiore è che questa situazione possa non finire mai. I dati di questa ricerca confermano ancora una volta, in maniera evidente, come il tema del cyberbullismo sia percepito in maniera prepotente dai giovani e quanto l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche sia considerato come maggiormente affliggente la circostanza ed influisca anche sul senso di angoscia provato da chi subisce queste angherie.

Il codice penale non configura il reato di bullismo con alcuna norma puntuale, semmai fa riferimento a dei casi specifici di comportamento punibili. Il bullo commette normalmente reati quali possono essere le percosse (art. 581 c.p.) o le lesioni (art. 582 c.p.), ma quali reati sono commessi dal cyberbullo, che chiaramente non si trova ad intrattenere una relazione faccia a faccia con la propria vittima? Sicuramente i reati di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), disturbo o molestia di persone (art. 660 c.p.), reato integrato anche quando si telefona in maniera ripetuta pur senza interloquire col solo intento di disturbare e spaventare l'altro, minaccia (art. 612 c.p.), consiste nel prospettare un male futuro che turbi la serenità della persona, e poi c'è lo stalking (art. 612-bis c.p.), comportamenti persecutori che provochino un perdurante stato di ansia nella persona offesa, un altro reato è quello di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), questo delitto si consuma quando per procurare a sé o ad altri un vantaggio, o per arrecare ad altri un danno viene indotto taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria persona a quella altrui oppure attribuendo a sé un falso nome o un falso stato.

A riguardo si cita la sentenza n. 12479/2011 della Cass. Pen., ove viene espressamente affermato che la sostituzione di persona era stata integrata dalla creazione di un account di posta elettronica, con il quale ci si appropriava delle generalità di un terzo, spogliandosi della propria identità, inducendo così in errore gli utenti ma soprattutto danneggiando

in tal modo la persona offesa ^{86,87}. Lo stesso reato viene compiuto da chi, ad esempio, scelga di aprire un account *Facebook* appropriandosi delle generalità di un altro per procurare a se stessi un vantaggio o ad altri un danno, o ancora, come espresso nella sentenza n. 18826/2013 Cass. Pen., il delitto di sostituzione di persona si esplica anche nella condotta di chi inserisca nel sito di una chat, nel caso specifico a tema erotico, il recapito telefonico di altro associato a nickname di fantasia (riconducibile però a persona determinata e idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica altrui), al fine di arrecare un danno alla persona medesima, giacché così facendo gli utenti sarebbero stati tratti in inganno rispetto alla disponibilità del soggetto in questione di ricevere comunicazioni, e nello specifico comunicazioni a sfondo sessuale.

Il fenomeno del cyberbullismo, approfondendo, viene fatto rientrare tra le fattispecie penali rubricate come “atti persecutori” ex art. 612-bis c.p., che dispone, al primo comma “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Quello che si configura è quindi un reato, si potrebbe dire, abituale, inteso dalla giurisprudenza

⁸⁶ Cfr. Cass. Sez. II, n. 4250/2011: “non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona, come evidenziato anche dal difensore, ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per “nome” non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità”

⁸⁷ Cfr. Cass. Pen. sent. n. 12479/2011: “Nella prospettiva che si propone, dunque, il “nickname”, quando, come nel caso concreto, non vi siano dubbi sulla sua riconducibilità ad una persona fisica, assume lo stesso valore dello pseudonimo (in presenza di determinati presupposti, assimilato al nome agli effetti della tutela civilistica del diritto alla identità ai sensi dell'art. 9, c.c.) ovvero di un nome di fantasia, la cui attribuzione, a sé o ad altri, integra pacificamente il delitto di cui all'art 494 c.p.”

proprio in senso meramente quantitativo, caratterizzato dalla reiterazione seriale delle minacce o delle molestie per un certo periodo di tempo, e comportante tre differenti eventi tra loro alternativi che devono esistere in rapporto di immediata causalità con la condotta lesiva: il perdurante e grave stato di ansia, il timore per la propria incolumità o quello di persona prossima, e l'alterazione delle abitudini di vita. L'analisi di queste fattispecie, come si rinviene dalla sentenza della Corte di Appello di Milano, sez. V penale, del 14 dicembre 2011⁸⁸, oltre a dover essere come già detto considerata come causale deve essere operata tramite rigoroso e puntuale accertamento operato da parte di un giudice, sottolineando in particolare la ponderata valutazione relativa al "fondato timore" per l'incolumità propria o di un prossimo da desumere sulla base della gravità della relazione intercorrente tra la valutazione delle condotte e l'entità che queste possano rappresentare un pericolo oggettivo ed incombente, mentre l'evento alternativo del "grave stato di ansia" dovrà essere identificato in una condizione emotiva opprimente e spiacevole, che deve essere grave e non passeggera e assumerà rilevanza penale, se accertata, anche senza sfociare necessariamente in riconosciute patologie mediche o psicologiche. Ancora, l'elemento soggettivo espresso nell'art. 612-bis, concerne un generico dolo di porre in essere un atto in maniera volontaria e la condotta è la risultante dell'insieme di tutti questi comportamenti. Il che, semplificato, significa la volontà di sottoporre in maniera costante una vittima ad una condotta offensiva.

⁸⁸ Cfr. Corte D'Appello di Milano, 14 Dicembre 2011: "La Corte, pur consapevole della serietà degli argomenti addotti da chi sostiene trattarsi di un reato di pericolo, ritiene, d'accordo con la maggioranza della dottrina, di dover qualificare il delitto di atti persecutori come fattispecie causale, che richiede la verifica di un evento. Per la precisione, la norma, introdotta nell'ordinamento dall'art. 7, comma 1, del d. l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, prevede una nuova figura di reato caratterizzata da condotte alternative e da eventi disomogenei: due eventi di danno (il primo e il terzo), che comportano l'effettiva compromissione della integrità del bene, o dei beni, oggetto di tutela, richiedendo di conseguenza la verifica della sussistenza di un nesso condizionalistico, da compiersi ex post; e un evento (il terzo) di pericolo concreto"

Come si rinviene dall'art. 1, c. 3 del D.l. 93/2013, "all'art. 612-bis c.p. sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici; b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: la remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma".

A commento di quanto appena riportato non si può prescindere dal considerare anche la legge 38/2009, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", che ha introdotto in Italia il reato di stalking, definendo in maniera puntuale quali comportamenti persecutori siano da considerarsi reato (in riferimento al tema del cyberbullismo è necessario rammentare però di come la vita online, soprattutto tra i giovani, di fatto non favorisca la corretta percezione delle azioni compiute).

Pur non rilevando in questo caso un'autonoma disciplina che rechi la specifica normazione del cyberbullismo, il più delle volte l'atto compiuto viola disposizioni del codice penale, oltre che del codice civile, comportando un danno ingiusto a persone o cose, e predeterminando la possibilità di agire giudizialmente per il risarcimento del danno ⁸⁹. E' chiaro quindi che qualora il responsabile del danno sia maggiorenne, questo ne risponde personalmente; ma frequentemente, invece, il bullo è minorenne. Rilevante a tal proposito è stata la pronuncia del Tribunale di

⁸⁹ Saverio Abbruzzese, *Bullismo e percezione della legalità*, Franco Angeli, 2008

Teramo n. 18/2012, riguardante la sottoposizione al Tribunale di un caso concernente la creazione del gruppo su *Facebook* chiamato “per tutti quelli che odiano L.C.”. In questo gruppo venivano riportate quotidianamente frasi ingiuriose e minacciose sul conto della ragazza minorenni, citando espressamente le sue generalità, la quale aveva provocato però questo turbolento susseguirsi di offese pubblicando per prima una frase ingiuriosa rivolta a uno degli amministratori del gruppo. In capo ai genitori, ai tutori, agli affilianti si estende ex art. 2048 c.c.⁹⁰ una responsabilità rispetto all’operato di minori capaci di intendere e volere. Secondo quanto stabilito dall’ultimo comma dell’articolo “le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Nel caso in questione, il Giudice ha condiviso l’impostazione interpretativa che prevede che i genitori dei creatori del gruppo incriminato, per essere considerati esenti dalla responsabilità di cui sopra, devono dimostrare di aver adempiuto all’onere educativo sancito dall’art. 147 c.c.⁹¹, e di aver effettivamente controllato che i figli avessero assimilato l’educazione a loro impartita esercitando una vigilanza adeguata all’età. Educazione che secondo il Tribunale non consiste soltanto nel trasmettere regole, conoscenze o modelli comportamentali, ma anche gli strumenti indispensabili per la costruzione di relazioni umane improntate alla realizzazione della loro personalità.

Inoltre, ed è questo il cuore della questione, si legge nella pronuncia che la responsabilità genitoriale non viene affatto meno con l’approssimarsi

90 Art. 2048 c.c., c. 1 e 2: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”

⁹¹ Art. 147 c.c.: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis”

della maggiore età, e che il fatto che l'azione molestia si sia perpetrata per tre giorni consecutivi comprova che i genitori dei minori non abbiano posto in essere le necessarie attività di verifica dell'effettiva acquisizione dei valori corretti impartiti, raggiungendo quindi la prova positiva dell'inadempimento (*culpa in educando*), decidendo per la liquidazione esclusiva del danno patrimoniale e non anche di quello morale invocato dai genitori della ragazza.

La colpa civile ricade anche sulla scuola e sugli insegnanti, che hanno il dovere di vigilare sul ragazzo esecutore di comportamenti violenti. Si tratta di una responsabilità aggravata, proprio perché la presunzione di colpa può essere superata soltanto adducendo la prova di aver adeguatamente vigilato sul minore, oppure provando il caso fortuito, cioè il verificarsi di un evento imprevedibile ed inevitabile o comunque insuperabile con l'adeguata diligenza. In particolare con la sentenza n. 8081/2013 il Tribunale di Milano ha condannato il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a risarcire per danni morali un adolescente vittima di episodi di bullismo durante l'orario scolastico, allargando il concetto di *culpa in vigilando* e ricollegandolo all'art. 2048, c. 2 c.c.: “i precettori e coloro che insegnano un mestiere od una arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Laddove si tratti poi di una scuola pubblica, trova spazio anche l'estensione della responsabilità alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ex art. 28 Cost 92. Qualora la scuola sia privata, si configura a suo carico una responsabilità indiretta. Sempre relativamente al contesto scolastico si parla inoltre di *culpa in organizzando*, nella misura in cui

⁹² Art. 28 Cost.: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”

l'organizzazione scolastica non permetta il monitoraggio ed il controllo sugli studenti previsto da apposite direttive ministeriali.

Da ultimo la responsabilità penale di atti di bullismo, e cyberbullismo, ricade sugli stessi minori, sebbene prima dei 14 anni costoro non si ritengano mai imputabile. Solo qualora il minore sia ritenuto socialmente pericoloso, allora si possono applicare nei suoi confronti misure di sicurezza quali la libertà vigilata o il ricovero in riformatorio, o ancora l'obbligo di dimora ⁹³, molto più spesso però si applicano misure educative. Il minore degli anni 18, ma maggiore degli anni 14 diventa imputabile qualora venga provata la sua capacità di intendere e volere, e tale accertamento è di competenza del Giudice che si avvale dell'aiuto di consulenti professionali, e deve essere effettuato caso per caso.

Dal punto di vista della responsabilità civile, secondo l'art. 2046 c.c., che contempla la capacità delittuale "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa". La norma è dettata a protezione degli incapaci e come espresso nel testo della norma per le fattispecie penali non rileva la capacità di agire, ma solo quella di intendere e volere. Così come la capacità naturale indica quella possibilità minima di comprendere che la condotta che si intende porre in essere potrebbe essere lesiva, illecita, e che questa presa di coscienza possa portare ad una scelta consapevole legata al comportamento. Pertanto, qualora il minore sia ritenuto capace di intendere e volere è chiamato a rispondere degli atti di bullismo compiuti, assieme ai genitori e alla scuola, qualora invece il minore abbia compiuto gli atti in uno stato di incapacità la fattispecie ex art. 2046 c.c. non rileva,

⁹³ Cfr. Cass. Pen. sent. 7445/2008, per cui è stata ritenuta legittima l'applicazione della misura dell'"obbligo di dimora" per fatti di cyberbullismo, scaturenti dall'aver ripreso la vittima con il telefono cellulare per poi pubblicare i filmati su Internet

ma è fatta salva la responsabilità sostitutiva in capo alle azioni commesse ex art. 2047 c.c. 94.

2.1.3 Il Codice di Autoregolamentazione. Dalla tutela dei diritti e della sicurezza in rete, alla non responsabilità degli Internet Service Provider

“No all’odio in rete”, è stato lo slogan che ha accompagnato nel 2014 la campagna contro i discorsi d’odio e la violenza virtuale lanciata dal Consiglio d’Europa e fatta partire dall’Italia.

Il vice Ministro per lo sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni, Catricalà ha istituito un tavolo di lavoro con la partecipazione di alcune istituzioni quali, il “Comitato Media e Minori”, il “Garante per l’infanzia”, l’ “Agcom”, l’ “Istituto Superiore delle Comunicazioni”, oltre ai principali Provider che operano in Italia per trovare un accordo regolatorio che non sia eccessivamente restrittivo delle libertà, e senza ricorrere alle leggi, per arginare un fenomeno che, testualmente, “rischia di diventare un’emergenza” .

Il drammatico problema dell’hate speech, ha trovato riscontro soprattutto nell’ordinamento europeo che ha affrontato il tema con maggiore attenzione. Il Parlamento, la Commissione ed il Consiglio hanno continuamente adottato atti sulla tutela di diritti in rete ed in particolare sul rapporto tra libertà di espressione (art. 10, Convenzione Europea dei

⁹⁴ Art. 2047 c.c.: “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità”

Diritti dell'uomo ⁹⁵) e altri diritti. Tuttavia questi documenti assai risalenti nel tempo hanno uno scarso valore precettivo, eppure sono in ogni caso importanti perché permettono di capire come l'Unione Europea abbia indirizzato gli Stati membri riguardo alla tutela dei diritti sul web, e consente inoltre di distinguere due modalità di indirizzo.

Una prima fase prevede un approccio molto invasivo contro la realtà di Internet, che l'Unione riconosce sì come una risorsa fondamentale ma anche come un problema comune da affrontare con l'aiuto di tutti gli Stati in maniera sinergica, e fa riferimento alla Comunicazione della Commissione europea sul contenuto illegale e nocivo su internet, risalente al 1996 ⁹⁶. I settori più colpiti dai contenuti illegali e nocivi, appunto, sono quelli della sicurezza nazionale, della tutela della dignità umana, della sicurezza economica, della sicurezza dell'informazione, della privacy, della reputazione personale, e della proprietà intellettuale, e in ultimo, che più interessa a questo lavoro, della tutela dei minori. L'attenzione da prestare a questi settori va messa in pratica contrastando i contenuti criminali, vietati da una norma penale e che contrastano la legge, e quelli nocivi, i quali pur non contrastando direttamente una norma possono oltraggiare i valori e la sensibilità altrui, attraverso l'adozione di strumenti quali la cooperazione tra gli stati, l'autoregolamentazione da parte degli operatori internet, introdurre un quadro comune di regole, e anche un sistema europeo di filtraggio e

⁹⁵ Art. 10 CEDU: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario"

⁹⁶ COM(96)*487, *Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet*, 16/10/1996

classificazione dei contenuti online ritenuti inopportuni e dannosi. Una seconda fase, quella attuale, è quella in cui l'intervento dell'Unione è più circoscritto. La lotta contro i contenuti criminali su Internet viene demandata e riservata alle legislazioni penali dei singoli Stati membri, ma è chiaramente fatta salva la possibilità di dare indirizzi agli Stati che dovranno poi recepirli, intervenendo in settori come quello della dignità umana, della proprietà intellettuale e della tutela minori.

La bozza del Codice di autoregolamentazione, approvata l'8 Gennaio 2014 è rimasta aperta ai suggerimenti degli utenti del web per quarantacinque giorni, ed ha valutato strumenti tesi a garantire interventi più efficaci per la tutela delle vittime di cyberbullismo. Nello specifico, il "Codice" si propone la necessità di affrontare il tema della violenza sui minori partendo dalla promozione tra le nuove generazioni di un "uso positivo della rete, quale strumento funzionale alla crescita ed all'arricchimento di bambini e adolescenti, oltre che la conoscenza dei meccanismi di sicurezza e degli strumenti di tutela predisposti dagli stessi operatori del settore"⁹⁷, partendo dal riconoscimento non solo dell'importanza che l'utilizzo della rete e dei suoi strumenti ricopre tra i giovani e i giovanissimi, ma anche la necessità di rafforzare la tutela della loro privacy, e il riconoscimento del diritto dei minori a uno sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, come previsto dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York e ratificata dall'Italia con la legge n. 176/1991.

L'attenzione del "Codice" nel perseguire i propri obiettivi, fin dal primo articolo, si rivolge principalmente a quelli che vengono definiti "aderenti", cioè i fornitori di servizi sulla rete, i quali, sottoscrivendo il presente testo "si impegnano ad attivare appositi meccanismi di

⁹⁷ *Codice di Autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo*, Premessa, 8/1/2014

segnalazione di episodi di cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno”. Inoltre l’art. 3, c. 2, prevede una garanzia di ulteriore efficacia proiettata, nel limite delle possibilità tecniche, all’oscuramento del contenuto lesivo per limitarne la rapidità di propagazione, e ulteriore lesività ⁹⁸.

Viene poi indicato all’art. 2 ⁹⁹, che ai sistemi di segnalazione deve essere riservata all’interno della pagina un’adeguata visibilità, e devono anche essere strutturati per garantire la massima semplicità e rapidità di fruizione, aggiungendo al secondo comma, la necessità di tradurli nella lingua dell’utente che effettua la segnalazione. L’art. 3, riconosce l’onere a personale altamente qualificato, di rispondere nell’arco di due ore successive “al fine di evitare che le azioni si ripetano e/o si protraggano nel tempo, amplificando gli effetti che la condotta del cyberbullo ha in Rete sulla vittima, per la quale l’efficacia della segnalazione costituisce l’unico strumento possibile di controllo”.

Il problema dei profili delle azioni e della responsabilità degli Internet Service Provider, oltre agli strumenti che questi dovrebbero mettere a disposizione per “proteggere” i minori da episodi problematici, risultano

⁹⁸ *Ibidem*, art. 3 c. 1 e 2: “Gli aderenti si impegnano a rendere efficienti i meccanismi di risposta alle segnalazioni (effettuati da personale opportunamente qualificato) azionati in termini di tempi di rimozione dei contenuti lesivi per la vittima del cyberbullismo, non superiori alle 2 ore dall’avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni si ripetano e/o si protraggano nel tempo, amplificando gli effetti che la condotta del cyberbullo ha in Rete sulla vittima, per la quale l’efficacia della segnalazione costituisce l’unico strumento possibile di controllo.

Gli aderenti si impegnano, per quanto tecnicamente possibile e praticabile, a garantire ulteriore efficacia al contrasto del fenomeno del cyberbullismo anche attraverso l’oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato”

⁹⁹ *Ibidem*, art. 2 c. 1 e 2: “I sistemi di segnalazione che gli aderenti sono chiamati a mettere a disposizione di bambini e adolescenti devono essere adeguatamente visibili all’interno della pagina visualizzata, semplici e diretti, in modo da consentire loro l’immediata segnalazione di situazioni a rischio e di pericolo.

Gli aderenti si impegnano nell’adozione delle misure necessarie a garantire che l’accessibilità ai sistemi di segnalazione e il riscontro fornito all’utente che ne faccia uso siano fruibili nella lingua dello stesso utente che effettua la segnalazione”

essere di particolare importanza per il ruolo che gli ISP ricoprono in una realtà priva di confini qual è la rete.

Di somma importanza è la necessità di rispetto del principio del pluralismo delle informazioni, tema controverso e dibattuto soprattutto dal punto di vista dei “limiti” che possono, devono, o dovrebbero esistere a tutela di tutti gli utenti. Quello che si ripropone è l’annoso tema della “libertà delle rete”¹⁰⁰. Tanto più essa è libera quanto più presenta vantaggi e svantaggi di difficile controllabilità. Una eccessiva limitazione della libertà della rete farebbe certamente perdere gran parte della democraticità di cui essa è portatrice, e probabilmente non arginerebbe comunque, in modo efficace, i fenomeni di abuso. Si tratta quindi di trovare il giusto equilibrio tra libertà e controllo. Responsabilizzare in maniera eccessiva gli ISP, conferendo loro il compito di fare da “controllori” di quanto accade sul web non può rappresentare una soluzione convincente, come di fatto non accade.

La Direttiva sul Commercio elettronico, 2000/31/CE, è stata creata con l’obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato in un settore strategico ed in elevata crescita garantendo la libera circolazione dei servizi della società d’informazione tra gli Stati membri, e si fonda sul principio della neutralità della rete. Gli ISP non sono responsabili se si limitano a svolgere un ruolo di intermediazione tecnica senza selezionare né i contenuti trasmessi, né tantomeno i destinatari degli stessi. Tale

¹⁰⁰ Cfr. ricerca di Freedom House, *Freedom on the Net 2014*: “In a controversial plan, Italy’s communications regulator AGCOM empowered itself to make decisions to order the takedown of content and blocking of websites that violate copyright laws in a process that involves no judicial oversight. The move did not follow any parliamentary approval.

Orders to block copyright-infringing websites increased dramatically over the past year, with one monitoring organization recording almost 450 blocked websites in Italy as of May 2014, up from less than 150 one year previously.

In a positive ruling, Italy’s Supreme Court upheld a 2013 decision that stated three Google employees did not violate privacy protections and could not be held responsible for failing to obtain the consent of individuals featured in online videos posted to their site. The case revolved around a video, posted in 2006, that showed Italian schoolchildren bullying an autistic student”

approccio ha consentito lo sviluppo delle realtà economiche che operano in rete, sollevando così i soggetti da un carico di responsabilità soggettive ed oggettive che avrebbero rappresentato un freno in un settore strategico quale Internet è. Secondo la direttiva è escluso, ex art. 15¹⁰¹, un obbligo generale di sorveglianza da parte degli ISP “sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”. Quindi l’ISP non deve sorvegliare le informazioni che trasmette (art. 12, “mere conduit”) e memorizza (art. 13, memorizzazione temporanea detta “caching”, ed art. 14, “hosting”), e ancora non deve ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Il Provider è comunque tenuto ad informare l’attività giudiziaria e quella amministrativa di vigilanza, senza indugio, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un destinatario del servizio. Ancora, a fornire senza indugio, su richiesta delle autorità competente, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi, con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Ed in ultimo, ove richiesto sempre dalle autorità competenti, a porre fine a violazioni commesse o ad impedire, sebbene lo stesso Provider non ne sia responsabile. Il profilo della responsabilità si muove su due diversi binari. Tralasciando l’ipotesi in cui sia lo stesso prestatore a porre in essere l’illecito, caso per cui la responsabilità dello stesso si ritiene essere

¹⁰¹ Art. 15 c. 1 e 2 Direttiva 2000/31/CE – *Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza*: “Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell’informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.”

pacifica come affermato anche dal Codice di Autoregolamentazione dell'AIP, la normazione della fattispecie viene demandata all'art. 17 D.lgs. 70/2003¹⁰², che recepisce la direttiva 2000/31.

In linea generale il decreto sancisce che un *provider* non è responsabile delle informazioni trattate e delle operazioni compiute da chi fruisce del servizio, a patto che non intervenga in nessun modo sul contenuto o sullo svolgimento delle stesse operazioni. Sugli ISP gravano obblighi di collaborazione e informazione nei confronti delle autorità competenti, senza comportare tuttavia oneri di verifica o filtraggio preventivo. Il prestatore diventa tuttavia civilmente responsabile se, avendo ricevuto un'apposita richiesta dall'autorità, non impedisce prontamente l'accesso ai contenuti illeciti, ovvero se avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo non ha provveduto ad informare l'autorità competente sussiste in capo agli ISP un obbligo di collaborazione e un obbligo di rimozione dei contenuti illeciti in caso di qualificata segnalazione.

Cercando di chiarificare; il problema sorge nel momento in cui sia stato un utente dei servizi del Provider a caricare un contenuto illecito, infatti un ISP non può rimuovere un contenuto che non gli appartiene, violando così facendo un diritto di proprietà intellettuale ed esponendosi in tal

¹⁰² Art. 17 D.lgs. 70/2003 – *Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza*: “Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto: ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

modo ad un'azione di risarcimento del danno per violazione contrattuale. Si ritiene, dunque, che il Prestatore sia civilmente responsabile (ex art. 2043 c.c.¹⁰³) del contenuto dei servizi, nel caso in cui, non abbia agito prontamente, dopo sollecitazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa di vigilanza, per rimuovere l'accesso al contenuto pubblicato ritenuto lesivo. Oppure, se avendo avuto conoscenza del carattere illecito e pregiudizievole per un terzo di un contenuto non abbia provveduto ad informare l'autorità competente. Alla luce di quanto sin'ora affermato risulta non previsto, nel nostro ordinamento, un obbligo di intervento del Provider su mera segnalazione del danneggiato per attivare le procedure cosiddette di "notice and take down" e "put back".

Alla luce di quanto appena affermato, come procedura generale, appare particolarmente difficoltosa purtroppo l'attuazione del "Codice" per come appare. In particolare, le aziende aderenti sarebbero davvero disponibili a sovraccaricarsi del costo del proposto "personale altamente qualificato", il quale ha oltretutto il compito di vigilare praticamente senza sosta sulle segnalazioni che pervengono, e dovendo oltretutto valutare con una rapidità inaudita una situazione, con un notevole dispendio economico? Potrebbe darsi, ancora, che questo "personale" si trovi nella condizione di restringere quanto più possibile il campo di azione, sanzionando, ad esempio, un semplice diverbio che nulla aveva a che fare con un reale episodio di bullismo elettronico. D'altra parte, tutti i gestori di reti ad IP, sono obbligati dagli enti corrispondenti (Arin e Iann, che appunto forniscono gli IP) a registrare ogni server (corrispondente a un singolo IP) in un database pubblico, ove vi sia esplicitamente indicata l'email dedicata agli *abuse*, che qualunque utente può contattare in caso di violazioni o abusi perpetrate da uno o più utenti di quel dato server sulla rete. I provider che ignorano tali segnalazioni incorrono in sanzioni e, nei

¹⁰³ Art. 2043 c.c. – *Risarcimento per fatto illecito*: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."

casi più gravi, nella sospensione di intere porzioni della loro rete ¹⁰⁴. Da questa regolamentazione, si evince che è già norma nell'assegnazione dei diritti di rete ai singoli provider il dare la possibilità agli utenti di segnalare irregolarità. In questo senso, il “Codice” proposto da Catricalà non è che la conferma di questa tendenza applicata non più all'intero server ma ai singoli siti web del provider in esso contenuti. E' evidente che l'applicazione di un codice di autoregolamentazione, seppur ampiamente condivisibile, presenta, ulteriori limiti di applicazione quando si tratta di agire su tutti i domini di un ISP, anziché sui macro-contenitori che li contengono. Il problema gestionale, lo sforzo economico e logistico possono certamente limitare l'effetto del “Codice”; risulta infatti difficile immaginare di poter dare la possibilità agli utenti, in ogni singolo forum, chat, gruppo di discussione, *social network*, gestito dall'ISP di trovare sempre, in ogni pagina e nella loro lingua un riconoscibile link per segnalare un abuso. I siti gestiti dai provider sono migliaia, e la maggior parte di essi non potranno avvantaggiarsi delle regole del “Codice”. Oltretutto, facendo riferimento all'art. 5 del testo in questione, si noterà come i provider aderenti che non dovessero integralmente rispettare gli impegni potranno subire uno specifico richiamo, da parte di un apposito comitato di monitoraggio istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Non sono previste sanzioni di alcun genere, ed un semplice richiamo può rimanere inascoltato senza alcuna conseguenza per l'ISP.

2.1.4 Un impegno che continua: le più recenti proposte di legge

Una delle iniziative in discussione in Parlamento è la proposta di legge dell'On. Elena Ferrara, recante disposizioni in tema di minori e

¹⁰⁴ Saggio di Alex Ingrassia, pubblicato in “*Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale*”, L. Luparia (a cura di), Giuffrè, 2012

cyberbullismo¹⁰⁵. Il disegno di legge presenta tutta una serie di innovative iniziative formative per educare a conoscere e contrastare problema, come l'istituzione di un obbligo di relazione semestrale sull'operato della Polizia Postale ad un tavolo tecnico (ex art. 3, c. 1), composto da "rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni non governative già coinvolte nel programma nazionale del *Safer internet center*", istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la Presidenza del Consiglio.

Alla luce della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e si intende altresì qualunque forma di furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica". Per tutelare la dignità dell'offeso, il genitore, o chi esercita potestà sul minore che abbia subito uno degli atti descritti più sopra, può (art. 2) "inoltrare al titolare del trattamento, una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete *internet*, previa conservazione dei dati originali", e qualora nell'arco delle successive ventiquattro ore l'interessato alla rimozione non abbia risposto, o sia impossibile identificare il titolare del trattamento l'interessato può rivolgere medesima richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale entro quarantotto ore provvede ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

¹⁰⁵ D.d.l. n. 1261, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, 27 Gennaio 2014

Altra iniziativa che si ritiene essere particolarmente utile, e sulla quale si è già insistito in precedenza come valido strumento di tutela, risiede nella esigenza di svolgere attività di formazione e prevenzione in ambito scolastico (art. 5, c. 2), attività per cui sono stanziati “265.000 euro per l’anno 2015 e 220.000 euro per l’anno 2016, in favore del fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48”.

Il DDL n. 126, votato positivamente dal Senato, sembrerebbe porre, in primo luogo, ancora una volta l’accento sulla necessità di partire dalla scuola per costruire una gioventù più consapevole e più attenta dell’utilizzo di mezzi di comunicazioni potenzialmente sempre più pericolosi. Nella fattispecie, il MIUR dovrebbe, di concerto con i principali *stakeholders* del settore dei new media, presiedere il tavolo interministeriale per la sicurezza in rete, e sarebbe richiesta poi una formazione, sia del personale scolastico che degli stessi studenti, la quale dovrebbe rientrare di diritto nell’offerta scolastica, secondo le modalità più varie e più in grado di essere sottoposte all’attenzione dei giovani di oggi. Secondo un’indagine svolta per la Polizia Postale, difatti, due ragazzi su tre chiedono più formazione in ambito scolastico per un uso sicuro del web. Non sembra affatto essere un dato trascurabile.

Ancora, il 23 Gennaio 2014, per opera dell’On. Micaela Campana viene presentata la proposta di legge dal tema “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico”¹⁰⁶. Si legge, all’art. 3, “sono considerati atti di bullismo informatico: a) messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; b) la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via e-mail, messaggistica istantanea o sui *social network*; c) la

¹⁰⁶ Proposta di legge n. 1986, *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico*, 23/1/2014

sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi repressibili; d) la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona; e) l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; f) l'esclusione deliberata di una persona da gruppi online al fine di provocare un sentimento di emarginazione; g) le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore. h) la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo di cui all'articolo 2 e la pubblicazione degli stessi sui siti internet". Per la prima volta, si rinviene in un testo normativo, una composizione e una spiegazione così accurata del fenomeno, e una definizione quanto più precisa delle fattispecie che interessano una condotta illegale che si qualifica come reato di cyberbullismo. Gli artt. 4, 5 e 6 normano le fattispecie di cui abbiamo già parlato in precedenza, prevedendo in particolare la corresponsabilità di scuola e dei genitori, la necessità che il dirigente scolastico, venuto a conoscenza dei fatti, informi preventivamente le famiglie e convochi una riunione con gli interessati, alla quale partecipi anche uno psicologo della ASL, la previsione della punizione con la reclusione dai 6 mesi ai 4 anni per chi cagioni un perdurante stato di ansia o un timore per la propria incolumità a chi compia una o più condotte previste dall'art. 3, tranne che il bullo sia minore di 14 anni e allora sono previsti piani di lavoro straordinario all'interno della stessa struttura scolastica.

Interessante è, infine, la proposta di legge n. 2049 presentata dall'On. Moretti, "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale, in materia di tutela della dignità personale nella rete internet". I contenuti di questa proposta di legge si ripartiscono tra, il rafforzamento della tutela dei minori, per cui si codifica "il diritto dei genitori di un minore registratosi

sotto falsa dichiarazione di maggiore età a un sito web di ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso in rete", proponendo a tal fine l'introduzione di un art. 131-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali che "nel caso di rifiuto del titolare del trattamento dei dati a rimuovere quelli relativi alla persona che abbia dissimulato la minore età o nella impossibilità di individuarlo, prevede la possibilità di richiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali, di seguito « Garante », che dispone i provvedimenti necessari", e la problematica del diritto all'oblio dell'interessato nella rete prevedendo il diritto all'aggiornamento, alla rettifica nonché alla deindicizzazione dei dati personali che riguardino il soggetto. Ancora, si prevede al punto C) una politica pubblica dell'educazione a internet, si legge infatti che nell'utilizzo di forum e chatline si denota una reale maleducazione allo stare in rete e un'assenza totale di cultura, attribuendo questo ruolo al sistema di istruzione pubblica, poi una nuova disciplina della diffamazione sulla rete estendendo l'applicabilità delle norme in materia anche ai siti aventi natura editoriale e, incentrando il profilo sanzionatorio sul risarcimento del danno e la riparazione mediante rettifica.

Nel concentrarsi brevemente sugli aspetti che più riguardano da vicino questo lavoro, è impossibile prescindere dai profili problematici che emergono leggendo il testo di legge. Come prima cosa, coinvolgere i provider è illecito, proprio perché contrario alle norme europee. Seconda, Rodotà afferma che esisterebbero già tutte le leggi necessarie a punire i colpevoli che agiscono sulla rete, basterebbe applicarle. In terzo luogo, la norma prevedrebbe una serie di interventi non facenti capo al solo provider, con responsabilità diffuse (specie quando si parla di custodia dei dati personali) e difficoltà oggettive nel metterli in atto. Si pensi, ad esempio, alla "deindicizzazione". La "indicizzazione", che è propedeutica

alla “deindicizzazione”, è un’operazione svolta normalmente dai motori di ricerca. Il processo di cancellazione, quindi, non coinvolgerebbe solo il provider ma decine di migliaia di motori di ricerca, la maggior parte dei quali irraggiungibili o refrattari alla rimozione di tali dati. La responsabilità del provider sarebbe quindi relativa, se non nulla.

Le iniziative in materia di contrasto al cyberbullismo si esplicano anche a livello regionale, con la proposta di legge presentata nel Gennaio 2015 dal Consiglio Regionale del Lazio le cui finalità prevedono “finanziamenti per progetti volti a diffondere la cultura della legalità, il rispetto della diversità e l'educazione all'uso consapevole della 'Rete'; corsi di formazione per il personale scolastico; programmi di sostegno per le vittime del bullismo. Potranno beneficiare dei contributi Comuni, istituzioni scolastiche, aziende del servizio sanitario nazionale e associazioni”. E’ prevista anche l'istituzione di una Consulta regionale del bullismo.

Come tutte le iniziative di tipo sociale, eventuali sensibilizzazioni e alfabetizzazioni degli utenti ad un uso più maturo e consapevole della rete potranno dare risultati nel medio – lungo periodo ma saranno risultati certamente più solidi di quelli ottenuti con una previsione normativa che abbia a cuore la tutela ed il futuro dei minori.

2.2 L’approccio dell’Unione e del Consiglio d’Europa

In questo paragrafo si passeranno in rassegna alcune importanti iniziative che hanno visto la collaborazione degli Stati dell’Unione, in alcuni casi delle principali polizie internazionali, delle più importanti organizzazioni umanitarie e assistenziali per l’infanzia. L’obiettivo, come si vedrà, non è quello di demonizzare Internet quanto quello di favorirne un uso disciplinato da regole a tutela dei minori e dei comportamenti illegali che

mettano a rischio la sicurezza del web. Lo scopo di queste iniziative è quello di coinvolgere i principali protagonisti della rete nel tentativo di costruire un sistema normativo condiviso e stimolare le nazioni aderenti a proporre norme di salvaguardia e tutela dei minori. L'analisi partirà dal Forum 2013 di Bruxelles, che ha visto un tentativo coordinato di trovare una cooperazione internazionale alla lotta contro il cyberbullismo, col supporto di alcuni riferimenti normativi certi, come la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, fino ad arrivare all'istituzione del Centro Europeo per la Lotta alla Criminalità Informatica. Verranno prese in esame le Raccomandazioni del Parlamento Europeo, l'ordinamento specifico di alcune singole nazioni, il piano *Safer Internet* e la conferenza EAN 2014, alla quale hanno partecipato le organizzazioni di 16 Nazioni europee. Si cerca di assicurare i giovani e gli operatori sulla sicurezza della rete, con un piano di coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui pericoli della stessa e un sistema di norme di prevenzione e controllo.

2.2.1 Il Forum 2013 e le normative di riferimento

La promozione e la tutela dei minori è un obiettivo dell'Unione ¹⁰⁷, come si dimostrerà in questo capitolo, messo in primo piano soprattutto dal Trattato di Lisbona, sebbene né il Trattato UE, né tantomeno la

¹⁰⁷ I diritti dei fanciulli e dei minori, sono riconosciuti a livello internazionale dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (adottata e aperta alla firma dall'Assemblea Generali delle Nazioni Unite con risoluzione 44/25 del 20 Novembre 1989, ed entrata in vigore, in base a quanto previsto dall'art. 49, il 2 Settembre 1990), ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*, così come da tutti gli altri Stati membri dell'UE, e dai relativi Protocolli Opzionali; ed invece dall'Unione Europea con la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, la quale all'art. 24, c. 1 prevede: "i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità", e al c. 2 "in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente". Questi costituiscono parte integrante dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU e degli Obiettivi di sviluppo del Millennio

Giurisprudenza della Corte di Giustizia riconoscano a questa una piattaforma di azione totale, o per meglio dire, una base giuridica che consti di un'azione diretta in materia di diritti dei minori. Ad ogni modo, quella che continua ad essere svolta nell'ambito europeo è una strategia positiva in tale settore, che è entrato a far parte degli obiettivi strategici di Europa 2010¹⁰⁸ e, sempre più attuale, per quanto riguarda il programma Europa 2020¹⁰⁹ che prevede una strategia di crescita “intelligente, inclusiva e sostenibile”. Una delle sette iniziative faro, nell'ambito dell'Agenda Digitale Europea, riguarda proprio il ruolo fondamentale ricoperto dalle TIC, ed in particolar modo la necessità oltre a quella di “migliorare l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione nel mondo digitale”, di “consolidare la fiducia e la sicurezza on line”, contrastando fenomeni quali la criminalità informatica¹¹⁰. L'UE si propone quindi di difendere e sviluppare nelle varie politiche i diritti fondamentali dei giovani e al tempo stesso di offrire un valore aggiunto che completi e compatti le iniziative intraprese a livello locale, regionale, nazionale tenendo anche conto degli strumenti internazionali in vigore¹¹¹.

La Comunicazione del 2006 (nota n. 54), ha posto le basi per un piano di azione articolato nel lungo periodo, con iniziative di particolari riguardo quali il “Forum europeo per la tutela dei minori”, inaugurato a Berlino il 4 Giugno del 2007 dalla Commissione europea e dalla Presidenza di turno tedesca.

¹⁰⁸ Prosperità, solidarietà, sicurezza in COM (2005)*12 del 26 Gennaio 2005, al punto 2.3: “una particolare priorità consiste nell'efficace tutela dei minori contro lo sfruttamento economico e tutte le forme di abuso. A tal riguardo l'Unione Europea dovrebbe fungere da esempio per il resto del mondo”

¹⁰⁹ Il Programma Diritti, Uguaglianza, Cittadinanza per il periodo 2014-2020, adottato con Regolamento (UE) n. 1381/2013 nasce, inoltre, dall'unione di vari progetti, tra cui spicca il Daphne III

¹¹⁰ Obiettivi della Strategia Europa 2020, in: ec.europa.eu

¹¹¹ Si fa riferimento, in particolar modo alla COM (2006)*367 della Commissione europea, *Verso una strategia dell'Unione Europea sui diritti dei minori*, la quale propone obiettivi per salvaguardare adeguatamente i minori e consolidare e raccordare gli sforzi degli Stati membri in questo settore

In particolar modo, l'ottavo "Forum", tenutosi a Bruxelles nel 2013, si è articolato in quattro sessioni di lavoro tra cui spicca il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. In particolar modo, lo scopo del lavoro era quello di esaminare i sistemi di protezione dell'infanzia e fornire input su come l'UE possa sostenere i sistemi nazionali in questo contesto. Tenendo in debito conto il ruolo dell'Unione e le sue competenze, alcuni degli obiettivi previsti sono identificare le buone pratiche, gli attori formali ed informali coinvolti nei sistemi di salvaguardia nonché dei meccanismi che sostengono la loro azione con cooperazione e collaborazione finalizzate alla preventiva realizzazione di efficaci misure e soluzioni, discutere il modo migliore per impegnarsi e responsabilizzare bambini e famiglie nella lotta al cyberbullismo, confrontarsi su azioni pratiche che tutti i partecipanti al "Forum" avrebbero dovuto adottare per proteggere l'infanzia nell'affrontare reati di bullismo. Inoltre sono stati trattati temi legati alla pedopornografia e alla lotta della pedofilia. Questa iniziativa, senza precedenti in Europa, ha visto riuniti insieme gli Stati membri, l'Interpol, i bambini, il Parlamento europeo, il Consiglio d'Europa, l'Unicef, gli Osservatori nazionali per l'infanzia, i difensori dei diritti dei minori ed altri operatori della società, allo scopo di promuovere la tutela dei minori sul piano nazionale e internazionale. Riferimento normativo di base, è l'art. 19 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, che definisce, al primo comma, gli atti contro i minori come "ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento"; fattispecie per le quali gli Stati firmatari sono tenuti ad

adottare ogni misura “legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo”¹¹².

Inoltre, è bene sottolineare che, la partecipazione diretta dei minori risponde anche a quanto previsto dall’art. 12 della “Convenzione”, dove si legge “gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”¹¹³.

Oltre alla Comunicazione menzionata, la Commissione dispone di altri (circa ottanta) strumenti specifici di natura legislativa, non legislativa ed anche finanziaria, che comprendono azioni in svariati settori della vita dei minori, e che sono stati già adottati. Relativamente a quanto d’interesse per questo lavoro, l’UE ha finanziato numerose attività nel quadro del progetto “Daphne”. Il programma eroga fondi a progetti per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza contro minori e donne, ricorrenti tanto nella vita privata che in quella pubblica, mediante l’adozione di misure per arginare questi fenomeni e fornendo assistenza di sostegno secondaria ai soggetti tristemente interessati. Inoltre, nel Maggio del 2007, nuovamente la Commissione, ha adottato con riferimento al profilo della cybercriminalità l’ennesima comunicazione.

¹¹² Al comma 2, si legge: “le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario”

¹¹³ E, al comma 2, “a tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale”

La definizione comprende “gli atti criminali commessi contro reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione o avvalendosi di tali reti e sistemi”¹¹⁴, benché non esista una definizione univoca a causa delle differenze esistenti nelle varie legislazioni degli Stati membri. Tra i vari reati elencati, oltre alla frode e agli attacchi contro sistemi informatici, si possono distinguere quelli inerenti alla pubblicazione di contenuti illeciti e illegali sul web. Di fondo, la politica internazionale dell’Unione per il cyberspazio intende promuovere il rispetto per i valori fondamentali, favorire l’applicazione delle leggi internazionali in vigore, definire anche regole di comportamento serio e responsabile, favorendo la cooperazione su tali temi e aiutando i Paesi terzi a costruire capacità spiccate di sicurezza informatica.

2.2.2 L’EC3 e le strategie per un Internet migliore.

E’ stato istituito un “Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica” (EC3)¹¹⁵, operativo dall’11 Gennaio 2013, allo scopo di proteggere i cittadini europei e le imprese dalla criminalità informatica, proposta che ha segnato un notevole progresso dell’Unione verso una migliore garanzia della tutela, garantita in maniera essenziale anche dalla formazione e dal finanziamento di una rete di centri di eccellenza nazionali contro fenomeni di cybercriminalità. Sempre in materia di tutela dei minori, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, è stata adottata una Raccomandazione (2006/952/CE), la quale ne segue un’altra

¹¹⁴ COM(2007)*267, *Verso una politica generale di lotta contro la cybercriminalità*. Altro atto di rilevante importanza in materia è la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cybercriminalità del 2011, alla quale manca tuttavia la ratifica da parte di alcuni Stati membri dell’UE.

¹¹⁵ All’interno de “La strategia di sicurezza interna dell’UE in azione”, adottata nel Novembre 2010, la Commissione ha annunciato l’intenzione di istituire il “Centro”. La creazione del “Centro” fa parte di un programma più ampio riguardante misure quali la direttiva relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (IP/10/1239 e MEMO/12/221) e la direttiva relativa allo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile online (IP/11/1255)

più datata (1998/560/CE), espressamente atta a sensibilizzare gli Stati membri alle nuove sfide proposte dai settori elettronici ¹¹⁶, intesi soprattutto quali spazi di notevole opportunità e conseguente rischio per i minori. Attraverso misure legislative, oppure prassi nazionali concernenti il diritto di rettifica ¹¹⁷ o misure equivalenti, la Raccomandazione invita gli Stati membri ad “adottare le misure necessarie per assicurare la dignità umana e la protezione dei minori nell’insieme dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea”. L’invito rivolto agli Stati membri, inoltre, è quello di incentivare i minori a un utilizzo responsabile di questi servizi, mediante una maggiore sensibilizzazione degli istituti di formazione tramite un processo di alfabetizzazione.

Nel 2012 la Commissione Europea ha pubblicato una Comunicazione in merito ad una “Strategia per un’internet migliore per i ragazzi”; ricordando, certo, che negli anni si sono sviluppate varie politiche a livello europeo a sostegno dei ragazzi, seppur maggiormente incentrate sui canali mediatici o sulle piattaforme tecnologiche, la Commissione sottolinea l’assoluta necessità di riconoscere la “vulnerabilità” e le esigenze specifiche che caratterizzano l’approccio giovanile nell’accostarsi ad Internet e alle TIC, i quali “offrono loro un’ampia gamma di possibilità sotto diversi aspetti: giocare, imparare, innovare e sprigionare la creatività, comunicare ed esprimersi, collaborare e

¹¹⁶ Nell’introduzione della COM(2011)*556, si legge: “Poiché la legislazione non sempre riesce a tenere il passo con tali sviluppi, gli attori sono stati chiamati a promuovere e sviluppare condizioni di riferimento adeguate diverse dagli strumenti prettamente giuridici, per esempio attraverso la cooperazione delle parti e la coregolamentazione o l’autoregolamentazione. Da allora i cambiamenti nelle modalità di fruizione dei mezzi online da parte dei consumatori, soprattutto minori, sono stati spettacolari e si trovano in continua accelerazione. [...] Dall’ultima raccomandazione i siti di socializzazione in rete rappresentano il nuovo fenomeno di rilievo, sia per i singoli utenti, sia in termini di impatto sulla società. Non possiamo neppure immaginare gli sviluppi che ci riserva il futuro”

¹¹⁷ Nel contesto italiano vedasi: l. 5/2000, l. 28/2000, l. 313/2003, il T.U. della radiotelevisione (l. 177/2005), i decreti legge 5/2001 e 352/2003

partecipare alla società, acquisire consapevolezza del mondo che li circonda, sviluppare competenze essenziali, esercitare i propri diritti”¹¹⁸.

Chiaro deve essere l'intento di non demonizzare Internet, quanto più la necessità di addestrare all'utilizzo positivo e formativo delle sue sterminate possibilità, assunto che rappresenta il *leitmotiv* di tutto questo lavoro. Pertanto, la Commissione propone lo sviluppo di un quadro coerente ed integrato di azione per rispondere ai bisogni dei ragazzi, che generi un ecosistema informatico affatto frammentato ed un ambiente qualitativamente superiore e sicuro. Punto di partenza per realizzare questo progetto è il metodo flessibile e dinamico dell'autodisciplina delle società che operano su Internet, oltre alla regolamentazione dal punto di vista normativo per rispondere a sfide nuove (ad esempio, la convergenza tecnologica) ed offrire autonomi meccanismi di monitoraggio e positivi meccanismi di analisi¹¹⁹.

Dal punto di vista della frammentazione del mercato, ad esempio in Paesi quali il Regno Unito, la Francia o la Germania vigono dei sistemi di controllo posti a tutela dei minori non previsti altrove. Questi sono rispettivamente: un “codice di condotta” promosso dagli ISP, i quali ne sono direttamente responsabili, che prevede la promozione di un meccanismo di “scelta attiva” (un sistema controllo parentale offerto su

¹¹⁸ COM(2012)*192, cap. 1.1: “Perché una strategia europea ora?”

¹¹⁹ Code of Practice on Parental Controls, sottoscritto da BT, Talk Talk, Virgin Media e Sky il 28 Ottobre 2011. Gli obiettivi principali dettati da questo documento sono: “[...]However, the level of take up of Controls varies significantly in different pieces of research. As ISPs, we do not claim to speak on behalf of parents, or take a view on whether parents should install Controls [...]; In addition to promoting an Active Choice model, the ISPs will improve the communication of information explaining to parents and carers the benefits of installing parental controls; Reflecting the complexity of the internet value chain, information currently available to parents on internet safety and Controls is not consistent across industry, parents' groups, children's charities, law enforcement and Government. It should be noted however that at present only a fifth of parents obtain information about internet safety from ISPs; The Code highlights how the ISPs will work with other organizations to align the information provided to parents and careers [...] and explains the measures that ISPs will take in relation to developing technology that could improve the effectiveness of Controls in the future”

richiesta dell'utente gratuitamente); un sistema di controllo parentale gratuito offerto di *default* dai Providers; un software certificato posto a tutela dei giovani durante la navigazione in Internet che impedisce l'accesso a siti nei quali sono presenti contenuti dannosi, o ancora un quadro di autodisciplina relativo alla classificazione del materiale presente in rete. Come vedremo in seguito tali sistemi risultano comunque essere strumenti insufficienti quale filtro per i contenuti vietati ai minori.

In Italia, in Spagna, in Repubblica Ceca sono operativi meccanismi di selezione dei contenuti e segnalazione da parte di svariate ONG ed organismi operanti nel settore, coadiuvati dagli organi di polizia. A fronte di iniziative differenti nei vari Stati membri, il dato che risulta essere comune è che i giovani europei percepiscono la realtà virtuale come non sempre rispondente ai propri bisogni. In particolare, questi si rendono conto della pochezza dei contenuti e delle attività da svolgere adatte alla propria età, così come un dato tristemente simile in tutti i contesti europei è l'ampiezza del fattore di rischio nei quali i minori possono incappare.

A questi dati va sommato quello che si potrebbe definire un deficit di competenze che stride notevolmente con la definizione di questi ragazzi come nativi digitali, ma tant'è. Da un'indagine ¹²⁰ condotta nel Regno Unito emerge che il 38% dei giovani europei tra i 9 e i 12 anni possiede un profilo personale su un Social Network, ma soltanto il 56% degli undici-dodicenni afferma di sapere come modificare le impostazioni della privacy, senza pensare che le impronte che lasciano sul web sono spesso indelebili e richiamano facilmente tutta una serie di azioni discriminatorie a loro danno. Premesso questo, secondo la Commissione europea, per attrezzare i ragazzi ad affrontare rischi quali il cyberbullismo occorre mettere a disposizione in tutta l'UE, per l'intera gamma di servizi e

¹²⁰ Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., & Ólafsson, K: *Social Networking, Age and Privacy*, 2011 (studio redatto nell'ambito del progetto EUKidsOnline II)

dispositivi in linea, meccanismi affidabili di segnalazione dei contenuti e dei contatti potenzialmente dannosi per i ragazzi, oltre al finanziamento di azioni dedicate quali il Safer Internet (decisione n. 1351/2008/CE)¹²¹ istituito per il quinquennio 2009-2013, il meccanismo per collegare l'Europa (regolamento UE n. 1316/2013)¹²², ed il programma quadro Orizzonte 2020. E' necessario quindi offrire ai ragazzi contenuti in linea di qualità, promuovere esperienze positive per i bambini, sensibilizzare e responsabilizzare gli internauti, dotare la rete di sistemi di segnalazione e filtro efficaci e di facile utilizzo da parte dell'utente.

Inoltre, considerato l'impegno europeo nel contesto di Internet, è necessario citare la COM(2011)*60, in cui vengono trattati in maniera diffusa il fenomeno del bullismo elettronico. Si legge, "manifestazione moderna del bullismo, il cyberbullismo richiede risposte decise e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, dai *social network* ai fornitori di servizi Internet, alla polizia. È obiettivo della Commissione è assicurare ai giovani cibernauti un elevato livello di protezione, in particolare dei loro dati personali, garantendone nel contempo il diritto di accedere a Internet per il loro sviluppo sociale e culturale". La Commissione controlla in maniera stringente lo stato di avanzamento del recepimento della Direttiva 2010/13/UE¹²³, sui servizi media e

¹²¹ La Commissione europea dal 1999 propone delle strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani; spiccano i Centri nazionali per la sicurezza in rete. Ogni "centro" si compone di un polo di implementazione di programmi di sensibilizzazione ed educazione a livello nazionale, di un servizio di Hotline, e di un servizio di Helpline, che si sostanzia nel supporto a bambini, adolescenti e genitori in merito ad esperienze negative legate all'utilizzo dei nuovi media. Esiste anche un SIC-Italia.

¹²² Meccanismo per collegare l'Europa istituito nell'ambito del quadro finanziario pluriennale : COM(2011)*500, COM(2011)*665, e Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa

¹²³ Particolarmente interessante è l'art. 3, c.2 della Direttiva, secondo cui "Gli stati membri non possono, per motivi che rientrano nell'ambito regolamentato, limitare la circolazione dei servizi dell'informazione provenienti da un altro Stato membro". Tuttavia, al comma 4 dello stesso articolo, si dispone anche una deroga, legata al concetto di ordine pubblico, "in particolare per l'opera di

audiovisivi, proprio in virtù dell'estensione delle norme poste a tutela dei minori nei settori digitali più innovativi ¹²⁴. Il fenomeno del cyberbullismo, pertanto, richiede il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, che compongono sia i SNS che i fornitori dei servizi di rete, che la polizia, allo scopo di assicurare un livello di protezione adeguato, rispettando nel contempo un elevato standard di accesso a Internet, strumento utile per lo sviluppo sociale e culturale. Da quanto fin qui descritto, quello che rileva è che lo strumento maggiormente utilizzato dall'Unione è quello dell'"atto atipico" della Comunicazione, attraverso la quale la Commissione comunica, appunto, diritti ed obblighi derivanti da fattispecie giurisprudenziali, e solitamente presentano nuovi programmi politici ¹²⁵. Da sottolineare rispetto alla natura di questi atti è purtroppo il loro scarsissimo valore precettivo.

2.2.3 Libri Verdi e il Safer Internet Program

Di particolare rilevanza, previsti anch'essi tra gli atti non vincolanti ex art. 292 TFUE, sono anche i Libri verdi. Dopo aver affrontato per la prima

prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei

minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della dignità umana della persona

¹²⁴ In particolare (COM(2011)*60, cap. 2.2), la Commissione provvederà a promuovere la responsabilizzazione nelle situazioni di vulnerabilità legate ai minori "aiutando gli Stati membri e le altre parti interessate a potenziare la prevenzione, a rendere i minori più responsabili e partecipi per poter beneficiare al massimo delle tecnologie online, e a contrastare il cyberbullismo, l'esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete, specie tramite il programma "Safer Internet" e la cooperazione con l'industria incentrata sulle iniziative di autoregolamentazione (2009-2014)"

¹²⁵ Villani Ugo, *Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea*, Carucci, 2013, pp.179-180: "[...] ci sembra che rientrino nel potere di proposta della Commissione anche numerosi atti atipici, non vincolanti, che essa è solita emettere nella prassi, come comunicazioni, dichiarazioni, programmi. Tra questi particolare importanza presentano i libri bianchi, i quali contengono un articolato programma di azione e di atti da adottare in un determinato settore, e i libri verdi, che si collocano in una fase preparatoria meno avanzata e contengono una documentazione volta a provocare, su una certa problematica, una discussione e un dibattito con le istituzioni europee e gli Stati membri, o anche con categorie interessate e settori della società civile"

volta il tema della protezione dei minori e della dignità umana nel settore dei media con la Direttiva “Televisione senza frontiere”, la Commissione ha, nel 1996, pubblicato un Libro verde “sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione”, ampliando il raggio d’azione e di intervento. Merita un accenno, per dare un completo quadro dell’avanzamento europeo sul fenomeno; difatti, trattando il tema della possibilità che i giovani entrino in contatto con contenuti poco consoni alla loro età ma non vietati dalla legge, si sottolinea la necessità di impiegare sistemi di autoregolamentazione, che coinvolgano in prima persona tutti i fornitori di servizi su Internet, concentrandosi sulle proposte fornite proprio da questi per consentire una prima scrematura dell’accesso ai contenuti ¹²⁶.

Un altro approccio, più recente, ma comunque datato nel tempo, risale al 2001, e riguarda ancora un Libro verde ¹²⁷, nel quale anche il fenomeno oggetto di questo lavoro si lega alla Csr (*Corporate social responsibility*); difatti si legge “(per Csr si intende, ndr) integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. Gli ambiti nei quali, all’interno della dimensione strategica, prevale anche una dimensione etica sono svariati. Si passa dalla finanza etica alla sostenibilità ambientale, non trascurando anche progetti positivi per le comunità o quelli riguardanti politiche di genere.

¹²⁶ Tra questi sistemi prevale l’affermazione del “controllo parentale”, ancora più efficace se abbinato ad una classificazione sistematica dei contenuti, che viene promossa col sistema dei cd. PICS, acronimo di *Platform for Internet Content Selection*. Questo sistema prevedeva l’utilizzo dei metadati per etichettare le singole pagine sulla base dei propri contenuti. In base a queste etichette per gli educatori sarebbe dovuto essere molto facile capire e verificare se un sito fosse attendibile o meno, e di possibile fruizione da parte di minori. Dal 2009 il progetto PICS è stato soppiantato da quello POWDER, *Protocol for Web Description Resources*, che prevede una maggiore standardizzazione dei metadati, ed era in potenza già previsto dal Libro verde, che affermava il sostegno a sistemi di classificazione che sarebbero emersi in futuro

¹²⁷ Libro verde, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, Commissione europea, 18/7/2001

Con la più recente Comunicazione ¹²⁸, la Commissione riesamina la nozione di Csr espressa dieci anni prima e ne indica un'altra definizione (“la responsabilità per le imprese per il loro impatto sulla società”). L'ultima impostazione apporta una nuova complessità attorno al tema, riducendo il peso di un approccio soggettivo messo in atto da parte degli *stakeholders*, e concentrandosi viepiù su un maggiore grado di adesione alle azioni promosse e ai principi diretti dalle Organizzazioni o dalle Agenzie internazionali. L'obiettivo finale del legare la Csr a temi come il cyberbullismo restava sicuramente quello di creare iniziative etiche, quali l'alleanza tra aziende private e scuole, volte alla finale creazione di partnership che consentissero la socializzazione e la conoscenza dei saperi. O ancora, ribadendo nuovamente l'importanza delle TIC ¹²⁹, queste sono ritenute capaci di estendere la visione e la condivisione dei valori europeisti nel processo evolutivo identitario degli Stati membri, necessitando pertanto di differenti direttive armonizzanti e di liberalizzazione, il cui obiettivo finale resta sempre quello di promuovere e stimolare una maggiore consapevolezza sui processi di integrazione e accrescere l'interesse a diventare cittadini europei, anche digitali ¹³⁰. A tal proposito, le iniziative varate per rendere Internet un “luogo sicuro” vanno di pari passo con le iniziative proposte dalla Commissione per una partecipazione multilivello dei Paesi membri alle sfide della

¹²⁸ COM(2011)*681, *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, 25/10/2011

¹²⁹ Discorso di Viviane Reding, Commissario EU per le Telecomunicazioni ed i Media, Consiglio di Lisbona 2009, 9 Luglio 2009: “L'Europa promette di diventare molto più digitale negli anni a venire. Un'analisi demografica ci dice oggi che solo il 35% della popolazione europea ha usato servizi Internet avanzati negli ultimi tre mesi. La cosa cambia radicalmente tra le persone tra i 16 e i 24 anni: il 73% di queste ultime ha recentemente usato Internet per trasmissioni avanzate di dati, in particolare per upload o download di contenuti e per il *social networking*”

¹³⁰ Vedasi progetto e-Europe 2005, il quale come obiettivi si proponeva lo sviluppo della banda larga, di protocolli Internet più veloci, ma anche servizi di e-learning, e-business, e-democracy, e ancora più indietro nel tempo il progetto e-Europe 2002

globalizzazione. I progetti sono numerosi; rilevante è il *Safer Internet Programme*, di cui si è già accennato in precedenza.

Le due Raccomandazioni del 1998 e del 2006 citate più sopra sono strettamente connesse ¹³¹ con una serie di programmi cominciati nello stesso '98 in concomitanza con le stesse. Il primo, il *Safer Internet* (1999-2004), prevedeva una dotazione finanziaria di 25 miliardi di euro, stanziati per promuovere un utilizzo più sicuro di Internet mirante alla lotta delle informazioni dal “contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali” ¹³², per opera di quattro linee di azione, e per incoraggiare un ambiente favorevole allo sviluppo dell'industria legata alla rete ¹³³. È stato previsto anche il finanziamento di ricerche a livello universitario, relativamente a sistemi in grado di etichettare i contenuti, con l'obiettivo di creare una procedura non solo efficace, ma anche standardizzata.

La successiva Decisione 1151/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato la durata del piano riconfermandolo, e, successivamente al programma del '99 è subentrato il piano d'azione *Safer Internet Plus* (2005-2008) ¹³⁴, che ha allargato il proprio campo di intervento alla sfera dei nuovi media e delle nuove tecnologie, attraverso un utilizzo a “misura di minore” di queste ultime e del web in genere. Programma a sua volta rinnovato per un altro quinquennio, con un nuovo *Safer Internet* (2009-2013) ¹³⁵, con un budget di 55 milioni di euro, che si concentra in modo specifico sui minori e sulle modalità da questi messe in

¹³¹ Perry Keller, *European and International media law*, 2011, Oxford University Press, p. 366

¹³² Decisione n. 276/99/CE, *Piano d'azione per l'uso sicuro di Internet 1999-2004* (“*Safer Internet*”), Parlamento europeo del Consiglio, 25/01/1999

¹³³ Roberto Fior, *Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di Internet*, Wolters Kluwer Italia, 2010, p. 36

¹³⁴ Decisione n. 854/2005/CE *che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online*, del Parlamento europeo e del Consiglio, 11/05/2005

¹³⁵ Decisione n. 1351/2008/CE *relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione*, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/12/2008

atto di fruizione delle nuove tecnologie, sensibilizzando le istituzioni educative primarie ad un utilizzo fruttuoso di queste, e mettendole in guardia dai rischi. Questi scopi vengono raggiunti attraverso l'utilizzo del programma *Insafe*, una rete europea di dei centri di giovani online, promuovendo anche l'autonoma azione di privati nella lotta alla criminalità sul web, coinvolgendo i maggiori "azionisti" della rete, ed inoltre, nell'ambito del *Safer Internet*, nasce anche *INHOPE*¹³⁶, un'associazione internazionale delle hotline europee ed internazionali che lottano contro il contenuto illegale di Internet e per rispondere alle denunce riguardanti rischi per i minori.

E' interessante rilevare che in occasione del *Safer Internet Day 2009*¹³⁷, è stato adottato un importantissimo accordo di autoregolamentazione per il funzionamento dei SNS, dal titolo *Safer Social Networking Principles for the EU*. L'evoluzione a ritmi serrati di questi settori di innovazione ha spinto la Commissione a promuovere l'adozione in prima persona di strumenti da parte delle stesse aziende, per la precisione, nel caso appena citato, si fa riferimento alle diciotto maggiori *corporates* di allora, che hanno costituito il nucleo della *European Social Network Task Force*.

¹³⁶ Report annuale di Insafe-Inhope (2014) – *working together for a better internet for children and young people*: "In 2014, the role of youth panellists as contributors to Europe's safer and better internet strategy took a step further when the then European Commission Vice-President Neelie Kroes invited them to draw up a Youth Manifesto for a better internet. Launched as part of the Safer Internet Day celebrations in February, the initiative met with immediate success as more than 1,000 young people participated in a crowd-sourcing activity from February to April to gather ideas for a better internet. In a second phase, these were synthesised into 30 key principles, voting began to extract a 'top ten' and a resource exchange was opened to help teachers and peer ambassadors work on the manifesto with young people across Europe. The young authors of the best half dozen resources attended the 2014 Safer Internet Forum (see below) in Brussels to present their work. The final Youth Manifesto will be presented to European policy makers in 2015"

¹³⁷ Da undici anni il *Safer Internet Day* viene organizzato da *Insafe* nel Febbraio di ogni anno per promuovere un uso più responsabile delle tecnologie e dei dispositivi elettronici da parte dei giovani. Il tema del *Safer Internet Day 2015* è stato "Let's create a better internet together", che in Italia, si è tenuto a Milano, col progetto "Scriptamanent" – il valore della parola nel linguaggio del web

2.2.4 Il progetto Daphne, il tema della continuità nel contrasto agli abusi

Ancora, a livello dell'Unione, degno di nota è il progetto *Daphne*, sensibile alle problematiche di minoranze a rischio di violenza e prevaricazione. La terza fase di questo Programma, percorso intrapreso con un'audizione orientativa tra i maggiori esponenti di ONG, membri del Parlamento Europeo, della Commissione ed esperti in materia di protezione dei minori nel 1997 e che ha visto poi susseguirsi due programmi (2000-2003 e 2004-2008), attuata con Decisione 779/2007/CE, e istituita per il periodo 2007-2013, si è occupata di "Diritti fondamentali e giustizia", promuovendo lo sviluppo della cittadinanza europea, rispettosa dei diritti fondamentali e che ne combatta e ne contrasti gli abusi.

I sei Paesi coinvolti nel *Daphne III*, hanno aderito al programma di ricerca *ECIP*¹³⁸, il quale attraverso la somministrazione di un questionario ad un campione di circa 7000 studenti dai 12 ai 19 anni ha raccolto risultati di tutto rispetto a temi quali l'impatto delle nuove tecnologie sul sistema familiare, con un importante riferimento oltre che ai sistemi di filtraggio anche alle relazioni umane¹³⁹.

¹³⁸ Maria Luisa Genta, Antonella Brighi, Annalisa Guarini, *op. cit.*, 2013, Franco Angeli, pp. 62-63: "Il Progetto ECIP-DAPHNE III, Cyberbullying in adolescence: investigation and intervention in six European Countries (2010-2012) risponde alle priorità indicate dalla Commissione Europea e ha permesso di realizzare una nuova indagine. [...] Il progetto ECIP ha messo quindi a frutto l'esperienza maturata nel corso della prima indagine europea sul cyberbullismo e ha considerato le riflessioni teoriche e metodologiche presentate nella recente letteratura, concretizzate nella creazione di un nuovo strumento di rilevazione del bullismo e del cyberbullismo per indagarne incidenze, caratteristiche e variabili predittive"

¹³⁹ *Ibidem*, pp. 70-71: "Per ridurre il rischio di aggressioni online, sembra essere più efficace piuttosto la volontà dell'adolescente di discutere le sue esperienze online con i propri genitori, e, in generale, la qualità delle relazioni tra genitori e figli. Questa ipotesi è supportata anche dalle evidenze riportate da Ybarra e Mitchell che mostrano come una relazione emotivamente povera tra genitori e figli sia significativamente correlata all'essere bulli online, in modo simile a ciò che accade nel contesto offline. Anche il rischio di divenire vittima di aggressioni online è

Da allora il Parlamento ha chiesto agli Stati membri e alla Commissione di continuare ad investire nel “Programma”, che a partire dal seennio 2014-2020 ha cambiato norme ed è entrato a fare parte del nuovo “Programma per i diritti dei cittadini”, senza intaccarne le linee guida ma col solo scopo di aumentarne maggiormente la visibilità.

Esaminando l’operato del Consiglio d’Europa, a partire dalla già citata campagna “No hate speech”, e con altre iniziative di spessore, si fa riferimento alla conferenza internazionale EAN del 30 Giugno 2014, sul “Bullismo e CyberBullismo in Europa”. Durante i lavori della conferenza, alla quale ha preso parte il mondo accademico, i rappresentanti di alcune ONLUS del settore e alcune istituzioni, è stata anche dimostrata, con recenti studi, la correlazione tra depressione e cyberbullismo. Le vittime del Cyberbullismo, si è dimostrato, hanno una incidenza di depressione del 55%. La rete Europea antibullismo, con 16 organizzazioni in rappresentanza di 12 nazioni, è intervenuta in massa, organizzando persino workshop con i partecipanti. La rilevanza e novità dell’evento consiste nell’aver riunito finalmente, in un contesto europeo, tutti gli operatori del settore. Questo potrebbe consentire in futuro di trovare strategie comuni di contrasto al cyberbullismo, rendendo meno isolate le singole iniziative di scuole, enti e istituzioni locali.

Vi sono due raccomandazioni del Comitato dei Ministri che contengono a livello regionale elementi rilevanti; la prima ¹⁴⁰, ribadendo l’impegno degli Stati membri nel proteggere il fondamentale diritto della libertà d’espressione, come garantito dall’art. 10 CEDU, ribadendo inoltre la necessità di responsabilizzazione per quanto riguarda la fruizione delle TIC, e incoraggiando a un uso critico e coscienzioso delle stesse,

accreciuto da una percezione di solitudine nel contesto familiare e da una bassa autostima familiare percepita dall’adolescente”

¹⁴⁰ REC(2006)*12, *on empowering children in the new information and communications environment*, del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 27/9/2006

ricordando l'importanza di proseguire negli impegni già presi relativi a progetti di alfabetizzazione e protezione dei minori contro contenuti dannosi, promuove l'*empowerment* di questi ultimi attraverso "the development and provision of information literacy, defined as the competent use of tools providing access to information, the development of critical analysis of content and the appropriation of communications skills to foster citizenship and creativity, and training initiatives for children and their educators in order for them to use information and communication technologies and services in a positive and responsible manner". La seconda raccomandazione che merita di essere citata è del 2009 ¹⁴¹ e riguarda le misure da attuare contro i comportamenti pregiudizievoli per promuovere la partecipazione attiva dei minori ai sistemi di informazione, incoraggiando lo sviluppo di "walled gardens" e promuovendo l'autonoma capacità di discernimento dei contenuti da parte dei più piccoli.

Si accenna, e si rimanda per una trattazione più approfondita al prossimo capitolo, all'importanza fondamentale del primo strumento pattizio che si occupa in modo puntuale dei crimini commessi sulla rete, la "Convenzione sul *cybercrime*" adottata a Budapest nel 2001, con lo scopo di sottoscrivere una legislazione appropriata per perseguire una politica comune in campo penale finalizzata alla protezione della società dalla criminalità informatica.

¹⁴¹ CM/REC (2009)*5 *on measures to protect children against harmful content and behavior and to promote their active participation in the new information and communications environment*, del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, 8/7/2009

2.3 Considerazioni riguardo i limiti del sistema organizzativo internazionale in fatto di tutela dei minori su Internet

Un altro punto di partenza, se si vogliono fare considerazioni riguardo i limiti e i problemi dell'attuale normativa internazionale in seno alla tutela dei minori, può essere quello relativo all'analisi approfondita dei comportamenti che i principali operatori della rete mantengono sulle questioni inerenti il bullismo virtuale. Si può definire questo comportamento in relazione alle regole imposte dalle diverse Autorità internazionali in seno al funzionamento stesso della rete, osservando poi l'applicazione e interpretazione di tali regole da parte dei vari gestori e operatori leader su Internet.

I protagonisti non sono altro che Provider, *social network*, gli autori di blog, motori di ricerca, i fornitori di contenuti multimediali, entità che spesso coincidono e convergono intorno a pochi e ben noti soggetti. Le loro *policies* riguardo gli abusi sul web sono tutte molto simili, formalmente protettive e tutelanti, alcune volte apparentemente severe, altre volte perentorie. Sono sempre, tutte, improntate verso una apparente intolleranza nei confronti degli utenti che dovessero rendersi responsabili di atti di bullismo virtuale (e di abusi in genere) ma, a ben leggere, potrebbero essere invece viste come documenti costruiti, più o meno sapientemente, con lo scopo di esimersi da responsabilità o limitare i danni in caso di coinvolgimenti più o meno dolosi in atti e fatti non legali avvenuti sui propri siti web. Come si vedrà, questo orientamento, di stampo prettamente commerciale, rischia di condizionare e limitare tutti gli sforzi esaminati finora e messi campo dall'UE per arginare il fenomeno degli abusi in rete ¹⁴².

¹⁴² Dave Delaney, *New Business Networking*, Que Publishing, 2014

Dal momento infatti che i soggetti che gestiscono questi sistemi sono, come premesso, ben individuabili, e dal momento che tali soggetti, come detto, basano le proprie attività sul profitto derivante dalla eccezionale popolarità dei servizi offerti e venduti, il pensare che le *policies* nascano con il solo nobile intento di tutelare i minori e non con quello, meno nobile, di tutelare gli incassi, appare quantomeno riduttivo.

E' quindi doveroso prendere ad esempio, e quindi citare, i seguenti principali fornitori di tali servizi, poiché su di essi convergono la stragrande maggioranza degli utenti della rete; queste realtà convogliano sui propri network miliardi di utenti e quindi di una grande fetta della popolazione mondiale. Il riferimento è a *Facebook*, *Google*, *Youtube*, *Ask*, *Twitter*, *Instagram*; ma non si escludono dall'analisi neppure tutti i siti per adulti più conosciuti (e successivamente si vedrà perché) né i siti più noti di incontri on line (*Meetic*, *Netlog*, *Badoo*, ecc.).

Mentre i primi, dei quali tra poco analizzeremo alcune parti dei cosiddetti "Termini di Servizio", servono come strumento per le considerazioni già premesse, i secondi (i siti per adulti) e i terzi (i siti di *dating*) occorrono per confermare, un po' come fa un gruppo di controllo in una ricerca scientifica, le considerazioni avanzate sui primi. Ciò può avvenire perché tutti mantengono, rispetto ad alcune formalità d'accesso degli utenti ai loro servizi, le stesse dinamiche di comportamento.

Va ancora premesso che, in particolare *Facebook*, *Google* e *Youtube*, concentrando su di sé la maggior parte degli utenti di Internet, registrano decine miliardi di euro di incassi. Varrebbe a dire che essi, per certi versi, rappresentano il web, in un modo quasi monopolistico, avendo quindi di fatto l'ovvio potere di influenzarne le tendenze, le scelte e le norme. Su questi ricade una enorme evidente responsabilità che solo apparentemente accettano, ma che *de facto* scansano abilmente.

2.3.1 La tutela della privacy e dell'accesso dei minori ai servizi della rete

Recita testualmente, la prima parte delle note sulla privacy di *Facebook*¹⁴³: “Come parte della nostra missione di rendere il mondo più aperto e connesso, consentiamo alle persone di condividere contenuti...”. Questa affermazione, apparentemente interpretabile come un’opportunità, è meglio comprensibile quando, leggendo accuratamente la *policy*, emerge quali dati vengano raccolti. Da opportunità allettante, a ben guardare, si trasforma in un esercizio commerciale che crea reddito sui dati personali degli utenti. Il che non vuol significare che il Social violi in qualche modo la legge, ma certamente che ne sfrutti i vantaggi a proprio uso commerciale.

Per una maggior comprensione si troveranno di seguito ampi stralci del testo relativo ai “Termini e condizioni d’uso” così come riportato sul sito web di *Facebook*.

Si legge: “Raccogliamo i contenuti e le altre informazioni che fornisci quando usi i nostri Servizi, anche quando crei un account, crei o condividi contenuti e invii messaggi o comunichi con le altre persone, ad esempio la posizione di una foto o la data in cui è stato creato un file. Raccogliamo anche informazioni sul modo in cui usi i nostri Servizi, ad esempio i tipi di contenuti che visualizzi o con cui interagisci o la frequenza e la durata delle tue attività. Raccogliamo anche i contenuti e le informazioni che le altre persone forniscono quando usano i nostri Servizi, comprese le informazioni su di te, ad esempio quando condividono una foto in cui ci sei tu, ti inviano un messaggio o caricano, sincronizzano o importano le tue informazioni di contatto. Raccogliamo le informazioni sulle persone e

¹⁴³ Policy di *Facebook*, dal sito: www.facebook.com/policy.php

sui gruppi con cui ti connetti e il modo in cui vi interagisci, ad esempio le persone con cui comunichi più spesso o i gruppi con cui ti piace condividere contenuti. Raccogliamo anche le informazioni che fornisci se carichi, sincronizzi o importi le informazioni in questione (ad esempio la rubrica) da un dispositivo. Se usi i nostri Servizi per gli acquisti o le transazioni economiche (ad esempio quando acquisti qualcosa su *Facebook* o in un gioco o quando fai una donazione), raccogliamo le informazioni relative all'acquisto o alla transazione. Può trattarsi di informazioni di pagamento, ad esempio il numero della carta di credito o di debito e altri dati della carta, di altre informazioni di autenticazione e dell'account e delle informazioni di contatto, spedizione e fatturazione. Raccogliamo le informazioni su computer, telefoni o altri dispositivi in cui installi i nostri Servizi o tramite cui vi accedi, in base alle autorizzazioni che hai fornito. Potremmo associare le informazioni che raccogliamo dai tuoi diversi dispositivi in modo da fornire Servizi coerenti sui diversi dispositivi. Ecco alcuni esempi di informazioni sui dispositivi che raccogliamo: attributi come il sistema operativo, la versione dell'hardware, le impostazioni dei dispositivi, i nomi e i tipi di file e software, la potenza del segnale e della batteria e gli identificatori dei dispositivi. Posizioni dei dispositivi, comprese specifiche posizioni geografiche, ad esempio tramite GPS, Bluetooth o Wi-Fi. Informazioni sulla connessione come il nome del tuo operatore mobile o ISP, il tipo di browser, la lingua e il fuso orario, il numero di cellulare e l'indirizzo IP. Informazioni di siti Web e applicazioni che usano i nostri Servizi. Raccogliamo le informazioni quando visiti o usi siti Web e applicazioni di terzi che usano i nostri Servizi (ad esempio quando presentano il pulsante Mi piace o l'accesso tramite *Facebook* o usano i nostri servizi pubblicitari e di misurazione). Si tratta delle informazioni sui siti Web e sulle applicazioni che usi, sull'utilizzo dei nostri Servizi in questi siti Web e applicazioni e delle informazioni che lo sviluppatore o editore

dell'applicazione o del sito Web forniscono a te o a noi. Riceviamo le informazioni su di te e sulle tue attività all'interno e all'esterno di *Facebook* da partner terzi, ad esempio le informazioni da parte di un partner quando offriamo servizi congiunti o di un inserzionista sulla tua esperienza e sulle tue interazioni con lui. Riceviamo informazioni su di te dalle aziende di proprietà di Facebook. [...]”.

L'uso che il social fa di queste informazioni, lette le premesse, non deve sorprendere. Con il dichiarato obiettivo di utilizzare i dati raccolti per migliorare i servizi offerti agli iscritti, *Facebook* non nasconde che tali informazioni vengano poi utilizzate per proporre e migliorare prodotti, in modo personalizzato. Una sorta di studio del soggetto come entità commerciale, al quale facilmente proporre ciò che tutti i giorni l'utente, nelle sue attività sul sito, mostra di gradire nell'illusione di divertirsi. Non sorprende neppure che le critiche alla violata privacy di *Facebook* siano all'ordine del giorno. E' evidente che il social infatti misuri minuziosamente e per certi versi influenzi le vite di chi vi si iscrive ¹⁴⁴.

Il ragionamento fatto, la premessa fin qui esposta, potrebbero apparentemente sembrare lontani dall'obiettivo di questo lavoro, ma in realtà, a ben pensarci, non lo sono. Se *Facebook* è un network che fattura miliardi e miliardi di dollari ¹⁴⁵, che ne investe altrettanti nell'affinare tecniche per misurare le vite altrui, non può non essere in grado di approntare un sistema di verifica dell'età necessaria e dell'identità degli iscritti che sia efficace al punto da non consentire a nessuno di operare

¹⁴⁴ Adam Kumiszczka, *Privacy on The Internet*, Amazon Media EU S.à r.l., 2014

¹⁴⁵ Investor relations di *Facebook - Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2014 Results*: “Revenue for the full year 2014 was \$12.47 billion, an increase of 58% year-over-year, Income from operations for the full year 2014 was \$4.99 billion, Net income for the full year 2014 was \$2.94 billion, Free cash flow for the full year 2014 was \$3.63 billion, Daily active users (DAUs) were 890 million on average for December 2014, an increase of 18% year-over-year, Mobile DAUs were 745 million on average for December 2014, an increase of 34% year-over-year, Monthly active users (MAUs) were 1.39 billion as of December 31, 2014, an increase of 13% year-over-year, Mobile MAUs were 1.19 billion as of December 31, 2014, an increase of 26% year-over-year.”

sotto mentite spoglie ¹⁴⁶. Forse, più semplicemente, la verifica dell'identità del soggetto, peraltro oggi ampiamente possibile grazie alle tecnologie esistenti, renderebbe così tediosa la registrazione da scoraggiare chi si vuole iscrivere dal farlo.

E' pur vero che *Facebook* opera alcuni accorgimenti per cercare di verificare l'identità degli utenti (come la verifica via sms), ma nessuno di essi dà la certezza che chi interagisce con tali sistemi sia davvero la persona corrispondente a quella iscritta. Poter facilmente operare in questo regime di assoluta confusione, crea quindi due ordini di problemi: la possibilità per i minori di iscriversi senza alcun controllo da parte degli adulti e la possibilità di commettere reati fingendosi qualcun altro. La navigazione del minore, in quest'ottica, è seriamente minacciata, poiché, in una condizione non controllata accuratamente, questi entra in contatto con il mondo esterno senza un adeguato numero di filtri e tutele.

Facebook liquida così la questione relativa alla tutela dei minori: “*Facebook* tratta con estrema serietà le questioni relative alla sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i bambini, e invita i genitori a insegnare ai propri figli le norme per un utilizzo sicuro di Internet. Per maggiori informazioni, visita il nostro Centro per la sicurezza. Per tutelare i minorenni, *Facebook* ha predisposto speciali misure di salvaguardia (ad esempio ponendo delle limitazioni sulla possibilità di condivisione e connessione con i minorenni da parte degli adulti), pur riconoscendo che questo possa limitare l'esperienza degli utenti minorenni su *Facebook*” ¹⁴⁷.

Dal momento che l'età e la reale identità non vengono verificate all'atto dell'iscrizione, è evidente che la tutela in questo senso diventa impossibile. Un sistema di verifica dell'età comporterebbe alcuni

¹⁴⁶ Cfr. C.C. sent. n. 9391/14.

La creazione di un profilo *fake* è un reato penale (ex art. 494 c.p.), quando utilizzato per molestare e disturbare altri utenti. Cfr. C.C. sent. n. 9391/14

¹⁴⁷ Politica di *Facebook* sui minori: www.facebook.com/about/privay/minors

fastidiosi passaggi ed il rischio che l'utente rinunci all'iscrizione sarebbe altissimo. Si richiede inoltre al minore completa sincerità e una sorta di auto responsabilità. E' invece evidente che per non avere limitazioni nell'uso del Social il minorenne tenderà a mentire sull'età che ha. Si può azzardare la valutazione che il social non sarebbe quel che è oggi, se avesse imposto una verifica articolata dell'identità e dell'età.

Per approfondire ancora meglio l'argomento, è utile il paragone con la *policy* di Ask, noto *social network* utilizzato perlopiù da giovanissimi. Si tenga conto, innanzitutto, del fatto che Ask consente l'accesso diretto, senza una nuova iscrizione, agli utenti già aderenti a *Facebook*. E' evidente che i due sistemi, con questo genere di interconnessione, hanno stretto una sinergia commerciale che consente a *Facebook* di fornire un servizio più completo di socializzazione online integrato col proprio portale e, ad Ask di avere a disposizione l'intero bacino di utenti di *Facebook* dal quale attingere a piene mani. Si noti inoltre che in molte occasioni *Facebook* ha acquistato direttamente le società che in prima battuta operavano in collaborazione. Questo ha reso il social ancora più forte in termini commerciali.

Per tornare ad Ask, nella pagina relativa ai "Termini" da accettare per iscriversi compaiono alcune interessanti clausole dedicate ai minori ¹⁴⁸. Tra le altre appare estremamente interessante questa relativa ai requisiti d'età: "Accedendo o utilizzando i Servizi, affermi di aver raggiunto la maggior età stabilita nel tuo paese, di essere un minore emancipato o di possedere il consenso di un genitore o tutore legale, e di essere completamente capace e competente per stipulare e rispettare i termini e le condizioni del presente Accordo. In ogni caso, affermi di avere almeno

¹⁴⁸ Policy di Ask.fm: <http://ask.fm/about/policy/terms-of-service>

13 anni di età ¹⁴⁹. Se hai meno di 13 anni, non potrai accedere o utilizzare i Servizi. Qualora venissimo a conoscenza dell'utilizzo di Ask.fm da parte di un minore di 13 anni, disattiveremo l'account in questione e bloccheremo il suo accesso ai Servizi.”

Come, ed anzi, più di *Facebook*, Ask trascura l'uso di una adeguata procedura di verifica dell'età, lasciando che il minore si iscriva senza verificarne la reale identità. E' pure vero che lo spirito del sito sia proprio quello di generare un'interazione tra gli utenti basata sul totale anonimato, ma una verifica dell'identità da parte del gestore, anche se tenuta riservata, eviterebbe il ripetersi di episodi di violenza sul social; gli utenti dovrebbero essere informati del fatto che l'anonimato è garantito solo nell'ambito di comportamenti legali.

Chiunque, iscrittosi con delle generalità fasulle a *Facebook*, può aderire in pochissimi passaggi e col medesimo profilo anche ad Ask. Accade quindi che vi siano minorenni, al di sotto dell'età necessaria per l'iscrizione, all'interno di più social. Gli adulti malintenzionati che volessero avvicinarli potrebbero farlo semplicemente iscrivendosi e fingendo di essere coetanei e comunque i minori presenti sono esposti a esperienze e contatti che non ne tutelano i diritti e la corretta crescita psicologica ¹⁵⁰.

¹⁴⁹ Il Children's Online Privacy Protect Act americano stabilisce che possano accedere ai più svariati servizi Internet coloro che abbiano raggiunto il limite di età di 13 anni. Per un disallineamento tra la normativa interna e quella statunitense, in Italia, la capacità di agire, si acquista a 18 anni. Al minore viene comunque concesso dall'ordinamento, a partire dai 16 anni, di svolgere autonomamente attività di minimo valore economico. Al contrario questo non potrebbe minimamente porre in essere altri atti collegati con l'utilizzo di un SNS a meno che l'incapacità non sia colmata dall'assunzione di responsabilità da parte del genitore. Inoltre, anche per fattispecie legate al diritto d'autore vale sempre il limite dell'età dei 16 anni necessario per la prestazione al consenso. Queste considerazioni, alla luce dell'utilizzo che notoriamente viene fatto dei *social network*, dovrebbero far riflettere sulle possibili implicazioni.

¹⁵⁰ Sonia Livingstone, *Kids Online: opportunities and risks for children*, Policy Press, 2009, rev. 2013

Ask permette inoltre l'iscrizione immediata anche ai profili di *Google*, altro network che consente una registrazione senza verifica d'età e identità. Nella sua *policy*, *Google*, il motore di ricerca più utilizzato del web che fattura oltre 60 miliardi di dollari l'anno ¹⁵¹, non accenna a nessuna adeguata verifica dell'età. Si potrebbe pensare che si tratti di un motore di ricerca, e che la verifica dell'età non sia necessaria. In realtà, proprio per questo, il problema presenta implicazioni molto serie ¹⁵².

Nella versione di *default*, su *Google* non viene attivato alcun filtro per i minori. Chiunque può facilmente accedervi, digitare, ad esempio, le semplici parole “violenza” o “pornografia” ed accedere immediatamente a contenuti vietati ai minori. Nella versione “plus”, quella, per intenderci, che fornisce servizi aggiuntivi (mappe, social, backup di dispositivi telefonici) gli utenti registrati, come avviene su *Facebook*, vengono attentamente “misurati” ed “analizzati”, con sistemi estremamente complessi. Anche *Google* sa precisamente dove l'utente si trovi, quante e-mail riceve, da chi. Conosce gusti, orientamenti di ogni singolo utente. Sa ovviamente, in modo perfetto, quali ricerche l'utente fa su internet e propone, di conseguenza, prodotti (mascherati da servizi utili per l'iscritto) da consumare, acquistare.

Tale interconnessione complessa di servizi, comporta costi elevatissimi e l'impegno di migliaia di programmatori. Impegno totalmente assenti nella verifica d'età o identità, dal momento che i sistemi usati da *Google*, anche in questo caso, consentono la facile iscrizione di minorenni o comunque soggetti che indichino dati anagrafici falsi ¹⁵³.

Non può essere una scelta casuale, anche in questo caso, quella che il motore di ricerca fa nel non approntare sistemi più severi e articolati di

¹⁵¹ Investor relations di Google - *2014 Financial Tables*: “Revenues Google Website Q4 \$12,429, Y/Y Growth Rate 10%, Q/Q Growth Rate 10%”

¹⁵² Policy di Google: <https://www.google.it/intl/it/policies/privacy>

¹⁵³ Richard L. Brandt, *The Google Guys*, Portfolio, 2011

verifica dell'identità e età degli utenti. E' la stessa scelta fatta da tutti gli altri operatori, non tanto dettata dall'impossibilità, quanto, a loro dire, dalla apparente necessità di tenere Internet completamente libero. Necessità che cozza con le minuziose misurazioni commerciali delle abitudini degli utenti fatte da questi stessi portali. Va precisato, per completezza, che l'unico obbligo di un Provider è quello di conservare l'indirizzo IP conservato all'atto dell'iscrizione, come si vedrà in seguito, per la stessa conformazione di Internet, tale prassi risulta insufficiente per risalire in tutti i casi ai responsabili di reati o abusi sul web. La necessità di cui sopra, quindi, si scontra altresì con la altrettanto importante necessità di tutelare le fasce più deboli all'interno dell'eterogeneo mondo virtuale.

Per tornare a *Google* bisogna considerare che dal motore di ricerca si accede a *Play*, fornitore ufficiale di tutte le applicazioni ("app") per telefoni cellulari Android nel mondo (circa un miliardo di utenti). Ogni utente iscritto a *Google* (reale o fasullo), scarica "app" in libertà da *Play Google*. Siano esse dedicate agli adulti o meno. Nessun filtro che verifichi età o identità in questo senso. Su *Google* è memorizzata la propria rete di amicizie, la cronologia di tutti gli spostamenti e i viaggi dell'utente, le mail inviate e ricevute, gli acquisti fatti. Il sistema è un perfetto strumento di marketing che ha richiesto immani risorse per essere costruito e fatto evolvere, con un primordiale meccanismo di tutela dei minori.

Ancora, il comportamento di *Twitter*, il portale dove chiunque, su qualunque argomento, può esprimersi in tempo reale con interventi "mirati" ed "a tema", non è molto difforme da quello dei precedenti citati esempi. L'iscrizione con nome falso è semplice e rapidissima. Nella pagina relativa ai "Termini", *Twitter* dedica ampio spazio alla clausola

relativa alla “Limitazione di responsabilità”¹⁵⁴. Testualmente, riporta (si noti l’uso del carattere maiuscolo nel testo): “NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, GLI ENTI TWITTER NON SARANNO RESPONSABILI DI ALCUN RISARCIMENTO PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI O PUNITIVI, NÉ SARANNO RESPONSABILI DI PERDITE DI INTROITI O ENTRATE, SIA SOSTENUTE DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, O PERDITE DI DATI, DI UTILIZZO, DI AVVIAMENTO O ALTRE PERDITE IMMATERIALI RISULTANTI (i) DALL’ACCESSO, UTILIZZO O DALL’IMPOSSIBILITÀ DI ACCEDERE O DI UTILIZZARE I SERVIZI DA PARTE DELL’UTENTE; (ii) DALLA CONDOTTA O DAL CONTENUTO DI TERZI SUI SERVIZI, IVI INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE CONDOTTE DIFFAMATORIE, OFFENSIVE O ILLEGALI DI ALTRI UTENTI O DI TERZI; (iii) DAI CONTENUTI OTTENUTI MEDIANTE I SERVIZI; O (iv) DALL’ACCESSO, UTILIZZO O ALTERAZIONE NON AUTORIZZATI DELLE TRASMISSIONI O DEI CONTENUTI DELL’UTENTE”.

Se si pensa l’utilizzo che viene associato nelle *communities* virtuali del carattere maiuscolo, cioè l’azione di gridare, si consideri quale enfasi *Twitter* da al concetto sopracitato. E’ evidente che l’obiettivo finale è quello di non perdere introiti, subire processi penali o cause civili e comunque appare chiara la volontà di esimersi da qualsivoglia responsabilità per qualsivoglia conseguenza derivante dall’uso dei servizi offerti. Tale formula non è rara ed è comune a tutti i Content Provider, gli Hosting Provider ed i *social network*, ed è simile in tutte le lingue e in tutte le nazioni.

¹⁵⁴ Policy di *Twitter*: www.twitter.com/policy

Le limitazioni di responsabilità sono parte del business della rete, col risultato che alla fine, le responsabilità, in caso di problemi o abusi, sono spesso difficili da attribuire, se non impossibili ¹⁵⁵.

2.3.2 Il caso Google-Vividown e la (non) responsabilità dei Provider

Proprio in questo senso si ricordi la recente e notissima giurisprudenza riguardante il caso *Google-Vividown*, iniziata nel 2006 e terminata all'inizio del 2014 con pronuncia della Corte di Cassazione nella sentenza n. 5107. In particolare la vicenda ha avuto per oggetto un video girato all'interno di un istituto scolastico da alcuni ragazzini, i quali con atteggiamenti "da bulli" vessavano un loro compagno affetto da autismo.

Il video divenne uno dei più visualizzati su *Google Video* (antesignano di YouTube), ed anche oggetto di numerose e ripetute segnalazione degli internauti, portando l'Italia all'attenzione della ribalta internazionale per le questioni legate alla disciplina ed anche alla responsabilità degli intermediari della comunicazione. In data 7 Novembre 2006, la segnalazione per la rimozione del video arrivò a *Google* anche da parte della Polizia postale, con successiva immediata rimozione. Snodo della questione della pronuncia del Tribunale di Milano del 2010 ¹⁵⁶, terminata in primo grado con la condanna dei responsabili di *Google* coinvolti nel caso, riguarda la violazione della normativa sulla privacy. In particolar modo, si fa riferimento al trattamento illecito dei dati personali, che, ex art. 13 ¹⁵⁷ e 167 ¹⁵⁸ D.lgs. 196/2003, configura il dovere del Provider di

¹⁵⁵ John Palfrey, *Enhancing Child Safety and Online Technologies: Final Report of the Internet Safety Technical Task Force*, 2013, Carolina Academic Press

¹⁵⁶ Tribunale di Milano, sent. n. 1972 del 24/2/2010

¹⁵⁷ Art. 13 c. 1 D.lgs. 196/2003 – *Informativa*: “L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del

informare gli utenti circa gli obblighi imposti dalla normativa relativa al trattamento dei dati personali e l'acquisizione del consenso dell'interessato alla successiva diffusione dei dati. Ancora, l'associazione *ViviDown* accusava *Google* di guadagnare grazie all'*advertising* presente nelle pagine di maggiore gradimento, rivelando un mero intento commerciale travalicante la tutela di un minore, generando pertanto un dolo eventuale nell'operato del Provider in relazione al trattamento illecito dei dati personali, qualora questo agisca col solo deliberato scopo di trarre profitto senza fornire un'informativa precisa e il consenso dell'interessato. La resistenza alle accuse sulla violazione della privacy e del trattamento dei dati partiva comunque dal presupposto che la legge italiana non si applicasse in quanto il servizio era gestito da un'azienda americana, che utilizza anche server collocati all'estero. Inoltre, non può configurarsi in capo al Provider di impedire l'intento diffamatorio nei confronti del minore e dell'associazione, il quale abbia esclusivamente diffuso in rete un video immesso dagli utenti.

conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile”

¹⁵⁸ Art. 167 c. 1 e 2 D.lgs. 196/2003 – *Trattamento illecito di dati*: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.”

Il percorso giudiziario ha avuto una svolta in appello ¹⁵⁹, nel 2012. Sentenza ribaltata e piena assoluzione per i tre magnate di *Google* precedentemente incriminati. Il giudice d'appello ha escluso qualsiasi controllo in capo all'hosting dei contenuti immessi nella rete, soprattutto vista la mancanza di un utile quanto dibattuto filtro preventivo, poiché “non può essere ravvisata la possibilità effettiva e concreta di esercitare un pieno ed efficace controllo sulla massa dei video caricati da terzi, visto l'enorme afflusso di dati”.

E' stata superata anche la fattispecie relativa al mancato “avviso” ai minori che avevano caricato il video in rete, poiché nella previsione di cui all'art. 167 del Codice della Privacy manca completamente il rimando all'art. 13, rientrando invece a ben vedere nell'art. 161 ¹⁶⁰, rilevando quindi l'incongruenza operata dal giudice Magi in primo grado. Così come quella che chi si trovi in contatto con documenti caricati da terzi si trovi ad essere, si potrebbe dire, il titolare del trattamento dei dati stessi.

La Corte di Cassazione ¹⁶¹, adita dalla Procura generale per la sola questione relativa all'illecito trattamento dei dati personali, infine, confermava le assoluzioni dei manager di *Google*. Si legge nella sentenza, al capo 8: “La posizione di *Google* Italia S.r.l. e dei suoi responsabili,

¹⁵⁹ Corte d'Appello di Milano, Sez. I penale, sent. n. 8611 del 21/12/2012. Ai fini del presente lavoro merita di essere sottolineato questo passaggio della sentenza: “L'evoluzione della rete informatica mondiale sembra aver superato nei fatti la figura di mero prestatore di servizio, che veniva elaborata all'epoca della direttiva sul commercio elettronico e che delineava tale soggetto come del tutto estraneo rispetto alle informazioni memorizzate, sia a livello di gestione, che di regolamentazione contrattuale con i destinatari del servizio. Valutati tutti gli elementi nel caso, la possibilità del filtraggio, della rimozione, dell'individuazione di contenuti tramite parole chiave, dell'indicizzazione dei contenuti e della eventuale utilizzazione a fini pubblicitari, portano a ritenere che Google video non possa che essere qualificata quantomeno come hosting attivo”.

Ancora, la sent. C.C. n. 5107/2014 supera il rilievo della natura di hosting attivo di Google affermando che, nel caso di specie, “il provider si è limitato a fornire ospitalità ai video inseriti dagli utenti, senza fornire alcun contributo alla determinazione del contenuto dei video stessi”.

¹⁶⁰ Art. 161 D.lgs. 196/2003 – Omessa o inidonea informativa all'interessato: “La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro.”

¹⁶¹ Corte di Cassazione, sez. III penale, sent. 5107 del 17/12/2013, dep. 3/2/2014

imputati nel presente procedimento, è infatti quella di mero Internet host provider, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video; video del cui contenuto restano gli esclusivi responsabili. Ne consegue che gli imputati non sono titolari di alcun trattamento e che gli unici titolari del trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video caricati sul sito sono gli stessi utenti che li hanno caricati, ai quali soli possono essere applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste per il titolare del trattamento dal Codice Privacy”. Nelle sue doglianze la Procura lamenta anche che la Corte d’Appello non avesse considerato il fatto che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto vige un divieto assoluto di diffusione, ex art. 26 D.lgs 196/2003 ¹⁶², anche in presenza del consenso dell’interessato. Rilevando quindi nel caso di specie quello delitto, la Corte si pronuncia nel senso che “circa i responsabili della violazione, deve però ribadirsi che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - questi sono da identificarsi con gli utenti che hanno caricato il video sulla piattaforma *Google* video e non con i soggetti responsabili per la gestione di tale piattaforma, trattandosi, come già ampiamente visto, di un mero servizio di hosting”. Quindi: non è possibile attribuire all’host provider il compito che non gli compete di impedire che si verificino crimini in rete, non sono travalicabili le limitazioni di responsabilità ex art. 16 e 17 D.lgs. 70/2003 in capo ai Provider, solo nel momento in cui sia effettivamente conosciuto il reato dal Provider, e questo non provveda alla rimozione del contenuto incriminato, può ipotizzarsi una sua responsabilità.

Il recentissimo caso di cronaca accaduto nel Vercellese, che vede protagonisti i compagni di classe di una ragazzina disabile, i quali hanno divulgato subito dopo il video dell’aggressione tramite WhatsApp e

¹⁶² Art. 26 c. 5 D.lgs. 196/2003: “ I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.”

Facebook, non può non rimandare almeno nelle premesse e nelle modalità di fruizione della rete al caso *Google vs Vividown*, a riprova dell'ancora drammatica attualità del problema. Alle gravissime premesse si aggiunga che il reato si è consumato durante l'orario di lezione, con la complicità di una docente completamente inerme di fronte allo scempio.

Il sistema normativo italiano, lo si ribadisce, in questo senso è molto chiaro. Il D.lgs. 70/2003 sancisce la non punibilità dei provider per i reati commessi dai suoi utenti che ne utilizzino i sistemi. Se tale impostazione è condivisibile, poiché nessun provider può realisticamente verificare l'operato di ogni singolo utente, è altresì evidente che vi sia una carenza normativa, nazionale e internazionale, su chi debba realmente farlo. Se si tralasciano le iniziative degli organi di Polizia (che perlopiù intervengono sul reato commesso e non in forma preventiva, dovendo peraltro abbandonare la maggior parte delle indagini per limiti giurisdizionali, geografici e/o di tempo) e se si tralasciano i famosi tasti di segnalazione contenuti nei social ("segnala un abuso"), frutto di accordi fra Provider non vincolati da leggi, che consentono ai visitatori di segnalare allo staff un intervento offensivo o un reato, la normativa è carente. Niente è stato regolamentato riguardo a quale debba essere la forma univoca e sicura per il riconoscimento degli utenti in rete in caso di problemi e niente, a livello internazionale, tutela realmente i minorenni dall'accesso indiscriminato a ogni tipo di risorsa.

Se, poi, si vanno ad analizzare le *policies* dei principali siti di incontri online, si noterà che tutti, esattamente come fanno *Facebook*, *Twitter*, *Ask* o *Google*, mettono in guardia l'utente riguardo il loro presunto intervento (di denuncia e rimozione dei contenuti) in caso di comportamenti scorretti, ma ancora una volta nessuno opera un reale filtro riguardo età e

identità degli iscritti ¹⁶³. Appare anche azzardata l'interpretazione secondo la quale i pericoli della vita reale sono i medesimi di quella virtuale ¹⁶⁴, poiché esistono condizioni, nella realtà virtuale, che non possono essere paragonabili a quelle reali. La simulazione di una identità diversa dalla propria, dietro un monitor, è molto più realizzabile che nella realtà, poiché non vedendo in faccia il proprio interlocutore, questi può raccontare ciò che vuole, fingendosi qualcun altro, fingendo di avere un'età diversa, persino un genere diverso. Fenomeni come la pedofilia, gli abusi, il cyberbullismo, del quale si è trattato in questo capitolo, trovano quindi spazio proprio in queste pieghe del mondo Internet ¹⁶⁵.

Se si estende il ragionamento ai siti per adulti, vedremo che con una semplice ricerca si accederà a contenuti vietati ai minori con estrema facilità, senza alcun filtro. La maggior parte di essi opera da server con dislocazione estera, difficilmente bloccabili, filtrabili o limitabili. Non è assolutamente difficile anche visualizzare contenuti illegali, immagini pornografiche di “sospetti” minorenni. Il tutto gratuitamente e facilmente, anche per i non esperti. E' evidente che, è bene ripeterlo, portali che fatturano più del prodotto interno lordo di molte nazioni, non praticino una verifica dell'età e dell'identità degli iscritti solo per una scelta commerciale e non certo per un limite tecnico o finanziario. Tale carenza nella verifica è singolare proprio perché universalmente diffusa nella rete. Esistono oggi svariati sistemi che consentono senza alcun dubbio una identificazione certa dell'utente. E tale identificazione può essere effettuata in scala, su più livelli di raccolta dei dati personali degli utenti a seconda della necessità di sicurezza che tale controllo richiede a seconda del contesto.

¹⁶³ Tomas Maldonado, *Reale e Virtuale*, 2005, rev. 2013, Feltrinelli

¹⁶⁴ *Ibidem*, p. 43

¹⁶⁵ Sam C. McQuade, *Understanding and Managing Cybercrime*, 2012, Prentice Hall

Su un sito divulgante materiale pornografico l'identità non è importante e può essere tenuta segreta, a patto che si ponga in essere una verifica sull'età. Un sito del genere infatti fornisce contenuti e non vi è quasi in nessun caso interazione fra gli utenti. L'unico interesse in quel caso dovrebbe essere la tutela del minore, senza in alcun modo violare l'identità degli usufruttuari del servizio ¹⁶⁶.

Su un social come *Facebook* invece oltre all'età, anche l'identità è importante, e nessuno dovrebbe avere interesse a nascondere i propri dati personali ai gestori del sito web se non per scopi illegali o comunque contrari allo stesso spirito del sito. Il proprio nome è affermato in prima istanza, fa parte del basilare patto dell'agire in un *social network*, ma spesso, nonostante tutto, non è reale. E anche fra coloro la cui identità non desti dubbi, spesso non mancano episodi d'offese e vessazioni, laddove si consenta l'apertura di gruppi di discussione dai temi controversi o illegali o si tollerino perfino profili fasulli che nascondono magari attività parallele ed illegali ¹⁶⁷.

I provider, siano essi fornitori di accesso a internet o fornitori di contenuti (come i social) non sono responsabili, secondo la normativa italiana, fintanto che si limitano a far fluire dati all'interno della propria rete (secondo il principio della "Network Neutrality") né vige su di essi un obbligo di vigilanza su quanto i loro utenti fanno mediante l'uso della rete medesima (art. 17 D.lgs. 70/2003). Questo orientamento è perlopiù condiviso dalla maggior parte dei Paesi europei. Nessuna responsabilità quindi, salvo in caso di dolo, in capo ai fornitori dei servizi di rete. Tutta la normativa esistente si concentra peraltro prevalentemente sulla tutela del marchio e sulla proprietà intellettuale, tralasciando alcuni aspetti e limiti già evidenziati e un sistema di norme non ancora integrate fra le

¹⁶⁶ John Palfrey, *op. cit.*, Carolina Academic Press, 2013

¹⁶⁷ Nnamdi Godson Oswagwu, *Facebook Addiction: The Life & Times of Social Networking Addicts*, 2009, rev. 2012, Ice Cream Melts Publishing

nazioni europee. Non vi è infatti una vera comunione di intenti fra le normative degli Stati membri; non vi è collaborazione fra autorità europee e extraeuropee, non vi è, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, omogeneità del diritto fra Europa e resto del mondo. Sembra quindi indispensabile attuare politiche atte a trovare un sistema di regole condivise per tutelare l'accesso dei minori alla rete, anche con l'imposizione di obblighi di verifica per i gestori di siti web, allo scopo di limitare il dilagante fenomeno dei suicidi che avvengono fra molti frequentatori di *Social network*, i quali subiscono abusi non rilevati e denunciati o segnalati con grave ritardo ¹⁶⁸. La normativa italiana peraltro non obbliga il provider a rimuovere un commento, un contenuto, un insulto, un'immagine offensiva se non dietro un preciso ordine della magistratura, poiché non spetta al Provider decidere se un contenuto è illegale o meno e nel prendere una iniziativa autonoma rischia di violare il diritto intellettuale altrui. Solo in casi manifesti (come ad esempio un insulto in un gruppo di discussione) segnalati dagli utenti l'intervento può essere immediato. In casi controversi invece, il materiale pericoloso o offensivo per il minore può restare in rete per settimane ed in caso di dubbio, il provider è tenuto ad attendere una decisione del magistrato competente ¹⁶⁹.

Il ritardo, così come il mancato rilevamento del reato, in molti casi ha portato alla ribalta fatti di drammatica cronaca, episodi nascosti, venuti alla luce per il solo epilogo drammatico che hanno avuto. E' il caso, ad esempio, delle offese ed insulti ricevuti da una ragazza di 14 anni della provincia di Padova sul sito Ask.fm, dove era iscritta. A Febbraio del 2014, dopo nove mesi di reiterate angherie ricevute da altri utenti del Social, che tramite il social potevano porle domande e insultarla in forma

¹⁶⁸ Sumit Ghosh & Elliot Turrini, *Cybercrime: A Multidisciplinary Analysis*, Springer, 2014

¹⁶⁹ Rosario D'Arrigo, *Recenti Sviluppi in Tema di Responsabilità degli Internet Service Providers*, Giuffè, 2013

anonima, la giovane si è tolta la vita. Il gesto ha riportato prepotentemente alla ribalta il fenomeno del cyberbullismo in Italia, ha fatto emergere un mondo di adolescenti fragili e dipendenti dal web, che trova conforto e facilità nel confrontarsi attraverso contatti virtuali, messaggi virtuali, impersonali, anonimi e spesso spietati e crudeli. La procura di competenza ha aperto un fascicolo ipotizzando persino il reato di istigazione al suicidio; l'inchiesta e le indagini sono tutt'ora in corso.

Ma non è l'unico caso. Nel 2012 anche Amanda, una quindicenne canadese, si era tolta la vita dopo mesi di persecuzioni ricevute su un *social network*. Il suo caso divenne famoso a causa della pubblicazione su YouTube di un video nel quale veniva descritta la sua odissea. Il video, visualizzato da milioni di persone in tutto il mondo, è diventato il simbolo della lotta al cyberbullismo al punto da convincere le autorità canadesi a proporre l'introduzione di una legge *ad hoc* relativamente al fenomeno ¹⁷⁰. Il fatto ebbe origine da una video chat anonima, dove la ragazza, ancora adolescente, si era fatta convincere da uno sconosciuto a mostrarsi intimamente in webcam. La giovane, ripresa dall'uomo, era stata poi ricattata e costretta a rapporti sessuali dietro la minaccia che, davanti ad un suo rifiuto, il video sarebbe stato diffuso sul web. Cosa comunque avvenuta successivamente, fino ad indurla al suicidio ed arrivare all'arresto dell'uomo, incriminato, oltre che di istigazione al suicidio, anche di detenzione di materiale pedopornografico e di abuso di minore.

I due casi citati non fanno altro che dimostrare ulteriormente come l'anonimato garantito dalla rete favorisca in modo drammatico il

¹⁷⁰ La legge alla quale si fa riferimento è il *Bill C-13*, House of Commons of Canada, del 20/10/2014. Questa comporta una modifica al Codice penale, al *Canada Evidence Act*, legge che disciplina ai sensi del diritto federale il valore della "prova" nei processi, il *Competition Act* e il *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Act*. La modifica al Codice penale ha comportato l'introduzione di una nuova fattispecie delittuosa riguardante la distribuzione non consensuale di immagini intime e la rimozione delle stesse, comprendente anche mandati per ottenere intercettazioni di privati.

perpetrarsi di questo genere di reati, come la troppa facilità di contatto tra adulti e minori in ambienti non controllati porti al verificarsi di situazioni impossibili nella realtà. Chi si rende responsabile di crimini virtuali poi, nella grande maggioranza dei casi resta impunito. Inoltre i due casi evidenziano come molti reati siano correlati, se non commessi simultaneamente. Spesso alle minacce, al bullismo in rete, corrispondono atti di violenza di tipo sessuale sui minori, estorsioni, ricatti e lesioni di vario tipo dell'immagine della vittima. Non son peraltro gli unici.

Solo fra gli utenti di Ask.fm si sono contati nella sola Gran Bretagna almeno 4 suicidi nel solo 2013, e nel 2014 almeno due in Italia. Su un campione di 2500 giovani intervistati, oltre la metà dichiara peraltro di conoscerne la pericolosità, ma continua a utilizzarlo quasi il 14% dei minori iscritti ¹⁷¹. Quasi tutti per insultare o comunque poter dire, nel completo anonimato, quanto non si può affermare faccia a faccia con il proprio interlocutore. Nell'inconsapevolezza sconcertante degli esiti che tali comportamenti possono avere. Inutile dire che nella tutela del minore nell'ambito del bullismo virtuale, sia l'abusato che l'abusante dovrebbero essere oggetto di supporto normativo e istituzionale.

Occorre ritornare però al tema centrale di questo paragrafo, quello dei "Termini e delle condizioni" dei siti web dei vari gestori della rete appena citati. Di per sé una iscrizione, una sottoscrizione virtuale e qualunque altra forma di contratto stipulato in rete con un semplice "Accetto le condizioni d'uso", non ha alcun valore dal punto di vista normativo. E' infatti ancora presente un paradosso, superato dalla consuetudine ma non dalla legge vigente. Nessun contratto può essere perfezionato e valido se le parti non sono certe, riconosciute, consenzienti. Tutti presupposti che, in un patto virtuale, possono venire a mancare.

¹⁷¹ Dati tratti da "*Generazione Proteo. Giovani italiani: soliti fuoriclasse*" ricerca LinkLab, Laboratorio di Ricerca Socio Economica della Link Campus University

Il dott. Giuseppe Elia Monni, responsabile legale di Tiscali Spa, noto provider italiano, ha evidenziato con attenzione i limiti della normativa riguardo ai “contratti” stipulati sul web. Interpellato circa la questione della validità o meno di questi contratti, ha risposto “sì, sono validi, a patto di poter dimostrare in modo univoco l’identità del contraente. Occorrerebbe una stipula fatta con firma digitale, ma ciò non avviene praticamente mai”, e quindi “non essendo stipulati tra persone fisiche riconoscibili, anche in forma di scrittura privata, possono essere disconosciuti in qualunque momento”. Inoltre, aggiunge, “questo consente a chiunque di ripudiare qualunque norma presente su tali contratti semplicemente sostenendo di non essere stato lui a sottoscriverla”.

Parafrasando, anche un accordo e la conseguente accettazione dei “Termini” di *Facebook*, *Ask*, *Google*, è disconoscibile in qualunque momento. Si può sempre sostenere di non aver sottoscritto nulla, né realmente né digitalmente, o che lo abbia fatto qualche altro utente al nostro posto. Nel continuare quindi la ricerca delle responsabilità in caso di abusi si sono finora esclusi i provider (tutelati dalla legge) e gli utenti (in parte protetti dalla fugacità degli accordi presi in rete e dalla possibilità di fornire false generalità).

Non resta che analizzare cosa accade realmente, e cosa resti a chi indaga sui reati per cercare di individuare i responsabili.

E’ presente una norma che obbliga chiunque fornisca contenuti in rete a conservare i dati relativi agli accessi degli utenti (sotto forma di numeri IP) per 12 mesi. Ogni utente, nell’accedere a un server o un servizio web, ha un proprio indirizzo IP, fornitogli dal provider col quale accede a Internet ¹⁷². Tale indirizzo dovrebbe identificarlo in modo univoco, senza

¹⁷² D.lgs. n. 109, *Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili*

possibilità di errore. Supponendo quindi che un utente commetta un reato su un *social network*, rilevato tale reato, le autorità dovranno richiedere al gestore del social di fornirgli l'indirizzo IP corrispondente all'offensore. Il social dovrà ricevere una richiesta formale da un magistrato, cercare l'IP in questione fra milioni di altri e fornirlo alle autorità, le quali dovranno contattare il gestore di navigazione proprietario di quel dato indirizzo IP e chiedergli di fornire le generalità dell'utente che ha avuto accesso in tale giorno ed a tale ora con quell'indirizzo.

La procedura è lunga e macchinosa e, come sostenuto dal dott. Monni "l'IP spesso cambia di minuto in minuto, col rischio che non si riconosca con esattezza l'utenza telefonica/Adsl connessa a quel dato indirizzo", o ancora, "l'IP può essere "anonimizzato" mediante Proxy, agendo proprio per nascondere la propria identità". Infine, "l'IP può essere quello di un utente di un paese che non fornisce alcun dato inerente il reale utilizzatore". Conclude con una triste notizia, "i casi nei quali non si riesce affatto a risalire al proprietario di un indirizzo IP sono quasi il 90%. Ciò accade perché i Provider devono cercare centinaia di IP ogni giorno fra milioni di IP totali, corrispondenti ad altrettante richieste da parte della magistratura. Ottenuti tali dati poi, le autorità tendono a tralasciare i casi meno urgenti e per questioni di tempo analizzano solo quelli rilevanti, arrivando molto raramente a individuare il reale responsabile".

2.3.3 Possibili strategie d'intervento per una più efficace protezione della rete

Per arginare in modo efficace ogni forma di bullismo virtuale e più genericamente ogni forma di abuso su internet e attribuire quindi la corretta responsabilità a chi si rende parte attiva in tali reati, occorre

al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, del 30/5/2008

chiaramente operare su più fronti. Si ritengono fondamentali, un fronte educativo (scolastico e genitoriale), uno normativo (con accordi internazionali su come contrastare i fenomeni e costringere i Provider a una miglior identificazione degli utenti), uno, suggerito da studi sul tema, relativo all'inasprimento delle pene per i responsabili ¹⁷³.

Sul fronte delle regole, come specificato nei paragrafi precedenti, a livello europeo ed internazionale non esiste una normativa specifica unica. E' poi completamente assente la collaborazione e lo scambio costruttivo di dati tra provider europei ed extraeuropei. Le stesse autorità di controllo hanno evidenti limiti nel comunicare tra loro quando un utente di una nazione commette il reato sul server web di un'altra.

Le stesse autorità nazionali che accreditano i Provider, hanno statuti e regole diverse e le loro azioni sono limitate agli access provider, quelli cioè che danno accesso alla rete. I content provider, quelli dove appunto risiedono i social e i siti di *dating*, sono rimandati alle normative locali, spesso estremamente carenti in tema di contrasto ai fenomeni di bullismo in rete.

Autorità Internazionali che regolano in generale il funzionamento di Internet, alle quali è demandata la generazione vera e propria delle risorse tecniche della rete (ICANN, ARIN, RIPE), sono entità con sede negli Stati Uniti, gestite privatamente, che traggono profitto dalla distribuzione delle risorse ai Provider che di volta in volta accreditano. Viene da considerare che in qualche modo, non essendo autonome economicamente dai Provider, ne siano dipendenti ¹⁷⁴. Tali Autorità sembrano concentrare le loro *policies* e i loro statuti prevalentemente sulla risoluzione delle

¹⁷³ Francesca Panuccio Dattola, *Minori e Internet*, Linea professionale, 2009, rev. 2013

¹⁷⁴ Frederic P. Miller, *Internet Assigned Numbers Authority: IP address, Autonomous system (Internet), Root nameserver, Domain Name System, Internet Protocol, ICANN*, Information Sciences Institutem 2010, Alphascript Publishing

dispute in seno al diritto d'autore, al copyright, piuttosto che agli abusi della rete.

L'ICANN, che si occupa di dare in gestione la registrazione dei nomi a dominio di tutti i suffissi del mondo a tutti i provider abilitati (e loro rivenditori), ha una policy tesa alla risoluzione delle dispute sull'assegnazione dei nomi a dominio, più che una serie di regole su cosa può essere fatto coi nomi a dominio di per sé ¹⁷⁵. L'ARIN e il RIPE ¹⁷⁶ invece, distribuiscono gli indirizzi IP ai provider, dietro motivata richiesta.

ARIN, in particolare, ha una *policy* piuttosto tecnica e incentrata sulla distribuzione del servizio ¹⁷⁷. Al punto 12 ¹⁷⁸ obbliga i Provider a fornire informazioni dettagliate e pubbliche su chi utilizzi un dato IP mediante un link, pubblico, su come segnalare abusi provenienti da quello specifico indirizzo, sia esso assegnato a un utente navigatore o a un server di contenuti. Questo strumento, poco reclamizzato e conosciuto, consente teoricamente a chiunque di sapere in tempo reale quale provider ha assegnato un dato IP e in quale città. Non è possibile rintracciarne il proprietario senza l'aiuto di un magistrato, ma si può sicuramente restringere fortemente il cerchio delle possibilità in caso di abusi subiti in rete, se si vuole fornire alle autorità un quadro completo sul responsabile e quindi agevolarne le indagini.

¹⁷⁵ Policy di ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): <https://www.icann.org/resources/pages/policy>

¹⁷⁶ Il RIPE (Réseaux IP Européens) è strutturato come un forum collaborativo aperto agli interessati e collegato con le tematiche inerenti agli IP

¹⁷⁷ Policy di ARIN (American Registry for Internet Numbers): <https://www.arin.net/policy>

¹⁷⁸ Resource Review – *Registration*: “The principle of registration guarantees the uniqueness of Internet number resources. Provision of this public registry documenting Internet number resource allocation, reallocation, assignment, and reassignment is necessary: to ensure uniqueness, to provide a contact in case of operational/security problems, to provide the transparency required to ensure that Internet number resources are efficiently utilized, and to assist in IP allocation studies.”

In Italia invece, esiste una Authority ¹⁷⁹ che accredita i Provider che ne facessero specifica richiesta e superassero un esame, dopo il versamento di una quota d'iscrizione, alla registrazione dei domini col suffisso “.IT”. Anche in questo caso l'autorità emittente il servizio (che sta sopra i Provider stessi e ne regola i comportamenti) si preoccupa esclusivamente di tutelare l'assegnazione di nomi a dominio senza la violazione di marchi e diritti d'autore. Niente invece viene fatto o detto in seno alle modalità con le quali questi debbono essere utilizzati a tutela degli utenti che ne usufruiranno.

Si potrebbe infine accennare, per rimandare la trattazione approfondita sul tema ai capitoli successivi, al fenomeno del “deep web”. Si tratta, come si dirà più avanti, di un'area di Internet quasi segreta, completamente anonima ed anarchica, ove ogni genere di reato pare essere consentito. Rimandando a una fase successiva la spiegazione sul suo funzionamento, si vuole qui soltanto sottolineare come al suo interno siano perpetrati varie forme di reati, tra cui anche fenomeni di *cyberbullying*. Ciò che preme sottolineare in questa fase è il fatto che per la sua costituzione, il “deep web” non può essere contrastato da alcun Provider, poiché la sua esistenza dipende proprio dalla carenza normativa delle Autorità Internazionali d'assegnazione (ICANN fra tutte), che non stabiliscono e sanciscono l'interruzione dei servizi per coloro che non li utilizzano secondo un codice di regole internazionalmente riconosciute e condivise.

E' il sistema che usano *hacker* e truffatori della rete, ma il fatto che sia oggettivamente di facile utilizzo costringe a una riflessione sui giovani delle ultime generazioni, quelli con una alfabetizzazione all'uso di Internet maggiore, i quali sono perfettamente in grado di manipolare tali

¹⁷⁹ Policy di NIC (Network Information Center): <http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/>

tecniche per rendersi anonimi e sfruttare la condizione per compiere azioni illegali ¹⁸⁰.

Si dovrebbe e potrebbe qui aprire un lungo dibattito sulla libertà della rete e su cosa potrebbe accadere se in un preciso momento tutti gli utenti non potessero più navigare su Internet anonimamente ma dovessero essere riconosciuti, anche se non pubblicamente, da un sistema di controllo internazionale, che sappia esattamente a quale contesto l'utente abbia avuto accesso. E' però necessario rendersi conto che allo stato attuale, in molte aree del web vige l'anarchia più assoluta e ogni genere di reato, specie quelli contro la dignità della persona, trova immediata e estrema diffusione sul web.

E' quindi necessario che ogni soluzione venga adottata di concerto tra nazioni, nello spirito della più ampia collaborazione, probabilmente costringendo le Authorities internazionali e quelle nazionali che sovrapvedono al funzionamento della rete, ad adottare misure contro chi utilizza i servizi con l'evidente scopo di favorire il perpetrarsi di reati, anche se ciò non è, naturalmente l'obiettivo dichiarato.

Lo stesso impegno che è stato riposto nell'eliminare, qualche anno fa a seguito di molteplici polemiche delle case di produzione, i siti che si

¹⁸⁰ Report dell'Istat, *Cittadini e nuove tecnologie*, 2014: "I maggiori utilizzatori del personal computer e di Internet restano i giovani 15-24enni (rispettivamente, oltre l'83% e oltre l'89%). [...] I giovani tra 15 e 24 anni che sono cresciuti con Internet e *social network*, presentano le percentuali più elevate per tutte le operazioni che si possono effettuare mediante Internet, ad esempio oltre l'85% sa postare messaggi in chat, newsgroup o forum di discussione online e oltre il 70% sa caricare o effettuare il download di testi, giochi, immagini, film, musica su siti. [...] Le quote maggiori di non utenti si concentrano nelle fasce di età più anziane e di uscita dal mondo del lavoro: la percentuale di non utenti tra i 65-74 anni è del 74,8% e sale al 93,4% tra gli over settantacinquenni. Alte anche le quote di non utenti tra i giovanissimi (1 milione 518 mila tra i 6-10 anni) che, seppure definiti "nativi digitali", per più del 50% non utilizzano la rete. Tale andamento si registra anche tra i giovani di 16-24 anni, che dovrebbero rappresentare il segmento più "incluso" nel mondo digitale. I giovani sono infatti considerati il segmento della popolazione per il quale l'uso delle ICT svolge un ruolo centrale nella costruzione di una vita professionale, culturale e sociale. Se nei Paesi nord europei quasi la totalità dei giovani di 16-24 anni naviga in rete regolarmente, in Italia tale percentuale è dell'84%, collocandola tra gli ultimi posti della graduatoria europea."

rendevano responsabili di diffusione di video e *files* in rete in violazione dei diritti d'autore (i famosissimi Megaupload e Megavideo; siti che ufficialmente davano spazio agli utenti per pubblicare i loro video ma ufficiosamente erano serbatoi per duplicati di film e cd musicali) ¹⁸¹.

Se tale operazione venisse effettuata anche a sfavore di tutti i sistemi che consentono agli utenti di rendersi anonimi sul web, si ritiene sarebbe ravvisabile un'immediata diminuzione di tutti gli abusi della rete. Infatti, benché l'impegno di istituzioni e Autorità sia in aumento, il fenomeno del bullismo virtuale non pare affatto essere in diminuzione.

Non potendo, in conclusione, non riconoscere le potenzialità offerte dalla tecnologia e le migliorie che questa ha apportato, si ritiene necessario un maggiore controllo sull'uso di Internet, soprattutto in relazione all'età dei frequentatori, spesso troppo piccoli, oppure lasciati eccessivamente soli a fronteggiarsi in un contesto irto di pericoli. Sarà utile pertanto che, insieme ad un'adeguata previsione normativa, ovviamente indispensabile, sia prevista una maggiore incisività nell'approccio al fenomeno da parte di famiglie, scuola ed enti preposti.

¹⁸¹ Jean-Baptiste Prode, *L'Affaire Megaupload*, Ed. Lulu, 2012

Capitolo 3.

Le derive virtuali della pedopornografia

I reati che hanno per oggetto minori sono quelli che oltre a cagionare un diffuso sentimento di riprovazione morale generano anche, frequentemente, un considerevole allarme sociale.

Quando si parla di “abuso sessuale”¹⁸² nei confronti di un minore, si configurano quelle situazioni in cui un adulto utilizza o sfrutta a fini sessuali un bambino o un adolescente, anche non dato luogo necessariamente ad una violenza stricto sensu. Partendo da questa definizione, è necessario operare una distinzione di fondamentale importanza tra il concetto di pedopornografia e quello di pornografia minorile.

Da premettere, però, innanzitutto una precisazione sui due termini che compongono entrambe le parole. Il concetto di “pornografia” conosce e risente dei mutamenti e dell’evoluzione sociologici del costume e della morale, e pertanto varia non semplicemente in riferimento all’arco temporale esaminato ma anche al contesto nazionale considerato. Si può dire che il nostro ordinamento tuteli il bene collettivo del senso del pubblico pudore, identificabile come un principio di riservatezza in ordine a ciò che attiene la sfera sessuale dei singoli. O per meglio dire “pornografia” parrebbe essere una definizione che oscilla tra l’“oscenità”

¹⁸² Si veda l’art. 18 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall’abuso sessuale - *Abuso sessuale*. Commette abuso sessuale chi: “a) compie atti sessuali con un minore che, in base alle disposizioni pertinenti dell’ordinamento nazionale, non ha raggiunto l’età minima per compiere tali atti;
b) compie atti sessuali con un minore ricorrendo a coercizione, forza o minaccia; oppure abusando di una riconosciuta posizione di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche all’interno della famiglia; oppure abusando di una particolare condizione di vulnerabilità del minore, in particolare in ragione di una disabilità psichica o fisica o di una situazione di dipendenza.”

per l'“offesa” di questo comune sentimento, ed il concetto di pubblica decenza¹⁸³,¹⁸⁴. Parimenti il concetto di “minore” può mutare non solo con riguardo alle singole normative interne ma anche nell'ambito dello stesso contesto giuridico. Esistono infatti la “maturità legale” di un soggetto, generalmente raggiunta al compimento del diciottesimo anno di età, ed anche una “maturità sessuale” dello stesso per la quale sovente la soglia anagrafica si abbassa¹⁸⁵. Alla oggettività dell'età del consenso sessuale si debbono poi aggiungere tutta una serie di circostanze aggravanti che prevedono che tale limite possa estendersi.

I confini così incerti all'interno dei quali si muove il concetto di pornografia, tanto più se associato ad un minore, hanno portato il legislatore, peraltro solamente in epoca recente, a darne una definizione rigorosa rinvenibile nell'art. 600-ter c.p.¹⁸⁶,¹⁸⁷.

¹⁸³ Angelo Favata, *Dizionario dei termini giuridici*, CELT, 2013, voce “Pornografia”

¹⁸⁴ Per approfondimento si vedano l'art. 528, c. 1 c.p. – *Pubblicazione e spettacoli osceni* (“Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a centotré euro.”) e l'art. 529 c.p. – *Atti e oggetti osceni: nozione* (“Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.”)

¹⁸⁵ Marco Scillitani, Gianluca Ursitti, *Perizie penali. Strategie e vizi*, Maggioli Editore, 2014, p. 229: “Il legislatore penale (interno) infatti riconosce al minorenni il diritto alla libertà sessuale solo al raggiungimento del quattordicesimo anno di età – cd. età del consenso sessuale; prima di tale soglia il compimento di qualsiasi atto di natura sessuale – quand'anche non perpetrato con le forme proprie della violenza sessuale – viene considerato penalmente rilevante in quanto lesivo non già della sua libertà sessuale ma, piuttosto, del suo diritto ad un sano e integro sviluppo sul piano psicologico, sociale, morale e fisico.”

¹⁸⁶ Art. 4 della legge n. 172/2012, che introduce l'art. 600-ter, ultimo comma c.p.: “Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”

¹⁸⁷ Si veda sent. Corte di Cass., Sez. Pen. III, n. 5874/2013. Avverso la decisione del Tribunale di Roma, la difesa del ricorrente, all'epoca in carcere per i reati di detenzione, produzione e diffusione di un'ingente quantità di materiale pedopornografico, insistette, per il profilo che qui interessa, sull'erronea applicazione dell'art. 600-ter poiché la disposizione richiederebbe che i

Semplificando, per pornografia minorile si deve intendere la raffigurazione erotica, o comunque a sfondo sessuale, di soggetti i quali non abbiano ancora raggiunto la maggiore età. La pedopornografia, invece, è da intendersi come la pornografia nei termini anzidetti, che coinvolga attivamente soggetti i quali non abbiano ancora raggiunto la fase di pubertà, e siano quindi da considerare, a tutti gli effetti, bambini. Questa confusione nasce dal fatto che in molte legislazioni la repressione della condotta illegale punisce non la pedopornografia in quanto tale, ma piuttosto qualsiasi forma di pornografia che abbia a interessare soggetti minorenni. E' da sottolinearsi inoltre che, stante il Secondo Protocollo opzionale alla Convenzione di New York del 2000, gli Stati parte al presente Protocollo "preoccupati dalla crescente offerta di materiale pornografico infantile in Internet e mediante altri supporti tecnologici e rammentando che, nelle conclusioni, la Conferenza internazionale per la lotta alla pedopornografia in Internet, svoltasi nel 1999 a Vienna, ha segnatamente chiesto che in tutto il mondo siano criminalizzati la produzione, la distribuzione, l'esportazione, l'importazione, la trasmissione, il possesso intenzionale e la pubblicità di materiale pornografico che coinvolge fanciulli, e ribadendo l'importanza di una cooperazione e di un partenariato più intensi fra gli enti pubblici e l'industria di Internet", hanno convenuto la definizione di

minori vengano raffigurati in atteggiamenti erronei chiaramente riferibili ad una "sfera intima". Le immagini rilevate nell'hard disk dell'uomo apparirebbero "neutre". La Corte richiamando un proprio precedente (Corte di Cass., Sez. pen. III, n. 10981/2010) precisa che: "il delitto di pornografia minorile è configurabile esclusivamente quando il materiale medesimo ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica".

Tale interpretazione parrebbe non applicarsi ai fatti verificatisi dopo l'entrata in vigore della legge n. 172/2012 che ha introdotto nel codice penale la definizione di pornografia minorile sopracitata, la quale punisce anche la sola rappresentazione degli organi sessuali e non solo la loro esibizione lasciva

pedopornografia ex art. 2 c. c.¹⁸⁸, facendo rientrare all'interno della nozione anche prodotti di fantasia o opere artistiche, in approfondimento e di concerto con quanto espresso dall'art. 34 della Convenzione sui diritti dell'infanzia¹⁸⁹.

In particolar modo il documento opzionale, ratificato dall'Italia con la legge 46/2002¹⁹⁰, fa riferimento ai drammatici fenomeni di abuso sessuale su minori, prostituzione minorile ed anche turismo sessuale, già allora in costante e preoccupante aumento. Pertanto al fenomeno di una violenza diretta sul minore, che oscilla dal singolo episodio criminale al più vasto fenomeno del poc'anzi citato turismo sessuale, si affiancano quelli concernenti un mercato oscuro, clandestino, ma non per questo meno gravoso della sfera personale del lesso, ed anzi, che propagandosi sfruttando la rete, complice la facile accessibilità del mezzo e la celerità della trasmissione delle immagini, non fa altro che avallare e moltiplicare il numero delle condotte punibili.

La prima legislazione a tutela dei minori venne approvata negli Stati Uniti alla fine dell'800, ed è schiava anch'essa di una totale negazione della

¹⁸⁸ Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia del 2000, art. 2: "Ai fini del presente Protocollo si intende", c. c: "per «pedopornografia»: qualsiasi rappresentazione di fanciulli, indipendentemente dal mezzo utilizzato, coinvolti in attività sessuali esplicite, reali o simulate, e qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di fanciulli a scopi prevalentemente sessuali."

¹⁸⁹ Convenzione sui diritti dell'infanzia, Assemblea Generale ONU del 20/11/1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 - *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo*,

fatta a New York il 20 novembre 1989, art. 34: "Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
- che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico."

¹⁹⁰ Legge 11 marzo 2002, n. 46 - *Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000*

figura giuridica del bambino tranne che sotto il profilo repressivo. Da qui, i vari tentativi di salvare i minori dalla furia degli adulti attraverso l'escamotage dell'equiparazione ad animali, tramite l'intervento della "Società per la prevenzione della crudeltà sugli animali". Il primo Tribunale per i minorenni fu istituito, invece, nel 1899¹⁹¹. In Italia bisognerà aspettare il 1934¹⁹², anche se il primo progetto di tutela si fa risalire al 1909, il cd. Quarta-Vacca¹⁹³, dai nomi dei senatori che presiedevano la Commissione, che si proponeva l'obiettivo di istituire una magistratura speciale per i minori, definita come condizione necessaria, tenuto conto del particolare stato dettato dall'età del soggetto, e cercando il più possibile di ampliare gli spazi per la tutela, l'assistenza, ed in alcuni casi anche la correzione del minore.

Concentrandosi maggiormente su quanto attiene a questo lavoro, sebbene la trattazione di questi strumenti sarà più ampia nel prosieguo del capitolo, tra le iniziative internazionali a tutela del minore abusato o sfruttato che si sono susseguite in tempi più recenti meritano di essere citate la Risoluzione ONU del 1992 n. 74¹⁹⁴, ove si propone un Programma di prevenzione relativo alla vendita dei bambini, alla pornografia e alla prostituzione coinvolgente i minori attuato attraverso interventi di politiche sociali nel campo dell'educazione, dell'informazione e normativi, oltre che relativi al recupero e al reinserimento nei casi più drammatici di violenze ormai subite.

¹⁹¹ Luisa Bellissimo, Marina Crisafi, Eugenia Trunfio, *Pedofilia. Disciplina, tutele e strategie di contrasto*, Giuffrè Editore, 2010, pp. 45-46

¹⁹² R.D. 20/7/1934 n. 1404 – *Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni*

¹⁹³ Antonio Salvati, *La giustizia minorile tra riforme e problemi irrisolti*, Amministrazione In Cammino – Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di Ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

¹⁹⁴ Risoluzione Assemblea delle Nazioni Unite del 1992 n. 74 - *Programma d'azione per la prevenzione della vendita di bambini, della prostituzione dei bambini e della pornografia implicante minori*

Ancora, la Declaration and Agenda for Action del 1996, presentata a Stoccolma al Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini commerciali. Il Congresso, organizzato dal Governo svedese ha visto la partecipazione dell'Unione Europea, dell'UNICEF, dell'ECPAT ¹⁹⁵ e di circa cinquanta Organizzazioni Internazionali e più del doppio di Delegazioni governative di vari Paesi. Oltre all'importanza del Congresso data la delicatezza del tema, testimoniata anche dalla massiccia partecipazione di autorità, quello che rileva maggiormente è il documento stilato in conclusione dell'appuntamento. Questo prevede, oltre ad una ferma condanna del barbaro fenomeno (art. 5 ¹⁹⁶) e ad un programma di azione pratico (previsto dall'art. 12 ¹⁹⁷), la preziosa individuazione di tre

¹⁹⁵ L'ECPAT, End Child Prostitution, Pornography and Trafficking, è una Onlus che si occupa di proteggere i minori dalla prostituzione, dal turismo sessuale e dalla pedopornografia attraverso la raccolta e il monitoraggio di dati circa la situazione dei vari fenomeni in Italia e all'estero, e procedendo poi attraverso interventi di prevenzione, pressione e recupero, oltre che tramite la promozione di un meccanismo di cittadinanza attiva che compartecipi e responsabilizzi la società civile attraverso la piena adesione ai valori dell'associazione e la creazione di una rete di volontari attivi sul territorio

¹⁹⁶ Stockholm Declaration and Agenda for Action, 1996, art. 5: "The commercial sexual exploitation of children is a fundamental violation of children's rights. It comprises sexual abuse by the adult and remuneration in cash or kind to the child or a third person or persons. The child is treated as a sexual object and as a commercial object. The commercial sexual exploitation of children constitutes a form of coercion and violence against children, and amounts to forced labour and a contemporary form of slavery"

¹⁹⁷ *Ibidem*, art. 12: "The World Congress reiterates its commitment to the rights of the child, bearing in mind the Convention on the Rights of the Child, and calls upon all States in cooperation with national and international organisations and civil society to:

- Accord high priority to action against the commercial sexual exploitation of children and allocate adequate resources for this purpose;
- Promote stronger cooperation between States and all sectors of society to prevent children from entering the sex trade and to strengthen the role of families in protecting children against commercial sexual exploitation;
- Criminalise the commercial sexual exploitation of children, as well as other forms of sexual exploitation of children, and condemn and penalise all those offenders involved, whether local or foreign, while ensuring that the child victims of this practice are not penalised;
- Review and Revise, where appropriate, laws, policies, programmes and practices to eliminate the commercial sexual exploitation of children;
- Enforce laws, policies and programmes to protect children from commercial sexual exploitation and strengthen communication and cooperation between law enforcement authorities;
- Promote adoption, implementation and dissemination of laws, policies, and programmes supported by relevant regional, national and local mechanisms against the commercial sexual exploitation of children;
- Develop and Implement comprehensive gender-sensitive plans and programmes to prevent the commercial sexual exploitation of children, to protect and assist the child victims and to facilitate their recovery and reintegration into society;
- Create a climate through education, social mobilisation, and development

categorie di soggetti abusanti o sfruttanti che beneficiano della fruizione: il pedofilo, colui che prova una preferenza sessuale focalizzata ai minori in età pre-puberale, il preferential child sex abusers, che invece mostra una preferenza per coloro che abbiano raggiunto o superato la pubertà, ed il situational child sex abusers, il quale invece ha rapporti con un minore pur senza sceglierlo come suo partner sessuale in maniera indiscriminata, rilevando nello specifico altre situazioni quali la facile accessibilità sessuale del fanciullo oppure l'ignoranza della persona offesa, o l'occultamento della reale identità del soggetto ¹⁹⁸.

Per quanto attiene alla produzione del materiale pedopornografico, invece, bisogna riferirsi a due tipologie di soggetti. Ancora una volta al pedofilo, che innescando un circolo vizioso di soddisfazione e condivisione del proprio piacere realizza simili prodotti, ed anche il soggetto, anche in parte estraneo a logiche lussuose, che invece mira esclusivamente a trarre un profitto dall'abuso. La produzione genera al termine tre tipologie di materiale pedopornografico: amatoriale, professionale (tendenzialmente frutto di realtà criminali abbastanza organizzate che collocano il materiale su siti web tematici per ricavarne lucro) e virtuale (consistente nella realizzazione di immagini fittizie, con tecniche di computer grafica, raffiguranti minori in situazioni veritiere sebbene non reali) ¹⁹⁹.

activities to ensure that parents and others legally responsible for children are able to fulfill their rights, duties and responsibilities to protect children from commercial sexual exploitation; - Mobilise political and other partners, national and international communities, including intergovernmental organisations and non-governmental organisations, to assist countries in eliminating the commercial sexual exploitation of children; - Enhance the role of popular participation, including that of children, in preventing and eliminating the commercial sexual exploitation of children”

¹⁹⁸ Knight, R. A., & King, M. W., *Typologies for child molesters: The generation of a new structural model*, in B. K. Schwartz, *The sex offender: Current trends in policy and treatment practice*, Kingston, NJ Civic Research Institute, 2012, pp. 5.1-5.32

¹⁹⁹ Osservatorio per il contrasto della pedofilia e pornografia minorile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Parti Opportunità

Anche a livello europeo le iniziative sul tema sono state moltissime. In particolare, sebbene gli strumenti utilizzati nel corso degli anni siano stati i più disparati per abbracciare meglio le singole problematiche, non vengono mai travalicati alcuni punti fondamentali quali la lotta contro il turismo sessuale e la pornografia a carattere pedofilo ²⁰⁰, la cooperazione tra le forze di polizia dei singoli Stati membri ²⁰¹, l'introduzione di legislazioni che sanzionino anche il mero possesso di materiale che coinvolga i minori, considerata anche l'adozione di misure che evitino un uso illecito delle nuove tecnologie.

E' innegabile, infatti, che la dimensione del fenomeno sia aumentata e si sia diversificata ad opera del progresso tecnologico, riducendo anche i rischi associati alle condotte di realizzazione e diffusione. Lo scenario favorevole alla propagazione dei reati su minori è avallato dall'anonimato garantito dalla rete, tramite il quale risulta essere più facile sperimentare una devianza sessuale altrimenti repressa. Oltretutto, questo aspetto può contribuire a ridurre la percezione dei rischi rispetto all'identificazione rafforzando l'idea di una possibile impunità, arrivando a diminuire inoltre anche la sensazione della gravità e della lesività della condotta deviante.

²⁰⁰ Anna Coluccia, Ernesto Calvanese, *Pedofilia. Un approccio multiprospettico*, Franco Angeli, 2007, p. 167: "Spunto importante per la produzione di questi documenti è risultata la Comunicazione della Commissione sulla Lotta al Turismo Sessuale che coinvolge l'infanzia (COM(96)*0547), in cui vengono valutati i risultati del Congresso di Stoccolma del 1996 ed il relativo piano d'azione".

Si esamini ancora la Risoluzione A4-0306/97 che in merito alla poc' anzi citata Comunicazione, al punto 9 invita gli Stati membri a "modificare le proprie norme di procedura penale per consentire ai bambini di deporre in tribunale senza timore, per esempio dando loro la possibilità di non rendere una deposizione pubblica"

²⁰¹ *Ibidem*, p. 169: "Ultimo provvedimento in ordine di tempo, il 24 Febbraio 1997 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato un'Azione comune sulla lotta contro il traffico di esseri umani e lo sfruttamento dei bambini con la quale i quindici Paesi membri si impegnano a rivedere la normativa nazionale relativa a una serie di reati che riguardano lo sfruttamento sessuale dei minori. Una raccomandazione speciale viene posta affinché gli Stati adottino sistemi normativi capaci di superare il vincolo della territorialità del diritto penale, licenziando di contro il principio di extraterritorialità. [...] Si auspica la più ampia cooperazione sia giudiziaria che di polizia tra i vari Stati e i diversi organi degli Stati, nonché l'istituzione in ogni corpo di polizia di unità specializzate in modo multidisciplinare"

Analizzando il punto di vista dell'abusato, pare chiaro che questi minori non sono solo gli sfortunati protagonisti di rappresentazioni oscene, ma a tutti gli effetti vittime di abusi sessuali che minano la loro stabilità fisica e psicologica. Senza considerare che l'apporto fornito dalla rete amplifica senza ombra di dubbio queste tragiche conseguenze, dal momento che il mercimonio sessuale si ripete ogni qual volta quelle immagini vengono consultate e fruite dagli utenti, generando un circolo vizioso pressoché infinito e potenzialmente globale. Si può parlare di due differenti condotte nelle quali si esplica l'abuso sessuale in rete, una fattispecie che prevede un ruolo precipuamente passivo delle vittime, quali quindi il download, la produzione, la distribuzione di materiale pedopornografico, e quelle che invece prevedono una "partecipazione" del minore per il compimento del reato, il quale intrattiene rapporti di varia natura e genere col proprio carnefice.

Il consuntivo della Polizia Postale e delle Comunicazioni del 2014 riflette un tremendo spaccato della società. Si parla di "38 arresti e 428 denunce registrati alla fine di Novembre 2014 per adescamento di minori online, produzione, diffusione e commercializzazione online di materiale pedopornografico"²⁰². La maggior parte di questi approcci aveva luogo a partire da un contatto avvenuto tramite l'utilizzo di *social network*, e l'attenzione è stata rivolta all'individuazione di minori vittime di abusi anche a seguito ed in riferimento all'autoproduzione di materiale fotografico (selfie) immesso in rete volontariamente o ad opera di terzi.

Le vittime di abusi, in Italia, sono perlopiù minori di sesso femminile (il 70%), e confrontando i dati nel corso degli anni quello che rileva è un abbassamento notevole dell'età media (il 71% ha meno di dieci anni,

²⁰² Dati raccolti nel Database del sito della Polizia di Stato, periodo di riferimento relativo al 01/01/2014 – 14/01/2015.

Si sottolinea che grazie a un'azione di prevenzione e controllo portata avanti dalle forze dell'ordine sono stati più di qualche decina i minori tratti in salvo da abusi reali o tecnomedati

addirittura il 6% è nella fascia della prima infanzia). L'abusante in media è di sesso maschile (92%), appartenente ad una fascia di età che oscilla tra i 31-40 anni (25%) e 41-50 (26%), perlopiù coniugato o convivente con figli a carico ²⁰³.

I siti segnalati nel solo 2014 alla Polizia Postale sono stati più di 7.700, un considerevole 20% in più rispetto all'anno precedente. Altrettanto inquietante è il numero di siti controllati che proviene da quella parte di Internet più oscura, il deep web ²⁰⁴, che si attesta attorno ai 1.900 siti. Questa forma di rischio su Internet è molto complessa da stanare, con indagini talmente complicate al punto che le polizie non riescono ad agire con la prontezza richiesta. Le due realtà insieme hanno prodotto il drammatico numero di 575mila foto e 96mila video circa ²⁰⁵. Ma ormai, l'offerta pedofila conosce nuovi mezzi di comunicazione all'interno dei quali veicolarsi, oltre ai *social network* ²⁰⁶, i quali hanno attuato, in questo caso, policies stringenti per arginare il propagarsi del fenomeno, esistono anche gli archivi virtuali all'interno dei quali immagazzinare e conservare i dati.

²⁰³ Dati raccolti da Save The Children, 2014

²⁰⁴ Riccardo Meggiato, *Il lato oscuro della Rete. Alla scoperta del Deep Web e del Bitcoin*, Apogeo, 2014, p. 3: "Questo luogo virtuale si chiama Deep Web, "Web profondo", e molti lo paragonano piuttosto a un mondo parallelo. Qualunque sia il modo di intenderlo, il Deep Web definisce in modo sostanziale da Internet per un solo motivo: è anonimo."

Per capire la portata di questo fenomeno, si vedano i numeri di questa indagine condotta da Ipsos, 2013: "Il confronto col 2012 mostra una diminuzione nel numero di siti segnalati: i 15.946 dell'anno precedente vengono sostituiti dai 6.389 dell'anno di riferimento evidenziando un calo del 22% circa. Il Deep Web è la nuova frontiera da contrastare: 56.357 sono i siti pedofili monitorati."

²⁰⁵ Meter Onlus, Rapporto annuale 2014 – *Pedofilia*

²⁰⁶ *Ibidem*: "L'anno 2014 ha visto 32 segnalazioni su *Facebook*, salgono Blogspot e Google (20 segnalazioni), Al Femminile passa da 1 a 5, Ask entra in classifica con 4, YouTube scende da 7 a 1 e *Twitter* da 6 a 1. Ma i rischi di molestia e adescamento per minori sono in crescita. Questo perché il *social network* permette al pedofilo di fornire false identità eliminando differenze d'età o culturali che normalmente pongono limiti nelle relazioni *de visu* tra minori e adulti. Internet serve poi al pedofilo perché gli permette l'uso di forme *soft* di molestia verbale o primi approcci per spingere ad un incontro dal vivo"

Non si può prescindere dal considerare che la sempre rinnovata attenzione al fenomeno della pedopornografia sia sostenuta, oggi, dall'emergere di una dimensione drammatica del fenomeno, basata sullo scambio di materiale pornografico, sulla creazione di comunità virtuali tematiche e sulle nuove frontiere dell'adescamento dell'abusato (*grooming* ²⁰⁷ informatico) che si perpetrano sulla rete. Realtà criminali diffuse da tempo immemore, si potrebbe quasi azzardare dalla nascita dell'uomo, assumono oggi contorni innovativi, che inculcano ancora una volta interrogativi sul tema della libertà di Internet, e sul contrasto e la prevenzione di tali reati a danno delle fasce più deboli della società. Difatti, l'importanza attribuita all'insorgere ed al propagarsi di questo fenomeno ha indotto il legislatore interno ad integrare il codice penale con norme focalizzate sulla criminalità in ambito telematico, mirando a colpire sia chi si alimenta del mercato della pedofilia, attraverso la produzione e la diffusione di materiale pedopornografico, sia chi ricerca o detiene questo tipo di materiale per soddisfare un proprio interesse. Sul piano procedurale, gli accorgimenti legislativi adottati, ed in particolar modo l'art. 19 della legge 269/1998 di cui si parlerà in seguito, sono intervenuti attribuendo alla polizia nuovi e più penetranti poteri per un contrasto maggiormente incisivo. Un contrasto, oltretutto, che deve anche innovarsi ed adeguarsi con una rapidità inaudita per garantire uno standard adeguato del servizio, ad esempio attraverso l'acquisto simulato di materiale, la partecipazione attiva ai forum e ai newsgroup da parte degli stessi agenti o con la creazione di "siti civetta" che rilevano gli accessi effettuati dagli utenti per procurarsi materiale illecito ²⁰⁸.

²⁰⁷ Letteralmente, "curare", "preparare", "accarezzare", Oxford Paravia. *Il dizionario inglese-italiano, italiano-inglese*, Paravia, p. 1649

²⁰⁸ Sui limiti dell'attività di contrasto per la Corte di Cassazione si vedano: Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, sent. nn.26763/2008 e 40036/2008 sulla necessità della valutazione ex ante dell'azione di contrasto; Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, sent. n. 27489/2008 in merito al riferimento all'ipotesi di reato configurabile al momento in cui l'attività è stata autorizzata. A tal

Ma le forze dell'ordine non sono le sole a operare in rete per prevenire e reprimere il fenomeno. Il "Safer Internet Center", di cui si è trattato del precedente capitolo, ha messo a disposizione degli utenti due servizi di hotline per dare loro la possibilità di prendere parte, anche in forma anonima, alla lotta contro la pedopornografia in rete. In particolare il riferimento è a "Stop-It"²⁰⁹, costola di "Save The Children", che ha collaborato con la Polizia Postale comunicando e rendendo disponibile un considerevole numero di segnalazioni ed ha promosso strategie investigative che vedono al centro il minore abusato privilegiando il supporto terapeutico e la protezione da futuri abusi, e a "Clicca e Segnala" di Telefono Azzurro che segue le stesse direttive.

Ritenendo inoltre importantissimo per il contrasto del fenomeno l'apporto garantito dai soggetti che operano a stretto contatto con i minori, sia a livello assistenziale, sia come istituzioni scolastiche, sia certamente come nucleo familiare, si ritiene interessante trattare del recente progetto "Dicam II"²¹⁰, co-finanziato dalla Commissione Europea e coordinato da

proposito, infatti, non possono essere svolte attività di contrasto per l'accertamento degli elementi di prova in ordine al reato di detenzione di materiale pedopornografico, risultando pertanto, se raccolti alcuni dati, inutilizzabili. Qualora fossero state adempiute tutte le modalità per l'avvio dell'attività di provocazione, le stesse vanno esaminate anche alla luce di una sentenza emessa dalla Corte e.d.u. nel Febbraio del 2008 che fa riferimento al rispetto del diritto dell'imputato ad un equo processo ex art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

²⁰⁹ "Stop-It" nasce nel 2002, ed è un'organizzazione creata da Save The Children nel lodevole progetto di difesa dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale a danno dei minori su Internet e perpetrate tramite Internet. Efficiente ed adeguata agli standard imposti dalle Linee Guida del Comitato di Garanzia Internet e Minori, secondo cui: "le O.N.G. che attraverso hotline raccolgono le segnalazioni su siti pedo-pornografici localizzati casualmente da cittadini che per motivi diversi non ritengono di effettuare tali segnalazioni direttamente alle forze di polizia specializzate, per rispettare la norma vigente, dovrebbero "girare" le URL provenienti da tali segnalazioni in automatico (forward), senza verificare in nessun modo il contenuto del sito e senza scaricare il materiale in esso contenuto", "Stop-It" si avvale anche delle segnalazioni rese da privati cittadini che navigando in rete si imbattano in materiale dal contenuto lesivo, i quali non sono comunque autorizzati dalla legge ad effettuare di propria sponte indagini

²¹⁰ Save The Children Italia Onlus, con i contributi di Silvia Allegro, Cristiana De Paoli, Giulia Mancuso, Elvira D'Amato, Cristina Bonucchi, Patrizia Torretta, Massimo Cotroneo, Paolo D'Orazio, Fabrizio Ugolini, Tiziana Zannini, Loredana Ceccacci, Anna Elisa D'Agostino, Gloria Soavi, Fanny Marchese, *Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori*

Save The Children Italia. Obiettivo finale è un approccio multiculturale alla problematica dell'abuso su minori in rete ed un aumento del livello di competenza e conoscenza di professionisti dei settori sociosanitario, legale e giudiziario e delle forze dell'ordine, stimolato anche grazie all'adozione di un documento ricco di linee guida.

Altra iniziativa sul tema è la “Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia”, istituita con la legge n. 41/2009 ²¹¹, che si svolge il 5 Maggio di ogni anno, e nella quale vengono proposte iniziative di sensibilizzazione volte a scuotere ed informare l'opinione pubblica circa la lotta contro gli abusi di minori. Inoltre, per riaffermarne il ruolo di primaria importanza nel processo educativo, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono invitati, dall'art. 2 c. 2 della legge, a promuovere nella coscienza dei giovani studenti il rispetto per se stessi e per ogni essere umano.

Gli stessi *social network*, così come *Google* o *YouTube*, dispongono di soluzioni per il contrasto del fenomeno, si passa dalla scansione delle foto ²¹² alle segnalazioni di abuso. Anche la Corte si è espressa sulle potenzialità diffusive della rete con una recente sentenza, dove viene scavalcata la necessità di un accertamento diffusivo della condotta qualora lo strumento prescelto sia, nel caso di specie, *Facebook* ²¹³. Si intende

²¹¹ Legge 4/5/2009 n. 41 – *Istituzione della giornata mondiale contro la pedofilia e la pedopornografia*

²¹² Il programma, denominato, *PhotoDNA*, è stato donato da Microsoft alla Polizia Postale. Questo nasce nel 2009, e la prima associazione ad utilizzarlo fu la NCMEC (National Center Of National & Exploited Children). Il funzionamento, ridotto all'osso, appare semplice; il software controlla ogni immagine caricata e se sono presenti irregolarità esplicitamente visibili, l'immagine viene immediatamente oscurata e l'account dell'utente viene bloccato e segnalato alle autorità competenti che faranno partire le indagini

²¹³ Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, 29/4/2015 n. 16340: “La “piazza telematica” è aperta a tutti e la sua idoneità a diffondere quanto tutti vi versano, incluso il materiale pornografico, ha raggiunto un livello notoriamente così elevato da esonerare la necessità di valutazione del concreto pericolo, nel momento in cui il materiale, appunto, è inserito entro un frequentatissimo *social network* quale *Facebook*. La “cerchia sterminata di pedofili” - come si esprimeva con suggestiva efficacia e oggettivo ribrezzo l'arresto sopra citato delle Sezioni Unite -, non è più

riflettere anche su un aspetto parossistico delle potenzialità divulgative di Internet, per cui proprio nell'intento di incrementare le interrelazioni tra utenti "intrecciati tra loro in un rapporto di follower e following, generano anche un altro incredibile fenomeno. Iniziando a seguire alcuni profili con contenuti pedopornografici, infatti, sono gli stessi algoritmi di *Twitter* a "suggerire" all'utente di interessarsi anche ad altri soggetti simili, portando al paradosso di poter costruire in pochi clic una pagina che riceve in automatico gran parte di questi materiali e senza alcuno sforzo. Un effetto collaterale della funzione, in altre circostanze molto utile, che tutti i *social network* hanno introdotto per aiutare gli utenti a stringere amicizie o a coltivare i propri interessi. E che si attiva anche quando gli interessi sono devianti"²¹⁴.

Nella lotta alla pedopornografia online meritano poi di essere annoverati anche gli ISP, i quali in attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 2000²¹⁵ da parte degli Stati membri hanno visto un incremento di responsabilità a proprio carico, che non hanno mancato di sollevare svariate polemiche, in ordine con le più autorevoli dottrine

agevolmente e specificamente estrapolabile da una platea così estesa, miscelata e onnicomprensiva come quella di un *social network*, per cui l'inserimento del materiale nel relativo meccanismo diffusorio è già di per sé potenzialmente idoneo, ovvero integra il pericolo concreto di diffusione anche tra i pedofili."

Approfondendo, si riporta alla memoria una triste pagina di cronaca del Marzo del 2013, quando per alcune ore un video pedopornografico girò liberamente per *Facebook*, con un seguito impressionante: oltre quattromila "mi piace" e sedicimila "condivisioni". Invero, anche una condotta di questo tipo, attuata nel caso di specie tramite chat o *social network*, può rientrare secondo la giurisprudenza nel reato di cessione o offerta gratuita di materiale pedopornografico prevista dal comma 4 dell'art. 600 ter c.p., oppure anche nella fattispecie più grave di divulgazione.

²¹⁴Inchiesta di Mario Munafò, *Se la pedopornografia abita su Twitter*.

L'orrore è in chiaro sul social network, l'Espresso, 1/10/2014

²¹⁵ Art. 1, c. 1 della Decisione del Consiglio 2000/735/GAI – *relativa alla lotta contro la pornografia minorile su Internet*: "...gli Stati membri adottano le misure necessarie per incoraggiare gli utenti di Internet a notificare, direttamente o indirettamente, alle autorità preposte all'applicazione della legge il sospetto di diffusione su Internet di materiale di pornografia infantile qualora rinvenivano tale materiale. Gli utenti di Internet devono essere informati dei metodi disponibili per contattare le autorità preposte all'applicazione della legge o gli organismi che hanno contatti privilegiati con tali autorità, onde consentire loro di svolgere le attività di prevenzione e lotta alla pornografia infantile su Internet"

che in linea di massima si pongono in ottica garantistica ²¹⁶ nei confronti degli ISP. Infatti, ammettendosi nuovamente che “nel nostro sistema, un concorso del provider nella diffusione di materiali illeciti da terzi direttamente immessi sul server da lui gestito risulta attualmente ammissibile solo qualora egli abbia una previa consapevolezza dell'altrui intenzione di commettere uno specifico reato e dolosamente intenda agevolarne la realizzazione” ²¹⁷, anche un banale collegamento ipertestuale ad un contenuto nocivo che ne propaghi la “pubblicizzazione” genererebbe una responsabilità del Provider.

In sostanza l'ISP potrebbe essere perseguito per i due tipi di responsabilità già accennati nel capitolo precedente in commento al D.lgs. 70/2003: una responsabilità di tipo omissivo e una responsabilità per concorso in reato commesso da terzi, di tipo commissivo ²¹⁸. Inoltre, a seguito del recepimento della Decisione sopracitata nel tessuto normativo

²¹⁶ Antonio Coluccia, *La responsabilità amministrativa e da reato dei providers: la pedofilia online*, in *Diritto & Diritti*, 2002: “La giurisprudenza è apparsa, al contrario, più rigorosa: famoso è rimasto il caso dell' internet provider svizzero che è stato condannato per non aver rimosso materiale pornografico dopo che la presenza di questo gli era stata segnalata dall'Autorità Federale. Anche in Germania, e precisamente in Baviera, vi è stata la condanna di un Internet provider. In Francia si contano talune pronunce in sede civile che affermano la responsabilità degli Internet providers per non aver controllato l'accesso in rete . In senso contrario si pone, invece, la giurisprudenza statunitense: la Corte Suprema Federale della Pennsylvania ha dichiarato costituzionalmente illegittima quella norma del «Communications Decency Act» che configurava una responsabilità penale dell' Internet provider per aver consentito l'accesso in rete a materiale di carattere pornografico attinente i minori . L'impostazione statunitense non pare essere tuttavia condivisibile, avuto riguardo al nostro ordinamento, in quanto la libertà di manifestazione del pensiero trova qui dei limiti espressamente sanciti a livello costituzionale. L'art. 21 della Carta individua, come è noto, proprio nel rispetto del buon costume il criterio delimitativo della garanzia costituzionale al diritto di manifestazione del pensiero. Pertanto, una soluzione interamente orientata alla tutela della libertà di espressione e che non si preoccupi di contemperare la stessa con una adeguata protezione degli inviolabili diritti dell'uomo che vengono qui in rilievo, non può essere seguita, quantomeno in riferimento al nostro ordinamento”

²¹⁷ Sergio Seminara, *La responsabilità penale degli operatori su Internet*, in *Dir. Inf.*, 1998, p. 745

²¹⁸ Per approfondimento si veda Adelmo Manna, *Profili problematici della nuova legge in tema di pedofilia*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2001, p. 145 e ss.

della legge 269/1998 sono stati inseriti dalla legge 38/2006 all'articolo 19 gli articoli 14-ter²¹⁹ e 14-quater²²⁰.

Nello specifico, l'art. 14-ter obbliga i Provider a segnalare e a comunicare al "Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia" (istituito dall'art. 14-bis) ogni informazione relativa all'impresa o al soggetto possessori della rete implicata quale responsabile della condotta. La violazione degli obblighi è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria "salvo che il fatto costituisca reato"²²¹. Diversamente, una volta individuato l'ISP quale attivo fornitore di servizi e contenuti si configurerà una violazione penalmente rilevante prevista dal legislatore interno, il quale per non lasciare nessuna condotta impunita, ha provveduto ad inserire specificatamente il reato di "diffusione" di materiale pedopornografico nell'art. 600-ter c.p.²²². Per quanto concerne invece l'art 14-quater, la materia prevede che i fornitori di connettività si adeguino all'utilizzo di sistemi di filtraggio per impedire l'accesso ai siti

²¹⁹ Art. 14-ter, c. 1: "I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti"

²²⁰ Art. 14-quater, c. 1: "I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio"

²²¹ Art. 14-ter, c. 3: "Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni"

²²² Art. 600-ter, c. 3: "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645"

segnalati dal “Centro”²²³. Strumenti di filtraggio definiti poi dal successivo “Decreto Gentiloni” del 2007²²⁴ (si vedano gli artt. 4²²⁵ e 5²²⁶), che dovranno essere in grado di oscurare i siti che diffondano, distribuiscono o facciano commercio di immagini ritraenti minori entro sei ore dalla comunicazione del “Centro”. Non poche sono state le perplessità sollevate a corollario della recente disposizione, soprattutto per la difficoltà di inquadrare precisamente, previo oscuramento, l’indirizzo IP esattamente corrispondente al sito detentore di materiale illegittimo, fino al punto di tacciarla di essere una innovativa misura di “censura”²²⁷.

²²³ Domenico Di Natale, *Responsabilità penale dell’Internet Service Provider per omesso impedimento e per concorso nel reato di pedopornografia* in Giovanni Grasso, Lorenzo Picotti, Rosaria Sicurella, *L’evoluzione del diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona*, Giuffè Editore, 2011, p. 295 e ss.

²²⁴ Decreto 8/1/2007, Ministero delle Comunicazioni – *Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettività alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalità previste dalle leggi vigenti, l’accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia*

²²⁵ *Ibidem*, art. 4 – *Livelli di inibizione*: “I siti segnalati dal Centro possono essere inibiti al livello minimo di nome a dominio ovvero a livello di indirizzo IP ove segnalato in via esclusiva”


²²⁶ *Ibidem*, art. 5 c. 1 e 2 – *Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio*: “1. I fornitori di connettività alla rete Internet installano gli strumenti di filtraggio in base alle caratteristiche tecniche ed in particolare alla gerarchia della porzione di rete da loro amministrata. I fornitori di connettività alla rete Internet devono informare, altresì, il Centro ed il Ministero delle comunicazioni dell’avvenuta attivazione degli strumenti di filtraggio conformi ai requisiti di cui al presente decreto entro i termini indicati all’art. 8.

2. La funzione di inibizione del sistema di filtraggio si basa sul blocco delle richieste di accesso ai livelli indicati all’art. 4”

²²⁷ Tra tutti si veda: Vincenzo Franceschelli, Emilio Tosi, *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Giuffè Editore, 2008, p. 204: “Appare davvero necessario rimuovere la componente fondamentale di Internet che è la libertà per prevenire atti e azioni che verrebbero esistere comunque e che hanno un maggiore risalto attraverso lo specchio del Web? L’errore che si rischia di commettere è quello di parlare e ricordarsi della rete solo quando fatti di cronaca la riguardano. Giornalmente miliardi di persone utilizzano la rete e non tutti per scopi illeciti”

3.1 La legislazione sovranazionale

E' tristemente risaputo che nelle ricerche sul merito operate da varie associazioni ed istituti l'Europa si classifichi ai primi posti per le condotte attinenti con la pedopornografia virtuale ²²⁸.



Rincuorante è d'altro canto l'impegno che l'Unione Europea che il Consiglio d'Europa hanno profuso per arginare e contrastare questo odioso fenomeno, e non solo a livello di previsioni normative. A tal proposito, la recente cronaca ci rimanda alla nota bambina virtuale di nome "Sweetie", realizzata ad hoc dai ricercatori dell'ONG olandese "Terre Des Hommes". Talmente reale da sembrare vera, "Sweetie", che dichiara di avere dieci anni e di essere filippina, ha attirato migliaia di pedofili pronti ad offrirle denaro in cambio di prestazioni sessuali semplicemente entrando in chat rooms frequentate anche da adulti. I dati raccolti, poi prontamente trasmessi all'Interpol per portare a termine le

²²⁸ Meter Onlus, *cit.* – *Europa "protagonista" della pedofilia*: "L'analisi dei dati indica come l'Europa sia il continente col record negativo. Il primo posto, nel 2013, era dell'Africa". O ancora, si vedano le stime del Consiglio d'Europa, 2014: "In Europa un bambino su cinque è vittima di abusi sessuali. Un fenomeno che sta sempre più assumendo caratteristiche preoccupanti, soprattutto a causa delle nuove tecnologie informatiche che agevolano i rapporti tra adulti - che spesso si nascondono dietro false identità - e bambini."

indagini, in sole dieci settimane di attività sono impressionanti: mille pedofili provenienti da tutto il mondo, e ventidue solo in Italia ²²⁹.

Nel seguente paragrafo si affronteranno i presupposti della tutela a partire dalla legislazione internazionale, il cui operato si potrebbe riassumere nei concetti di previsione, protezione e promozione. A partire dall'inizio del XX secolo l'attenzione al minore è portata fuori da logiche di garanzie private, familiari, ed ha trovato piena attuazione negli organismi sovranazionali ²³⁰, fra tutti la "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia", la quale attribuisce al minore per la prima volta autonoma rilevanza.

Come si è già avuto modo di accennare nei precedenti capitoli, si tratta del documento di più ampia portata che abbia mai visto la luce nell'ambito della tutela dei minori, ed anzi, che per meglio dire, pone all'attenzione internazionale il valore assoluto dell'interesse che questi soggetti meritano di vedersi riconosciuto quali portatori essi stessi di diritti ²³¹.

²²⁹ Report sul sito www.terredeshommes.it – *Il mio nome è Sweetie: nuovo report sulla pedopornografia online*

²³⁰ Si accenna per completezza al Comitato di Protezione per l'Infanzia primo organismo internazionale che si è occupato di bambini istituito dalla Società delle Nazioni nel 1919. Poi, nel 1924, fu proclamata la prima Dichiarazione di responsabilità degli adulti nei confronti dei minori. Altra data importante è quella del 1946 in cui nasce l'Unicef, una struttura creata dall'ONU, specializzata per l'infanzia, che nel 1953 diventa una organizzazione internazionale permanente. Nel 1959 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclama all'unanimità la Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia che in dieci principi precisa gli obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bambini.

²³¹ Lo dimostra, ad esempio, il fatto che un gran numero di Stati abbiano partecipato alla redazione prima, ed alla ratifica poi. Si veda il 7° *Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014*, CRC: "Tutti i paesi del mondo (ad oggi aderiscono alla Convenzione 194 Stati), ad eccezione degli Stati Uniti, hanno ratificato questa Convenzione. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. L'ultimo paese ad aver ratificato la convenzione è stato la Somalia. [...] La dottrina parla, inoltre, di ratifica universale e per questo si è posto il problema circa la possibile qualificazione del contenuto del documento come diritto consuetudinario e, pertanto, vincolante per tutti gli Stati e non solo per i tantissimi che lo hanno ratificato."

Nel senso di interpretare l'intero Trattato, si legge chiaramente nel Preambolo, che la Convenzione è stata voluta dall'ONU "affinché esso (il minore) abbia una infanzia felice e possa godere, nell'interesse suo e di tutta la società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita i genitori, gli uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi diritti e a fare in modo di assicurarne il rispetto [...]". Tra i tanti diritti proclamati, per l'oggetto di questo lavoro, è strutturale soffermarsi sull'ormai noto art. 34, che esplicita il dovere che gli Stati contraenti hanno di proteggere il minore qualora questi sia sottoposto a pratiche sessuali contrarie alla legge. Protezione che deve anche ricomprendere l'adozione di adeguati strumenti di tutela su base multilaterale, oltre a previsioni di assistenza o risarcimento ²³².

A fronte dell'estensione di questi allarmanti fenomeni ²³³, il "Comitato Onu sui diritti del fanciullo" ha ritenuto necessario richiamare gli Stati a verificare l'effettiva applicazione della Convenzione anche in relazione all'abuso e allo sfruttamento sessuale, che tra le altre drammatiche forme

²³² Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, art. 35: "Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma", e art. 36: "Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto".

In proposito il "Comitato ONU sui diritti del fanciullo", organo istituito dalla stessa Convenzione, ha previsto delle linee guida per l'implementazione normativa che anche l'Italia ha pedissequamente seguito, quali: "1) lo sviluppo della legislazione nel senso di offrire effettiva protezione ai minori vittime di abusi; 2) la creazione di *figurae criminis* per sanzionare penalmente lo sfruttamento sessuale dei minori, la prostituzione e la pedopornografia; 3) l'incorporazione nella legislazione nazionale di un principio di deroga alla tradizionale impostazione territoriale della legge penale, consentendo un repressione transnazionale del fenomeno; 4) la predisposizione di unità di polizia *ad hoc* per la repressione del fenomeno, nonché al fine di un efficace *law enforcement*; 5) l'avvio di campagne informative, educative e mediatiche per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema"

²³³ CRC/C7GC/13, par. 1: "[...] In particolare, il Comitato ha notato un aumento dei bambini che subiscono sfruttamento e abuso sessuale. Tale aumento è spesso legato al giorno d'oggi alla rapida crescita dell'uso di internet. Per questo il Comitato raccomanda che le legislazioni tengano il passo con i cambiamenti tecnologici che forniscono nuovi modi di sfruttare bambini vulnerabili"

ricomprende quelle operate attraverso tecnologie informatiche come “c) l’uso di bambini in audio e immagini video che riproducono abusi sessuali”²³⁴. Si ritiene, interpretando, che la protezione vada intesa in senso ampio, e quindi non soltanto in riferimento alla produzione di materiale pedopornografico, ma anche all’esposizione di questi a contenuto illegale e nocivo.

3.1.1 Il Consiglio d’Europa e lo “spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza” dell’UE

Nel nuovo quadro di collaborazione, strutturato a partire dal Trattato di Amsterdam, non potevano non essere menzionati i temi dei diritti dei minori, e più nello specifico quelli relativi alla pedofilia. Approfittando del bagaglio già tracciato dalla “Convenzione” del 1989, l’Unione Europea poteva godere di una solida base di norme giuridicamente vincolanti, e la sua azione è stata strutturata anzitutto nell’ottica del dialogo con i Paesi terzi e dell’imposizione di standard da rispettare o attuare preventivamente all’ingresso. Notevole è stata anche l’attività di supporto alle maggiori ONG che si occupano di infanzia, tramite iniziative politiche e giuridiche.

Come si è già accennato, la “Convenzione di Budapest sul *cybercrime*” rappresenta un primo tentativo di armonizzare le legislazioni nazionali circa il tema dei reati penali compiuti tramite l’utilizzo di mezzi informatici. Approfondendo, nel costruire un rapido ed efficace sistema di protezione internazionale la Convenzione rappresenta un avanzato punto di approdo, per quello che qui attiene, anche nella repressione di crimini

²³⁴ *Ibidem*, par. 4: “a) l’induzione o la coercizione del bambino in attività sessuali illegali o psicologicamente nocive; b) l’uso dei bambini in attività commerciali fondate sullo sfruttamento sessuale; [...]; d) prostituzione infantile, schiavitù sessuale, sfruttamento sessuale in ambito turistico e nei viaggi, tratta (all’interno e tra Paesi), vendita di bambini a scopo di sfruttamento sessuale e matrimoni forzati”

contro i minori. Infatti con riferimento ai “reati relativi ai contenuti” viene preso in considerazione il fenomeno della pornografia minorile in rete, la quale, semplificando, viene associata al materiale che raffigura un minore, o persona che paia tale, in atteggiamenti sessuali espliciti. Ma non solo, perché è prevista dall’art. 9, c. 2, punto c, anche la fattispecie di pornografia virtuale (“immagini realistiche raffiguranti un minore coinvolto in un comportamento sessuale esplicito”). Amplicissima è la previsione delle fattispecie incriminanti previste dal testo ²³⁵, in considerazione dell’impatto delle nuove tecnologie sulla società ed anche del lato oscuro che queste purtroppo presentano.

La ratifica italiana è intervenuta con la legge n. 48/2008 ²³⁶, dibattuta in particolar modo relativamente alla celerità con la quale è stata introdotta nell’ordinamento ²³⁷, che ha portato a modifiche nel codice penale nazionale e non solo. Ad esempio, sul fronte della legislazione speciale, è stato istituito dall’art. 12 un “Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet”, individuando nel Ministero della Giustizia l’organo competente in materia ²³⁸.

²³⁵ Convenzione di Budapest sul *cybercrime*, art. 9, c. 1: “Ogni Parte deve adottare le misure legislative ed di altra natura che dovessero essere necessarie per definire come reato in base alla propria legge nazionale, se commesse intenzionalmente e senza alcun diritto: a. la produzione di pornografia infantile allo scopo della sua diffusione attraverso un sistema informatico; b. l’offerta o la messa a disposizione di pornografia infantile attraverso un sistema informatico; c. la distribuzione o la trasmissione di pornografia infantile attraverso un sistema informatico; d. il procurare pornografia infantile attraverso un sistema informatico per se stessi o altri; e. il possesso di pornografia infantile attraverso un sistema informatico o uno strumento di archiviazione di dati informatici”

²³⁶ Legge 18 marzo 2008, n. 48 – “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”

²³⁷²³⁷ Si vedano, Carlo Sarzana, *La legge di ratifica della Convenzione di Budapest: una “gatta” legislativa frettolosa*, in *Diritto penale e processo*, 12/2008, 1562–1577. 118 e Lorenzo Picotti, *Ratifica della convenzione cybercrime e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica e non solo*, in *Diritto penale e processo*, 5/2008, 437–448

²³⁸ Legge n. 48/2008, art. 12, c. 1 :”Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all’articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione

Il vero punto di forza per la tutela dei minori è da rinvenire però nella Convenzione di Lanzarote del 2007, primo strumento internazionale che considera reato le diverse forme di abuso e sfruttamento commesse a danno di bambini e adolescenti ²³⁹. Attraverso moniti lanciati agli Stati contraenti, affinché questi possano adottate con sollecitudine le previsioni normative nei propri ordinamenti, la “Convenzione” introduce alcuni principi generali, la previsione di alcune stringenti misure per la protezione dei minori, riferimenti alla cooperazione internazionale ed anche, ovviamente, la previsione della necessità di modifiche da apportare ai codici penali.

In ambito europeo ed internazionale la questione della “non discriminazione” è da sempre fortemente sentita ed oggetto di svariate pronunce giurisprudenziali, non sorprende pertanto che un documento organico e completo come quello in esame ne tratti all’art. 2 ²⁴⁰, ed anzi ne riafferma il pregio ed in valore nell’ottica di una prospettiva accordata alla tutela dei diritti dei minori da considerarsi globale. Tra le definizioni, poi, anche la Convenzione ne da una di pornografia infantile, che si allinea con l’indirizzo tracciato nell’ambito comunitario, in quanto viene considerato tale “ogni tipo di materiale che rappresenta visivamente un bambino che si da ad un comportamento sessuale esplicito, reale o

informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008”

²³⁹ Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali del 25/10/2007, art. 1, c. 1: “La presente Convenzione ha l’obiettivo di: a. prevenire e combattere lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori; b. tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abuso sessuale; c. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale di minori”

²⁴⁰ *Ibidem*, art. 2: “L’attuazione dalle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare la fruizione delle misure volte a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o qualsiasi altra condizione”

simulato, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali”²⁴¹.

Ma la novità maggiore, risiederebbe nella precisa indicazione e delimitazione delle condotte costituenti reato, non in quanto tali, poiché appunto già previste da molti altri documenti, ma nel senso di creare uno standard unificato tra gli Stati parte perseverando nell’obiettivo dell’armonizzazione. Sebbene manchi, stranamente, una definizione relativa all’ignoranza sull’età della persona offesa, notevolissimo è stato l’apporto dato all’impianto penale in relazione all’autonoma punibilità dei reati di abuso sessuale²⁴², da sempre questione dibattuta in sede giurisprudenziale sovranazionale. Inoltre, la tutela del minore viene garantita da una complessiva punibilità in capo all’agente, che culmina nella previsione del rapporto di supremazia nel quale in alcuni casi soggiace la vittima.

Oltre al potenziamento della prevenzione ed all’inasprimento delle pene vengono chiaramente previsti reati relativi alla pornografia minorile, la produzione, l’offerta, la diffusione e la trasmissione di materiale pedopornografico, così come il procurarselo e il possederne. Sono punite le condotte relative alla partecipazione dei minori a spettacoli pornografici, viene previsto il nuovo reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia, ed ancora, importantissima innovazione, come ennesima riprova del ruolo di primo piano svolto dalle moderne

²⁴¹ *Ibidem*, art. 20 c. 2

²⁴² *Ibidem*, art. 18 c. 1: “Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali: a. partecipare ad attività sessuali con un minore che, conformemente alle pertinenti disposizioni di diritto nazionale, non ha raggiunto l’età legale per praticare attività sessuali; b. partecipare ad attività sessuali con un minore: - facendo uso di coercizione, forza o minaccia; - abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche in ambito familiare; - abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, in particolare in ragione di una disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza”

tecnologie nella società odierna, la Convenzione prevede l'introduzione nei singoli ordinamenti del reato di adescamento ²⁴³.

E' bene sottolineare fin da subito l'impegno dell'Italia nel recepimento della normativa contenuta nella Convenzione; il legislatore interno, per migliorare la tutela già abbondantemente prevista dalle leggi nazionali vigenti, oltre ad adeguarsi coglie anche l'occasione per significative modifiche al codice penale, quali l'introduzione degli articoli 414-bis e 609-undecies c.p., e spesse volte attribuendo rilievo penale ad un insieme di condotte più ampie di quella tipizzata dalla Convenzione.

Documento di conclamata rilevanza sul tema è sicuramente la Decisione Quadro 2004/68/GAI ²⁴⁴, ad opera del Consiglio d'Europa, nata con lo scopo di rendere operative le conclusioni in tema di pedofilia e pedopornografia partendo da una tutela minima ed omogenea della disciplina all'interno dei singoli Paesi. Di particolare impatto è l'apertura del testo con la "definizione" di "bambino" all'art. 1, per cui si intende "una persona d'età inferiore ai diciotto anni", e quella di "pornografia infantile" ²⁴⁵. Si procede, poi, con l'elencazione delle modalità di

²⁴³ *Ibidem*, art. 23: "Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato la proposta intenzionale di un incontro, da parte di un adulto, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad un minore che non ha raggiunto l'età stabilita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, al fine di commettere nei suoi confronti uno dei reati stabiliti conformemente all' articolo 18, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando tale proposta è stata seguita da atti concreti volti a realizzare il suddetto incontro"

²⁴⁴ Decisione Quadro 2004/68/GAI del 22/12/2003, *relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile*

²⁴⁵ Decisione Quadro 2004/68/GAI, art. 1: "Ai fini della presente decisione quadro s'intende per: b) «pornografia infantile»: materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente: i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; o ii) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta".

Sul punto si veda la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, 4/3/2010 n. 10981: "In virtù dell'art. 34, comma 2 del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 (il quale sancisce sostanzialmente l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la normativa nazionale conformemente alle decisioni quadro assunte in sede di Unione Europea) il concetto di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter c.p., deve essere interpretato alla luce del concetto di

realizzazione dell'illecito di sfruttamento sessuale e le relative sanzioni previste per questo reato e per quello di pornografia minorile. In sostanza, la Decisione Quadro intende criminalizzare la produzione, la distribuzione, la diffusione, la trasmissione, l'offerta, la messa a disposizione, l'acquisto o il possesso di pornografia infantile; tutte queste indicazioni si sono tradotte poi in modifiche, nel caso italiano particolarmente severe, all'impianto penalistico da applicare anche alle persone giuridiche. Viene, tuttavia, lasciata ai singoli Stati la possibilità di decidere della sottoposizione a sanzione penale di alcune condotte tassativamente indicate dal documento ²⁴⁶. Condizione imprescindibile è che la vittima deve comunque essere considerata come un soggetto debole, e l'intervento nel codice penale da parte delle istituzioni deve garantirne l'incolumità fisica e psichica.

Compatibilmente con gli strumenti del 2004 il bilancio della Decisione Quadro non deve scontentare; è indubbio che si siano mossi i primi passi nel campo della devianza a scapito dei minori, con soddisfacenti risultati di armonizzazione delle legislazioni nazionali. Tuttavia il legislatore ha valutato, in maniera obiettiva, che in adeguamento con i processi tecnologici, troppe fossero le carenze della precedente normativa. Ancora,

pedopornografia esplicitato nell'art. 1 della Decisione Quadro 2004/68/GAI. Può essere quindi definito come materiale pedopornografico quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessuale esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica.”

²⁴⁶ *Ibidem*, art. 3 c. 2: “Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la pornografia infantile: a) di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii) in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta; b) di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l'esistenza del consenso, questo non può essere considerato valido se, ad esempio, l'autore del reato l'ha ottenuto avvalendosi della sua superiorità in termini di età, maturità, stato sociale, posizione, esperienza, ovvero abusando dello stato di dipendenza della vittima dall'autore; c) di cui all'articolo 1, lettera b), punto iii), in cui sia dimostrato che si tratta di produzione e possesso unicamente a uso privato, purché per la produzione di tale materiale non sia stato utilizzato materiale pornografico di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), e purché l'atto non comporti rischi quanto alla diffusione del materiale.”

si riteneva non fossero state strutturate misure adeguate per prevenire i reati, e tantomeno che fossero stati rimossi gli ostacoli al perseguimento dei reati fuori dal territorio ²⁴⁷.

A partire da queste basi, il legislatore europeo in virtù del principio di sussidiarietà (ex art. 5 TUE), ha sentito la necessità di intervenire con un atto di natura differente dai precedenti, in grado di realizzare in maniera più organica gli obiettivi previsti e che, in caso di inadempimento da parte degli Stati membri, garantisce la possibilità di attivare una procedura di infrazione ²⁴⁸.

Scopo dichiarato della Direttiva 2011/93/UE è quello di “obbligare gli Stati membri a prevedere sanzioni penali nel proprio diritto nazionale rispetto alle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile” ²⁴⁹. Viene ridefinita la sfera di alcune previsioni normative già esistenti ed ampliata la gamma dei reati contemplati, introducendo la previsione dell’adescamento ed anche la visualizzazione di materiale

²⁴⁷ Sebbene, considerato un lasso temporale più ampio, non siano mancate critiche. Si veda Alessandra Verri, *Contenuti ed effetti (attuali e futuri) della Direttiva 2011/93/UE*, Penale, 2013, p. 3: “Tale atto di diritto derivato, adottato quando ancora l’Unione europea era composta da una struttura a tre pilastri e le competenze in questo settore erano separate da quelle comunitarie in senso stretto, differenza venuta meno in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si poneva obiettivi semplici che oggi non possono più essere considerati soddisfacenti, considerato che reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile richiedono un approccio globale che comprenda l’azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno.”

²⁴⁸ Ugo Villani, *op. cit.*, pp. 281-285 :”La direttiva [...] ha un’efficacia parzialmente obbligatoria, ed è atto meno intrusivo nella sfera giuridica degli Stati membri, e peraltro più conforme sia al principio di sussidiarietà, sia a quello di proporzionalità. La direttiva non è direttamente applicabile, ma acquista efficacia all’interno degli Stati destinatari in via mediata, grazie ad atti statali che provvedono a dare attuazione alla direttiva e ad integrare il suo contenuto normativo. [...] La procedura è solitamente chiamata procedura di infrazione, poiché è diretta a far accertare, da parte della Corte, una violazione degli obblighi derivanti dai Trattati commessa da uno Stato membro. [...] L’infrazione può derivare anche dal fatto di individui.”

²⁴⁹ Direttiva 2011/93/UE del 13/12/2011, *relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio –CONSIDERANDO (15)*

pedopornografico in rete ²⁵⁰, inoltre proprio per arginare l'insieme dei fenomeni poc'anzi accennati la Direttiva richiede anche agli Stati membri di adottare soluzioni necessarie ad assicurare la tempestiva rimozione di contenuti illeciti ospitati nel proprio territorio, di adoperarsi per garantire misure che assicurino la rimozione di tali pagine se ospitate al di fuori del proprio territorio e, qualora non fosse possibile, di prevedere la possibilità di bloccarle dal proprio territorio nazionale proprio in ragione della gravità della condotta. Ancora, è prevista la perseguibilità per quei soggetti abitualmente residenti nell'Unione che commettono però il reato all'estero.

3.1.2 Le comunicazioni dell'UE: orientamento e cooperazione

In linea con quanto finora affermato, l'azione dell'Unione Europea trova la sua sussistenza in una ferma condanna dei reati perpetrati a danno dei minori, promuove strategie per un utilizzo di Internet più sicuro e misure preventive, le quali devono essere sempre strutturate adeguatamente e praticate in parallelo agli strumenti legislativi. Tutto questo passa anche per il tentativo di introdurre una cultura alla cybersicurezza e la richiesta di un'azione sempre più responsabile all'ICANN.

Tra gli strumenti utilizzati per promuovere una cultura della tutela a misura di bambino meritano di essere citate le numerose comunicazioni dell'Unione. A partire da quella n. 367 del 2006 ²⁵¹, la quale sottolinea la difficoltà del periodo di vedere affermati e riconosciuti i diritti dei minori in molteplici aspetti della loro vita, tra i quali purtroppo figurano anche i

²⁵⁰ *Ibidem*, CONSIDERANDO (12): “È opportuno predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale dei minori che sono favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quali l'adescamento online di minori a fini sessuali attraverso siti web di *social networking* e forum di discussione”

²⁵¹ COM(2006)*367 – *Verso una strategia sui diritti dei minori*

casi di pornografia sul web. Viene dunque proposta una strategia con lo scopo di estendere anche gli sforzi già messi in atto dagli Stati membri, sfruttando le politiche già esistenti, garantendo un raccordo efficace tra di esse e tracciando nuove basi per soluzioni future, quali, ad esempio, una comunicazione più efficace sul tema. Tra le proposte che più meritano di essere sottolineate in questa sede si ritengono interessanti, la creazione di un numero di emergenza a sei cifre dedicato all'assistenza dei minori e la previsione di una cooperazione a livello bancario e delle società delle carte di credito per fermare l'annoso fenomeno della compravendita di materiale pedopornografico in rete. Nel senso, invece, di dare un significativo peso ai minori sulla scena internazionale si veda anche la Comunicazione del 2008 n. 55 ²⁵², la quale applicando i quattro principi previsti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo (quello di non discriminazione, la tutela dell'interesse superiore del minore, il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo e quello di poter esprimere liberamente il proprio pensiero) si preoccupa della vulnerabilità di questi soggetti e prevede strumenti di dialogo e cooperazione per insistere nel rispetto degli impegni presi a livello comunitario.

Punto di svolta nell'assetto dell'Unione Europea è l'approvazione del Trattato di Lisbona, firmato nel Dicembre 2007 ed entrato in vigore nel 2009. Questo, abolendo la precedente struttura a "pilastri" ²⁵³, ha portato ad una riformulazione delle competenze dell'Unione, tra le quali ora

²⁵² COM(2008)*55 – *Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE*

²⁵³ Ugo Villani, *op. cit.*, pp. 24-28: "Riguardo ai contenuti del Trattato di Lisbona ci limitiamo a mettere in rilievo che essi comportano anzitutto l'abolizione della struttura in tre pilastri, quello comunitario, la politica estera e di sicurezza comune, e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale [...]. Tendenzialmente si ha cioè una generalizzazione delle regole proprie dell'originario diritto comunitario [...]. Tuttavia tale fenomeno riguarda in realtà solo il terzo pilastro, al quale in principio vengono estese le regole, i procedimenti, gli atti, le competenze di carattere generale dell'Unione Europea. [...] Lo stesso par. 3 dell'art. 3 TUE dichiara che l'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti dei minori [...]"

compare la tutela dei minori, come sancito dalla “Carta dei diritti fondamentali”²⁵⁴. A partire da queste basi, la Commissione nel 2011 ha adottato la Comunicazione n. 60²⁵⁵, che si propone anzitutto l’obiettivo di sensibilizzare i minori ad una conoscenza reale dei propri diritti. Proprio a tal proposito appare drammatico quanto si può leggere al capo terzo del documento: “in due indagini di Eurobarometro il 76% dei minori intervistati dichiara di non sapere di avere precisi diritti e il 79% di non sapere a chi rivolgersi in caso di necessità. Alla domanda su quali azioni dovrebbe avviare l’Unione europea per promuovere e tutelare i diritti dei minori, l’88% ha risposto che l’UE dovrebbe informare di più i bambini e gli adolescenti dei loro diritti, e rendere tale informazione accessibile”; si ritiene pertanto che accrescere la consapevolezza dei minori sia un primo passo fondamentale per formare la base di una società salda, consapevolezza che deve passare innanzitutto per la consultazione dei giovani e la concessione di spazi all’interno dei quali esprimersi. Tra le proposte avanzate dalla Comunicazione si sottolinea l’adozione di misure nel quadro del progetto “Safer Internet” di cui si è già ampiamente trattato nel precedente capitolo, oltre che per quanto riguarda episodi di bullismo virtuale, anche relativamente a quelli di child grooming.

Recentissima è invece la proposta di una Risoluzione del Parlamento Europeo sulla lotta contro l’abuso dei minori online²⁵⁶, dove si ritiene

²⁵⁴ Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2010/C83/02), art. 24, c. 1 e c. 2: “1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”

²⁵⁵ COM(2011)*60 – *Programma dell’Unione Europea per i diritti dei minori*

²⁵⁶ 2015/2564(RSP) – *Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l’abuso sessuale di minori online*

Si ponga l’attenzione sui CONSIDERANDO della Risoluzione: “A. considerando che l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compreso il materiale contenente abusi sessuali su minori, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei minori alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito dalla Convenzione delle

necessario, prima ancora che proteggere i minori dai pericoli insiti nella rete, informarli circa l'utilizzo, facilitarli nella comprensione sulla privacy dei propri dati personali, e sui rischi e le conseguenze conseguenti all'utilizzo di questi. Si ritiene che debbano essere adottate nuove strategie per combattere il fenomeno dell'adescamento, e, in assoluto accordo con quanto sempre affermato nello svolgimento di questo lavoro, si prevede l'intervento anche dell'assetto familiare e scolastico nella formazione alla sensibilizzazione sui fenomeni che interessano la

Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; B. considerando che i gravi reati quali lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale contenente abusi sessuali su minori necessitano di un approccio globale, che abbracci l'indagine sui reati, il perseguimento dei reati, la protezione delle vittime minorenni e la prevenzione del fenomeno; C. considerando che, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, nell'applicare qualsiasi misura di lotta a tali reati deve essere considerato preminente l'interesse superiore del minore; D. considerando che la rete internet può esporre i minori a rischi specifici, attraverso la possibilità dei minori stessi di ottenere l'accesso a materiale contenente abusi sessuali su minori o di essere l'oggetto di tale materiale, oppure di essere oggetto dello scambio di materiale su violenze, intimidazioni, bullismo o adescamento; E. considerando che si deve affrontare la protezione dei minori nel mondo digitale a livello normativo e basilare, mettendo in atto misure più efficaci attraverso la cooperazione con il settore in materia di applicazione della legge, in linea con il principio del giusto processo, come pure a livello di istruzione e di formazione, istruendo i minori, i genitori e gli insegnanti affinché i minori stessi siano protetti online e insegnando loro a utilizzare internet in modo sicuro; F. considerando che, data la sua internazionalità, visto che lo sfruttamento dei minori e il loro sfruttamento sessuale online sono diffusi in centinaia di paesi coinvolgendo centinaia di giurisdizioni, questo problema richiede con sufficiente evidenza una soluzione internazionale; G. considerando che, a livello sia nazionale che internazionale, mancano ancora dati sul numero dei reati commessi, e che ciò significa che la valutazione delle relative politiche non rispecchia necessariamente la portata reale del problema; H. considerando che lo sfruttamento dei minori e il loro sfruttamento sessuale online – comprese la proliferazione di materiale contenente tale sfruttamento e la predazione telematica su internet – continuano a costituire una grande preoccupazione per le autorità incaricate dell'applicazione della legge, che devono fronteggiare reati che vanno dall'estorsione di prestazioni sessuali e dall'adescamento fino al materiale contenente abusi su minori autoprodotti e alla sua diffusione dal vivo in streaming, creando specifiche difficoltà investigative dovute alle innovazioni tecnologiche, che offrono ai reati un accesso più agevole e celere al materiale; I. considerando che un numero sempre maggiore di reati si avvale della rete darknet, dove hanno costituito comunità anonime che utilizzano forum, servizi, piattaforme di socializzazione in rete e fornitori di archiviazione nascosti dedicati al materiale contenente abusi su minori; J. considerando che le misure adottate dagli Stati membri per la prevenzione dei contenuti illeciti online non sono risultate sufficientemente efficaci; K. considerando che il termine per il recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile era il 18 dicembre 2013; considerando inoltre che, ad oggi, meno della metà degli Stati membri l'ha attuata completamente”

pornografia minorile ed i possibili abusi. Si sottolinea la necessità di una più stringente cooperazione tra i partner strategici dell'UE e le autorità incaricate all'applicazione della legge su scala mondiale, facilitando l'operato delle stesse anche grazie ad Europol, e si esortano inoltre i Paesi che ancora non abbiano totalmente recepito la Direttiva 2011/93/UE a procedere senza indugi per strutturare un fronte comune contro l'odioso fenomeno. Ancora, si legge al punto 7: “plaude, in tale contesto, all'iniziativa comune dell'UE e di 55 paesi di tutto il mondo riuniti nell'Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale di minori online ²⁵⁷, finalizzata a prestare soccorso a più vittime, a garantire un più efficace perseguimento e a conseguire una riduzione complessiva della quantità di materiale contenente abusi sessuali su minori reperibile online; invita la Commissione a riferire con maggiore regolarità sui progressi compiuti mediante suddetta Alleanza”.

3.2 Il fondamentale ruolo dell'Italia nel contrasto alla pedopornografia

La seconda metà degli anni '90 ha registrato un'accelerazione dei processi di produzione e riforma normativa in tema di violenza sessuale, prostituzione minorile e pedofilia. Per lungo tempo, in Italia, la risposta penale a questi fenomeni è stata affidata al codice Rocco e alla sua particolare struttura sistematica, la quale prevedeva, per le “condotte illecite rilevanti sul piano sessuale, al Titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) nel cui capo I (dei delitti contro la libertà

²⁵⁷ L' “Alleanza mondiale contro l'abuso sessuale dei minori online” è un'iniziativa che associa i responsabili politici di tutto il mondo per individuare con precisione e proteggere le vittime e di contro punire i colpevoli. Tra gli Stati parte rientra anche l'Italia.

Afferma Cecilia Malström: “Quando parliamo di materiale pedopornografico parliamo di bambini che soffrono e che subiscono, impotenti, le sevizie dei loro carnefici. Una volta online, questo materiale si perpetua nel tempo. È nostra precisa responsabilità tutelare le giovani vittime e punire i colpevoli dovunque si trovino. L'unico modo per riuscirci è fare fronte comune per coordinare e intensificare meglio la nostra azione in tutto il mondo”.

sessuale) si comprendevano l'art. 519 (violenza carnale), l'art. 520 (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale), l'art. 521 (atti di libidine violenti), l'art. 522 (ratto a fine di matrimonio), l'art. 523 (ratto a fine di libidine), l'art. 524 (ratto di persona minore di anni quattordici o inferma, a fine di libidine o matrimonio), l'art. 525 (circostanze attenuanti) e l'art. 526 (seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata). Sotto lo stesso Titolo, il capo II (delle offese al pudore e all'onore sessuale) – passato sotto la scure della cd. legge Merlin (l. 20 Febbraio 1958 n. 75, sullo sfruttamento della prostituzione) – raccoglieva l'art. 527 (atti osceni), l'art. 528 (pubblicazioni e spettacoli osceni), l'art. 530 (corruzione di minorenni), l'art. 537 (tratta di donne e minori commessa all'estero). Al capo III (disposizioni comuni ai capi precedenti), era demandato il compito di disciplinare l'ignoranza sull'età della persona offesa (art. 539), i rapporti di parentela (art. 540), le pene accessorie (art. 541), ...”²⁵⁸; seguivano poi ulteriori disposizioni penali relative ai delitti contro la famiglia e contro la morale familiare.

Con l'introduzione della legge n. 66/1996²⁵⁹ viene notevolmente sfolto l'impianto di parte del secondo libro del codice penale, seguendo la logica della riforma dei delitti di violenza sessuale partendo dall'abolizione della disgiunzione tra le definizioni di violenza carnale e atti di libidine, le quali dopo la riforma del 1996, sono state tutte riportate sotto il concetto di “atto sessuale” rubricato sotto il novello reato di “violenza sessuale”, pilastro del testo in esame²⁶⁰. E' bene sottolineare che attraverso il nuovo

²⁵⁸ Angelo Mangione, *La tutela penale del minore da violenze, abusi e sfruttamento a sfondo sessuale*, p. 199 e ss., in A. Criscenti, M. Leonardi, A. Larizza, S. Lentini, A. Mangione, E. Lanza, G. Panebianco, A. Pennisi, A. Pulvirenti, *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, Giuffrè Editore, 2012

²⁵⁹ Legge 15 febbraio 1996, n.66 – *Norme contro la violenza sessuale*

²⁶⁰ *Ibidem*, art. 3 che introduce l'art. 609-bis c.p., c. 1: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”

assetto di cui si è avvalso il codice, il legislatore ha voluto affermare proprio quanto il bene leso non fosse una generica moralità sessuale appannaggio di tutta la comunità bensì il valore del singolo, inteso propriamente nella personalità dello stesso, fortemente compromesso da una violenza tanto devastante ²⁶¹.

Per quel che attiene maggiormente a questo lavoro, si noti l'attenzione dedicata dalla legge anche alla vittima minorenni, operata attraverso l'introduzione di nuovi articoli nel codice ²⁶². Attraverso un articolato sistema di fasce di età, che garantiscono al minore un'assoluta intangibilità sessuale, e di situazioni particolari, le quali garantiscono giocoforza una tutela relativa, si sussume che l'obiettivo finale della disposizione sia il corretto sviluppo della personalità sessuale del soggetto. Anzi, per meglio dire, prima del compimento dei quattordici anni, non rilevando affatto il consenso del minore, lo scopo è quello della tutela dell'integrità fisico-psichica dello stesso in prospettiva della formazione di una propria sfera sessuale. Ancora, l'art. 609-quinquies ²⁶³ punisce chiunque compia atti di natura sessuale di fronte a minorenni, anche nel caso di una presenza temporanea e soprattutto in ordine al

²⁶¹ Stefano Canestrari, *Diritto penale. Lineamenti di Parte Speciale*, Monduzzi Editore, 2009, cit. pp. 537-538: "sottolineare come al centro della tutela debba considerarsi la persona in tutta la sua individualità e non come mero strumento di tutela di altri interessi ritenuti superiori come la moralità pubblica ed il buon costume"

²⁶² Art. 5 della Legge n. 66/1996, che introduce l'art. 609-*quater* c.p. – *Atti sessuali con minorenne*: "Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Non e' punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non e' superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena e' diminuita fino a due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci"

²⁶³ Art. 6 della Legge n. 66/1996, che introduce l'art. 609-*quinquies* c.p.– *Corruzione di minorenne*: "Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"

turbamento generato da tale visione ²⁶⁴ e superando, fortunatamente, in tutto la previgente clausola dell'art. 530 c.p. che escludeva la punibilità nel caso in cui il minore fosse già “persona moralmente corrotta”. In ultimo, rileva il dirimente tema dell'età ²⁶⁵ della persona offesa costituendo “sovente il discrimen tra ciò che la legge punisce e ciò che la legge consente. [...] L'art. 609-sexies c.p. [...] muove in termini così rigidi da riecheggiare l'art. 5 c.p.: l'ignoranza, se pur non riguarda il dettato normativo ma un elemento di puro fatto quale l'età, non scusa mai. A nessuna condizione e con nessuna eccezione.” ²⁶⁶.

In sostanza, quindi, l'introduzione di questa norma ha inasprito le pene rispetto al passato, conferito maggior valore al singolo rispetto al tema della moralità pubblica, e riservato una più intensa tutela dei minori. Sempre sulla scia innovatrice di fine anni '90, viene introdotta

²⁶⁴ Sul punto si vedano ad esempio: Corte di Cass., Sez. Pen. III, sent. 28/2/2008 n. 9111 e Corte di Cass., Sez. Pen. III, sent. 7/12/2005 n. 44681

²⁶⁵ Art. 8 della Legge n. 66/1996, che introduce l'art. 609-sexies c.p. – *Ignoranza dell'età della persona offesa*: “Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa”

²⁶⁶ Enrico Mengoni, *Delitti sessuali e pedofilia*, Giuffrè Editore, 2008, pp. 142-143

Si veda sul punto la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, sentenza n. 42873 del 18/10/2013: “Giova sottolineare, tuttavia, che, già in una pronunzia di questa S.C. - successiva alla quella della Corte costituzionale - (sez. III 11.7.07, rv. 237654), era stato evidente lo sforzo di un'interpretazione che contemperasse i principi costituzionali e la lettera della disposizione (antecedente la riforma del 2012). Pertanto, in essa si era affermato - come bene ricordano i giudici del riesame - che l'ignoranza dell'età della persona offesa, da parte del soggetto agente, scrimina la condotta laddove la stessa sia inevitabile. Giustamente ricordano i giudici di merito, però, che, nell'occasione, questa S.C. aveva anche puntualizzato che detta ignoranza 'inevitabile' non può fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva essendo richiesto, a chi si accinga al compimento di atti sessuali con un soggetto che appare di giovane età, un 'impegno conoscitivo' proporzionale alla presenza dei valori in gioco.” O ancora la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, del 2/10/2013 n. 40748: “Qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto attivo dispone lascino residuare il dubbio circa l'effettiva età - maggiore o minore dei quattordici anni - del partner, detto soggetto, al fine di non incorrere in responsabilità penali, deve necessariamente astenersi dal rapporto sessuale. Infatti, operare in situazione di dubbio circa un elemento costitutivo dell'illecito, ossia la minore età del partner, lungi dall'integrare una ipotesi di ignoranza inevitabile, equivale ad un atteggiamento psicologico di colpa, se non, addirittura, di cosiddetto dolo eventuale.”

nell'ordinamento interno la legge 269/1998 ²⁶⁷, con la quale l'Italia si è adeguata alle varie Convenzioni ratificate in quegli anni ²⁶⁸ e che, in conseguenza, individuando apposite fattispecie di reato, si configura per una protezione a tutto tondo in merito alla problematica dello sfruttamento sessuale dei minorenni, oltre a prevedere stringenti poteri di repressione (si vedano gli artt. 14 ²⁶⁹ e 17 ²⁷⁰) per queste condotte. I reati

²⁶⁷ Legge 3/8/1998 n. 269 – *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*

²⁶⁸ Oltre alla già citata “Convenzione sui diritti del fanciullo” del 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 176/1991, il riferimento va alla “Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma sugli abusi sessuali dei minori” adottata nell'Agosto del 1996, all'”Azione Comune” contro lo sfruttamento sessuale dei fanciulli adottata dal Consiglio d'Europa nel Febbraio 1997, e al Trattato di Amsterdam firmato il 2/10/1997

²⁶⁹ Legge n. 269/1998, art. 14 – *Attività di contrasto*: “Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto e' data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando e' identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento e' adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo”

inseriti dalla norma che qui maggiormente rilevano sono quelli di: pornografia minorile (600-ter c.p.) e detenzione di materiale pornografico (600-quater c.p.).

La norma in oggetto, relativamente all'art. 600-ter ²⁷¹, ha il merito di aver introdotto nell'ordinamento le due "sottofattispecie" di sfruttamento del minore al fine di realizzare esibizioni pornografiche e quella dello sfruttamento finalizzato alla produzione di materiale pornografico, benché questa formulazione, ed anche quella adottata ad opera della successiva legge n. 38/2006, sia manchevole di una definizione propria della stessa nozione di "pornografia"; problematica che non pochi scontri ha mancato di sollevare in dottrina ²⁷².

Per quanto attiene invece all'art. 600-quater ²⁷³ rileva fundamentalmente la questione del superamento della concezione prettamente "intima" del

²⁷⁰ *Ibidem*, art. 17, c. 1: "Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3"

²⁷¹ Art. 3 della Legge n. 269/1998, che introduce l'art. 600-ter c.p., c. 1 e 2: "Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma"

²⁷² Mauro Ronco, Bartolomeo Romano, *Codice penale commentato*, Utet giuridica, 2009, pp. 2862-2863: "Il riferimento più immediato sembra essere allora al controverso concetto di osceno. [...] Un tentativo "parallelo" di affrontare la questione è rappresentato dalla pur argomentata lettura restrittiva recentemente proposta, in base alla quale <<la nozione di pornografico è più ristretta di quella di osceno>>: di qui discenderebbe la possibilità di ancorare la tutela penale alla realizzazione di soli atti sessuali da parte del minore o sul minore. [...] Piuttosto tra il dire che tutto è pornografico o che lo sono solo gli atti sessuali, può individuarsi una definizione mediana, che se non soddisfa completamente risulta contingentemente preferibile, poiché conferisce un certo margine di determinatezza ed, al contempo, consente un'efficace tutela. Si tratta dell'interpretazione proposta dall'art. 74, 2° co. Dello "Schema di delega legislativa" del 1992: la nozione di pornografia si fonda su ogni oggetto o ogni spettacolo o parte di esso <<consistente essenzialmente in manifestazioni o sollecitazioni dell'istinto sessuale espresso con la riproduzione, con la rappresentazione o con l'esibizione di organi genitali."

²⁷³ Art. 4 della legge 269/1998, che introduce l'art. 600-quater c.p.: "Chiunque al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale

delitto, secondo la quale un'attività senza una vittima reale, e circoscritta nei confini delle mura domestiche, fosse un fatto sicuramente riprovevole da un punto di vista morale ma estraneo agli interessi della giustizia, arrivando a porre seri dubbi di legittimità costituzionali relativi a violazione di fondamentali diritti di libertà. Eppure, una volta punito colui che compra una prestazione sessuale ²⁷⁴ da una persona minorenni il legislatore ha ritenuto opportuno punire anche colui che richiede il materiale pornografico realizzato ²⁷⁵ con persona minorenni.

3.2.1 Il perfezionamento del codice penale e l'istituzione del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia su Internet

La legge n. 38/2006 ²⁷⁶ ha integrato e modificato la legge n. 269/1998, immettendosi però nello stesso sentiero già battuto da quest'ultima di recepimento delle più recenti disposizioni approvate in ambito comunitario ed internazionale ²⁷⁷. Questa legge, colmando alcune lacune preesistenti, ha introdotto nell'ordinamento pene più severe per lo sfruttamento sessuale e la pedopornografia, anche virtuale, che mirano ad anticipare la soglia di sanzionabilità della condotta. Nello specifico, per

pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni”

²⁷⁴ Art. 2, c. 1 della Legge 268/1998, che introduce l'art. 600-*bis* c.p.:”Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più' grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto”

²⁷⁵ Angelo Mangione, *La tutela penale del minore da violenze, abusi e sfruttamento a sfondo sessuale*, in *op. cit.*, p. 275:”Nell'ottica della legge n. 268/98 quindi, non si vuole ricorrere alla pena per colpire il vizio in quanto tale, ma più in profondità i soggetti che alimentano il mercato della pornografia minorile (cd. *market deterrence theory*)”

²⁷⁶ Legge 6/2/2006 n. 38 – *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*

²⁷⁷ In questo caso il riferimento va alla Convenzione sul Cybercrime del 2001 e alla Decisione quadro 2004/68/GAI

quello che qui attiene, viene modificato l'art. 600-ter²⁷⁸, ampliando, come anticipato, lo spazio all'interno del quale si muove la nozione di pedopornografia. Difatti, nella formulazione della norma viene abbandonato il lasco concetto di "sfruttamento" optando per quello di "utilizzo"²⁷⁹, non rilevando più quindi tanto, secondo la giurisprudenza maggioritaria, il fine lucrativo della condotta bensì il mero coinvolgimento di minori nel confezionamento del materiale illecito. Si possono pertanto approfondire tre condotte penalmente punibili: la realizzazione di esibizioni pornografiche, che si riferisce a spettacoli erotici, preparati anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie (si pensi ai telefoni cellulari o alle webcam) e destinati ad un pubblico più o meno vasto, del quale non per forza il minore deve essere a conoscenza, che si

²⁷⁸ Art. 2, c. 1 della Legge n. 38/2006, che modifica l'art. 600-ter: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228"

²⁷⁹ Per meglio definire il concetto di "utilizzazione" che scaturirebbe dal completo annientamento della personalità del minore si può prendere ad esempio un caso accaduto nel 2007, il quale aveva per oggetto la trasmissione su più dispositivi cellulari di un video erotico tra una ragazza giovanissima ed una persona non visibile in volto eppure presumibilmente giovane anch'essa. Il riferimento è alla sent. della Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, 12/7/2007 n. 27252, ove si legge: "Ritiene, in sostanza questa Corte che il reato previsto dall'art. 600 - ter c.p., intenda fissare per i minori una tutela anticipata rispetto ai rischi connessi a documentazione di carattere pornografico, sanzionando, indipendentemente da finalità di lucro o di vantaggio, anche la mera "utilizzazione" e la mera "induzione" a partecipare. Si tratta, infatti, di azioni di per sé degradanti e connotate da profondo disvalore, oltre che pericolose per la successiva eventuale diffusione che il materiale così prodotto o raccolto può conoscere. Ritiene, poi, che il medesimo reato ricomprenda anche le azioni compiute da minori e tra minori, allorché sussistano tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie. [...] Questa Corte ha poco sopra espresso la convinzione che il termine "utilizzare" comporti la degradazione del minore ad oggetto in sostanza manipolato, il cui eventuale consenso non assume valore esimente proprio perché la persona minore di età, tanto più se lontana dal limite dei diciotto anni, necessita, rispetto a fatti di questa natura, di una tutela anticipata e rafforzata. Analoga la logica sottesa al verbo "indurre". [...] E, tuttavia, come si è già sottolineato, sarebbe errato guardare esclusivamente ai fenomeni di utilizzazione anche solo potenzialmente "industriale" dei minori nel settore pedo-pornografico dimenticando l'esigenza di tutela del singolo minore rispetto a condotte che assumono, per lui e indipendentemente dalle scelte e dalle finalità del soggetto agente, i connotati di degradante utilizzazione della persona e di successiva pericolosa diffusione del materiale: condotte che comunque ne offendono la dignità e possono prevedibilmente comportare una ferita gravissima per un suo equilibrato sviluppo personale e per un suo positivo inserimento sociale. Ciò significa che anche il singolo episodio, ove possieda le caratteristiche previste dall'art. 600-ter c.p., può integrare una delle fattispecie previste da ciascuno dei diversi commi di cui l'articolo si compone"

trovi in un luogo diverso da quello del fanciullo; la produzione di materiale pornografico, in questo senso si deve intendere invece il “materiale pornografico” come quelle opere che non rappresentino spettacoli in diretta, ma che siano veicoli per l’instaurarsi di un rapporto visivo tra il fruitore ed il materiale stesso. In quanto tale è certo il riferimento a fotografie, immagini e film digitali, mentre più controversa appare essere la questione relativa ai disegni e alle sculture che rappresentano minori ²⁸⁰; in ultimo l’induzione a realizzare tali esibizioni, ove si deve intendere un’attività persuasiva volta al convincimento del minore. E’ necessario che questo comportamento sia stato causale della scelta a prestarsi all’esibizione, e che alla fine sia stato oggettivamente realizzato un qualche tipo di “prodotto”, non rilevano da sola la mera attività persuasiva ²⁸¹.

Tornando ad un livello più generale, la legge n. 38/2006 ha sicuramente il merito di aver esteso la protezione accordata al minore sino al compimento degli anni 18, in ragione del fatto che il titolare dell’interesse appartiene a una categoria debole, composta da individui in età particolarmente vulnerabile, ed esposta al rischio di adescamento da parte di soggetti spesso non facilmente identificabili, soprattutto in un contesto virtuale.

Proprio in quest’ottica va interpretata la struttura complessiva della norma, che per la prima volta affronta la deriva virtuale della pedopornografia, e per mezzo della quale si ritiene che il decisore politico abbia addirittura ampliato il raggio di tutela del minore prevedendo, ad esempio, l’obbligo di applicazione della sanzione penale anche

²⁸⁰Margareth Hefler, *Sulla repressione della prostituzione e della pornografia minorile. Una ricerca comparatistica*, Cedam, 2007, pp. 149 e ss.

²⁸¹Alberto Cadoppi, *Commento all’art. 600-ter*, in Enrico Mengoni, *op cit.*, p. 258: “per cui l’induzione penalmente rilevante è soltanto quella che conduce il minore sulla scena, a tal fine svolgendo un ruolo eziologico determinante.”

nell'ipotesi di mera detenzione di materiale pedopornografico, ex art. 600-quater ²⁸², per uso personale o al fine di diffonderlo. Inoltre, anche sul piano processuale, l'area di punibilità prevista originariamente dal legislatore è stata estesa con la correlazione della possibilità dell'arresto in flagranza, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'applicabilità di misure cautelari. L'inasprimento dei confini delle condotte si rinviene anche nell'introduzione dell'ipotesi del reato di "pornografia virtuale" (art. 600-quater 1 ²⁸³), di cui qui si accenna ma che verrà approfondito più avanti, che fa riferimento ad un'immagine non ritraente un fatto vero, realizzatosi effettivamente nella realtà fenomenica, ma che piuttosto costituisce il risultato di una elaborazione tecnica. In realtà non è sufficiente la sola immagine pornografica virtuale dei minori ad integrare il reato, dato che la norma richiede, per la configurazione dello stesso, che le immagini pornografiche virtuali vengano "realizzate utilizzando immagini di minori di anni 18 o parti di esse". Difatti, riferendosi ad esempio a disegni, fumetti, o cartoni animati è necessario che, alla base del processo di elaborazione, ci sia un'immagine reale di un minore oppure un'immagine fittizia ricostruita a partire da una zona del corpo appartenente appunto al minore ²⁸⁴.

²⁸² Art. 3 della legge n. 38/2006, che sostituisce l'art. 600-*quater* c.p., c. 1: "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549"

²⁸³ Art. 4 della legge n. 38/2006, che introduce l'art. 600-*quater* 1 c.p.: "Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali"

²⁸⁴ Si accenna al *leading case* in materia, sent. Trib. Milano, Sez. Pen. IX, 11/11/2010: "Da una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 600 – quater 1 c.p. discende che il bene giuridico protetto da tale norma, collocata tra i delitti contro la persona, è quello dello sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale delle persone fisiche minorenni e innanzitutto del minore ivi realmente rappresentato perché la sua immagine, nella specie proprio la fotografia della sua testa, è stata associata a contesti sessuali quali quelli oggetto del presente giudizio.

Ampliando lo studio della norma si vede come il secondo capo della norma (“Norme contro la pornografia infantile a mezzo Internet”) sia diretto, in modo ancor più esplicito, ad affrontare il problema della pornografia infantile sulla rete promuovendo una cooperazione stringente tra tutti gli operatori economici che operano in questo contesto, sotto la supervisione del neonato “Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia sulla rete Internet” (C.N.C.P.O.)²⁸⁵. Il “Centro”, nato nel 2008, istituito presso il Ministero dell’Interno è tenuto a riferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lavorando di concerto con la Polizia Postale, elementi statistici ed informativi di interesse che diano un focus accurato sullo stato della situazione, mettendo in condizione anche le istituzioni di procedere con la previsione di un Piano che contrasti il fenomeno.

Lo scopo è quello di monitorare costantemente la rete per raccogliere tutte le segnalazioni provenienti da più parti del web, tra cui anche siti esteri, soggetti privati, organizzazioni agenti nel settore della cooperazione, volte a ricercare spazi virtuali clandestini e procedere poi alla redazione

Debbono quindi essere esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici e dunque anche cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia: la detenzione di siffatte immagini, ancorché riprovevoli per i loro contenuti contrari alla morale pubblica, sarebbe al più sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 528 c.p. in presenza di una condizione tuttavia assente nel caso di specie”

²⁸⁵ Art. 19 della legge 38/2006, che introduce l’art. 14-*bis*, c. 1: “Presso l’organo del Ministero dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14, e’ istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato”.

L’impegno dell’ordinamento italiano nel contrasto ai fenomeni di abuso si realizza anche attraverso l’azione mirata di CICLOPE – *Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedopornografia*. L’organismo è stato introdotto dall’art. 17 della legge n. 269/1998, e agisce come strumento di raccordo interministeriale teso a garantire un raccordo programmatico delle azioni da sviluppare a livello nazionale.

di una black list che li raccolga tutti. Questa lista è poi condivisa con i fornitori di connettività, i quali hanno il compito di attivare i sistemi di filtraggio, che si traducono in un'apposita pagina di blocco che avvisa l'utente della rilevazione effettuata di materiale illecito sul server e inibisce la navigazione sulla stessa. Quale polo di eccellenza nel settore, il "Centro" coopera anche con la Banca D'Italia ²⁸⁶, per fermare il mercato che ruota attorno al materiale pedopornografico, e con organizzazioni internazionali di spessore, tra tutte merita di essere ricordata l'Interpol ²⁸⁷.

Ancora, la legge ha reso operativo l'"Osservatorio sul contrasto alla pedopornografia e pornografia minorile" ²⁸⁸, istituito già dalle legge n. 269/1998, che collaborando con il Dipartimento per le Pari Opportunità e dialogando con il C.N.C.P.O., promuove studi e ricerche sul fenomeno, analizza i dati pervenuti dalle pubbliche amministrazioni circa attività

²⁸⁶ Marco Faccioli, *op. cit.*, Cendon Book, 2015, p. 28: "Ai fini del contrasto finanziario alla pedopornografia a mezzo internet, l'art. 19 della Legge 6 febbraio 2006 n. 38, prevede infatti che sia emanato un Regolamento che definisce le procedure e le modalità per la trasmissione riservata di informazioni in materia fra la UIF (Unità Informazione Finanziaria), il Centro Nazionale istituito presso il Ministero dell'Interno e il sistema finanziario. In questo ambito, la UIF è deputata a ricevere da parte di banche, poste e intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento le informazioni relative a rapporti e operazioni riconducibili a soggetti coinvolti nella commercializzazione di materiale pedopornografico, nonché a trasmettere al Centro istituito presso il Ministero dell'Interno le relative informazioni acquisite."

²⁸⁷ *Report sull'attività della Polizia Postale e delle Comunicazioni*, 2012: "Grazie ai notevoli investimenti compiuti dalla Polizia di Stato in tale settore, il Centro si avvale oggi di collegamenti in tempo reale con la Banca dati delle immagini pedopornografiche dell'Interpol di Lione e con il "NCMEC" (National Center for Missing and Exploited Children), agenzia non governativa statunitense preposta al supporto delle Forze di Polizia per la gestione dei casi investigativi ed al coordinamento negli U.S.A. delle informazioni sulla circolazione di materiale pedopornografico via web provenienti dai Provider."

²⁸⁸ Art. 20 della legge n. 38/2006, che introduce all'art. 17 il comma 1-bis: "E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e' autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonche' le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. [...]"

svolte per la repressione degli abusi, e, cosa ancora più rilevante, “predisporre il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia”²⁸⁹. Infine, a voler ancora rimarcare l'ottimo livello delle strutture messe a disposizione dalle istituzioni, soprintende all'allineamento della normativa italiana con gli standard internazionali, e ne sottolinea gli eventuali punti di disaccordo.

I dati raccolti dall'“Osservatorio” rispetto allo specifico settore della pornografia minorile, vengono utilizzati dall'“Autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza”²⁹⁰ allo scopo di studiare i fenomeni afferenti ai minori. Quest'ultima può anche segnalare alla Procura della Repubblica competente fattispecie di abuso che abbiano rilevanza penale o per le quali la medesima Procura possa e debba adottare iniziative.

3.2.2 Il dopo “Lanzarote”

Rimandando una trattazione più approfondita sulle fattispecie delle condotte penali al prossimo paragrafo, quello che non si può prescindere

²⁸⁹ Art. 3, lett. f del Decreto 30/10/2007 n. 240 – *Attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile*

²⁹⁰ L'“Autorità garante” è stata istituita con la legge del Luglio 2011 n. 112 ed è la figura deputata ad operare per assicurare la piena attuazione dei diritti di bambini e adolescenti per il raggiungimento degli interessi di questi ultimi. Rappresenta sicuramente un esempio di progresso del nostro Paese dell'interno del contesto internazionale, poiché è a ben vedere considerato uno degli strumenti più importante per la salvaguardia dei minori, difendendoli ed analizzando ad ampio raggio le problematiche che maggiormente li interessano. Si vedano in particolare, per quanto espresso più sopra, il comma 9 dell'art. 3: “L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.” Ed il comma 10: “L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali e' venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui e' possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere di controllo o di sanzione”

dal sottolineare è l'impegno e il ruolo di primo piano giocato dall'Italia nel contrasto al fenomeno della pornografia minorile. Dimostrato anche dal fatto che, nonostante gli atti internazionali abbiano lasciato margini di manovra al legislatore nazionale circa la definizione degli interessi di un armonioso sviluppo della personalità sessuale del minore, questi abbiano comunque optato per una linea piuttosto dura tracciata dai reati e dagli strumenti di contrasto previsti dalla legge n. 38/2006 e riconfermata con l'introduzione nell'ordinamento della legge n. 172 del 2012 ²⁹¹.

L'"Osservatorio sul contrasto alla pedopornografia e alla pornografia minorile" ha svolto un accurato lavoro di previsione delle modifiche alla normativa italiana per adeguarsi pienamente alla Convenzione di Lanzarote. Sono state difatti previste nuove fattispecie di reato, riformulando su tutti l'art. 600-ter ²⁹², parcellizzando le condotte già previste e introducendone delle nuove quali quella di "reclutamento di minori", "l'assistere ad esibizioni o spettacoli", oltre al "trarre profitto" dai materiali prodotti e l'aggravante dell'"ingente quantità" ²⁹³.

²⁹¹ Legge 1/10/2012, n. 172 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

²⁹² Art. 4 della legge n. 172/2012, che sostituisce l'art. 600-ter, c. 1: "E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto"

²⁹³ Sul punto si veda la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, 31/3/2011 n. 17211: "In particolare, per ciò che concerne il concetto di "ingente quantità", la Corte precisa, in primo luogo, che questo deve ritenersi correlato al dato numerico delle immagini contenute nei supporti più vari; mentre il mero dato relativo al numero dei supporti (e.g. DVD, hard disk, ecc.) potrebbe risultare, tutt'al più, indiziante.

La Suprema Corte si premura poi di individuare la *ratio* sottesa all'aggravante *de qua*, affermando che la maggior gravità della condotta di chi si procura o detiene una "ingente quantità" di materiale pedopornografico risiede nel più incisivo apporto da questa fornito, rispetto ad una condotta non aggravata, al mercato delle immagini sessualmente esplicite che coinvolgono minori di diciotto anni, e dunque nella maggior «carica di pericolosità sociale che connota il fatto. Pertanto, prosegue la Corte, «ai fini della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 600 quater c.p., comma 2, è definibile di "ingente quantità" quel "materiale" che offra la

Si noti, inoltre, che il fatto che la lettera della norma integri il termine “spettacoli” al previgente “esibizioni” propone nuovi significati all’interprete. Nello specifico, si ritiene che le “esibizioni”, ai fini della configurabilità del reato, siano da intendersi come riservate ad un soggetto determinato, ribaltando il significato originario che invece ora andrebbe attribuito agli “spettacoli”, dedicati ad un pubblico indifferenziato ²⁹⁴.

L’art. 4 della legge introduce, tra gli altri, il nuovo reato di “istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia” (art. 414-bis c.p.) e quello di “adescamento di minorenni” (art. 609-undecies c.p.); riferendosi, qui brevemente, a quest’ultimo il legislatore ha disposto che sia specificata l’estensione della copertura del reato anche all’utilizzo delle nuove tecnologie. Non sorprende purtroppo questa scelta, dal momento che sempre più chat line, *social network* e communities vengono eletti dai pedofili poiché luoghi di aggregazione di giovani. Come dimostrano i dati di una recente indagine di EuKids “il 30% dei ragazzi ha riferito di avere conosciuto persone estranee attraverso Internet, il 23% ha riferito di averne conosciute addirittura 5 o più”. Quello che inquieta maggiormente è che soltanto l’1% dei ragazzi intervistati dichiara di “essersi sentito preoccupato o turbato per questi incontri” ²⁹⁵, dimostrando ancora una

disponibilità di un numero “molto grande, rilevante o consistente” di immagini pedo-pornografiche si da contribuire concretamente ad incrementare il perverso mercato.”

²⁹⁴ Relazione Corte di Cassazione n. III del 19/10/2012, pp. 9-10: “Infatti, a meno di non voler ritenere che la nuova locuzione adottata contenga una endiadi, potrebbe doversi ritenere che la definizione sopra riportata si adatti con maggior precisione al concetto di spettacolo e che pertanto l’esibizione rilevante ai fini della configurabilità del reato 10 possa essere anche – e soprattutto – quella non rivolta ad un pubblico indistinto, ma dedicata in via esclusiva ad un soggetto determinato, come nel caso di esibizioni a contenuto pornografico fruite per via telematica.”

²⁹⁵ Ricerca EuKids Online del 2012 condotta su un campione di oltre 25.000 bambini e adolescenti europei. Oltre a quanto riportato nel testo si legge: “Nel 9% dei casi, al contatto online è seguito un incontro offline”. Ed ancora, drammaticamente, “4 adolescenti su 10 giudicano positivamente o in maniera accettabile un loro coetaneo che incontri dal vivo una persona conosciuta online e l’8,5% dei ragazzi intervistati dichiara di accettare la richiesta di amicizia in un *social network* anche da parte di persone sconosciute. Interrogato su quale

volta una spiccata sottovalutazione dei rischi connaturati nella rete. A questo proposito appare ancora una volta fondamentale l'apporto che solo le istituzioni educative possono fornire nel contrasto di questi reati che sempre più spesso vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie, avviando un dialogo con i ragazzi volto alla conoscenza e a stimolare un uso critico del web e cercando inoltre di prevenire condotte lesive anche avvalendosi di strumenti di filtraggio dei contenuti virtuali. La ratio dell'articolo, e più in generale l'intento del legislatore, appare quindi essere quello di anticipare la soglia di punibilità attraverso la repressione di condotte prodromiche alla violenza sessuale.

In ultimo, merita di essere menzionato il D.lgs. 39/2014 ²⁹⁶, ricordato molto più per l'ulteriore protezione accordata dall'art. 2 nel quale si prescrive che un "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori" ²⁹⁷ debba preventivamente richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare. Impossibile non menzionare sul tema nuovamente la Convenzione di Lanzarote; tra le "misure di prevenzione", infatti, non manca una previsione relativa alla protezione negli ambienti che maggiormente frequentano i minori, ed alle persone che li popolano ²⁹⁸,

strategia utilizzi per capire se fidarsi di qualcuno conosciuto online, 1 adolescente su 10 ritiene di potersi fidare di una persona conosciuta in rete semplicemente ponendo alcune domande e sempre 1 su 10 ritiene che per fidarsi sia sufficiente seguire il proprio istinto"

²⁹⁶ D.lgs. 4/3/2014 n. 39 – *Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*

²⁹⁷ Art 2, c. 1 del D. lgs. 39/2014: "Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori"

²⁹⁸ Si veda, Convenzione di Lanzarote, art. 5 c. 1 e c. 2: "1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per favorire la sensibilizzazione sulla protezione e sui

oltre all'esortazione avanzata agli Stati contraenti affinché si dotino di apposite misure legislative.

Oltre a questo, per quel che qui maggiormente rileva, e ancor di più nell'ottica di un potenziamento della tutela, il decreto legislativo introduce nel codice penale l'art. 609-duodecies, inasprendo la risposta sanzionatoria qualora alcuni reati prescritti nel codice a danno di minori vengano compiuti avvalendosi di tecnologie che impediscano l'identificazione dell'offensore in rete ²⁹⁹.

3.3 Fattispecie penali in materia di pornografia, adescamento e detenzione di materiale pornografico “anche” virtuale

Oltre alla preesistente tutela della libertà sessuale del minore viene introdotta nell'ordinamento, per contro, una repressione di quelle condotte anticipatorie che mercificando e svilendo il corpo del minore genererebbero una lesione del bene giuridico protetto.

Attese le note peculiarità della rete, si ritiene doveroso sottolineare ancora una volta quanto la pervasività e la potenziale indefinitezza della moltiplicazione dei contenuti rappresenti un fattore di rischio notevole nello sviluppo di un mercato riprovevole che travalica i confini nazionali. A questo si aggiunga che Internet rende possibile ottenere facilmente un

diritti dei minori tra le persone che hanno regolari contatti con minori nei settori dell'istruzione, della sanità, della protezione sociale, della giustizia e della pubblica sicurezza, nonché in quelli relativi allo sport, alla cultura e alle attività ricreative.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone di cui al paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dei fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, dei mezzi per individuarli e della possibilità prevista dall'articolo 12, paragrafo 1”

²⁹⁹ Art. 1, c. 4 del D. lgs. 39/2014, che introduce l'609-duodecies c.p.: “Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche”

contatto diretto con i minori, semplificando quindi un approccio che altrimenti sarebbe oggettivamente complicato.

3.3.1 L'art. 600-ter

Ampliando, quindi, il raggio di applicabilità del reato di pornografia minorile il legislatore ne ha modificato l'essenza, imprimendogli la struttura di un tipico reato di pericolo concreto, il quale ha, è bene ribadirlo, funzione preventiva³⁰⁰.

La nuova veste dell'art. 600-ter c. 1, riallacciandosi con quanto esposto più sopra, punisce nell'ordine quattro condotte penalmente rilevanti.

In primis, è punita l'utilizzazione dei minori di anni 18 alla realizzazione di esibizioni o spettacoli pornografici. Essendo già stato approfondito il significato dei termini utilizzati dal legislatore, quello che qui rileva esplicitare è che affinché si concretizzi il reato in esame è condizione sufficiente e necessaria che il fruitore sia un mero spettatore. Si può parlare quindi di puro soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'adulto, dovendo mancare però, la possibilità di instaurare un rapporto di

³⁰⁰ Daniele Zanolo, *Le circostanze del reato*, Giappichelli, 2013, p. 123: "Dal punto di vista della qualità dell'evento, i reati si distinguono in reati di danno e in reati di pericolo a seconda che la condotta abbia danneggiato un bene giuridico meritevole di tutela, o lo abbia esposto a pericolo. Il reato di pericolo si può distinguere in reato di pericolo concreto e astratto. Nel primo caso il pericolo integra un elemento costitutivo della fattispecie e oggetto di accertamento da parte del giudice, nel secondo caso il pericolo è presunto dal legislatore nel momento nel quale formula la fattispecie penale incriminatrice."

Si noti che dello stesso avviso sono le Sezioni Unite, Cass. Pen., sent. 05/07/2010 n. 13: "Il criterio teleologico consente così all'interprete di qualificare la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 600ter c.p. come reato di pericolo concreto. Per conseguenza il reato è integrato quando la condotta dell'agente che sfrutta il minore per fini pornografici abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto. Il criterio semantico sembra confermare ulteriormente questo risultato interpretativo, giacché non appare possibile realizzare esibizioni pornografiche, cioè spettacoli pornografici, se non "offrendo" il minore alla visione perversa di una cerchia indeterminata di pedofili; così come, per attrazione di significato, produrre materiale pornografico sembra voler dire produrre materiale destinato ad essere immesso nel mercato della pedofilia."

interazione tra i due soggetti nel quale il minore si privi di parte della propria libertà per farne disporre all'altro ³⁰¹. Da sottolineare, ancora, è che le esibizioni in questione possono anche essere trasmesse a distanza grazie all'impiego della tecnologia, purché non vi sia stata previa registrazione e che la fruizione da parte del destinatario avvenga in diretta. Mancando questi ultimi requisiti la condotta imputabile al reo sarebbe quella di produzione di materiale pornografico.

La dottrina ha osservato che nella condotta di produzione rientra tanto la posizione di chi materialmente procede al confezionamento e alla realizzazione del materiale, quanto chi sovrintende alla formazione dello stesso. Inoltre, per delineare il confine tra le due previsioni normative, è necessario che il materiale pornografico prodotto sia impresso su un qualche supporto fisico, sia dotato in sostanza di una certa materialità ³⁰².

Tenendo conto di quanto fin qui sostenuto, e cioè che l'art. 600-ter punisca il mero impiego dei minori per pratiche differenti e tutte lesive, parrebbe essere logica conseguenza che venga proibita anche la conservazione del materiale da parte del suo autore per utilizzo personale, senza destinarlo alla fruizione di terzi ³⁰³. A tal proposito appare invece

³⁰¹ Sara Farini, *Pornografia minorile*, in Stefano Tovani, Alessandro Trinci, *I delitti contro la libertà sessuale*, Giappichelli Editore, 2014, p. 634: "Nell'esibizione, infatti, a prescindere dal dato del contatto fisico, deve mancare il requisito della diretta sottoposizione del minore agli "ordini" dello spettatore, in quanto quest'ultimo è elemento essenziale della prostituzione e ciò anche quando la cessione del proprio corpo dietro corrispettivo venga effettuata in assenza di un contatto fisico diretto (c.d. prostituzione *online*)."

³⁰² Per contro, si consideri la posizione di Lorenzo Picotti, *Sub art. 600-ter* in Alberto Cadoppi, *Commentario alle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, Cedam, 2006, p. 201: "La nozione di materiale pornografico è da intendersi in senso ampio per colpire non tanto una ristretta tipologia di "oggetti" materiali o figurativi, quanto ogni "prodotto" – anche elettronico o digitale, pur privo di autonoma consistenza fisico-materiale – realizzato con l'utilizzazione e lo svilimento strumentale dei minori, o della loro rappresentazione tramite immagini <<virtuali>>."

³⁰³ Sul punto si veda Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, sent. 11/3/2010 n. 17178 ove si legge: "Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma primo, cod. pen., le nozioni di "produzione" e "esibizione" ivi contemplate richiedono l'inserimento della condotta in un contesto di organizzazione almeno embrionale e di destinazione, almeno potenziale, del materiale pedopornografico alla successiva fruizione da parte di terzi". Nel caso in esame, la

esplicativo quanto espresso dalla Corte, per cui “si deve concludere che, secondo l’interpretazione più corretta della norma, salvo l’ipotizzabilità di altri reati, commette il delitto di cui all’articolo 600-ter, comma 1, c.p., chiunque impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici con il pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico prodotto”, sussistenza del pericolo che dovrà essere poi accertata dal giudice considerati gli effetti sintomatici della condotta ³⁰⁴. Pertanto, esclusa una rilevanza penale della pornografia “domestica” nei termini descritti, potranno venire in rilievo altre fattispecie penali.

Si approfondiscono poi l’induzione ed il reclutamento a partecipare ad esibizioni pornografiche. L’induzione, si ripete, introdotta dalla legge n. 38/2006 si concreta in attività di incitamento e induzione volte a determinare o rafforzare nei confronti di una persona minore l’idea di prendere parte a queste esibizioni. Si tratterebbe in sostanza di un reato di evento, per il quale è richiesta la concreta elaborazione finale del prodotto. Quale ennesima riprova della volontà di tutelare ab origine tutte le fattispecie potenzialmente lesive dello sviluppo psico-fisico del minore,

Corte ha ritenuto che non bastasse il fatto che il soggetto agente possedesse un computer a determinare il fatto, ma quello che rileva interpretando la norma è appunto la volontà di evitare la diffusione del materiale prodotto (*cf.* sent. C.C., n. 1814/2007 dove il “pericolo di diffusione è stato desunto dai giudici dal fatto che, parte del materiale, per la cui produzione erano state utilizzate contemporaneamente molte minorenni e per il cui utilizzo l’imputato aveva avuto il consenso di queste, era detenuto in auto ed in alcune occasioni era stato mostrato a terzi.”)

³⁰⁴ Cass. Pen., SS UU, *cit.*: “Sarà il giudice ad accertare di volta in volta se ricorre il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico, facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta, quali: l’esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale, atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili; il concreto collegamento dell’agente con soggetti pedofili, potenziali destinatari del materiale pornografico; la disponibilità materiale di strumenti tecnici (di riproduzione e/o di trasmissione, anche telematica) idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari; l’utilizzo, contemporaneo o differito nel tempo, di più minori per la produzione del materiale pornografico (in questo senso la pluralità di minori impiegati non è elemento costitutivo del reato, ma indice sintomatico della pericolosità concreta della condotta); i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità soggettive del reo, quando siano connotati dalla diffusione commerciale di pornografia minorile; altri indizi significativi che l’esperienza può suggerire. Come già detto, ove non ricorra il reato di cui all’articolo 600ter, comma 1, anche per l’inesistenza del pericolo di diffusione del materiale, può sussistere altra figura di reato, compresa quella di detenzione di materiale pornografico di cui all’articolo 600quater.”

la legge n. 172/2012 innova affiancando all'induzione la condotta del reclutamento, che consisterebbe non tanto in una persuasione quanto più in un "comportamento attivo che ha come effetto quello di collocare la vittima nella disponibilità del soggetto che intende utilizzarla nella produzione di materiale pornografico, ovvero nella realizzazione di spettacoli od esibizioni pornografiche"³⁰⁵.

In ultimo, merita di essere sottolineata l'inclusione tra le condotte di cui al c. 1 dell'art. 600-ter dell'azione di colui che trae profitto dai materiali pornografici. Quale condotta residuale questa è destinata ad essere applicata ogni qualvolta, pur non avendo partecipato alla realizzazione dei suddetti spettacoli, un soggetto tragga un apprezzabile guadagno economico dagli stessi. Chiaramente il reato in oggetto si consuma nel momento successivo, e non preparatorio, al reclutamento o all'induzione del minore, o all'effettiva realizzazione del prodotto.

Nella previsione di sanzionare un osceno mercato su più livelli, il secondo comma dell'articolo in parola prescrive che "alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma". In questo caso non si rinviene una lesione diretta del bene giuridico tutelato, quanto più la volontà di estinguere il fenomeno dell'abuso sessuale sui minori andando a colpire anche il canale di distribuzione tramite il quale il materiale si diffonde³⁰⁶. Ancora, nel terzo comma sono incriminate le condotte di distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione del materiale pedopornografico³⁰⁷, anche se realizzate per via telematica. Il

³⁰⁵ Sara Parini, *Pornografia minorile*, in Stefano Tovani, Alessandro Trinci, *op. cit.*, p.638

³⁰⁶ Approfondendo, Domenico Pulitanò, *Diritto Penale: Parte Speciale*, Giappichelli, 2013, p. 339 "Fare commercio non significa semplicemente ricavare utili dalla vendita di materiale pornografico: *il fare commercio presuppone una vera e propria organizzazione imprenditoriale tesa alla diffusione del prodotto* (corsivo dell'autore). Il commerciante è un soggetto che, tramite una struttura organizzativa (anche rudimentale), diffonde a scopo di lucro il materiale pornografico"

³⁰⁷ Corte di Cassazione, Sez. pen. III, sent. del 27/4/2000 n. 1762: "La condotta di distribuzione del materiale pedo-pornografico deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale

delitto in commento trova il suo naturale sviluppo attraverso i nuovi strumenti tecnologici, a mezzo dei quali la smaterializzazione del prodotto pornografico conosce una celere diffusione ad un numero potenzialmente infinito di destinatari. Sostanzialmente quindi i due aspetti che rilevano affinché si realizzi una condotta tra quelle tipizzate è l'indeterminatezza dei destinatari e la concreta accessibilità del mezzo diffusivo da parte di chiunque ³⁰⁸.

Non sorprende affatto che la rete, benché l'obiettivo finale non sia quello di demonizzarla, date le sue caratteristiche, si candidi quale veicolo principale attraverso il quale si propagano le condotte di cui si tratta. Occorre, anche tenendo presente questo dato certo, declinare due diversi tipi di utilizzo di Internet messi in pratica dai pedofili, che sul profilo penale generano allo stesso modo diverse conseguenze; si può ad esempio rendere l'“informazione” accessibile a tutti gli utenti connessi e interessati, oppure sfruttare il mezzo quale punto di appoggio per relazionarsi con soggetti determinati. Pertanto, al fine di inquadrare in maniera corretta la condotta imputabile è necessario verificare il tipo di connessione utilizzata e soprattutto l'idoneità del canale fruito di diffondere in rete i documenti immessi. Il reato di pornografia minorile commesso per via telematica, ha luogo quindi nel momento stesso in cui il materiale viene immesso in rete, attraverso sistemi di *file sharing*, *peer to peer*, *chat line* ³⁰⁹, avendo riguardo comunque che tale immissione, pur

medesimo, mediante invio di esso ad un novero, predefinito o meno, di destinatari. La divulgazione e pubblicizzazione richiedono invece sia che la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata di persone, con cui l'agente ha stabilito un rapporto di comunicazione, sia un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti.”

³⁰⁸ Corte di Cassazione, Sez. Pen. IV, sent. 3/2/2003 n. 4900: “Ai fini della sussistenza del delitto di distribuzione o divulgazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto occorre che il materiale sia inserito in un sito accessibile a tutti al di fuori di un canale privilegiato o sia, comunque, prorogato a un numero indeterminato di destinatari.”

³⁰⁹ Sul punto si veda però, Corte di Cassazione, Sez. pen. III, sent. del 2/12/2013 n. 47820: “Come già evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, affinché sussista il dolo del reato di cui all'art. 600 ter c.p., comma 3, occorre provare che il soggetto abbia avuto, non solo la

configurando un momento precedente, sia di per sé sufficiente a generare un concreto pericolo di diffusione. Oggetto materiale della condotta di distribuzione e divulgazione possono anche essere notizie o dati finalizzati all'adescamento o all'utilizzazione dei minori, pure virtuali.

Un altro aspetto da considerare, finora mai affrontato, riguarda il *locus commissi delicti* che, per questi reati, secondo la giurisprudenza coincide con il luogo nel quale è stato dato luogo al comando di invio del materiale. Rispetto alle nuove frontiere di Internet però questa affermazione non pare così assoluta. Il riferimento va al "deep web", che fa saltare ogni parametro di riferimento in ordine all'individuazione dell'ambito territoriale, poiché un sistema di questo tipo impedisce a monte l'identificazione del soggetto che pone in essere la condotta illecita

³¹⁰

Il quarto comma prescrive invece la condotta della cessione od offerta del materiale pedopornografico pure a titolo gratuito, quale illecito meno grave di quelli descritti nel comma precedente, atteso il carattere che si presume estraneo ad ogni logica di organizzazione criminale ³¹¹. Rispetto all'ipotesi di "diffusione", in questo caso si incrimina chi immette il solo materiale (non informazioni o dati) in un circuito chiuso, riservato ad un

volontà di procurarsi materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing."

³¹⁰ Antonio Marino, *Le nuove frontiere dell'illegalità a mezzo Internet*, Rassegna dell'Arma, n. 3, 2012: "Nessuno dei criteri stabiliti dal legislatore per la determinazione della competenza ratione loci (art. 8 c.p.p.) appare, oggi, in grado di facilitare tale compito; né risulta utile, a tali fini, il ricorso alle c.d. regole suppletive di cui al successivo art. 9 c.p.p. è noto infatti che i criteri dell'art. 9 sono sostanzialmente strutturati intorno ad una soggettivizzazione dell'autore del reato (si pensi al comma 2); impongono cioè che si siano individuati - almeno embrionalmente - i profili soggettivi dell'autore della condotta illecita".

³¹¹ Sara Farini, *Pornografia minorile*, in Stefano Tovani, Alessandro Trinci, *op. cit.*, pp. 655-656: "In particolare la condotta di <<cessione>> presenta notevoli affinità rispetto a quella di <<fare commercio>>, pur discostandosi da quest'ultima per la sua natura di attività più ristretta e limitata. Il *discrimen* fra le due ipotesi criminose viene pertanto generalmente ravvisato nel fatto che, mentre per la sussistenza del delitto di cui al comma 2 è necessaria un'organizzazione commerciale, sintomatica dell'esercizio di una vera e propria attività commerciale, in relazione alla condotta di cessione una siffatta organizzazione deve invece necessariamente mancare."

numero di soggetti limitato e ben definito ³¹², ad esempio tramite l'utilizzo della posta elettronica ³¹³. Nel caso dell'offerta del prodotto pornografico, questa non deve essere accettata da parte del terzo, che pertanto non entra nella disponibilità dello stesso; verificandosi di contro questa ipotesi, giocoforza dall'offerta si rientrerebbe nuovamente nella condotta di cessione.

3.3.2 L'art. 600-quater

Perseguendo ancora la finalità di contenere, ed anzi, smantellare il *business* che soggiace al fenomeno della pornografia minorile, il legislatore posa l'attenzione anche sul lato della domanda, e introduce nell'ordinamento il reato di "detenzione" di materiale pedopornografico. Ad un primissimo sguardo si può già capire che viene punito il consumatore finale, punibile in quanto col suo ruolo contribuisce comunque ad alimentare la catena dell'illecito. Ed ancora, più nello specifico, a differenza di colui che "assiste" a spettacoli pornografici, per cui è previsto un regime differente, chi "detiene" il materiale viene punito non solo perché stimola l'attività illecita fruendone, ma ancor di

³¹² Corte di Cassazione, *cit*, sent. n. 4900/2003: "Di conseguenza, quando la cessione avviene attraverso un canale di discussione (cosiddetta *chat line*) è necessario verificare se il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi, documenti contenenti le foto pornografiche in questione, in modo da essere accessibile a chiunque e da poter essere preso direttamente senza formalità rivelatrici di una volontà specifica e positiva. Laddove, invece, il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nella più lieve ipotesi di cui all'art. 600-ter, quarto comma, c.p.."

³¹³ Ma sul punto si veda Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, sent. del 19/7/2011 n. 30564: "L'invio, tramite posta elettronica, ad un gruppo di discussione o "newsgroup" di files contenenti immagini pedopornografiche resi disponibili ai partecipanti della discussione solo dopo la loro visione da parte del moderatore del gruppo, integra il delitto di divulgazione di materiale pornografico punito dal comma terzo e non quello, meno grave, di offerta o cessione, anche gratuita del predetto materiale, previsto dal comma quarto del medesimo articolo". Nello specifico la Corte faceva riferimento ad una fattispecie in cui i files dopo l'invio confluivano in appositi server NTTP, previa visualizzazione del moderatore, i cui contenuti erano disponibili successivamente a qualsiasi utente utilizzasse tale protocollo. Inoltre si ritiene irrilevante la presenza del moderatore, che anzi si rende passibile di essere punito in solido con l'autore dell'invio.

più perché nella sua condotta potrebbe essere intrinseco un autonomo spirito di diffusione dello stesso materiale, contribuendo allora in prima persona ad espandere il mercato, sebbene affinché sussista il reato non occorra il pericolo concreto di diffusione ³¹⁴.

Come già accennato, buona parte della dottrina si è dimostrata dubbiosa circa la legittimità costituzionale dell'incriminazione, soprattutto in relazione al fatto che colui che “detiene” del materiale pornografico attua una condotta successiva e del tutto autonoma rispetto allo sfruttamento del minore. Ecceputa l'illegittimità costituzionale dinnanzi alla Corte questa si è pronunciata a favore della piena compatibilità con la Costituzione, asserendo che la condotta prescritta dall'art. 600-*quater*, sebbene di lesività decrescente rispetto a quelle precedentemente analizzate, rappresenterebbe esclusivamente un'altra faccia della stessa medaglia, dal momento che “è indubbio che tutta l'attività organizzata ai fini della produzione, diffusione e messa in commercio virtuale di certe immagini (...) esiste e si perpetua solo perché vi è a monte una domanda: un pubblico, cioè, di consumatori che intende acquistarle e detenerle” ³¹⁵.

Il codice punisce anzitutto la condotta che consiste nel “procurarsi” materiale pornografico, intendendosi qualsiasi attività atta a ricercare, trovare e successivamente acquisire il prodotto. La giurisprudenza ha affermato che integra tale reato, ad esempio, il *download* da Internet, poco importa se sia a pagamento o gratuito. Alternativa a questa, è la

³¹⁴ Giovanni Fiandaca, Enzo Musco, *Diritto Penale, parte speciale*, Zanichelli, 2012, p. 175 e ss.

³¹⁵ Si veda, Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, 12/11/2007 n. 41570: “Quanto, poi, alla proposta eccezione di costituzionalità, vanno ribadite le già espresse decisioni di manifesta infondatezza, e secondo le quali: la legge 269/98, essendo volta ad offrire una tutela privilegiata ed esaustiva del minore, sanziona sia l'offerta di materiale procurato tramite lo sfruttamento sessuale dei minori, sia la risposta a quell'offerta (configurandosi come due facce dello stesso fenomeno). [...] Pertanto, il comportamento di chi accede ai siti e versa gl'importi richiesti per procurarsi il prodotto è altrettanto pregiudizievole di quello dei produttori. Ed è questa la ragione, per la quale, del tutto legittimamente, il legislatore punisce anche quelle condotte che concorrono a procurare una grave lesione alla libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti.”

“detenzione” che permette di far considerare il materiale nella concreta disponibilità dell’agente, e va chiaramente interpretata in senso ampio calandola in una realtà telematica che si propaga attraverso gli svariati canali di trasmissione. Mentre la condotta del “procurarsi” delinea un reato istantaneo, quella che consiste nel “detenere” allude ad una fattispecie di durata, e rende pertanto il reato permanente ³¹⁶.

Per necessaria chiarezza si sottolinea che risulta penalmente irrilevante la condotta di chi si limiti a visionare materiale pedopornografico “senza instaurare con esso una relazione di prossimità” ³¹⁷, rilevando quindi penalmente la volontarietà e la consapevolezza di appropriarsi di queste immagini scaricandole e conservandole sul proprio disco rigido o altri supporti, e non invece che le stesse rappresentino la traccia di una consultazione sul web salvata in automatico dal proprio computer.

Inoltre il reato di cui all’art. 600-*quater* si configura anche nel momento in cui dopo aver visionato il materiale il soggetto ne cancelli una parte ³¹⁸, oppure qualora il materiale faccia parte dei *files* temporanei di Internet ³¹⁹. La recente giurisprudenza ha poi sancito un altro importante

³¹⁶ Corte di Cass., Sez. Pen. III, sentenza del 10/6/2010 n. 22043: “La condotta di chi detenga consapevolmente materiale pedopornografico, dopo esserselo procurato, configura un’ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all’agente la disponibilità del materiale.”

³¹⁷ Tribunale di Brescia, Sez. Pen. II, sent. del 22/4/2004 n. 1619: “La ratio dell’art. 600 quater c.p. ha come elementi costitutivi, sul piano obiettivo la detenzione di materiale a contenuto pedopornografico, sul piano soggettivo la consapevolezza non solo, com’è ovvio, della detenzione del materiale, ma soprattutto della natura illecita e, in specifico afferente allo sfruttamento di minori, del materiale stesso.”

³¹⁸ Corte di Cass., Sez. Pen. III, 6/12/2011 n. 639: “E’ ritenuto responsabile colui che abbia effettuato il download di immagini pedopornografiche da un sito internet, nonché colui che, dopo aver visionato le immagini, abbia cancellato i files allocandoli nel “cestino” del sistema operativo del computer sia perché in entrambi i casi vi è stata una detenzione penalmente rilevante nel momento dello scaricamento e della visione degli stessi sia perché, anche dopo la loro allocazione nel “cestino”, i files potevano essere agevolmente recuperati e, dunque, sussisteva ancora una detenzione degli stessi da parte dell’agente”

³¹⁹ Corte di Cass., Sez. Pen. III, 6/12/2010 n. 43246: “Come danno atto i giudici di merito, emerge poi dalla consulenza: “... dalla cartella contenente i files temporanei di internet, cioè quelle parti di pagina (immagini disegni grafici etc.) appartenenti a siti visitati e che vengono ad essere memorizzate per essere utilizzate in caso di accesso alla stessa pagina in momenti

principio in tema di detenzione di materiale pedopornografico, specificatamente in relazione ai frammenti di *files*, in quanto tali quasi mai utilizzabili ³²⁰.

3.3.3 *L'art. 600-quater 1*

Novità di indubbia portata, l'introduzione della "pornografia virtuale" nel codice, rappresenta in maniera chiara la volontà operata dal legislatore di affiancare al mondo reale quello virtuale sotto il profilo criminale, il quale proprio perché intangibile e sfuggente rappresenta il luogo d'elezione del quale far proliferare condotte illecite.

La nuova fattispecie incriminatrice è volta a contrastare la produzione o diffusione di materiale pornografico raffigurante persone "anche solo apparentemente minorenni o anche immagini "virtuali" di minorenni" ³²¹,

successivi, onde poter velocizzare la visualizzazione della pagina stessa. All'interno di questa directory sono state individuate numerose foto di minori nudi, o in alcuni casi impegnati in atti sessuali". Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto che il materiale pedopornografico in questione venisse detenuto (i files potevano essere, infatti, in qualsiasi momento richiamati in visione, anche da parte di un utente non particolarmente esperto)."

³²⁰ Corte di Cass., Sez. Pen. III, 4/3/2014 n. 10491: "Nella sentenza 11168/2009 di questa Sezione, richiamata dal ricorrente, si afferma che in via generale una dolosa distribuzione, divulgazione o diffusione di "materiale" pedopornografico implica che si tratti di file completi, ossia che siano concretamente leggibili e visionabili (e di cui sia stato possibile al soggetto accertare il contenuto illecito), cioè di file di cui sia stato completato lo scaricamento e che siano stati dolosamente posti o lasciati nella cartella dei file condivisi. E si legge: "Del resto la norma parla di "materiale" pornografico minorile, e quindi si riferisce a file che in concreto possano essere considerati come "materiale" di tale natura, e perciò a file completi e già interamente scaricati e visionabili, e non a singoli minuscoli pezzetti del file, magari nemmeno coordinati e sequenziali e quindi assolutamente illeggibili ed inutilizzabili. E difatti, normalmente, il contenuto di un file, anche se incompleto, può essere visionato con un programma di anteprima solo se si hanno a disposizione una certa quantità di pezzetti iniziali nella loro giusta sequenza. [...] Pertanto anche in relazione all'art. 600 quater c.p., può affermarsi che per essere integrato il reato, sotto il profilo della detenzione, si deve essere di fronte a file che in concreto possano essere considerati come materiale pedopornografico, e perciò a file completi e già interamente scaricati e visionabili, e non a singoli minuscoli pezzetti di file, magari nemmeno coordinati e sequenziali e quindi, come nel caso che ci occupa, assolutamente illeggibili ed inutilizzabili."

³²¹ Angelo Mangione, *La tutela penale del minore da violenze, abusi e sfruttamento a sfondo sessuale*, in *op.cit.*, p. 277: "La ratio della incriminazione è da ricercarsi nella volontà di

estendendo la sfera applicativa degli artt. 600-ter e 600-quater anche qualora i documenti siano stati ottenuti mediante tecniche di modificazione grafica o fotomontaggi e nei quali comunque compaiano parti di minori degli anni 18.

Al di là dei dubbi circa la autonoma configurazione del reato e sulla sua stessa costituzionalità ³²², è bene sottolineare che il merito di aver esteso al concetto di “pseudo-pornografia” una rilevanza penale va alla Convenzione sul Cybercrime e alla Decisione Quadro 2004/68/GAI, poiché alla luce di quanto già espresso, è stato ritenuto necessario spingere l’intervento repressivo fino a colpire atteggiamenti ritenuti idonei a soddisfare il morboso interesse pedofilo stigmatizzandolo *tout court*, sebbene comunque tali comportamenti non coinvolgessero direttamente minori.

Autorevole dottrina sottolinea che però in tal modo l’asse della fattispecie non avrebbe più ad oggetto la tutela del minore, quanto invece, in ottica precauzionale, la repressione di un fenomeno di devianza sessuale. Sarebbe necessario pertanto stabilire l’esistenza di un nesso tra la fruizione di pornografia virtuale e la conseguente ricaduta di tali pratiche nella vita reale ³²³, il quale però una volta accertato non può che far prevalere la tutela anticipatoria al detrimento dell’interesse del minore su quella solo potenziale del singolo ³²⁴.

arrestare l’effetto criminogeno indotto nel fruitore del materiale il quale potrebbe essere incentivato a porre in essere ulteriori comportamenti devianti, questa volta però sul minore “in carne ed ossa”.”

³²² Luca Pastorelli, *Colmate le lacune della pregressa disciplina*, in Guida dir., 2006, n. 9, p. 51

³²³ Manuel Bianchi, Sub art. 600-quater 1 c.p., Cedam, 2003, p. 246: “Per valutare l’idoneità della pornografia virtuale ad incentivare ulteriori comportamenti criminosi a danno di minori sarebbe necessario avere una prova se non certa quantomeno altamente probabile del nesso intercorrente tra la fruizione di tali immagini e la richiesta di pornografia reale.”

³²⁴ Alessandra Spangaro, *Minori e mass media: vecchi e nuovi strumenti di tutela*, Ipsa, 2011, pp. 96-97

Alla luce di quanto affermato, affinché la nuova fattispecie risulti valida, è necessario contestualizzare l'accezione "virtuale" della pornografia. Dal punto di vista del materiale pedopornografico è necessario pertanto che vi sia una profonda compenetrazione tra l'immagine virtuale e quella reale, escludendo dall'operatività della norma pertanto tutti documenti frutto di un'elaborazione grafica totalmente astratta. Inoltre poi, è bene ripetere, che il risultato finale deve essere in grado quasi di trarre in inganno il fruitore, facendo apparire come reali o almeno verosimili situazioni che in realtà non lo sono. Quanto sin qui affermato non chiarisce comunque quali siano, oppure se vi siano, delle "parti" del corpo del minore che più di altre inquadrebbero la condotta. O meglio ancora, se sia necessaria proprio una la corrispondenza di una "parte" alla totalità del corpo del minore o se il carattere da considerare sia altrove.

Parte della dottrina, invero, fa rientrare nel *genus* della pornografia virtuale la *fake pornography*, che riguarda immagini realizzate esclusivamente al computer impiegando però tecniche di rappresentazione tali da far apparire lo scenario realistico; il *morphing*, una tecnica che mira a generare, o a montare, facendole apparire verosimili, immagini nelle quali i bambini siano coinvolti in attività sessualmente esplicite, sebbene le immagini di origine utilizzate fossero castissime; ed in ultimo, sebbene si dissenta sul punto poiché da parte di chi scrive non viene rinvenuta alcuna lesione del minore, la pornografia simulata, fenomeno che invece riguarda adulti, calati in scenari erotici, i quali date le proprie caratteristiche fisiche posseggono le fattezze di minorenni ³²⁵.

³²⁵ Si rimanda a Federica Resta, *Vecchie e nuove forme di schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*, Giuffrè, 2008, p. 456

Al fine di circoscrivere la risposta, si ritiene che questa risieda in tutte quelle “parti” del corpo che sostanziano il requisito della riconoscibilità, la quale consentirebbe appunto l’identificazione del soggetto coinvolto nella rappresentazione ³²⁶. Il carattere “virtuale” sarebbe da rinvenire pertanto non nei tratti fisici del minore descritto, quanto più nella situazione non reale, mai accaduta, eppure realistica, ricostruita dall’immagine.

3.3.4 L’art. 609-undecies

Potrà sembrare ridondante, ma ancora una volta la rete è il veicolo preferito dagli adulti per il propagarsi del fenomeno dell’“adescamento” ³²⁷, che nello specifico, consiste nel mettere in atto una serie di strategie volte a carpire la fiducia di un minore di anni 16, indebolirne progressivamente la volontà per ottenere al fine favori di natura sessuale. Ma non sempre colui che agisce focalizza la sua condotta nell’aspettativa

³²⁶ Tribunale di Milano, *cit.*: “Le immagini sono di diversa tipologia e possono essere distinte in categorie.

1) Immagini e video bidimensionali o tridimensionali realizzate come disegni anche con la tecnica del “cartone animato”, immediatamente indicative di creazione di fantasia; 2) Immagini tridimensionali rappresentanti soggetti minorenni non confondibili con persone reali : ancorché realizzato nel rispetto delle proporzioni , il prodotto finale è costituito dalla creazione grafica a computer di figure all’evidenza del tutto simili non a persone reali ma a “manichini” impegnati in atti sessuali. Le immagini di cui alle categorie 1) e 2), ancorché suscitino nell’osservatore riprovazione e disgusto, sono *tout court* disegni che riproducono soggetti “ virtuali” perché costruiti con il computer ma non suscettibili di essere confusi, anche per qualità grafica, con persone reali e dunque né rappresentative né evocative di situazioni reali.” Secondo il Tribunale integrano la fattispecie di cui all’art. 600-*quater*: “3) Immagini tridimensionali, realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali dove alla sommità del corpo del minorenne è stata apposta l’immagine bidimensionale ritraente un bambino realmente esistente.”

³²⁷ Art. 609-undecies c.p. – *Adescamento di minorenni*: “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici , è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”

di consumare col giovane un rapporto sessuale, e questo aspetto lo rende non perfettamente sovrapponibile al reato di pedofilia. Ad ogni buon conto la nozione di “adescamento” per la legislazione italiana non è nuova, poiché già il terzo comma dell’art. 600-*ter* introdotto dalla legge n. 269/1998 sanzionava chi “distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate allo sfruttamento sessuale di minori o al loro adescamento”. Eppure coniando una definizione normativa dai chiari confini il legislatore ha fugato i dubbi e le perplessità in merito all’applicazione della condotta ³²⁸.

Nella previsione del legislatore interno, appare subito come il campo di applicazione della norma appaia più ampio di quanto descritto dall’art. 23 della Convenzione di Lanzarote, o ancora dall’art. 6 della Direttiva 2011/93/UE, dal momento che non solo l’art. 609-*undecies* offre un elenco più ampio e dettagliato dei reati collegati alla condotta di adescamento, ma soprattutto per la previsione che per la specificazione del fatto tipo non sia necessario che l’adescamento vada a buon fine ³²⁹, essendo sufficiente anche la sola captazione della fiducia operata con raggio. Inoltre, la norma travalica ancora una volta l’indicazione sovranazionale estendendo la copertura del reato “anche” a quei casi di adescamento perpetrati al di là dei confini telematici ³³⁰. Accanto alla lusinga e all’artificio quali strumenti tipici dell’adescamento il legislatore individua anche la minaccia, e “laddove i primi due

³²⁸ Su tutti si veda, Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, 16/4/2009 n. 15927: “Non si può neppure ignorare l’elevato tasso di indeterminatezza che caratterizza in generale questa previsione, come a confermare ulteriormente che il comportamento incriminato si caratterizza per il suo ampio spettro informativo.”

³²⁹ Lorenzo Picotti, *I diritti fondamentali nell’uso e nell’abuso dei social network. Aspetti penali*, in *Giur. Merito*, 2012, n. 12, p. 2522

³³⁰ Il riferimento è all’art. 23 della Convenzione di Lanzarote, ma sul punto si veda la Direttiva 2011/93/UE, CONSIDERANDO punto 19: “gli Stati membri riconoscono l’importanza di combattere anche l’adescamento di un minore al di fuori del contesto di Internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”

rappresentano forme subdole di avvicinamento alla vittima, l'ultima ne rappresenta il tramite più diretto ed aggressivo”³³¹.

I recenti dati mostrano la diffusione del fenomeno, e preoccupano non poco: “il 27%, del quale i due terzi di sesso femminile, dei ragazzi italiani incontra al buio persone conosciute sul web, il 17 % avendo anche rapporti intimi con loro”. Inoltre, “al 40% degli adolescenti, tra i 12 e i 13 anni, è stato chiesto un incontro da parte di uno sconosciuto ed il 10,5% di questi acconsente all'appuntamento. La percentuale sale fino al 31% tra i ragazzi di 16 e 17³³² anni”³³³. Ancora, “da aprile a dicembre 2013 attraverso la linea telefonica nazionale sono stati segnalati 11 casi di adescamento on-line, corrispondenti al 4,9% delle segnalazioni totali di abusi sessuali su bambini e adolescenti. Dagli stessi dati, risulta che le bambine e le adolescenti tendono ad essere più spesso vittime di adescamento rispetto ai minori di sesso maschile e che gli autori di tali comportamenti sono generalmente soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti”³³⁴.

Il metodo di induzione consiste quindi in una sottile opera di convincimento che sfrutta la frequentazione dei normali canali di comunicazione utilizzati dai giovanissimi, al fine di rassicurare la vittima e convincerla della normalità dei rapporti sessuali tra adulti e minorenni, spesse volte accompagnando queste suggestioni con l'invio di

³³¹ Simone Balzani, *Adescamento di minorenni*, in Stefano Tovani, Alessandro Trinci, *op. cit.*, p. 425

³³² *Ibidem*, p. 427: “Il legislatore ha optato per una limitazione della punibilità rispetto alle sole condotte di adescamento in danno di un <<minore di anni 16>>, escludendo così le potenziali vittime di età compresa fra i sedici e diciassette anni. Evidentemente, questi ultimi soggetti, pur non avendo ancora compiuto la maggiore età, sono stati ritenuti meno influenzabili o suggestionabili dagli attacchi dei *groomers*.”

Si ritiene che, a giudicare dai dati raccolti, tuttavia la scelta detti qualche perplessità sia dal punto di vista della tutela che dal punto di vista del trattamento differenziato sulla base dell'età.

³³³ Indagine condotta da Save The Children, 2012 – *Rapporto annuale delle attività*

³³⁴ Dati ricavati dall'analisi della gestione delle linee telefoniche dedicate all'aiuto dei minori in difficoltà tra cui il “Servizio 114” – *Emergenza infanzia del Dipartimento delle Pari Opportunità*

materiale pedopornografico ³³⁵. Sono state individuate cinque fasi che i *groomers* seguirebbero per operare sulla rete: per iniziare, si traccia il profilo di selezione di una vittima, preferibilmente vulnerabile, e si dà inizio la ricerca nelle *chat*. Dopo un primo contatto di presentazione, nel quale pare superfluo dirlo spesse volte il soggetto agente si presenta con generalità false, il minore viene invitato a spostarsi in una conversazione privata, e si procede con la seconda fase, quella che prevede di cercare di instaurare un rapporto di amicizia proponendosi quasi come un fratello maggiore che merita di essere preso in considerazione. Si passa allora al tentativo di creare una relazione con il minore, le comunicazioni si fanno più intime e frequenti. L'intrusività di questa fase è caratterizzata dal fatto che da un contesto asettico quale una *chat line* si passa ad ambiti di conversazione più privati, anche i toni diventano più confidenziali, il rapporto di fiducia si consolida celando la devianza sotto un apparente profilo di normalità. A questo punto, segue il delicatissimo momento della valutazione del rischio, nella quale l'adescatore indaga in profondità sulla vita privata del minore nel non dichiarato intento di non essere scoperto, concentrandosi soprattutto sulle abitudini, la presenza, e il controllo dei genitori. Aggirato questo potenziale pericolo si persegue nella ricerca dell'esclusività del rapporto, momento apicale dell'attività manipolativa, consolidando quanto già costruito, guidando il giovane in confidenze sempre più intime, e convincendolo a mantenere il loro rapporto segreto. Solo a questo punto, abbattendo anche le ultime reticenze, vengono introdotti argomenti a carattere sessuale nelle conversazioni, progressivamente più espliciti, corollati dall'invio di

³³⁵ Simone Balzani, *Adescamento di minorenni*, in Stefano Tovani, Alessandro Trinci, *op. cit.*, pp. 414-415

materiale pedopornografico, e nei casi più gravi tesi ad un incontro reale
336

Si capisce da subito quanto una condotta del genere sia insidiosa e capace di ledere lo sviluppo psico-fisico del minore, sia a causa della durata che si protrae lungamente nel tempo e si figura come fosse un assedio continuato, sia perché instilla nel giovane la convinzione che compiere atti sessuali tra adulti e minori sia un comportamento assolutamente normale.

³³⁶ Rachel O' Connel, *A typology of cyber exploitation and online grooming practices*, University of Central Lancashire, 2003, pp. 8 e ss.: "[...] The advice regarding selection and targeting involves paedophiles viewing children's public profiles on-line. Public profiles consist of on-line forms that chat service providers request children to complete, with typical information fields such as real name, age, location, and children are also invited to upload their photograph, and to give details about their hobbies and interests. [...] 1. *Friendshipforming stage*, during this stage a paedophile may ask whether or not the child has a picture of themselves and if the answer is yes they will request the picture to be sent to them. It seems reasonable to suggest that requests for pictures relate at least in part to the paedophile's desire to ensure that the child he is conversing with is in fact firstly a child and secondly one that matches his particular predilections. [...] 2. *Relationship forming stage*, is an extension of the friendship-forming stage, and during this stage the adult may engage with the child in discussing, for example, school and/or home life. [...] 3. *Riskassessment stage*, refers to the part of the conversation when a paedophile will ask the child about, for example, the location of the computer the child is using and the number of other people who use the computer. By gathering this kind of information it seems reasonable to suppose that the paedophile is trying to assess the likelihood of his activities being detected by for example the child's parent(s), guardian or older siblings. 4. *Exclusivity stage*, typically follows the risk assessment stage where the tempo of the conversation changes so that the idea of 'best friends' or 'I understand what you're going through and so you can speak to me about anything' ideas are introduced into the conversation by the adult. The interactions take on the characteristics of a strong sense of mutuality, i.e. a mutual respect club comprised of two people that must ultimately remain a secret from all others. [...] 5. *Sexual stage*, The introduction of this stage can appear innocuous enough because typically the adult has positioned the conversation so that a deep sense of shared trust seems to have been established and often the nature of these conversations is extremely intense. Therefore, from the child's perspective the conversations are not likely to be typical and perhaps the intensity of the conversation makes it more difficult for the child to navigate because they have entered a previously unfamiliar landscape."

3.3.5 L'art. 414-bis

Per concludere si intende sottolineare ancora una volta lo sforzo operato dal legislatore italiano nell'intento di apprestare una sempre più stringente tutela di tutti gli aspetti che ruotano attorno al libero sviluppo psico-fisico dei minori, troppo spesso vulnerati da nuove forme di perversione che si annidano negli angoli del web.

Lodevole è anche l'introduzione nel codice, per la prima volta e sempre in epoca successiva a "Lanzarote", della nozione di "pedofilia"³³⁷, sebbene non rubricandolo precipuamente nei reati connessi con la tutela della sessualità del minore ma in materia di reati contro l'ordine pubblico.

Nessuno spazio viene lasciato a comportamenti che, sebbene eventualmente indirizzati ad altre e lecite finalità e nonostante siano svolti in contesti non sospetti o addirittura culturali, tuttavia presentano quel tantum necessario ad integrare la promozione ovvero la difesa pubblica di comportamenti pedofili o pedopornografici. Una lotta spietata quindi ed ampiamente giustificata dalla gravità dei fatti che ne sono oggetto, che viene iscritto in un'altra recente novità³³⁸. Questa consiste nella previsione del reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia culturale; la nuova fattispecie di reato è individuata nella condotta di chi, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con

³³⁷ Art. 414-bis c.p. – *Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia*: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume"

³³⁸ Mauro Gobbi, *Art. 414-bis e art. 609-undecies c.p.: nuove figure di reato a tutela dei minori dopo Lanzarote*, Academia, 2012

qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere o fa apologia di delitti a sfondo sessuale in danno di minorenni, anche al solo fine culturale ³³⁹. Rispetto alla fattispecie generale, l'art. 414 c.p., sulla quale la norma è stata modellata, il reato prevede pene leggermente più alte.

In conclusione, è utile ribadire quanto l'impegno internazionale per contrastare il fenomeno sia a tutt'oggi molto radicato. La particolare delicatezza del reato e delle sue conseguenze, unite alla sfera inizialmente intima e familiare nella quale lo stesso viene consumato, rappresentano sia lo stimolo legislativo che il limite repressivo. Le vittime sono spesso riluttanti o incapaci di denunciare i propri persecutori. I minori, specie quelli in età prepuberale non sono in grado di comprendere l'entità e gli effetti delle violenze subite. Toccando

³³⁹ In relazione al terzo comma si veda, Luca Masera, *Nuove norme contro l'abuso sessuale dei minori*, Treccani, 2014: "I segni linguistici utilizzati (il legislatore parla di «scusa») paiono collocare la nuova disposizione nell'ambito della colpevolezza; in realtà, secondo quasi tutti i primi commentatori, l'intervento legislativo va inteso come volto ad impedire che la libertà di espressione e di critica in ambito «artistico, letterario, storico o di costume» siano d'ostacolo già sotto il profilo oggettivo alla configurazione della fattispecie, quando il reato oggetto della pubblica istigazione o apologia concerna l'integrità sessuale dei minori. Così intesa la portata della modifica normativa, tuttavia, essa non può non destare perplessità, parendo configurarsi una *rigida preclusione all'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero*, che risulta in evidente contrasto con il tradizionale insegnamento della Corte Costituzionale, secondo cui invece la limitazione di tale diritto fondamentale è legittima solo se, nel caso specifico, il tenore del messaggio istigatorio abbia travalicato i confini dell'esposizione di un'idea o di un pensiero, per assumere connotati di *concreta idoneità* a provocare la commissione di determinati reati." O ancora, per una comprensione più precisa della portata della disposizione, Carmen Adreuccioli, Irma Conti, *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato*, Saggi TemiRomana, 2014, p. 17: "A ben vedere, infatti – ci sia consentita questa licenza – tale disposizione dovrebbe indurre a ritenere sanzionabili non solo grandi scrittori, quali Nabokov, il cui celebre romanzo *Lolita*, si basa per l'appunto su una storia "pedofila", ma anche registi (si pensi alla trasposizione cinematografica del Maestro Kubrick) o cantanti (si pensi alla vicenda, che ha avuto anche eco nelle aule parlamentari, legata al brano "Il pettirosso" del cantautore Gino Paoli). Tale timore sembra quanto mai fondato se si considera la posizione giurisprudenziale in ordine al momento di consumazione del delitto. Come è noto il delitto di istigazione "generale" si consuma non appena viene realizzata (pubblicamente) la condotta istigatrice a prescindere dalla effettiva commissione del reato o dei reati istigati. A ciò si aggiunga che secondo parte della giurisprudenza ai fini della consumazione sarebbe addirittura sufficiente la semplice percepibilità delle espressioni usate dall'agente."

quindi la sensibilità collettiva il fenomeno è sempre stato combattuto con molto impegno ma a tutt'oggi il numero delle vittime è probabilmente ampiamente sottostimato, tanto da far discutere più parti circa la reale attendibilità delle valutazioni effettuate sulla scorta dei dati disponibili.

La repressione deve essere necessariamente accompagnata da una attenta prevenzione, e da adeguati strumenti di supporto e pianificazione sociale. Sia in ambito reale che virtuale un maggiore controllo dei sistemi di interazione utilizzati dai minori non può non essere accompagnato da un metodo educativo teso a promuovere l'uso corretto delle nuove tecnologie, una consapevole interazione con gli estranei, una chiara educazione sessuale. Il complesso di formule educative deve prendere forma fin dalla scuola primaria e deve essere teso a creare negli individui la coscienza di sé, della proprietà del proprio corpo, e del giusto modo di disporne. Nel contempo andrebbero incrementate le campagne atte a favorire la denuncia spontanea da parte delle vittime ed il sostegno psicologico ad esse dedicato, senza trascurare però un'assistenza medico-psichiatrica ai pedofili.

Conclusioni

Non è possibile scindere in modo netto i fenomeni “virtuali” fin qui trattati dalla loro manifestazione nella vita reale. Non lo è perché tutti hanno giocoforza implicazioni nella vita reale delle persone che coinvolgono, e non lo è perché la maggior parte delle regole e delle norme che disciplinano le fattispecie sono nate prima ancora che Internet esistesse, e hanno patito per certi versi l’adeguamento ad una dimensione porosa e intangibile. Questa scissione netta, proprio perché impossibile, rappresenta uno dei limiti alla reale lotta contro i crimini della rete. Il web ha comunque prerogative e peculiarità proprie, tali da richiedere spesso interventi specifici e precetti dedicati.

Essendo poi un fenomeno globale, con le stesse regole di funzionamento fissate in tutto il mondo, sarebbero, si ritiene, necessarie anche leggi globali, valide cioè in ogni angolo della rete, per tutti gli individui che ne fanno parte, con conseguenze identiche per chi dovesse violarle. Ciò è naturalmente impossibile da realizzarsi nel breve periodo, ma questa impossibilità rappresenta il punto dal quale occorre partire per combattere realmente tutto ciò che di negativo ha la rete, esaltandone e magari sfruttandone per uno scopo consono le molteplici potenzialità positive.

E’ indispensabile quindi, per poter fare adeguate considerazioni sui pericoli per i minori sul web fin qui analizzati, tenere sempre presente il quadro della situazione normativa e politico-amministrativa nei singoli ambiti nazionali ma anche, e soprattutto, negli intrecci collaborativi internazionali. Da questi intrecci, per la maggior parte ancora in formato embrionale, si snoda la vera sfida alla lotta contro gli abusi e le violenze perpetrate su Internet.

A livello nazionale e sovranazionale l'interesse superiore del minore deve essere sempre considerato prevalente. In particolare, nel programma in cui l'Unione si fa promotore e garante del rispetto delle disposizioni della Carta UE e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, si prevedono una concreta serie di interventi in settori in cui l'Unione può realmente essere portatrice di un valore aggiunto, quali quello di una giustizia a misura di minore, della protezione dei minori in situazioni di vulnerabilità, del contrasto della violenza sui minori, sia all'interno che all'esterno dell'UE. Anche la normativa interna, e la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale più volte menzionata, tendono a tutelare la libertà di espressione, eguaglianza, salute, educazione e formazione, socializzazione e gioco, ascolto, dignità e riservatezza, sicurezza, quali diritti del minore che si conformano in modo specifico per l'uso e nell'uso della rete, a partire dai fondamenti che si trovano nella Costituzione, come previsto anche dall'art. 31 c. 2 della stessa “(la Repubblica) protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Con l'evoluzione e la diffusione delle nuove tecnologie e della rete e la crescente accessibilità economica di supporti tecnologici, il mondo digitale diventa la nuova frontiera da difendere per assicurare i diritti delle fasce della società più deboli. Gli utenti possono disporre delle molteplici opportunità offerte dal mondo digitale, ma debbono essere consapevoli e sapersi difendere dalle insidie del mondo interconnesso; ciò vale soprattutto per i più giovani, che sono particolarmente esposti, per lo stato di formazione che li contraddistingue, dalla diffusione delle nuove tecnologie e di Internet.

Basandosi sulle differenze negli assetti legislativi interni e comunitari che regolano l'accesso alla rete e disciplinano i comportamenti dei soggetti all'interno di quest'ultima, si è tentato di evidenziare i limiti del sistema

strutturale e organizzativo di Internet in fatto di sicurezza e legalità internazionali.

Regolamenti a parte infatti, lasciati peraltro alle iniziative dei singoli Provider, non paiono esserci vere proprie leggi intercontinentali universalmente formulate da tutte le nazioni, che regolino il mondo virtuale dal punto di vista del diritto in una forma unica e incontrovertibile.

Emerge quindi che le poche regole presenti, frutto di accordi ancora una volta stipulati tra enti e *authorities* che organizzano il funzionamento di Internet, più che di tipo etico sono quasi sempre di natura tecnica, create allo scopo di standardizzare il funzionamento della rete.

Insufficienti sono parse invece la standardizzazione dei sistemi di gestione dei pericoli sul web e delle leggi di riferimento per la stesura dei regolamenti etico-morali all'interno dei *social* o dei singoli siti interattivi. La stessa fissazione della maggiore età e di quella del consenso sessuale, chiaro riflesso degli aspetti socio-culturali di ogni Paese, e pertanto non univoca universalmente, appare un punto piuttosto critico per una previsione di repressione degli abusi di natura sessuale a tutto tondo.

Da tali carenze emergono tutte le difficoltà che si è tentato di evidenziare in questo lavoro, e che hanno portato serie limitazioni nello sconfiggere, o perlomeno arginare fortemente, preoccupanti fenomeni come la pedopornografia virtuale o il cyberbullismo.

A fronte di una normativa diseguale e in alcuni punti carente, in tutto il mondo si lascia che il contrasto agli episodi di violenza in rete, e a tutte le attività illecite della stessa, avvenga senza un' incisiva coordinazione. Mentre dal canto loro, le polizie delle singole nazioni hanno limitatissimi ambiti d'azione a causa dell'extraterritorialità di Internet, e solamente le

iniziative di associazioni e enti, perlopiù nati spontaneamente, trovano un coordinamento internazionale.

E' sufficiente pensare alla Conferenza EAN svoltasi ad Atene nel 2014, riportata dai media come l'evento più importante finora organizzato per il contrasto al cyberbullismo, la quale, seppur patrocinata da un progetto dell'Unione Europea, ha prodotto una serie di semplici proposte per il combattere fenomeno. Di sole proposte però si è trattato, poiché i campi d'intervento locale, variabili a seconda del contesto sociale, geografico e legislativo, non consentono la facile identificazione di misure di contrasto.

Dal momento che già a livello europeo, come si è tentato di mostrare in tutti il lavoro, tale coordinamento appare difficoltoso, si può facilmente immaginare come lo stesso sia problematico, per non dire utopico, a livello extra europeo.

Anche le misure di contrasto alla pedopornografia, pur in assenza di grandi difformità normative a livello internazionale poiché in tutti i Paesi del mondo vi sono norme più o meno restrittive contro il fenomeno, sono limitate, al momento dell'applicazione pratica, dalla scarsa capacità di collaborazione fra gli stessi.

Se è vero che un soggetto è perseguibile nella nazione d'origine anche per i reati commessi all'estero, ciò avverrà comunque solo dopo la reale identificazione del reato, ed è proprio in questo passaggio che si annidano i limiti d'azione del "sistema Internet", permettendo, ad esempio, di mascherare provenienza e dislocazione di soggetti e reati e complicando quindi il quadro in modo drammatico. Anche in questo caso, al di là delle misure d'intervento lasciate alle istituzioni educative o alle polizie delle telecomunicazioni, non vi è, tra Provider e nazioni, una univocità e trasparenza comunicativa tale da consentire l'immediata identificazione e

punibilità di chi si renda responsabile, ad esempio, della produzione e diffusione di materiale perodopornografico.

I soggetti analizzati sono solo parte del problema, poiché su Internet esiste un enorme mondo illegale sommerso che passa quasi inosservato.

Non appare inoltre sufficiente neppure la censura locale dei siti di istigazione e siti illegali in genere, di qualunque natura essi siano, poiché da un lato la rete consente di superare tali censure, dall'altro è all'ordine del giorno che siti web oscurati si ripresentino e ricompaiano sotto nuove spoglie appena qualche minuto dopo le azioni poste in essere da parte delle Autorità.

Se le misure di tipo sociologico, psicologico, seppur nella difficoltà di integrazione fra realtà internazionali, sono comunque arrivate ad uno stadio avanzato di identificazione e individuazione delle forme più corrette per il contrasto di questi fenomeni, sembrerebbe che le norme tecniche di trasparenza e quelle giuridiche non abbiano saputo tenere il passo.

Allo stato attuale vi sono due enti diversi (nello specifico ARIN e RIPE) che gestiscono l'assegnazione delle risorse della rete ai Provider, con regolamenti non uniformi e propositi etici non tassativi. Non esiste una polizia internazionale con poteri adeguati che consentano l'accesso al controllo della rete in una forma tale da impedire a qualunque sistema o supporto di mettere nelle condizioni un utente esperto di rendersi irrilevabile o nascondere le attività. Porzioni intere di Internet (quello che si definisce il *deep web*) sono occulte anche per le polizie internazionali, che fanno indagini con strumenti non più evoluti di quelli posseduti dagli stessi utenti esperti, ma con una velocità di intervento infinitamente inferiore. A tal proposito, poi, non si può nascondere che, ancora a tutt'oggi, in qualche modo si permetta la sopravvivenza di ben

noti *software*, pur essendo gli stessi un ricettacolo di illegalità. Si capisce pertanto quali contraddizioni si verificano nel contrasto e nella lotta alla delinquenza virtuale, e quali sono gli interessi contrastanti in gioco.

Accade così che nel nome dell'incondizionato rispetto della privacy, la rete sia così estesa e incontrollata da arrivare a consentire violazioni di siti e sistemi web super protetti. Il mancato coordinamento legislativo internazionale, frutto in alcuni casi di incomunicabilità fra i “diritti” alla base delle leggi nazionali o, più spesso, della volontà di non colpire *lobbies* o interessi locali da parte di alcune nazioni, ha come conseguenza l'esistenza di intere fette di anarchia della rete.

La soluzione, almeno quella internazionale, non appare vicina, soprattutto alla luce di quanto evidenziato. Non si può quindi far altro che concentrarsi sulle iniziative di tipo sociale, cercando di migliorare alla base le consapevolezze dei minori che accedono alla rete; non essendo possibile *de facto* eliminare questi fenomeni, a meno che non si esamini un caso utopico di società, l'unico vero contrasto appare quindi quello fondato su una forte e radicata base educativa.

I compiti delle scuole peraltro, anche e soprattutto in Italia, sono poco coordinati. Esistono programmi nazionali preposti a tale scopo, ma ogni singolo istituto li applica con estrema difficoltà, senza il personale adeguato a causa della cronica mancanza di fondi, o con attività poco appetibili per gli studenti moderni, molto esigenti in termini didattici. L'educazione delle famiglie, la loro sensibilizzazione, appare essere purtroppo ad uno stadio ancora meno avanzato. Dalle analisi e dai dati riportati nei capitoli precedenti è emerso in più occasioni come i genitori italiani conoscano la rete in modo spesso distorto, non abbiano idea di dove si annidino i pericoli e non sappiano quindi insegnare correttamente ai loro figli come evitarli.

Le iniziative più riuscite sembrano essere le campagne che combattono le dipendenze, le politiche di alfabetizzazione delle scuole e delle famiglie, i programmi delle associazioni spontanee nate a seguito di gravi episodi di abuso o violenza sul web e fuori da esso. Sono iniziative che spesso hanno carattere internazionale, con un potere di coordinamento più ampio rispetto alle lentezze burocratiche e amministrative di nazioni intere. Le opere di sensibilizzazione ai fenomeni hanno quindi portato ad una maggiore consapevolezza da parte degli utenti della rete anche se la strada da percorrere appare ancora faticosamente lunga.

D'altra parte non deve sorprendere come anche solo l'Europa arranchi nel trovare politiche sovranazionali unitarie ed unidirezionali per il contrasto ai crimini commessi su Internet, dal momento che da decenni le problematiche endogene sono svariate. Un paradigma nato sulla base di regole ed istituzioni accettate da tutti, in un'ottica di collaborazione per il raggiungimento di un bene comunitario e comune, che al giorno d'oggi scricchiola.

Attualmente, lo si è detto in diversi paragrafi, le uniche minuziose e rilevanti misurazioni, che hanno raggiunto un livello di precisione mai ottenuto nella vita reale, riguardano le abitudini degli utenti in ottica commerciale. Le tracce di questi ultimi vengono rilevate e minuziosamente analizzate non per scovare l'illegalità, ma per carpire i gusti dei consumatori allo scopo di proporre loro prodotti mirati. Nelle pagine precedenti ci si è chiesto più volte come mai, se l'impegno di Provider e *social network*, anche e soprattutto economico, abbia portato a sviluppi del marketing virtuale così rilevanti, non sia stato profuso altrettanto impegno nell'arginare i reati e gli abusi commessi all'interno degli stessi social. La risposta appare quanto mai ovvia, se si riflette sullo scopo di lucro a breve termine col quale questi soggetti operano su Internet.

Vi sono quindi da prendere in considerazione due forti correnti. Una di tipo civico, piuttosto eterogenea, auto costituita, fatta di cittadini, educatori, professionisti del sociale, associazioni senza scopo di lucro, che, riconoscendo il disagio sociale delle ultime generazioni si adoperano, con armi relativamente ridotte, per formarsi e formare terzi allo scopo di contrastare i pericoli presenti nella rete e favorire un uso della stessa corretto fra i giovani. Un'altra, di tipo commerciale, che solo in parte è alleata con la prima, e che persegue prima di tutto un interesse economico. E' composta dalle realtà operanti in rete, come detto, ma anche da aziende internazionali così grandi e potenti da imporre le proprie regole persino alla politica delle nazioni.

Se l'etica, nella sua conformazione di base, non contrasta con le regole del mercato, tali realtà operano in modo da proporre regolamenti, *policies* e iniziative che almeno formalmente seguano principi di sicurezza, legalità, rispetto delle leggi. Quando tali principi però possono limitare la presenza sui mercati e gli enormi introiti che queste realtà generano, si ricorre a più *escamotage* per restare nella legalità del Paese dove si decide di operare, scegliendo però quello con la legislazione meno restrittiva per ottenere un considerevole risultato economico. Tutto ciò avviene a diretto discapito della privacy o della reale verifica della maggiore età o dell'identità degli utenti ai quali si erogano i servizi.

In mezzo alle due correnti si trovano le politiche locali e internazionali, chiamate a un compito difficoltoso: coniugare le esigenze di crescita economica dei mercati, specie in una fase di grave crisi come quella che vive attualmente gran parte del mondo occidentale, con quelle di sviluppo sociale armonioso e sostenibile.

Si può quindi concludere questo lavoro con la speranza che si giunga ad una corretta integrazione tra tutte le esigenze, sfruttando le stesse

potenzialità della rete anche e soprattutto per promuovere legalità e valori fra i minori ed i giovani in generale. I rapidi cambiamenti sociali, i nuovi sistemi di comunicazione e la loro pervasività, saranno destinati a dispiegare tutti i loro effetti solo nel giro di alcuni decenni, quando la generazione di coloro che non sono nati con Internet lascerà definitivamente il posto a quella digitale. Probabilmente in quel momento anche le abitudini sociali e i tabù, nonché molte delle regole oggi ancora in parte condivise ma ampiamente in discussione, saranno cambiate ed accettate in una forma nuova. Tuttavia anche questo processo di integrazione, le logiche di mercato, i sistemi normativi, le imposizioni socio-culturali del tempo, che sembrano attuarsi inevitabilmente, non possono comunque prescindere dal rispetto dei minori e del loro sviluppo armonioso. Occorre perciò passare dalle formali intenzioni ad una reale e severa tutela sulla rete, poiché il sistema Internet in sé, lo si è evidenziato, è costellato di zone e aree non rispondenti a nessuna regola o scarsamente controllate. E' stato più volte sottolineato in questo lavoro che non si intende assolutamente reprimere da un punto di vista concettuale uno dei più grandi meriti del web, la libertà intrinseca. Eppure una soluzione a quello che è si usa definire un "affievolimento dei freni inibitori" quando un soggetto si confronta con un minore nel mondo virtuale deve essere indiscutibilmente trovata. E' un diritto, e un dovere, giuridico, morale, spendibile per la tutela delle generazioni presenti e future.

Se la rete si fa portatrice di diversi valori tra i giovani, spesso non condivisibili o persino dannosi, facendo perno sull'assenza di una reale fonte laica di principi etici e morali, appare dovere dei governi proporsi come esempio proprio in questo contesto. Educazione, alfabetizzazione, formazione di insegnanti e genitori dovrebbero essere di competenza prima di tutto dello Stato che, a partire dagli stessi media pubblici o dai comportamenti dei suoi componenti, dovrebbe dare un esempio di legalità

ai propri cittadini. A maggior ragione questa soluzione dovrebbe avvenire in un quadro intercontinentale, poiché Internet si diffonde in un territorio sterminato che pecca di confini geografici.

Di pari passo con lo sviluppo economico e con l'integrazione mondiale dei mercati, dovrà esserci quindi uno sviluppo dell'etica laica ampiamente condivisa ed indipendente dai mercati stessi. Educare alla legalità ed al corretto agire sociale i propri cittadini, restituirà risultati nel lungo termine in fatto di sicurezza della rete, crescita e sviluppo dei minori e benessere economico molto più di quanto non possa avvenire con la semplice repressione dei fenomeni delinquenti.

Bibliografia

Abbruzzese, S. (2008). *Bullismo e percezione della legalità*. Milano: Franco Angeli.

Abbruzzese, S. (2012). *Minori e sessualità. Vecchi tabù e nuovi diritti*. Milano: Franco Angeli.

Andreuccioli, C., & Conti, I. (2014). *Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato*. Roma: Temi Romana.

Arduino, G., & Loredana, L. (2013). *Morti di fama. Iperconnessi e sradicati tra le maglie del web*. Milano: Corbaccio.

Ascione, M. (2007). *Bullismo. Tutela giuridica alla luce della Direttiva Ministeriale n. 16/2007*. Matelica: Halley editrice.

Baez, B. (2013). *Affirmative, Hate Speech, Tenure: Narrative About Race and Law in the Academy*. Oxon: Routledge.

Balzani, S. Adescamento di minorenni. In S. Tovani, *op. cit.*

Bellissimo, L., Crisafi, M., & Trunfio, E. (2010). *Pedofilia. Disciplina, tutele e strategie di contrasto*. Milano: Giuffrè.

Betzu, M. (2012). *Regolare Internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*. Torino: Giappichelli editore.

Bianchi, M. (2003). *Sub art. 600-quater 1*. Padova: Cedam.

Bisi, S. (2015). *Internet e anonimato: riflessioni in tema di libertà e controllo*. Milano: Ultima Books.

Brandt, R. L. (2011). *The Google Guys*. Torino: Loescher.

- Brighi, A., Genta, M. L., & Annalisa, G. (2012). *Bullismo elettronico. Fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie*. Roma: Carocci.
- Brighi, A., Luisa, G. M., & Annalisa, G. (2012). *Bullismo elettronico. Fattori di rischio connessi alle nuove tecnologie*. Roma: Carocci.
- Brighi, A., Luisa, G. M., & Annalisa, G. (2013). *Cyberbullismo. Ricerche e strategie*. Milano: Franco Angeli.
- Cadoppi, A. (2012). Commento all'art. 600-ter. In E. Mengoni, *op. cit.* (p. 258 e ss.). Milano: Giuffrè.
- Calvanese, E., & Coluccia, A. (2007). *Pedofilia. Un approccio multiprospettico*. Milano: Franco Angeli.
- Canestrani, S. (2009). *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*. Bologna: Monduzzi editore.
- Coluccia, A. (2002). *La responsabilità amministrativa e da reato dei providers: la pedofilia online*. Milano: Giuffrè.
- Connel, R. O. (2003). *A typology of cyber sexploitation and online grooming practices*. Lancashire: University of Central Lancashire.
- D'arrigo, R. (2013). *Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Service Providers*. Milano: Giuffrè.
- Dattola, F. P. (2013). *Minori e internet*. Milano: Linea Professionale.
- Delaney, D. (2014). *New Businnes Networking*. Indianapolis: Que Publishing.
- Dijck, J. V. (2013). *The culture of connectivity. A critical history of social media*. Oxford: Oxford University Press.

- Dimitris, L., & Romani, M. (2013). *La globalizzazione telematica. Regolamentazioni e normative nel diritto internazionale e comunitario*. Milano: Giuffr  editore.
- DiSpirito, F., Ortoleva, P., & Ottaviano, C. (1996). *Tra previsioni e profezie: trent'anni di pronostici sul futuro della comunicazione*. (G. Cesareo, A cura di) Torino: UTET.
- Faccioli, M. (2015). *Minori nella rete. Analisi e riflessioni sui giovani e giovanissimi navigatori nei lati oscuri del web*. Trieste: Cendon Book.
- Farini, S. (2014). Pornografia Minorile. In S. Tovani, & A. Trinci, *I delitti contro la libert  sessuale* (p. 643 e ss). Torino: Giappichelli.
- Favata, A. (2013). *Dizionario dei termini giuridici*. Piacenza: CELT.
- Fiandaca, G., & Musco, E. (2012). *Diritto penale, parte speciale*. Bologna: Zanichelli.
- Fior, R. (2010). *Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d'autore nell'epoca di Internet*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Italia.
- Formella, Z., & Ricci, A. (2010). *Bullismo e dintorni. Le relazioni disagiate nella scuola*. Milano: Franco Angeli.
- Franceschelli, V., & Tosi, E. (2008). *Nuove tecnologie e libert  nella comunicaizone. Profili costituzionali e pubblicistici*. Milano: Giuffr .
- Fusco, R. (2015). *Media e culture. Il pubblico dei nuovi media   dipendente da Internet*. Milano: Narcissus.
- Gobbi, M. (2012). Art. 414-bis e art. 609-undecies c.p.: nuove figure di reato a tutela dei minori dopo Lanzarote. *Accademia* .
- Gosh, S., & Turrini, E. (2014). *Cybercrime: a multidisciplinary analysis*. Berlino: Springer.

- Greenfield, A. (2010). *Everyware. The dawning age of ubiquitous computing*. Londra: New Riders Publishing.
- Guerreschi, C. (2005). *New addictions. Le nuove dipendenze*. Roma: San Paolo edizioni.
- Hefler, M. (2007). *Sulla repressione della prostituzione e della pornografia minorile. Una ricerca comparatistica*. Padova: Cedam.
- Ingrassia, A. (2012). *Internet provider e giustizia penale. Modelli di responsabilità e forme di collaborazione processuale*. (L. L., A cura di) Milano: Giuffré.
- Keller, P. (s.d.). European and International media law. 366.
- Knight, A. R., & King, M. W. (2012). *Typologies for child molesters: The generation of a new structural model*. Kingstone: Civic Research Institute.
- Kumiszczka, A. (2014). *Privacy on the Internet*. Londra: Amazon Media EU.
- L., Y. M., & Mitchell, K. J. (2013). Online aggressors and targets: A comparison of associated youth characteristics. *Journal of Child Psychology & Psychiatry* , 1308-1316.
- Lievens, E. (2010). *Protecting children in the legal era: the use of alternative regulatory instruments*. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publisher.
- Livingstone, S. (2013). *Kids Online: opportunities and risks for children*. Bristol: Policy Press.
- Livingstone, S., Haddon, L., & Gorzig, A. (2011). Social Networking, Age and Privacy. *EukidsOnlineII* .
- Maldonado, T. (2013). *Reale e virtuale*. Milano: Feltrinelli.

- Manca, M., & Petrone, L. (2014). *La rete del bullismo - il bullismo nella rete*. Roma: Alpes.
- Mangione, A. (2012). La tutela penale del minore da violenze, abusi e sfruttamento a sfondo sessuale. In C. A., M. Leonardi, A. Larizza, S. Lentini, A. Mangione, E. Lanza, et al., *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo* (p. 199 e ss). Milano: Giuffr .
- Manna, A. (2001). Profili problematici della nuova legge in tema di pedofilia. *Il diritto dell'informazione e dell'informatica* , 145 e ss.
- Marino, A. (2012). Le nuove frontiere dell'illegalit  a mezzo internet. *Rassegna dell'arma n. 3* .
- McQuade, S. C. (2012). *Understanding and Managing Cybercrime*. USA: Prentice Hall .
- Meggiato, R. (2014). *Il lato oscuro della rete. Alla scoperta del deep web e del bitcoin*. Milano: Apogeo.
- Mengoni, E. (2012). *Delitti sessuali e pedofilia*. Milano: Giuffr .
- Miller, F. P. (2010). Internet Assigned Numbers Authority: IP Address, Anonymous system, Root nameserver, Domaine name system, Internet Protocol, ICANN. *Information Science Institutem* .
- Natale, D. D. (2011). Responsabilit  penale dell'Internet Service Provider per omesso impedimento e per concorso nel reato di pedopornografia. In G. Grasso, L. Picotti, & R. Sicurella, *L'evoluzione del diritto penale nei settori di interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona* (p. 295 e ss). Milano: Giuffr .
- Oswagwu, N. G. (2012). *Facebook Addiction: The life & Times of social Networking Addicts*. Londra: Melts Publishing.

- Palfrey, J. (2013). *Enhancing Child Safety and Online Technologies: Final report of the Internet Safety Technical Task Force*. Durham: Carolina Academy Press.
- Picotti, L. (2012). I diritti fondamentali nell'uso e nell'abuso dei *social network*. Aspetti penali. *Giurisprudenza di merito* , 2522.
- Picotti, L. (2008). Ratifica della convenzione *cybercrime* e nuovi strumenti di contrasto contro la criminalità informatica e non solo. *Diritto penale e processo* , 437-448.
- Picotti, L. (2006). Sub art. 600-ter. In A. Cadoppi, *Commentario alle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia* (p. 201 e ss). Padova: Cedam.
- Prode, J.-B. (2012). *L'Affaire Megaupload*. Ottawa: Lulu.
- Pulitanò, D. (2013). *Diritto penale: Parte speciale*. Torino: Giappichelli.
- Resta, F. (2008). *Vecchie e nuove forme di schiavitù. Dalla tratta allo sfruttamento sessuale*. Milano: Giuffrè.
- Romano, B., & Ronco, M. (2009). *Codice penale commentato*. Assago: Utet giuridica.
- S.T., L., C., W., J., H., G., L., D., G., L., F. H., et al. (2012). Being bullied during childhood and the prospective pathways to self-arm in the late adolescence. *Journal of The American Academy of Child & Adolescence Psychiatry* , 608-618.
- Salvati, A. (2010). La giustizia minorile tra riforme e problemi irrisolti. *Amministrazione in cammino* .
- Sarzana, C. (2008). La legge di ratifica della Convenzione di Budapest: una "gatta" legislativa frettolosa. *Diritto penale e processo* , 1562-1577.
- Scillitani, M., & Ursitti, G. (2014). *Perizie penali. Strategie e vizi*. Santarcangelo di Romagna: Maggioli Editore.

- Seminara, S. (1998). La responsabilità penale degli operatori su Internet. *Dir. Inf.*, 745.
- Spangaro, A. (2011). *Minori e mass media: vecchi e nuovi strumenti di tutela*. Assago: Ipsoa.
- Tim, F., & Marr, N. (2001). *Bullycide: Death at Playtime. An exposé of child suicide causing by bullying*. Milano: Mondadori - Wessex Press.
- Tonioni, F. (2013). *Psicopatologia web-mediata. Dipendenza da Internet e nuovi fenomeni dissociativi*. Berlino: Springer.
- Verri, A. (2013). Contenuti ed effetti (attuali e futuri) della Direttiva 2011/93/UE. *Diritto penale e processuale*, 3 e ss.
- Villani, U. (2013). *Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea*. Roma: Carucci.
- Willard, N. (2007). *Cyberbullying and cyberthreats. Responding to the challenge of online social aggression threats and distress*. Champaign: Research Press Publisher.
- Zanolo, D. (2013). *Le circostanze del reato*. Torino: Giappichelli.

Giurisprudenza

1762 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 4 27, 2000).

4900 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. IV 2 3, 2003).

4900 (Corte di Cassazione 2003).

29662 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 7 8, 2004).

1619 (Tribunale di Brescia, Sez. Pen. II 4 22, 2004).

27252 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 7 12, 2007).

1814 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 2007).

41570 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 11 12, 2007).

7445 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 2008).

26763 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 2008).

40036 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 2008).

27489 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 2008).

15927 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 4 16, 2009).

1972 (Tribunale di Milano 2 24, 2010).

10981 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 2010).

10981 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 3 4, 2010).

(Tribunale Milano, Sez. Pen. IX 11 11, 2010).

17178 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 3 11, 2010).

22043 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 6 10, 2010).

43246 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 12 6, 2010).

4250 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. II 2011).

12479 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 2011).

(Corte D'appello di Milano 12 14, 2011).

17211 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 3 31, 2011).

30564 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 7 19, 2011).

8611 (Corte d'Appello di Milano, Sez. Pen. I 12 21, 2012).

5874 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 2013).

47820 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 12 2, 2013).

5107 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 2014).

10491 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 3 4, 2014).

16616 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 4 21, 2015).

16340 (Corte di Cassazione, Sez. Pen. III 4 29, 2015).